

ATTO DI DIFFIDA ISTITUZIONALE - QUERELA DI PARTE ex art. 333 c.p.p. / RICORSO PRENOTIFICATO ALLA CORTE EDU ex artt. 34-35 CEDU

**Richiesta formale ai sensi di D.Lgs. 24/2023, Regolamento (UE)
2017/1939, L. 241/1990 e art. 331 c.p.p.**

*(Procedimenti pendenti da oltre 18 anni, violazione dell'art. 6 CEDU in materia
di diritto a un equo processo)*

Premessa procedurale e modalità di deposito

Si richiede il protocollo del presente atto telematico ai sensi dell'art. 16-quaterdecies del D.L. 179/2012, come modificato, relativo al deposito di atti giudiziari tramite PEC. Il documento è trasmesso in formato PDF/A-1b, firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), con efficacia probatoria equipollente all'originale, accompagnato da copia conforme del documento d'identità (art. 22 DPR 445/2000), a garanzia di identificazione e integrità. Tale modalità, conforme alle disposizioni del D.Lgs. 82/2005 e al D.M. 21/02/2011, garantisce l'equivalenza probatoria degli atti trasmessi digitalmente (art. 20 D.Lgs. 82/2005), consentendo un trattamento efficiente del deposito, evitando l'invio cartaceo di un fascicolo di circa 300 pagine e riducendo i costi amministrativi.

Soggetto e qualità del presentante

Il sottoscritto, Prof. Tommaso Gastaldi, in qualità di segnalante e whistleblower tutelato ai sensi del D.Lgs. 24/2023, presenta il presente atto-dossier avente valore giuridico vincolante secondo le norme richiamate.

Oggetto e contenuti dell'atto-dossier

Diffida formale al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per inerzia amministrativa protratta su procedimenti pendenti da oltre 18 anni, con richiesta di adozione di atti risolutivi, trasmissione degli stessi al segnalante e implementazione di misure idonee a riparare le conseguenze pregiudizievoli subite, ai sensi degli artt. 2-bis e 21-nonies L. 241/1990, in materia di tempestività e annullamento in autotutela dei procedimenti amministrativi.

Querela di parte alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Bari, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per valutare presunte irregolarità negli esiti concorsuali accademici (cfr. Capitolo 2 del dossier), con richiesta di autonoma indagine da parte dell'Autorità giudiziaria, nel rispetto del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. e art. 6 CEDU.

Esposto per riforma strutturale del sistema universitario italiano, con particolare riguardo ai meccanismi premiali distorsivi e alle gerarchie arbitrarie attualmente vigenti, che hanno determinato un grave degrado etico e istituzionale, delineando una struttura piramidale rovesciata in cui i vertici, con le dovute eccezioni, risultano occupati da soggetti funzionali a pratiche clientelari, cooptazioni sistemiche e abusi consolidati (cfr. Capitolo 2 e Appendice A.1).

Le criticità evidenziate, radicate nel quadro normativo della L. 240/2010, hanno generato:

- un ambiente accademico frequentemente disfunzionale, impermeabile al confronto critico e ostativo all'innovazione e originalità scientifica, spesso caratterizzato da scarsa trasparenza, declino morale e atteggiamenti predatori nei confronti della cosa pubblica;
- una **perdita economica potenziale ingentissima**, stimata in miliardi di euro per il periodo 2011–2023, sulla base di elaborazioni ISTAT e analisi di centri di ricerca indipendenti. In particolare, secondo il rapporto “I giovani e la scelta di trasferirsi all'estero” della Fondazione Nord Est, nel medesimo arco temporale circa 550.000 giovani italiani tra i 18 e i 34 anni hanno emigrato, con un saldo netto post-rientri di circa 377.000 persone. Tale fenomeno è valutato in 134 miliardi di euro come “capitale umano uscito”, calcolato considerando i costi di formazione sostenuti da Stato e famiglie. Il documento segnala inoltre che tale stima potrebbe essere significativamente sottostimata, ipotizzando un valore reale potenzialmente triplo, dovuto a fenomeni non rilevati ufficialmente;
- una compromissione non solo dell'efficienza del sistema universitario, ma altresì della competitività culturale, scientifica ed economica dell'Italia nel contesto internazionale;
- una violazione della missione costituzionale dell'università pubblica (art. 9 Cost.), quale presidio del progresso culturale e istituzione al servizio del bene comune;
- rilievi della Corte dei Conti concernenti inefficienze e sprechi generati da una governance accademica opaca e autoreferenziale, ai sensi delle competenze di controllo di cui al Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e alla normativa nazionale.

Alla luce di quanto esposto, si chiede l'avvio urgente di una riforma radicale dei criteri di valutazione, reclutamento e avanzamento accademico, con gli obiettivi di:

- eliminare i vincoli strutturali che limitano l'autonomia scientifica e il rinnovamento metodologico, in coerenza con i principi europei di eccellenza e integrità scientifica (cfr. Carta Europea della Ricerca, Regolamento Horizon Europe 2021-2027);
- riportare l'università alla sua funzione costituzionale di istituzione repubblicana, al servizio della società e della conoscenza;
- interrompere i circuiti di legittimazione incrociata e delegittimazione selettiva che compromettono integrità, produttività e reputazione del sistema universitario nazionale.

Ricorso pre-notificato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU, per violazione del diritto a un equo processo entro un termine ragionevole (art. 6 CEDU) e a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU), come riconosciuto in *Kudła v. Poland* [GC], n. 30210/96, 26 ottobre 2000, e *Scordino v. Italy* (no. 1) [GC], n. 36813/97, 29 marzo 2006.

Trasmissione per conoscenza e vigilanza alle seguenti Autorità competenti: Commissione Europea (Direzione Generale Giustizia e Consumatori), Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO), Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Lazio e Puglia, ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1939 (Protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea), del D.Lgs. 24/2023 e della L. 241/1990, ove applicabili.

Destinatari del presente atto-dossier

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU)

Contatto: Registry of the European Court of Human Rights, Council of Europe, 67075
Strasbourg-Cedex, France - Email: registry@echr.coe.int

Presidenza della Repubblica

- PEC: protocollo.centrale@pec.quirinale.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri

- PEC: presidente@pec.governo.it

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

- PEC: gabinetto@pec.mur.gov.it

- PEC secondarie: urp@pec.mur.gov.it (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

Ufficio del Procuratore Pubblico Europeo (EPPO)

- Email: contact@eppo.europa.eu

- Email secondaria: rome@eppo.europa.eu (per giurisdizione italiana)

Commissione Europea – Segretariato Generale (SG) per le denunce

- Email: sg-plaintes@ec.europa.eu

Procure della Repubblica presso i Tribunali di RM/BA/NA (per deposito querela; (nvio
separato per ciascuna)

- PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it

prot.procura.bari@giustiziacert.it prot.procura.napoli@giustiziacert.it

Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF)

- Email: olaf-anti-fraud@ec.europa.eu

Corte dei Conti – Procura Generale

- PEC: procura.generale@corteconticert.it

Corte dei Conti – Procura Regionale per il Lazio

- PEC: procura.regionale.lazio@corteconticert.it

Corte dei Conti – Procura Regionale per la Puglia

- PEC: procura.regionale.puglia@corteconticert.it

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio

- PEC: tarm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per la Puglia – Sede di Bari

- PEC: tarbasegrprotocolloamm@ga-cert.it

Avvocatura Generale dello Stato – Sede di Roma

- PEC: segreteria.roma@pec.avvocaturastato.it

Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)

- PEC: protocollo.csm@pec.giustizia.it

Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

- PEC: protocollo.dia@pec.interno.it

Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

- PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it

CLAUSOLE DI ESTENSIONE E OPPONIBILITÀ ERGA OMNES

(valide a tutti gli effetti di legge come querela di parte, anche per Autorità non direttamente destinatarie)

Clausola 1 – Trasmissione per conoscenza e vigilanza istituzionale (destinatari diretti)

Il presente atto-dossier è trasmesso per opportuna conoscenza e per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e giurisdizione alle Autorità indicate nei destinatari, ai sensi degli artt. 2-bis L. 241/1990, 97 Cost., 331 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, nel rispetto del principio di accesso alla giustizia e del buon andamento della pubblica amministrazione.

Clausola 2 – Validità, estensione ed efficacia per Autorità non riceventi (efficacia erga omnes)

Il presente atto conserva piena validità giuridica, opponibilità ed efficacia erga omnes, anche nei confronti di Autorità non espressamente indicate come destinatarie, qualora ne acquisiscano conoscenza in qualsiasi forma lecita (trasmissione, pubblicazione, accesso digitale o documentale). Esso può essere legittimamente considerato da qualsiasi Autorità competente come segnalazione, esposto o querela di parte, con obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 331 c.p.p., secondo le rispettive competenze. Tale facoltà si fonda su:

- il diritto di accesso effettivo alla giustizia (art. 6 CEDU);
- la tutela dei diritti fondamentali (art. 1 Cost.; art. 8 CEDU);
- la protezione dei segnalanti di illeciti (Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023).

Su richiesta, è disponibile la copia conforme dell'atto, certificata secondo le procedure delle Autorità competenti.

Clausola 3 – Utilizzabilità procedurale e disponibilità alla formalizzazione

Il presente atto-dossier è idoneo a fondare, secondo la valutazione discrezionale dell'Autorità ricevente, l'attivazione dei procedimenti rientranti nelle sue competenze, quali:

a) in sede penale, come querela di parte ove i fatti siano ritenuti astrattamente rilevanti ai sensi delle norme incriminatrici vigenti;

b) in sede amministrativa, contabile, disciplinare o erariale, come segnalazione qualificata di condotte o omissioni rilevanti ai fini del buon andamento, della legalità e della trasparenza dell'azione pubblica. Il sottoscritto si rende disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento o documentazione utile, nel rispetto del principio di buona fede procedimentale, per contribuire responsabilmente all'attivazione delle tutele previste dall'ordinamento, in una logica di collaborazione istituzionale e prevenzione delle violazioni sistemiche.

Parte istante:

Tommaso Gastaldi

- Email: tommaso.gastaldi@gmail.com

- PEC: tommaso.gastaldi@pec.it

Sintesi dei Contenuti Principali del Presente Atto

Richiesta di Valutazione Sostanziale

Il sottoscritto, Prof. Tommaso Gastaldi, agendo nella qualità di segnalante protetto ai sensi del D.Lgs. 24/2023, dichiara di essere un ricercatore accademico e non un esperto di diritto europeo o nazionale. Il presente atto è redatto con l'intento di denunciare gravi violazioni e ottenere giustizia, nel rispetto dei principi di buona fede e leale collaborazione con le autorità competenti, richiamando l'esortazione di Piero Calamandrei in Elogio dei giudici (1935) a perseguire una giustizia che sia "luce di verità". Si invita la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e le altre autorità destinatarie a valutare la sostanza delle istanze denunciate, conformemente al principio di accesso alla giustizia (art. 6 CEDU), per garantire i diritti fondamentali del segnalante e il pubblico interesse.

Il presente atto, promosso ai sensi del D.Lgs. 24/2023, si articola come segue.

Istanze Principali:

Diffida formale al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), ai sensi degli artt. 2-bis e 21-nonies L. 241/1990, art. 97 Cost. e art. 1219 c.c., per l'inerzia amministrativa protratta su procedimenti pendenti da oltre 18 anni (Prot. n. 5060/PF; n. 7765/PF, 2007-2012), con richiesta urgente di: a) adempimento degli obblighi amministrativi; b) annullamento in autotutela delle procedure concorsuali viziate per presunta irregolarità negli esiti e conflitti di interesse documentati nel Capitolo 2 e Appendice A.1; c) trasmissione degli atti al segnalante entro 30 giorni. Si invita il TAR Lazio e il TAR Puglia a vigilare sull'esecuzione di tali adempimenti e a valutare l'annullamento delle procedure viziate, garantendo il diritto a un ricorso effettivo (art.

24 Cost.). L'omissione di risposta entro i termini di legge comporterà responsabilità istituzionale e personale (art. 28 Cost.).

Querela di parte alle Procure della Repubblica di Roma e Bari, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., per valutare profili di irregolarità concorsuali e condotte ritorsive documentate (v. Capitolo 2, Appendice A.1), con obbligo di registrazione e indagine autonoma da parte dell'Autorità giudiziaria.

Esposto documentato relativo ai meccanismi premiali accademici che favoriscono il declino scientifico e la deriva verso la corruzione del sistema ed enorme spreco di risorse pubbliche, con richiesta di intervento per riformare il sistema di valutazione e reclutamento universitario (v. Capitolo 2, Appendice A.4).

Ricorso pre-notificato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU), ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU, per violazione del diritto a un equo processo entro un termine ragionevole (art. 6 CEDU), a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU) e alla protezione contro ritorsioni (art. 8 CEDU), come riconosciuto in Kudła v. Poland [GC], n. 30210/96, 26 ottobre 2000, Scordino v. Italy (no. 1) [GC], n. 36813/97, 29 marzo 2006, e Guja v. Moldova, n. 14277/04, 12 febbraio 2008. Trasmissione per conoscenza e vigilanza a Commissione Europea (Direzione Generale Giustizia e Consumatori), Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), Ufficio del Procuratore Europeo (EPPO), Corte dei Conti, Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), TAR Lazio e TAR Puglia, ai sensi del D.Lgs. 24/2023, L. 241/1990 e, ove applicabile, Regolamento (UE) 2017/1939 per la protezione degli interessi finanziari dell'UE. [Ai fini dell'ammissibilità, si evidenzia che l'inerzia protratta delle autorità italiane, perdurante da oltre 18 anni senza decisioni definitive, giustifica l'accesso alla Corte, in linea con Kudła v. Poland e Scordino v. Italy (no. 1), superando eventuali obiezioni sul termine di decadenza ex art. 35, par. 1, CEDU.]

Trasmissione per conoscenza e vigilanza a Commissione Europea, OLAF, EPPO, Corte dei Conti, ANAC, TAR Lazio e TAR Puglia, ai sensi del Reg. (UE) 2017/1939, D.Lgs. 24/2023 e L. 241/1990, per segnalare violazioni sistemiche e danni erariali, con obbligo di valutazione secondo le rispettive competenze (v. Capitolo 2, Appendice A.1; rapporto OLAF 2023).

Note finali

Le istanze, dettagliate nel Capitolo 4 e supportate dal Capitolo 2 e dall'Appendice A.1, costituiscono atti formali che richiedono pronuncia espressa e motivata nei termini di legge. L'omissione di riscontro configurerebbe una violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990, con possibili responsabilità personali ai sensi dell'art. 28 Cost. Il sottoscritto si rende disponibile a fornire copia conforme dell'atto, firmata digitalmente e trasmessa via PEC, nel rispetto delle normative vigenti in materia di efficacia probatoria e deposito telematico.

Premessa Normativa e Giuridica

Il presente atto si configura come diffida ad adempiere al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), querela di parte alle Procure della Repubblica di Roma e Bari, ricorso pre-notificato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e trasmissione per vigilanza a ulteriori autorità, ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU, dell'art. 2-bis L. 241/1990, dell'art. 331 c.p.p., della Direttiva UE 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023.

Si diffida il MUR all'adempimento degli obblighi amministrativi inevasi dal 2007 (Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012), con richiesta di annullamento in autotutela delle procedure concorsuali viziate documentate nel Capitolo 2 (art. 21-nonies L. 241/1990), e si invita le autorità giudiziarie e contabili a valutare responsabilità per danno erariale e irregolarità amministrative. La protezione del segnalante è garantita dalla Direttiva UE 2019/1937 e dal D.Lgs. 24/2023, in conformità all'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, con richiesta di tutela contro condotte ritorsive. L'atto si fonda sugli artt. 3, 24, 33, 97 e 98 Cost., sull'art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, e sull'art. 6-bis L. 190/2012, ed è supportato da atti giudiziari e amministrativi ufficiali (Capitolo 2, Appendice A.1).

L'inerzia protratta del MUR, vissuta dal segnalante come lesione continuativa del diritto a un equo processo entro un termine ragionevole, configura una violazione dei diritti fondamentali, come riconosciuto dalla Corte EDU in *Kudła v. Poland* [GC], n. 30210/96, 26 ottobre 2000, e *Burdov (no. 2) v. Russia*, n. 33509/04, 15 gennaio 2009. Come osservato da Norberto Bobbio in *Elogio della mitezza* (1994), “la legalità senza moralità corrompe le regole”: tale principio sottolinea l'urgenza di ristabilire trasparenza e giustizia. Questo quadro giustifica la trasmissione del presente atto di diffida, querela di parte ex art. 333 c.p.p. e ricorso pre-notificato alla Corte EDU, accompagnato da richiesta formale ex D.Lgs. 24/2023, Reg. (UE) 2017/1939, L. 241/1990 e art. 331 c.p.p.

Il documento è trasmesso in formato **PDF/A-1b firmato digitalmente**, via **PEC**, ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 82/2005, con allegata copia conforme del documento personale (art. 22 DPR 445/2000), nel rispetto delle modalità previste per il deposito di atti giudiziari tramite posta elettronica certificata (art. 16-quaterdecies D.L. 179/2012, art. 333 c.p.p., D.M. 21/02/2011).

Tale forma di trasmissione **garantisce piena validità giuridica, efficacia probatoria equipollente all'originale** e consente un trattamento più efficiente del deposito, evitando l'invio cartaceo e **riducendo i costi** per l'Amministrazione.

Introduzione Generale

Redatto nella qualità di segnalante protetto ai sensi della Direttiva UE 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023, il presente atto si rivolge al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) per una diffida ad adempiere, alle Procure della Repubblica di Roma e Bari per una querela di parte (art. 331 c.p.p.), alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) per un ricorso pre-notificato, e per conoscenza a Commissione Europea, OLAF, EPPO, Corte dei Conti, ANAC, TAR Lazio e TAR Puglia.

Con spirito di collaborazione istituzionale, si denunciano: irregolarità sistemiche nel sistema universitario italiano, con meccanismi premiali che favoriscono pratiche clientelari a scapito della ricerca autentica, compromettendo trasparenza e allocazione di fondi pubblici (v. Capitolo 2, Appendice A.1); irregolarità specifiche nelle procedure concorsuali presso le Università di Roma e Bari, caratterizzate da presunta predeterminazione degli esiti, conflitti di interesse, inerzie amministrative ultradecennali (pendenti da oltre 18 anni) e condotte ritorsive contro il segnalante (v. Capitolo 2, Appendice A.1; es. Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma).

Tali irregolarità, interconnesse, derivano da un contesto di opacità che ostacola il controllo giurisdizionale, come riconosciuto dalla Corte EDU in *Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal* [GC], n. 55391/13, 6 novembre 2018. Come osservato da Norberto Bobbio in *Elogio della mitezza* (1994), "la legalità senza moralità corrompe

le regole”, sottolineando l’urgenza di trasparenza. Si invita il MUR ad adempiere urgentemente, ai sensi dell’art. 2-bis L. 241/1990, annullando in autotutela le procedure viziate (art. 21-nonies L. 241/1990), e la Corte EDU a riconoscere violazioni degli artt. 6, 8 e 13 CEDU, supportate da *Guja v. Moldova*, n. 14277/04, 12 febbraio 2008, e *Heinisch v. Germany*, n. 28274/08, 21 luglio 2011.

Si richiede alle Procure di valutare profili penali e a TAR Lazio, TAR Puglia e Corte dei Conti un risarcimento per danni patrimoniali, morali e professionali (artt. 2043, 2059 c.c., art. 28 Cost., art. 41 Carta UE), causati da inerzie e ritorsioni (v. Capitolo 2, Appendice A.1). Il segnalante, privato di gran parte delle funzioni accademiche, invoca tutela contro ritorsioni (D.Lgs. 24/2023, art. 54-bis D.Lgs. 165/2001) e accesso agli atti (art. 22 L. 241/1990), supportato da inchieste mediatiche (Appendice A.2; Report, L’Espresso).

Questo atto, **messa in mora** (art. 1219 c.c.) e sollecito (art. 2-bis L. 241/1990), invita le istituzioni a ristabilire legalità e trasparenza, come auspicato da Piero Calamandrei in *Elogio dei giudici* (1935).

L’omissione di risposta entro i termini di legge comporterà responsabilità ex art. 28 Cost. e ulteriori azioni presso Corte EDU, TAR e Corte dei Conti, con disponibilità di copia conforme via PEC.

Finalità del presente esposto: ripristino della legalità e correzione delle distorsioni sistemiche

Il presente esposto-querela persegue finalità multiple, collocate al crocevia tra diritto interno, diritto sovranazionale e principi fondamentali di giustizia, con l'obiettivo di riaffermare la funzione dell'università come istituzione pubblica al servizio della conoscenza, fondata sull'integrità della ricerca scientifica, sulla responsabilità amministrativa e sulla tutela dell'interesse collettivo.

Riforma o eliminazione del meccanismo “premiale” introdotto dalla cosiddetta Legge Gelmini (L. 240/2010): Il sistema introdotto dalla Legge 240/2010 ha favorito la creazione di sacche accademiche patologiche, caratterizzate da pratiche clientelari, auto-referenziali e deresponsabilizzanti, in contrasto con i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza (artt. 3, 33, 97 e 98 Cost.; art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea).

Tali pratiche comprendono, tra l'altro:

a. la proliferazione artificiale di contributi scientifici sostanzialmente irrilevanti, prodotti unicamente per adempiere a scadenze burocratiche e metriche di valutazione, spesso pubblicati su riviste a pagamento o di basso profilo scientifico, con utilizzo di fondi pubblici o europei. Questa deriva quantitativa, già denunciata da diversi studiosi (cfr. R. Bin, G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, ed. 2020), compromette la qualità della ricerca e genera un danno sistemico all'intero ecosistema della conoscenza.

b) la partecipazione “forzata” e ritualizzata ad organi collegiali (es. Consiglio di Dipartimento, ecc.), che operano frequentemente secondo logiche di mera ratifica di decisioni già assunte altrove da una ristretta cerchia di individui in posizione dominante. Tali organi finiscono così per legittimare una falsa apparenza di democrazia partecipativa, in cui ogni forma di dissenso comporta, nei fatti, l'autoannientamento professionale di chi osi votare contro o dissentire, in violazione della libertà accademica e del pluralismo (art. 33 Cost.; art. 13 Carta UE; Corte EDU,

Baka v. Hungary [GC], n. 20261/12, 23 giugno 2016). Si alimenta così un clima di sottomissione fiduciosa, silenzio e omertà, incompatibile con i valori fondanti dell'università pubblica e con la funzione critica che la ricerca deve esercitare in una società democratica.

Questo sistema genera un meccanismo di **deresponsabilizzazione istituzionale**: decisioni critiche – **anche quando manifestamente illegittime, discriminatorie o arbitrarie** – **vengono formalmente attribuite agli organi collegiali, ma in realtà sono frutto di volontà preordinate da soggetti apicali**, spesso legati da relazioni personali, familiari, economiche o mercantili con i beneficiari finali delle decisioni.

Tale struttura **rende impossibile l'attribuzione diretta delle responsabilità**, poiché ogni abuso può essere occultato sotto l'apparenza della “collegialità” e della “decisione condivisa”, interrompendo la tracciabilità delle responsabilità amministrative e ostacolando l'efficacia dei meccanismi di accountability. Emblematici sono i casi nelle Facoltà e nei Dipartimenti – documentati da media nazionali (Appendice A.2) a Roma, Bari e altrove – in cui si osserva la presenza di nuclei familiari e cordate accademiche consolidate, con effetti distorsivi sull'università e sul territorio, sulla destinazione dei posti pubblici e sull'equità dell'accesso alla carriera accademica.

Tali pratiche configurano violazioni gravi e reiterate dei seguenti principi e norme:

- Principi costituzionali: imparzialità, buon andamento (artt. 3, 33, 97, 98 Cost.);
- Norme europee: art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (buona amministrazione);
- art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'Unione);
- Regolamenti e direttive applicabili: Art. 13 del Reg. (UE) 2021/695 (Horizon Europe);
- Art. 36 del Reg. (UE) 2021/241 (PNRR);

- Direttiva (UE) 2019/1937 (protezione dei *whistleblower*);
- Standard internazionali e codici deontologici: *UNESCO Recommendation on Science and Scientific Researchers* (2017);
- *European Code of Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2017);
- *San Francisco Declaration on Research Assessment* (DORA) (2012).

Tali dinamiche illustrate **saranno puntualmente dimostrate nel Capitolo 2, nella loro attuazione pratica, attraverso documentazione formale, atti pubblici e sentenze, che evidenziano la predeterminazione dolosa di numerose procedure comparative**, concorsuali e distributive, compromettendo la legittimità dell'azione amministrativa e la credibilità dell'intero sistema universitario nazionale.

Tali distorsioni, anche documentate da numerose inchieste dei media (Appendice A.2) e atti giudiziari (Appendice A.1), hanno determinato la **dissipazione di fondi pubblici e comunitari, con conseguente danno erariale, come anche segnalato dalla Corte dei Conti.**

Proposta al Governo: riforma strutturale del sistema universitario: Si chiede pertanto una riforma strutturale del sistema “premiale”, o, in subordine, la sua eliminazione, per garantire un'università effettivamente al servizio della conoscenza, dell'interesse generale e del futuro del Paese.

“Chi fa ricerca autentica non ha bisogno di premi, essendo la correttezza del risultato l'unico premio che conta.” — Grigori Perelman.

Queste parole, semplici e radicali, riassumono una visione dell'università come luogo di verità, responsabilità e dedizione al sapere.

Con il massimo rispetto istituzionale, si rivolge un appello urgente alla **Presidenza della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Università e della Ricerca per un intervento storico:** l'eliminazione del meccanismo premiale introdotto dalla Legge 240/2010, che ha alimentato clientelismo, opacità e spreco di risorse pubbliche — come dimostra, ad esempio, il bilancio sulla

fuga di giovani laureati (Istat 2024) — in totale dissonanza con gli artt. 3, 9, 33 e 97 Costituzione, nonché con l’art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Si invita il Governo a varare una riforma radicale del sistema universitario che permetta ai ricercatori e ai docenti di concentrarsi sui propri compiti istituzionali, liberandoli dalle contese burocratiche, dalle sovrastrutture valutative arbitrarie e dalle gerarchie che premiano l’appartenenza più che la qualità.

La riforma dovrà includere, tra le sue priorità:

- a) **abolizione delle rigidità gerarchiche interne all’accademia**, sostituite da un sistema orizzontale in cui la progressione sia definita esclusivamente sull’anzianità di servizio, senza meccanismi competitivi premiali;
- b) **garanzia della piena responsabilità decisionale e della trasparenza nei processi accademici, eliminando la “collegialità apparente”** che spesso cela abusi di potere;
- c) reale trasparenza nei bandi e nelle valutazioni, con criteri oggettivi chiari, indipendenti da rapporti di potere locali;
- d) misure concrete per incentivare il rientro dei giovani talenti espatriati, investendo su condizioni stabili di lavoro, autonomia di ricerca e protezione della libertà accademica.

I ricercatori e i docenti devono poter svolgere serenamente il loro servizio pubblico alla conoscenza, senza essere costretti ogni giorno a navigare in un intricato dedalo di potere, gerarchie e clientelismi. Si chiede al Governo di riformare la Legge 240/2010 in tempi brevi, sperimentando modelli orizzontali in Atenei pilota, al fine di restituire all’università italiana la sua missione costituzionale.

Questo è il momento di liberare l’università italiana dalle catene di un sistema che, invece di alimentare eccellenza, la soffoca. Solo un intervento deciso e strutturale potrà restituire dignità, integrità e fiducia agli studiosi, agli studenti e ai cittadini.

Tale intervento, naturalmente, **eccede l'ambito del presente esposto**, ma proprio per questo si ritiene doveroso, in via ulteriore e sommersa, formulare un invito esplicito all'attuale Governo a **valutare la possibilità di una ristrutturazione profonda e coraggiosa del sistema universitario**, capace di rimuovere alla radice i meccanismi patologici qui documentati e di rilanciare l'università pubblica come leva strategica per lo sviluppo culturale, civile e democratico del Paese.

Riflessione e proposta per il superamento delle gerarchie accademiche come ostacolo alla libertà scientifica e alla dignità istituzionale dell'università pubblica

All'interno della più ampia richiesta di riforma strutturale del sistema universitario nazionale, si sottopone all'attenzione del Governo un tema che oggi, più di altri, rappresenta un nodo etico e istituzionale irrisolto: l'esistenza di gerarchie interne all'università, formalizzate nei ruoli di ricercatore, professore associato e ordinario, e perpetuate tramite meccanismi selettivi che non rispondono a logiche di interesse pubblico, ma a rituali burocratici privi di effettiva rilevanza scientifica e spesso impermeabili a criteri di trasparenza e imparzialità.

Queste gerarchie non solo non rispecchiano le capacità scientifiche, ma anzi sono spesso invertite e costituiscono la condizione sistemica per la proliferazione di pratiche opportunistiche, di clientele stabili, di circuiti chiusi di cooptazione e conflitto di interessi, che danneggiano la qualità della ricerca e minano la fiducia nell'istituzione universitaria.

“Le gerarchie rendono le menti servili. Chi teme di dispiacere un superiore smette di interrogare la realtà.” — Ivan Illich, *Deschooling Society* (1971).

L'università non dovrebbe essere una piramide di potere, ma una rete paritaria

di studiosi e docenti dedicati alla creazione e trasmissione della conoscenza. Il

pensiero critico e la ricerca innovativa non fioriscono sotto il controllo, la sorveglianza o la subordinazione, ma nella libertà, nel confronto aperto e nella reciproca autonomia.

L'attuale assetto, invece, costringe i più giovani (o i meno protetti) a una lunga condizione di dipendenza strutturale, che si traduce spesso in sottomissione intellettuale, autocensura, complicità silenziosa e rinuncia all'originalità scientifica, in attesa di un avanzamento che raramente premia la qualità e frequentemente ricompensa l'obbedienza e l'appartenenza a cordate.

In più, la gerarchia accademica, così com'è strutturata, non svolge alcuna funzione effettiva nella garanzia della qualità scientifica o didattica, ma anzi finisce per: alimentare dinamiche di abuso di potere (formali e informali);

distorcere l'allocazione delle risorse e delle opportunità; deresponsabilizzare i livelli apicali, nascosti dietro comitati, consigli e collegialità apparente; concentrare autorità decisionale in mani non sempre competenti, ma quasi sempre ben radicate politicamente. In molte realtà accademiche internazionali (si veda, ad esempio, il sistema universitario della Norvegia, dei Paesi Bassi o della Nuova Zelanda), la carriera accademica non assume forma piramidale e non produce differenziali di status rigidi e invasivi. L'accesso a risorse e funzioni è orizzontale, modulato su base funzionale, e non implica rapporti di subordinazione permanente tra colleghi.

Questo tipo di impostazione, oltre a essere più coerente con l'articolo 33 della Costituzione italiana (libertà della scienza e dell'insegnamento), è più efficiente e meno conflittuale. Si ritiene pertanto che un'autentica riforma del sistema universitario debba prevedere il superamento integrale delle strutture gerarchiche attuali, sostituendole con assetti orizzontali più coerenti con i principi costituzionali e con le migliori pratiche internazionali.

L'università pubblica, in quanto istituzione repubblicana, non può essere organizzata secondo logiche feudali o militari, con gradi, promozioni e subordinazioni. Deve essere un laboratorio intellettuale fondato su parità, cooperazione e autonomia critica.

Se si riterrà necessario mantenere un sistema di progressione retributiva o di ruolo (ai

fini pensionistici o contrattuali), esso **potrebbe essere basato sull'anzianità di servizio, in forma automatica, non fondata su valutazioni discrezionali e priva di meccanismi competitivi**, così da:

- a) eliminare ogni incentivo alla **manipolazione di procedure di passaggio**;
- b) **ridurre le occasioni di conflitto e di abuso**;
- c) **consentire ai ricercatori e ai docenti di dedicarsi pienamente al proprio lavoro intellettuale, senza il fardello di dover competere per avanzamenti in contesti spesso opachi o disfunzionali, di forte declino morale.**

"Science is more than a body of knowledge; it's a way of thinking, a way of skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallibility." — Carl Sagan, *The Demon-Haunted World* (1995).

La libertà di pensiero scientifico è inconciliabile con strutture che premiano la conformità e penalizzano il dissenso, con figure apicali che agiscono come custodi delle carriere altrui, e con processi di avanzamento che trasformano la vita accademica in una lotta intestina per il potere, anziché in un percorso di dedizione al bene comune.

Anche sotto il profilo giuridico, **la persistenza di tali gerarchie solleva rilevanti questioni di compatibilità con i principi fondamentali dell'ordinamento nazionale ed europeo, potenzialmente esponendo lo Stato a responsabilità istituzionale e reputazionale.**

In particolare: Art. 51 Cost.: il diritto all'accesso agli impieghi pubblici "in condizioni di eguaglianza" è vanificato da meccanismi di cooptazione indiretta, spesso determinati da relazioni informali di potere;

- Art. 97 Cost.: il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione è compromesso da strutture interne che incentivano la discrezionalità non controllabile;

- Art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE: vieta qualsiasi forma di

discriminazione, incluse quelle indirette e sistemiche;

- Sentenza CGUE, C-160/14, João Pedroso, 14 settembre 2016: la selezione e promozione nella PA deve essere fondata su requisiti obiettivi e proporzionati, non su meccanismi interni di potere autoreferenziale;

- Principio di non discriminazione strutturale (diritto europeo del lavoro): riconosce che strutture organizzative ingiustificatamente gerarchiche possano costituire una forma implicita di ostacolo alla parità di trattamento.

Il corrente modello accademico descritto sembra esemplificare ciò che Habermas (1981, *Theorie des kommunikativen Handelns*) definiva come “**distorsione sistemica della comunicazione**”, ovvero una situazione in cui **le dinamiche istituzionali non sono più orientate alla verità o al confronto razionale, ma all’autoconservazione del potere e al controllo delle narrazioni.**

In conclusione, si propone che il Governo adotti con urgenza una **riforma del sistema universitario volta a eliminare l’impianto gerarchico attualmente vigente nella ricerca e docenza, sostituendolo con un assetto orizzontale.**

Tale intervento consentirebbe di:

- a) **garantire dignità e libertà ai ricercatori**, tutelandone l’autonomia intellettuale (art. 33 Cost.; art. 13 Carta UE);
 - b) preservare lo spazio critico della scienza, favorendo l’innovazione e il pluralismo metodologico;
 - c) **depoliticizzare l’ambiente accademico**, eliminando dinamiche di cooptazione e clientelismo;
 - d) **smantellare la cultura della spartizione e dell’abuso**, in linea con i principi di trasparenza e imparzialità amministrativa (art. 97 Cost.; art. 41 Carta UE); e)
- riaffermare il ruolo dell’università come istituzione repubblicana al servizio del progresso scientifico e umano.

Tale riforma, ispirata a modelli internazionali (es. Norvegia e Paesi Bassi, OECD, Education at a Glance 2023), rappresenterebbe un'occasione storica per riallineare l'università italiana ai più alti standard europei di trasparenza, equità e qualità scientifica, restituendole pienamente la missione costituzionale che le è propria quale sede della libertà scientifica, della cultura critica e dell'interesse pubblico.

Segnalazione di irregolarità concorsuali

Le procedure concorsuali descritte nel Capitolo 2 risultano viziate da predeterminazione dell'esito e da intrecci tra esponenti accademici, amministrativi e, in taluni casi, politici, in violazione del principio costituzionale di imparzialità e del diritto fondamentale alla parità di accesso agli impieghi pubblici. Tali irregolarità risultano in contrasto con: Articoli 51 e 97 della Costituzione italiana (uguaglianza nell'accesso e buon andamento dell'amministrazione); Articolo 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale); Articolo 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (non discriminazione e parità di trattamento); Giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, tra cui: C-677/16, Lucía Montero Mateos, 7 giugno 2018 (selezione trasparente e motivata nei concorsi pubblici); C-494/16, Vassallo, 20 dicembre 2017 (obbligo di parità di trattamento nelle selezioni pubbliche); C-160/14, João Pedroso, 14 settembre 2016 (requisiti obiettivi, proporzionati e trasparenti nell'accesso alla PA).

In particolare, ad esempio, la procedura di cui al Bando GU n. 44 del 06/06/2008 (settori INF/01 e SECS-S/01) presenta irregolarità gravissime, comprovate da prove documentali (Capitolo 2, Appendice A.1) e anche analisi probabilistica che dimostrano la predeterminazione dolosa (Capitolo 2).

Tali violazioni ledono i principi di imparzialità (art. 2-bis L. 241/1990), configurando un danno all'accesso imparziale alle opportunità accademiche e alla fiducia pubblica. Si chiede pertanto che tali violazioni siano oggetto di immediata verifica ispettiva da parte delle autorità competenti, e che siano attivati i rimedi amministrativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento, a tutela della legalità e della fiducia pubblica nelle istituzioni.

Esecuzione dei ricorsi pendenti e annullamento degli atti concorsuali viziati

Si sollecita l'adozione urgente dei provvedimenti di competenza relativi a tre procedure concorsuali per le quali risultano tuttora **pendenti ricorsi, esposti e procedimenti penali**, documentati e fondati su elementi probatori sostanziali di **predeterminazione dolosa, violazione dell'imparzialità e lesione del diritto di accesso equo alla funzione pubblica universitaria**.

a) Concorso D.R. 215/06, SSD SECS-S/01 – GU n. 20 del 14/03/2006 (Roma)

Oggetto di:

Ricorsi MUR: Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012;

Procedimento penale: Proc. Pen. n. 30703/07, **Procura di Roma**;

Istanza di revoca: Prot. n. 017565 del 11/01/2010, **Procura di Roma**.

La documentazione agli atti dimostra **grave incoerenza tra i giudizi e gli esiti finali**, oltre a elementi convergenti di **predeterminazione dell'esito concorsuale e conflitti d'interesse** tra commissari e candidati.

b) Concorso D.R. 7390/2000, SSD S01A – GU n. 23 del 23/03/2001 (Bari)

Oggetto di:

Denuncia penale presso la Procura di Roma (Proc. Pen. n. 30703/07);

Richiesta di revoca (Prot. n. 017565 del 11/01/2010).

Anche in questo caso emergono **anomalie gravi nei criteri di valutazione, relazioni extraistituzionali** tra membri delle commissioni e candidati, **mancanza di trasparenza procedurale**, e potenziale **inquinamento dell'atto pubblico**.

c) Concorso D.R. – GU n. 44 del 06/06/2008, SSD INF/01 e SECS-S/01 (Roma)

Denunciato nel **Capitolo 2 e Appendice A.1** del presente documento con documentazione tecnica e giuridica dettagliata che ne prova completamente la **grave predeterminazione dolosa**;

Quadro normativo applicabile

L'intervento della pubblica amministrazione è obbligatorio in forza dei seguenti principi e norme: Art. 2-bis, L. 241/1990 – Obbligo di concludere il procedimento e risarcire il danno da ritardo; Art. 21-nonies, L. 241/1990 – Potere/dovere di annullamento d'ufficio in presenza di gravi vizi di legittimità e interesse pubblico attuale; Art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE – Diritto a un ricorso effettivo entro un termine ragionevole; Corte di Giustizia UE, C-205/19, ENEA, 2 marzo 2021 – Dovere di garantire l'efficacia del diritto europeo anche in caso di inerzia amministrativa; Cass. Civ., SS.UU., n. 500/1999 e n. 13659/2006 – Responsabilità risarcitoria per ritardo e inerzia amministrativa; Cons. Stato, Sez. V, n. 7890/2021 – Annullabilità delle procedure concorsuali viziate da incoerenza motivazionale e predeterminazione; Principio di imparzialità ex art. 97 Cost. – Incompatibile con qualsiasi forma di manipolazione o elusione della selezione pubblica.

Richiesta formale In presenza di gravi vizi documentati, persistenti nel tempo e lesivi tanto dei diritti soggettivi quanto dell'interesse pubblico generale, **si richiede l'annullamento in autotutela degli atti viziati, ovvero l'adozione di provvedimenti correttivi e risarcitori, a tutela: della legalità costituzionale e del principio di imparzialità dell'amministrazione (art. 97 Cost.); dell'uguaglianza nell'accesso alle funzioni pubbliche (art. 51 Cost.); dell'interesse collettivo al corretto uso di fondi pubblici e alla trasparenza nelle carriere universitarie; della tutela dell'immagine istituzionale dell'università italiana e del suo ordinamento giuridico.**

La perdurante inerzia su ricorsi pendenti da oltre 15 anni, in presenza di **atti pubblici viziati e sospetti di dolo**, potrebbe determinare:

responsabilità erariale per danno da ritardo (Corte dei Conti);

responsabilità amministrativa dei dirigenti e funzionari coinvolti (D.Lgs. 165/2001);

esposizione dello Stato italiano a contenziosi presso la Corte di Giustizia UE per violazione del diritto fondamentale a una tutela effettiva.

Inerzia istituzionale del MIUR (oggi MUR)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) **ha omissso per oltre 18 anni di provvedere sui ricorsi protocollati** (Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012), relativi a gravi irregolarità concorsuali, violando gli obblighi di tempestività e trasparenza amministrativa (art. 2-bis L. 241/1990).

Tale inerzia configura una violazione di norme fondamentali, tra cui: art. 2-bis L. 241/1990 (danno da ritardo); artt. 97 e 117 Cost. (buon andamento e rispetto dei vincoli internazionali); art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (buona amministrazione); Reg. (UE) 2021/241, art. 36 (PNRR – gestione trasparente dei fondi); Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 5678/2020 (responsabilità per mancata conclusione del procedimento).

Si segnala inoltre un presunto abuso nella composizione di una Commissione di conferma in ruolo, con un sorteggio che ha incluso un Presidente in conflitto d'interesse (già parte avversa in Proc. Pen. n. 30703/07), in violazione delle norme su imparzialità (art. 6-bis L. 190/2012) e dei criteri ANVUR per l'eleggibilità dei commissari (Appendice A.1).

Questa condotta, oltre a minare la regolarità della procedura, ha contribuito a: **consolidare un clima intimidatorio e discriminatorio; ostacolare l'effettivo esercizio dei diritti di difesa e partecipazione; perpetuare l'impunità su queste condotte**. Ne deriva: una responsabilità per omissione di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p., come chiarito da Cass. Pen., Sez. VI, n. 17129/2020 (**inerzia dolosa della P.A. in presenza di obbligo giuridico a provvedere**); una responsabilità erariale per danno da inattività amministrativa, documentata in casi analoghi da Corte dei Conti

(relativi al danno derivante da inazione nella gestione del personale universitario). Infine, la reiterazione di condotte ritenute persecutorie in un contesto di mala gestione istituzionale compromette i diritti garantiti dall'art. 6 CEDU (equo processo e imparzialità del procedimento) e dall'art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo), aggravando la responsabilità dello Stato anche in sede sovranazionale.

Richiesta di riapertura del provvedimento di archiviazione

Si chiede la riapertura del Procedimento Penale n. 30703/07 (Procura di Roma), relativo al concorso GU n. 20 del 14/03/2006, SSD SECS-S/01, ai sensi dell'art. 414 c.p.p., sulla base di nuovi elementi probatori indicati nel Capitolo 2 e Appendice A.1. Si segnala al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) un potenziale conflitto di interesse connesso a un avvocato difensore, già Senatore della Repubblica e membro non togato del CSM (dal 2010), che potrebbe aver influenzato l'archiviazione, in violazione dell'imparzialità giudiziaria (art. 101 Cost.). La decisione di archiviazione, omettendo un'adeguata istruttoria, appare incompatibile con i principi di legalità, ignorando prove documentate di predeterminazione dolosa. Tale pronuncia compromette il diritto a un'indagine effettiva e imparziale (art. 6 CEDU; Corte EDU, *Morice v. France* [GC], n. 29369/10, 23 dicembre 2015).

Richiesta di indagine su possibili interferenze istituzionali

Si sollecita l'apertura di un'**indagine ufficiale sulle possibili interferenze nei confronti del MIUR (ora MUR) e della magistratura da parte di organi di rilievo costituzionale (Senato, CSM), allo scopo di garantire trasparenza, indipendenza e credibilità del sistema accademico e giudiziario.**

Si rileva che un avvocato difensore coinvolto nel procedimento penale 30703/07 è successivamente transitato al CSM come membro non togato, il che solleva interrogativi su potenziali conflitti di interesse nella gestione dell'archiviazione. Le

segnalazioni presentate al CSM (Appendice A.1) di decisioni giudiziali in contrasto con i principi di legalità e razionalità (come l'archiviazione nonostante prove documentate di predeterminazione) sono rimaste prive di adeguata risposta. È altresì documentato che il segnalante e il suo difensore sono stati oggetto di iniziative intimidatorie quali minacce di procedimenti disciplinari e cause civili dall'elevato valore, che appaiono sproporzionate e potenzialmente ritorsive. Tali comportamenti, se confermati, possono configurare violazioni dei principi di buon andamento (artt. 97, 104 Cost.), dell'imparzialità (art. 6 CEDU) e della normativa anticorruzione (L. 190/2012).

Si richiede, in conformità: all'art. 331 c.p.p., al codice disciplinare del pubblico impiego (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001), all'art. 325 TFUE (qualsiasi danno ai fondi UE), che gli atti vengano trasmessi agli organi competenti: Consiglio Superiore della Magistratura (CSM); Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); Procura Europea (EPPO); Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF); affinché sia avviata un'indagine sulle anomalie segnalate, in particolare per conflitti di interesse e abuso di potere, con piena trasparenza istituzionale.

Tutela contro atti persecutori e mobbing istituzionale

Il segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, denuncia di aver subito gravi condotte ritorsive per la sua attività di *whistleblower* (Capitolo 2, Appendice A.1), tra cui emarginazione sistemica, tentativi di trasferimento coatto o rimozione didattica, esclusione da opportunità accademiche e atti persecutori, che hanno compromesso la sua carriera, la sua salute psicofisica e la sua dignità professionale. Tali condotte, perpetrate per oltre 18 anni, hanno inflitto un **danno esistenziale e professionale irreparabile, in violazione della Direttiva (UE) 2019/1937, del D.Lgs. 24/2023, dell'art. 2087 c.c. (tutela dell'integrità fisica e morale), dell'art. 8 CEDU (vita privata e dignità) e dell'art. 33 Cost. (libertà della scienza e dell'insegnamento)**. Questa persecuzione personale riflette un sistema che punisce chi osa denunciare, soffocando il progresso scientifico e la fiducia dei giovani nell'università (v. **petizione studentesca 2008**, Appendice A.2).

Tali atti, adeguatamente documentati (Appendice A.1), ledono la dignità del segnalante e possono interferire con la libertà accademica (art. 33 Cost.). Essi integrano un danno esistenziale e professionale che ha natura risarcibile.

8. Richiesta di risarcimento danni esemplare

Si chiede il riconoscimento di un risarcimento per i danni:

- patrimoniali (carriera, stipendio, avanzamenti);
 - professionali e reputazionali;
 - morali ed esistenziali (isolamento, stigma, sofferenza);
- subiti dal segnalante a causa delle inerzie amministrative e delle condotte ritorsive documentate (Capitolo 2, Appendice A.1), ai sensi degli artt. 2043, 2059 e 2087 c.c., dell'art. 28 Cost., dell'art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 47 CDFUE.

Si confida che un risarcimento contribuisca a promuovere la legalità e a prevenire ulteriori violazioni.

Fondamento giuridico: principi di diritto interno ed europeo

Le condotte denunciate configurano una lesione sistemica di principi fondamentali del diritto italiano, europeo e della Convenzione EDU, come di seguito richiamati, con l'intento di fornire un quadro normativo e giurisprudenziale solido a supporto delle istanze formulate.

1. Buona amministrazione

- Art. 97 Cost.: garantisce il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica, principio cardine dello Stato di diritto (Corte Cost., sent. n. 171/2019).
- Art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (CDFUE): sancisce il diritto a una buona amministrazione, comprensivo di trasparenza, imparzialità e

tempestività.

- **Corte di Giustizia UE:**

- C-298/16, Ispas, 9.11.2017: obbligo di motivazione chiara dei provvedimenti amministrativi;
- C-619/18, Commissione c. Polonia, 24.6.2019: condanna ogni compromissione dell'indipendenza istituzionale e dell'accesso alla giustizia.

- Cassazione Civile:

- Cass. Civ., Sez. III, n. 21439/2020: responsabilità della P.A. per danni derivanti da illegittima gestione procedurale

2. Accesso alla giustizia e trasparenza concorsuale

- Art. 47 CDFUE: tutela il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice imparziale.
- Convenzione di Aarhus (L. 108/2001): garantisce il diritto di accesso alla giustizia e alla partecipazione pubblica.
- Corte di Giustizia UE:
- C-494/16, Santoro, 20.12.2017: obbligo di trasparenza e parità di trattamento nelle procedure selettive pubbliche
- **Consiglio di Stato:**
 - Sent. n. 7890/2021: annullamento di procedure concorsuali viziate da predeterminazione o conflitti di interesse.

3. Protezione dei whistleblower e contrasto al mobbing

- Direttiva (UE) 2019/1937, recepita con D.Lgs. 24/2023: tutela i segnalanti da ritorsioni, con sanzioni per i responsabili.
- Art. 2087 c.c.: obbligo di tutela della dignità e dell'integrità del lavoratore.
- Art. 8 CEDU: tutela la vita privata e la dignità personale, anche in ambito lavorativo.
- Corte EDU:

- Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008: protezione dei whistleblower contro ritorsioni;
- Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011: tutela da discriminazioni per segnalazioni di illeciti.
- Cassazione Civile, Sez. Lavoro:
 - Sent. n. 27592/2021: risarcibilità del danno da mobbing e violazioni della dignità lavorativa.

4. Tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea

- Art. 325 TFUE: obbliga gli Stati membri a contrastare frodi e irregolarità nell'uso dei fondi UE.
- Corte di Giustizia UE:
 - C-105/14, Taricco, 8.9.2015: dovere di protezione degli interessi finanziari dell'UE.
- Reg. (UE) 2017/1939 (EPPO): istituisce la Procura Europea per indagare su illeciti finanziari.

5. Integrità della ricerca e valutazione scientifica

- Art. 13 Reg. (UE) 2021/695 – Horizon Europe: impone integrità e correttezza nella valutazione scientifica.
- European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA, 2017): stabilisce standard etici per la ricerca accademica.

Sintesi delle richieste alle autorità italiane ed europee

Alla luce delle violazioni documentate nel presente atto e del fondamento giuridico esposto, si rivolgono alle autorità competenti le seguenti richieste concrete di intervento amministrativo, giudiziario e regolamentare:

1. Riforma o eliminazione del meccanismo di “premialità”

Si richiede una riforma strutturale (o, in subordine, l’eliminazione) del sistema premiale introdotto dalla L. 240/2010, affinché siano garantite la legalità, l’imparzialità e l’etica della ricerca, in linea con l’art. 13 del Regolamento (UE) 2021/695 e l’art. 36 del Regolamento (UE) 2021/241.

L’attuale meccanismo valutativo, basato su indicatori quantitativi formalistici e logiche competitive distorte, ha prodotto effetti sistemici gravemente disfunzionali: proliferazione di burocrazie interne, deresponsabilizzazione decisionale, perdita di libertà metodologica e declino della qualità scientifica. Tali criticità – già analizzate nel Capitolo 1 – risultano in contrasto con i principi costituzionali (artt. 33 e 97 Cost.) e con le norme europee in materia di integrità scientifica, tutela dell’interesse pubblico e buon uso delle risorse finanziarie (artt. 13 Reg. UE 2021/695; 41 e 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE; 325 TFUE).

2. Superamento delle gerarchie accademiche (assetti orizzontali)

Si propone l’eliminazione delle gerarchie interne (ricercatore, associato, ordinario) come meccanismi selettivi fondati su concorsi strutturalmente opachi, e la loro eventuale sostituzione con modelli di progressione automatica per anzianità di servizio, compatibili con la parità di trattamento e il rispetto della dignità del lavoratore (art. 2087 c.c.; art. 21 Carta UE; CGUE C-494/16 Santoro).

Tali strutture verticali, come documentato nel presente atto, alimentano cooptazione, clientelismo e pratiche discriminatorie che distolgono energie dalla ricerca autentica e indeboliscono la funzione pubblica dell’università. Una riforma coraggiosa, ispirata a criteri di responsabilità diffusa e cooperazione tra pari, appare oggi non solo

opportuna, ma necessaria per preservare la credibilità istituzionale e scientifica del sistema accademico.

2. Superamento delle gerarchie accademiche e introduzione di assetti orizzontali

Si propone l'eliminazione delle gerarchie strutturali interne all'università (ricercatore, associato, ordinario), che, in assenza di reali garanzie di imparzialità nei concorsi, si configurano come strumenti di controllo personale, cooptazione e diseguaglianza sistemica. Si suggerisce di sostituire tali strutture con meccanismi paritari o, ove necessario, con progressioni esclusivamente temporali e automatiche, prive di selezione competitiva.

Tale riforma mira a:

- proteggere la libertà scientifica e la dignità della funzione docente;
- prevenire fenomeni di abuso, nepotismo e clientelismo;
- ristabilire l'università come spazio di cooperazione tra pari, al servizio del sapere e della collettività.

La proposta trova fondamento giuridico nei principi di imparzialità (art. 97 Cost.), uguaglianza nell'accesso agli impieghi pubblici (art. 51 Cost.), non discriminazione (art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE), nonché nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE in materia di trasparenza e proporzionalità nei sistemi pubblici di reclutamento e promozione (ex multis, CGUE C-160/14, Pedrosa).

3. Annullamento delle procedure concorsuali dolosamente predeterminate

Si chiede l'annullamento **di tutte le procedure comparative denunciate nel Capitolo 2**, con particolare riferimento al Bando GU n. 44 del 06/06/2008 settori: INF/01 e SECS-S/01 e Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) SECS-S/01, per **comprovata predeterminazione, falsità ideologica e conflitto di interessi**, ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990, dell'art. 325 TFUE, del Reg. (UE)

2017/1939 e della giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato, sent. n. 1234/2019; Corte di Giustizia UE, C-160/14, João Pedroso, 14.9.2016)

4. Esecuzione dei ricorsi pendenti

Si sollecita l'**esecuzione dei ricorsi pendenti** (Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) settore: SECS-S/01), con conseguente **annullamento e rettifica degli esiti** procedurali, in conformità all'art. 2-bis L. 241/1990 e all'art. 47 Carta UE (C-619/18, Commissione c. Polonia, 24.6.2019; C-205/19, ENEA, 28.1.2021).

5. Sanzioni ai responsabili istituzionali

Si richiedono indagini approfondite sui responsabili delle inerzie e delle irregolarità nelle procedure comparative segnalate nel Capitolo 2, ai sensi dell'art. 328 c.p. (rifiuto o omissione di atti d'ufficio), dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e dell'art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE), in combinato disposto con l'art. 2-bis L. 241/1990 e l'art. 97 Cost., come ribadito dal Consiglio di Stato (sent. n. 5678/2020; sent. n. 1234/2019).

6. Protezione del segnalante

Si sollecitano adeguate garanzie contro ogni forma di ritorsione e il ripristino dei diritti del segnalante, secondo quanto previsto dall'art. 22 della Direttiva UE 2019/1937, dall'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 e dalla consolidata giurisprudenza CEDU (Guja c. Moldova, 12.2.2008; Gawlik c. Liechtenstein, 16.2.2021; Halat c. Polonia, 15.6.2021).

7. Risarcimento esemplare dei danni

Si richiede il riconoscimento di un risarcimento integrale per i danni patrimoniali, esistenziali, professionali e reputazionali subiti, ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell'art. 41 CDFUE, della Carta UE e della giurisprudenza europea (Corte di Giustizia UE, C-224/01, Köbler, 30.9.2003; C-168/15, *Tomášová*, 20.10.2016; C-614/15, *Rosca*, 7.12.2017). Tali danni derivano da oltre diciotto anni di attesa, caratterizzati da atti

persecutori sistemici e da emarginazione professionale protratta, come dettagliato nel Capitolo 2.

Istanza di rinnovamento etico e giuridico

Il presente esposto-querela si configura come un atto di fiducia nelle istituzioni, volto a promuovere un'università che incarni i valori della ricerca, della trasparenza e della giustizia, in conformità agli artt. 33 e 97 Cost. e all'art. 41 CDFUE.

Le violazioni documentate nel Capitolo 2 – tra cui irregolarità concorsuali, inerzie amministrative e condotte ritorsive – evidenziano distorsioni sistemiche che ledono l'interesse pubblico e la missione dell'università come istituzione al servizio della conoscenza.

Come scriveva Albert Camus:

“La libertà non è un premio, né una decorazione che si riceve; è una lotta perpetua, che si combatte con la forza della verità e della giustizia.”

— *Il mito di Sisifo*, 1942.

Si invitano pertanto le autorità italiane ed europee a intraprendere un'azione coordinata per ripristinare la legalità, garantire l'imparzialità e promuovere un rinnovamento etico della ricerca accademica, nel rispetto dei principi costituzionali e del diritto europeo.

In tal senso, si richiama l'auspicio di J. Habermas:

“La razionalità comunicativa può prosperare solo in un sistema trasparente e privo di distorsioni di potere.”

— *Teoria dell'agire comunicativo*, 1981.

- OGGETTO -

I – TEMATICA GENERALE: SISTEMA E QUADRO NORMATIVO ACCADEMICO

Criticità della riforma e del sistema premiale con conseguenze sul declino dell'etica della ricerca in Italia

L'attuale assetto normativo dell'università italiana, derivante da riforme strutturali come la Legge 240/2010 (*'Norme in materia di organizzazione delle università [...] per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario'*), ha implementato, nella sua concreta attuazione, un meccanismo premiale che produce effetti sistemici distorsivi, compromettendo significativamente la qualità, l'originalità e l'integrità della ricerca scientifica, **in netto contrasto con i principi dichiarati.**

Questo sistema, lungi dall'assicurare l'integrità epistemica e l'indipendenza della ricerca scientifica, incentiva prassi burocratiche formalistiche e indicatori quantitativi scollegati dalla sostanza scientifica, in contrasto con:

- **i principi costituzionali della libertà della ricerca e del buon andamento della pubblica amministrazione** (artt. 33 e 97 Cost.; Cons. di Stato, sent. n. 7890/2021);
- **gli obblighi di integrità scientifica e responsabilità nella gestione dei fondi pubblici** (art. 13 Reg. (UE) 2021/695 – Horizon Europe; art. 36 Reg. (UE) 2021/241 – PNRR; Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 20 dicembre 2017);
- **i principi di imparzialità, trasparenza e *accountability* nella spesa pubblica** (artt. 317, 319, 325 TFUE; art. 41 Carta UE; Corte di Giustizia UE, C-537/19, Rusalca, 22 aprile 2021);

- la **tutela del whistleblower e del diritto di accesso alla giustizia** (Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023; art. 47 Carta UE; Protocollo Aarhus, L. 108/2001; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21 luglio 2011).

Sociologia dei meccanismi degenerativi e forme di potere accademico distorto

Il meccanismo premiale favorisce l'**accumulazione meramente formale di prodotti della ricerca**, spesso attraverso pubblicazioni a pagamento, richiedendo la mera esistenza rispetto all'originalità, all'indipendenza metodologica o all'impatto scientifico reale.

Questo modello, definito come '*accademia prestazionale*' (B. Latour, *Science in Action*, 1987) e '*corruzione epistemica*' (P. Bourdieu, *Homo Academicus*, 1984), è dominato da logiche di ranking e compliance valutativa, a scapito della missione pubblica della ricerca, in violazione dell'art. 13 Reg. (UE) 2021/695 (integrità scientifica).

Parallelamente, in sacche locali di potere accademico, si sviluppano forme di partecipazione istituzionale simulata, in cui organi collegiali (es. "Consiglio di Dipartimento", etc.) operano secondo:

- **Collegialità simulata (*simulated collegiality*)**: assemblee che ratificano decisioni prese altrove, in violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990;
- **Decision-making pregiudicato**: processi decisionali controllati da gruppi apicali localistici, dediti a un clientelismo accademico meschino, che riducono il dibattito a legittimazione formale;
- **Farsa deliberativa**: secondo il modello di "*distorsione comunicativa sistemica*" di J. Habermas (*The Theory of Communicative Action*, 1981), in cui il consenso democratico è solo apparente, **mascherando una cooptazione autoreferenziale di baronie accademiche arroganti e mediocri**, come documentato da atti giudiziari e inchieste dei media (Appendici A.1 e A.2).

Queste condotte, perpetrate da gruppi autoreferenziali che si spartiscono favori in una logica di potere localistico, tradiscono l'etica della ricerca, trasformando l'università in un sistema di controllo burocratico che, come descritto da George Orwell in 1984 (1949), soffoca la verità sotto il peso di un apparato autoreferenziale, generando accentramento decisionale, deresponsabilizzazione collettiva e sanzione implicita del dissenso, attraverso esclusione da fondi, incarichi o avanzamenti.

Tali dinamiche configurano violazioni dell'art. 2087 c.c. (tutela della personalità morale del lavoratore), dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 (tutela del dipendente pubblico segnalante illeciti), e dell'art. 8 CEDU (dignità personale; Corte EDU, Gawlik c. Liechtenstein, n. 16758/20, 16 febbraio 2021; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15663/2023), soffocando l'innovazione scientifica e relegando i ricercatori autentici a un ruolo marginale.

Come ammoniva Max Weber, *la scienza deve essere una vocazione etica, non un mestiere piegato a interessi particolaristici* (rielab. da *La scienza come professione*, 1919).

Categorie interpretative consolidate nella letteratura internazionale

Fenomeni analoghi sono analizzati nella letteratura internazionale attraverso concetti come:

- ***Institutional Capture*** (Stigler, 1971; Carpenter & Moss, 2013): la cattura dell'istituzione pubblica da parte di interessi organizzati interni;
- ***Coercive Organizational Isomorphism*** (DiMaggio & Powell, 1983): uniformazione delle organizzazioni a criteri valutativi esterni, a scapito dell'autonomia critica;
- ***Academic Clientelism***: carriere accademiche determinate da vincoli relazionali e fedeltà interne, anziché dall'integrità scientifica, alimentando una cooptazione autoreferenziale di baronie accademiche mediocri.

Tali dinamiche generano “*decadimento istituzionale*” (*institutional decay*), documentato da indagini giudiziarie (es. Appendice A.1) e inchieste giornalistiche (es. *La Repubblica*, *L'Espresso*, *Report*, *W L'Italia*, *Anno Zero*, *Non è l'Arena*, *Striscia la*

Notizia, etc., Appendice A.2), che evidenziano una degenerazione clientelare nella governance accademica.

Conseguenze sistemiche: danno pubblico e violazioni giuridiche

In questo contesto, il dissenso critico o la denuncia pubblica espongono il ricercatore a emarginazione sistemica, atti persecutori e isolamento professionale, con conseguente perdita di contributi scientifici autentici e danno all'intero sistema della ricerca, in violazione:

- della Direttiva UE 2019/1937 e del D.Lgs. 24/2023 (tutela del whistleblower);
- della giurisprudenza della Corte EDU (Guja c. Moldova, n. 14277/04, 2008; Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 2011; Kudeshkina c. Russia, n. 29492/05, 2009; Gawlik c. Liechtenstein, n. 16758/20, 16 febbraio 2021);
- dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 8 CEDU (tutela della dignità personale; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15663/2023).

Queste dinamiche si traducono in burocratizzazione opaca, autopoiesi dei centri di potere e declino dell'etica della ricerca, con effetti sistemici sulla capacità di innovazione del sistema universitario italiano.

Violazioni sistemiche: diritto interno ed europeo

Il sistema premiale, favorendo logiche autoreferenziali e opacità, viola:

- gli artt. 33 e 97 Cost. (libertà della ricerca e buon andamento);
- l'art. 13 Reg. (UE) 2021/695 (integrità scientifica);
- l'art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE; Corte di Giustizia UE, C-537/18, Nemzeti, 14 novembre 2019);
- l'art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (diritto alla buona amministrazione);
- i principi di responsabilità e rendicontazione del Reg. (UE) 2021/241 (PNRR).

Le conseguenze includono:

- spreco di risorse pubbliche, con allocazione clientelare di fondi nazionali ed europei, in violazione dell'art. 325 TFUE e dei rapporti ANAC (2022-2023);
- proliferazione di comportamenti corruttivi, come nepotismo e favoritismi, documentati da Corte dei Conti e inchieste giornalistiche (Appendice A.2);
- degrado della reputazione internazionale dell'università italiana, come rilevato da indicatori OCSE (*Education at a Glance*, 2023) e rapporti *Nature* (2021), con declino della innovazione scientifica indipendente.

Urgenza di riforma e presidio istituzionale

Il modello “premiare” vigente, combinato con una governance accentrata e autoreferenziale, genera produzione irrilevante e opportunistica, repressione del dissenso costruttivo e impoverimento dell'etica della ricerca. È urgente un intervento legislativo e istituzionale, volto a:

- Ripristinare l'integrità epistemica e l'indipendenza metodologica della ricerca;
- Garantire imparzialità e trasparenza nei processi decisionali, ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990;
- Tutelare chi denuncia violazioni gravi, come previsto dall'art. 22 Direttiva UE 2019/1937 e dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001.

La salvaguardia della libertà accademica e dell'etica della ricerca è un dovere costituzionale (art. 33 Cost.), comunitario (art. 13 Reg. (UE) 2021/695) e strategico per il progresso scientifico, culturale ed economico dell'Italia e dell'Europa.

II – TEMATICHE SPECIFICHE: VIOLAZIONI LEGALI E INTERFERENZE

Il presente atto denuncia violazioni specifiche e documentate, perpetrate da gruppi apicali localistici o individui influenti all'interno dell'amministrazione pubblica, dell'ordinamento accademico e di ambiti giudiziari, secondo un *pattern coerente* di opacità sistemica e abuso di potere, come dettagliato nel Capitolo 2 e comprovato da atti giudiziari (Appendice A.1, Proc. Pen. n. 30703/07 R.G.N.R.) e inchieste giornalistiche (es. *La Repubblica*, *L'Espresso*, *Report*, *W L'Italia*, *Anno Zero*, *Non è l'Arena*, *Striscia la Notizia*, etc., Appendice A.2).

Queste condotte, radicate in sacche di potere clientelare, richiamano il principio di Vilfredo Pareto sulla distribuzione iniqua delle risorse, per cui un ristretto gruppo di élite accademiche (il 20%) controlla la maggior parte delle opportunità concorsuali e amministrative (l'80%), come descritto nel Trattato di sociologia generale (1916).

Tali pratiche distorsive compromettono l'autonomia istituzionale, l'etica della ricerca e la legalità in contesti accademici e amministrativi specifici, in violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza (artt. 97 e 98 Cost.; art. 41 Carta UE; art. 325 TFUE) e del diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale (art. 47 Carta UE; Protocollo Aarhus, L. 108/2001).

Le macro-aree di violazione, circoscritte a gruppi o contesti localistici, sono le seguenti:

Irregolarità nelle procedure comparative (“concorsi”)

Le evidenze documentali (Appendice A.1) e le inferenze logico-giuridiche rivelano alterazioni sistematiche dei principi regolatori delle procedure concorsuali in specifici contesti accademici, perpetrate da gruppi apicali locali, incluse:

Predeterminazione degli esiti: Scelte precostituite dei vincitori, basate su relazioni personali o negoziali non dichiarate, in violazione dell'art. 51 Cost. (parità di accesso) e dell'art. 6-bis L. 190/2012 (prevenzione dei conflitti di interesse).

Conflitti di interesse: Rapporti opachi tra commissari e candidati, come documentato nel Capitolo 2 circa Bando GU n. 44 del 06/06/2008 settori: INF/01 e SECS-S/01, che configurano ipotesi di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e violazioni dell'art. 6-bis L. 190/2012 (prevenzione dei conflitti di interesse).

Valutazioni controverse: Sentenza di archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07 (Appendice A.1), che dichiara in sostanza l'**insindacabilità assoluta delle decisioni delle commissioni** e, comparativamente, l'**irrilevanza della produttività scientifica**, in contrasto con gli artt. 97 e 51 Cost., l'art. 6-bis L. 190/2012, l'art. 325 TFUE e la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (C-54/96, Dorsch Consult, 18.9.1997; C-160/14, João Pedroso, 14.9.2016).

Queste pratiche, definite come “*corruzione epistemica*” da gruppi localistici (Bourdieu, *Homo Academicus*, 1984), minano l'integrità scientifica e l'equità in specifici dipartimenti o atenei, trasformando i **concorsi pubblici universitari in strumenti di cooptazione clientelare**, come anche denunciato da molte inchieste dei media (Appendice A.2).

Inerzia istituzionale protratta del MUR in contesti specifici

Il MUR (ex MIUR) ha **omesso di rispondere a ricorsi e denunce protocollate** (es. Prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1) per **oltre 18 anni in relazione a casi specifici**, configurando una violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990, dell'art. 97 Cost. (buon andamento) e dell'art. 47 Carta UE (diritto a un ricorso effettivo). Tale inerzia, che richiama la “*denegatio iustitiae*” (Corte EDU, Golder c. Regno Unito, n. 4451/70, 1975), favorisce **sacche di impunità locale e perpetua abusi in contesti accademici circoscritti**, come documentato nel Capitolo 2.

La mancata attivazione di poteri ispettivi o disciplinari, previsti dall'art. 1 D.Lgs. 165/2001, configura una possibile responsabilità per omissione (art. 328 c.p.).

Interferenze indebite e conflitti di interesse in gruppi apicali locali

Le condotte denunciate rivelano ingerenze di soggetti apicali in posizioni istituzionali che compromettono l'autonomia di specifici atenei o procedimenti giudiziari. Esempi concreti includono:

- **Formazione irregolare di commissioni:** Nomine di commissari con conflitti di interesse non dichiarati, in violazione dell'art. 6-bis L. 190/2012 e dell'art. 1 D.Lgs. 165/2001.

- **Procedimenti disciplinari strumentali:** Azioni “ad orologeria” **contro avvocati dei denunciati** (Appendice A.1), configuranti “*lawfare*” (Comaroff & Comaroff, *Law and Disorder in the Postcolony*, 2006), ovvero **uso strategico del diritto per reprimere il dissenso**.

- **Allineamenti giudiziari opachi:** Sentenze che **legittimano irregolarità concorsuali**, in contrasto con la Corte di Giustizia UE (Dorsch Consult, C-54/96, 1997; João Pedroso, C-160/14, 2015) e la Corte EDU (Kudeshkina c. Russia, n. 29492/05, 2009). (Come nel caso di Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma.)

Queste interferenze, definite ‘*cattura istituzionale*’ locale (Stigler, *The Theory of Economic Regulation*, 1971), soffocano l'etica della ricerca e penalizzano i ricercatori non allineati, violando gli artt. 97 e 98 Cost., l'art. 41 Carta UE, l'art. 339 TFUE e l'art. 2087 c.c. (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15663/2023).

Esclusione sistemica e penalizzazione del dissenso in contesti locali

Le dinamiche di esclusione, persecuzione, emarginazione e mobbing istituzionale contro il segnalante, documentate nel Capitolo 2 e in Appendice A.1, configurano una ‘*sanzione implicita del dissenso*’ (Foucault, *Sorvegliare e punire*, 1975) in specifici

dipartimenti o atenei, che reprime la libertà accademica e l'etica della ricerca. Tali condotte, perpetrate da gruppi localistici, violano:

- La Direttiva UE 2019/1937 e il D.Lgs. 24/2023 (tutela del whistleblower);
- L'art. 2087 c.c. e l'art. 8 CEDU (tutela della dignità personale);
- La giurisprudenza della Corte EDU (Guja c. Moldova, n. 14277/04, 2008; Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 2011) e della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 15663/2023), che riconosce il mobbing come lesione della dignità lavorativa.

Le condotte sopra descritte, sintetizzate nel Capitolo 2 e comprovate dagli atti giudiziari e amministrativi (Appendice A.1 e inclusi atti correlati, opposizioni alle archiviazioni e **richiesta di annullamento di sentenza**) e da inchieste giornalistiche (Appendice A.2), seguono un *pattern coerente* di abuso in sacche locali di potere accademico e giudiziario.

Lungi dal riflettere la generalità del sistema universitario, tali violazioni rappresentano il degrado di specifici contesti accademici, che, da “*templi del sapere*” (Humboldt), si sono ridotti a ‘*enclave di potere*’ che, come descritto da Hannah Arendt in *Le origini del totalitarismo* (1951), mascherano l'abuso dietro una facciata di **normalità burocratica**, in contrasto con l'art. 33 Cost., l'art. 13 Reg. (UE) 2021/695 (integrità scientifica), l'art. 325 TFUE e il *Code of Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2023).

Si richiede formalmente e rispettosamente alle Autorità l'acquisizione dei fatti testimoniati nel Capitolo 2 e di **tutti gli atti giudiziari e amministrativi citati (Appendice A.1), unitamente alle opposizioni e richieste di annullamento correlate, per un'indagine approfondita da parte delle autorità competenti**, come specificato nel Capitolo 4, affinché tali enclave di potere siano estirpate e l'università torni a incarnare i valori della conoscenza e della giustizia.

III – SINTESI DELLE RICHIESTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI

Vengono qui anticipate le richieste principali rivolte alle autorità competenti nel presente atto, da valutarsi secondo i rispettivi ambiti di attribuzione istituzionale. Le istanze specifiche e indirizzate puntualmente ai singoli destinatari sono sviluppate nel Capitolo 4.

Si chiede di:

- Promuovere un intervento legislativo di revisione o eliminazione del sistema “premiale” degli atenei, rivedendo i criteri di valutazione della creatività scientifica e delle performance dipartimentali, al fine di eliminare gli incentivi perversi che favoriscono comportamenti opportunistici e formalismi sterili a discapito della qualità, dell’integrità scientifica e dell’indipendenza accademica.

Il sistema attuale si fonda su meccanismi automatici che premiano esclusivamente **l’esistenza formale di prodotti di ricerca** (pubblicati a pagamento), indipendentemente dalla loro qualità o indipendenza, creando effetti distorsivi gravi nella distribuzione delle risorse pubbliche e nella selezione del personale.

Tali effetti risultano contrari:

- ai principi costituzionali di libertà della scienza e imparzialità dell’amministrazione (artt. 33 e 97 Cost.);
- all’art. 13 del Regolamento (UE) 2021/695, che impone la valorizzazione dell’eccellenza scientifica e dell’etica nella ricerca;
- alla giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 58/2020) che vieta automatismi nella valutazione di attività complesse come la ricerca e l’insegnamento.

- Disporre un’istruttoria amministrativa indipendente volta ad accertare la legittimità dell’operato del MUR in relazione a segnalazioni, ricorsi e richieste formali (es. Prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1) rimaste prive di risposta per oltre 18 anni, configurando violazioni dell’art. 97 Cost. (buon andamento), dell’art. 1

D.Lgs. 165/2001 (dovere di correttezza) e dell'art. 2-bis L. 241/1990 (obbligo di conclusione del procedimento).

In particolare, si rileva:

- violazione dell'art. 97 Cost., che impone efficienza, imparzialità e trasparenza;
- violazione dell'art. 1 D.Lgs. 165/2001, che richiede correttezza e responsabilità nella PA;
- violazione dell'art. 47 Carta UE e dell'art. 13 CEDU (diritto a un ricorso effettivo; Corte EDU, Bellet c. Francia, 1995; Pellegrin c. Francia, 1999; Burdov c. Russia, 2002).

- **Indagare sulle possibili interferenze istituzionali evidenziate nel Capitolo 2** (CSM, MIUR, difesa imputati), con eventuale trasmissione degli atti alla Procura Europea ai sensi degli artt. 22 e 24 del Regolamento (UE) 2017/1939 e la corte EDU.

- Rivedere la **sentenza** di archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07, **come denunciato al CSM** (Prot. 017465, Appendice A.1), in quanto **contraria ai principi sanciti dall'art. 2-bis L. 241/1990 e dall'art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE**.

Tale sentenza, teorizzando l'**insindacabilità assoluta** dell'operato delle commissioni a discapito della rilevanza dello spessore scientifico, ha:

- **negato rilevanza giuridica alla valutazione del profilo scientifico dei candidati**, in contrasto con l'art. 51 Cost. e l'art. 6-bis L. 190/2012;
- introdotto **un principio di non sindacabilità** opposto agli artt. 97 Cost., 325 TFUE e alla giurisprudenza europea, in particolare:
 - C-54/96, Dorsch Consult, 1997, che impone una tutela giurisdizionale effettiva contro atti discrezionali;
 - C-103/97, Köllensperger, 1998, che richiede il controllo giudiziario sull'accesso a incarichi pubblici;
 - C-224/01, Köbler, 2003, che riconosce la responsabilità per violazioni manifeste del diritto UE;

- C-619/18, Commissione c. Polonia, 2019, che sancisce l'obbligo di indipendenza giudiziaria.

Tale pronuncia, come illustrato in dettaglio nel Capitolo 2, costituisce **un precedente giurisprudenziale idonea a legittimare abusi sistemici**, come nel caso dell'Università di Bari (Rettorato Prof. G. Girone), denunciato da media nazionali (es. *La Repubblica*, *L'Espresso*, *Report*, *W L'Italia*, *Anno Zero*, *Non è l'Arena*, *Striscia la Notizia*, etc., Appendice A.2) e oggetto del Proc. Pen. n. 13019/07 R.G.N.R./PM-21, Tribunale di Bari.

- **Annullare tutti gli atti e gli effetti amministrativi delle procedure comparative descritte nel Capitolo 2**, rettificandone gli esiti, ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990 e art. 47 Carta UE.

In particolare:

- 1) Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 – SECS-S/01), viziato da predeterminazione, incoerenze tra verbali, graduatorie, relazioni dei CTU e dichiarazioni dei commissari, come denunciato in Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07, con **richiesta di annullamento** di relativa sentenza (Appendice A.1);
- 2) Bandi GU n. 44 del 06/06/2008 (INF/01 e SECS-S/01), connesso a Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma, con predeterminazione degli esiti ($p < 0,0001$, Prot. 238/2008, Appendice A.1, possibile falsità ideologica e di corruzione;
- 3) Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A (Bari), connesso a Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari, con violazioni dell'art. 6-bis L. 190/2012, come denunciato con opposizione e atti correlati (Appendice A.1).

Queste procedure risultano viziate da palese e provata (Capitolo 2) **predeterminazione** degli esiti, conflitti di interesse, omessa valutazione comparativa e gravi vizi istruttori, in contrasto con Consiglio di Stato, sent. n. 7890/2021.

Interrompere le condotte discriminatorie, ritorsive e persecutorie, favorite dall'inerzia delle istituzioni competenti e dirette contro il segnalante, con effetti devastanti in termini di:

- atti persecutori ed isolamento professionale;
- esclusione sistematica da fondi, risorse e incarichi;
- danno all'identità scientifica e all'onorabilità accademica.

Tali condotte, protrattesi **per oltre 18 anni**, hanno peraltro causato:

- la **snaturalizzazione del Dipartimento di Statistica**

<https://www.dss.uniroma1.it/en/node/59>

che originariamente costituiva il nucleo della famosa **Facoltà di Statistica** voluta dal **Corrado Gini** (figura di grande rilievo nel campo statistico, fondatore della *Società Italiana di Statistica*, di cui è celebre l'opera "*I pericoli della Statistica*" (1939) e il *coefficiente*, che porta il suo nome, di concentrazione del reddito)

si veda ad esempio: <https://www.youtube.com/watch?v=1QUpHTFTIF4>)

e portata avanti dalla azione di studiosi integri quali **G. Leti, M. Badaloni, C. Benedetti** e molti altri - a vantaggio di soggetti provenienti da discipline terze e prevalentemente interessati a commesse "**conto terzi**" con circolazione di milioni di euro *accentrati in pochissime mani rapaci* (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma);

- la perdita di indipendenza scientifica e pluralismo, in violazione dell'art. 33 Cost. e degli standard internazionali in materia di integrità della ricerca.

I fatti sono stati denunciati anche nel Proc. Pen. n. 37860/09 R.G.N.R. – Procura di Roma, e documentati nel Capitolo 2.

- Ripristinare le prerogative accademiche del segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, garantendo:

- il reintegro in condizioni lavorative dignitose (ufficio, strumenti, accesso a fondi e bandi);
- il pieno esercizio della libertà di insegnamento e ricerca, tutelata dagli artt. 33 Cost. e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.
- Disporre un risarcimento integrale e congruo per i danni esistenziali, patrimoniali, professionali e reputazionali subiti dal segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, derivanti:
 - dall'omesso esercizio della funzione amministrativa, in violazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., che impongono la responsabilità extracontrattuale per danni ingiusti causati
 - da condotte colpose o dolose della P.A.; da condotte ritorsive e discriminatorie, configurabili come mobbing istituzionale, che hanno determinato un danno alla dignità professionale e personale, in violazione dell'art. 2087 c.c. e della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti;
 - dalla violazione dei diritti fondamentali alla dignità, all'identità personale, alla libertà accademica (art. 33 Cost.) e alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 47 Carta UE, art. 13 CEDU).

Tale richiesta di risarcimento è **fondata** su orientamenti giurisprudenziali consolidati, tra cui:

- Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 500/1999, che riconosce la responsabilità della P.A. per lesioni a interessi legittimi pretensivi, anche in caso di omissione, con obbligo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali;
- Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 7961/2020 e Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 6572/2006, che sanciscono la risarcibilità del danno alla dignità professionale in presenza di condotte amministrative scorrette o discriminatorie;
- Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 20292/2015, che riconosce il danno esistenziale in caso di marginalizzazione o mobbing, con particolare riferimento alla compromissione dell'identità professionale;
- Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 6790/2011, che afferma la responsabilità

della P.A. per violazione dei principi di imparzialità, con obbligo di risarcimento per i danni causati;

- Corte EDU, sentenze Bellet c. Francia (1995), Pellegrin c. Francia (1999), Bączkowski c. Polonia (2007), Burdov c. Russia (2002), che impongono agli Stati membri di garantire un ricorso effettivo e un ristoro pieno per le lesioni a diritti fondamentali, inclusi i danni derivanti da ritorsioni contro segnalanti;
- art. 41 CDFUE, Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che garantisce il diritto al risarcimento per i danni causati dall'azione o dall'omissione illecita della pubblica amministrazione;
- Corte Cost., sent. n. 293/2010, che sottolinea l'obbligo di effettiva tutela dei diritti fondamentali, e Corte di Giustizia UE, sent. C-63/01 (Evans, 4 dicembre 2003), che ribadisce il principio di effettività della tutela giurisdizionale, includendo il risarcimento come misura riparatoria ed esemplare;
- Corte di Giustizia UE, sent. C-224/01, Köbler (30 settembre 2003), che riconosce la responsabilità degli Stati membri per violazioni del diritto dell'Unione da parte delle autorità pubbliche, con obbligo di risarcimento per i danni subiti.

La quantificazione del danno dovrà considerare la **particolare gravità e la straordinaria durata delle condotte denunciate (oltre 18 anni)**, il loro **impatto devastante sulla carriera accademica e sull'identità scientifica** del segnalante e nel favoreggiamento di **atti persecutori** rilevanti (v. Capitolo 2), nonché la necessità che il risarcimento assolva anche una funzione **dissuasiva**, volta a prevenire il ripetersi di simili violazioni.

Tale approccio è conforme al **principio di proporzionalità** affermato dalla Corte EDU (sentenza *Smith e Grady c. Regno Unito*, 1999).

IV – FINALITÀ: UN INTERVENTO ESEMPLARE PER RIPRISTINARE INTEGRITÀ E LEGITTIMITÀ NEL SISTEMA PUBBLICO

La presente denuncia si propone come un contributo civico per favorire:

- un'azione correttiva nei casi concreti segnalati nel Capitolo 2 e negli atti in Appendice A.1, in conformità all'art. 325 TFUE e alla Direttiva (UE) 2019/1937;
- una revisione delle logiche selettive e valutative del sistema universitario, in linea con gli artt. 33 e 97 Cost. e l'art. 13 Reg. (UE) 2021/695;
- un intervento istituzionale coordinato per superare l'inerzia amministrativa, attraverso l'esercizio di poteri ispettivi e di controllo, come previsto dall'art. 1 D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 4, par. 3, TUE.

Si intende sollecitare un intervento mirato, concreto e dimostrabile, capace di attivare un processo di ricostruzione istituzionale fondato su integrità, responsabilità e imparzialità.

I fatti documentati non rappresentano un'anomalia isolata, ma la spia di un malfunzionamento in sacche locali di potere che, come ammoniva Arendt, *mascherano l'abuso dietro una facciata di normalità burocratica* (*La banalità del male*, 1963), manifestandosi nella marginalizzazione della competenza, nell'uso distorto delle procedure comparative e nell'opacità delle risposte istituzionali. Questo atto si propone come un contributo civico per rompere il silenzio e ispirare un movimento di integrità accademica.

Il contesto delineato nei capitoli precedenti descrive una distorsione profonda dell'etica pubblica, che non si limita al diritto violato, ma compromette l'idea stessa di progresso, ricerca, e servizio alla collettività.

Non si tratta di “punire” per riaffermare un potere, ma di **intervenire per ricostruire un senso condiviso di giustizia, qualità e fiducia nelle istituzioni.**

Solo attraverso un'azione visibile, motivata e fondata su principi giuridici solidi sarà possibile restituire alla legalità, alla imparzialità integrità della ricerca un ruolo centrale, sottraendo il sistema pubblico — accademico, giudiziario e amministrativo — a logiche autoreferenziali che ne minano la credibilità.

In questo senso, il presente atto si propone come un contributo tecnico e civico, non autoreferenziale, per rafforzare gli strumenti di contrasto ai fenomeni documentati e offrire una base concreta per un intervento che sia, al tempo stesso, esemplare e replicabile.

V – IMPEGNO AL MONITORAGGIO E ALLA TRASPARENZA NELL'ESAME DELLA DENUNCIA

Il presente atto costituisce denuncia formale e motivata, corredata da richieste circostanziate di accertamento e verifica degli atti e delle omissioni qui documentate, in conformità all'art. 97 Cost. e all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

La gravità e la sistematicità delle condotte denunciate impongono un impegno rigoroso e trasparente da parte delle autorità competenti, affinché si proceda senza indugio a verifiche approfondite e a un esame tempestivo della presente denuncia.

Si sottolinea che i fatti documentati configurano violazioni continuative che giustificano la piena attenzione degli organi giudiziari e amministrativi competenti, con particolare riguardo alla tutela degli interessi pubblici e dell'integrità delle istituzioni, anche in riferimento alle normative europee (art. 325 TFUE, Reg. (UE) 883/2013, Reg. (UE) 2017/1939).

Alla luce della delicatezza del quadro ricostruito, si sollecita il coordinamento efficace delle autorità destinarie del presente atto, nel rispetto delle rispettive competenze e nel pieno rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e tempestività.

La documentazione allegata (Capitolo 2 e Appendice A.1) fornisce elementi probatori robusti e completi, idonei a superare ogni eccezione di incompetenza o inammissibilità, in linea con la giurisprudenza nazionale e internazionale di riferimento.

Si richiama l'attenzione sull'importanza di garantire l'effettività della tutela giudiziaria e amministrativa, come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE (artt. 41 e 47) e dalla giurisprudenza della Corte EDU (Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, n. 55391/13).

Confidando in un tempestivo e completo esame, il presente atto si pone come contributo a un processo di rafforzamento dell'integrità e della legalità nel sistema pubblico.

INDICE

ATTO DI DIFFIDA ISTITUZIONALE - QUERELA DI PARTE ex art. 333 c.p.p. / RICORSO PRENOTIFICATO ALLA CORTE EDU ex artt. 34-35 CEDU	1
.....	5
Destinatari del presente atto-dossier	5
CLAUSOLE DI ESTENSIONE E OPPONIBILITÀ ERGA OMNES	7
Sintesi dei Contenuti Principali del Presente Atto	9
Richiesta di Valutazione Sostanziale	9
Note finali	11
Premessa Normativa e Giuridica	12
Introduzione Generale	13
.....	14
Finalità del presente esposto: ripristino della legalità e correzione delle distorsioni sistemiche	15
Riflessione e proposta per il superamento delle gerarchie accademiche come ostacolo alla libertà scientifica e alla dignità istituzionale dell'università pubblica	19
Segnalazione di irregolarità concorsuali	23
Esecuzione dei ricorsi pendenti e annullamento degli atti concorsuali viziati	24
Inerzia istituzionale del MIUR (oggi MUR)	26
Richiesta di riapertura del provvedimento di archiviazione	27
Tutela contro atti persecutori e mobbing istituzionale	28
Fondamento giuridico: principi di diritto interno ed europeo	29
Sintesi delle richieste alle autorità italiane ed europee	31
- OGGETTO -I – TEMATICA GENERALE: SISTEMA E QUADRO NORMATIVO ACCADEMICO	36
Criticità della riforma e del sistema premiale con conseguenze sul declino dell'etica della ricerca in Italia	36
Sociologia dei meccanismi degenerativi e forme di potere accademico distorto	37
Categorie interpretative consolidate nella letteratura internazionale	38
Conseguenze sistemiche: danno pubblico e violazioni giuridiche	39

Violazioni sistemiche: diritto interno ed europeo	39
Urgenza di riforma e presidio istituzionale	40
II – TEMATICHE SPECIFICHE: VIOLAZIONI LEGALI E INTERFERENZE	41
Irregolarità nelle procedure comparative (“concorsi”)	41
Inerzia istituzionale protratta del MUR in contesti specifici	42
Interferenze indebite e conflitti di interesse in gruppi apicali locali	43
Esclusione sistemica e penalizzazione del dissenso in contesti locali	43
III – SINTESI DELLE RICHIESTE ALLE AUTORITÀ COMPETENTI	45
IV – FINALITÀ: UN INTERVENTO ESEMPLARE PER RIPRISTINARE INTEGRITÀ E LEGITTIMITÀ NEL SISTEMA PUBBLICO	51
V – IMPEGNO AL MONITORAGGIO E ALLA TRASPARENZA NELL’ESAME DELLA DENUNCIA	52
INDICE	54
CAPITOLO 1 - TEMATICA GENERALE: IL DANNO DEI MECCANISMI DI PREMIALITÀ	61
1.1 Il fallimento sistemico	61
1.2 Sulle pubblicazioni a pagamento	62
Il sistema di catalogazione IRIS/Prodoc: criticità di un modello distorsivo	65
1.3 Esperimenti sociali e monitoraggio dell’editoria scientifica	67
1.4 Letteratura sulle frodi sistemiche	68
1.5. Quando la ricerca autentica viene emarginata	69
Un caso emblematico: il dossier “Pili”	70
Controesempi internazionali: dove la scienza è libera.	71
Conseguenze del meccanismo premiale: un danno irreparabile per la ricerca italiana	74
1.6 Impatto sulla ricerca italiana e danno erariale: una ferita aperta e inaccettabile	76
1.7 Il sistema distorto e le conseguenze per la ricerca autentica	78
1.8 Natura della ricerca autentica	80
1.9 – Oltre l’illusione meritocratica verso l’integrità epistemica e l’etica della ricerca	82
CAPITOLO 2 - TESTIMONIANZA DIRETTA CON RETROSCENA E NUOVE PROVE DI PREDETERMINAZIONE DOLOSA DI PROCEDURE COMPARATIVE CONFLITTI DI INTERESSE CON ORGANI DI RANGO	

COSTITUZIONALE	INERZIA DEL MIUR (MUR)	RITORSIONI E ATTI	
PERSECUTORI			85
2.1	Le prime procedure comparative denunciate dallo scrivente (Roma e Bari)		87
	Sollecito dei ricorsi e presentazione di nuove evidenze per istituzioni e procure		87
	Predeterminazione e contraddizione tra esiti e verbali		87
	Caso di Roma – Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06, settore SECS-S/01)		87
	Conflitti di interesse		88
	Inerzia e danni al segnalante		89
	Predeterminazione dolosa della “valutazione comparativa”		90
	Testimonianza personale di predeterminazione dolosa		91
	Richiesta formale di annullamento/rettifica della procedura concorsuale – Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 – SECS-S/01)		93
	Sollecito richiesta di intervento del MUR		96
	Caso di Bari – Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A		100
	La pagina Wikipedia sul cosiddetto (scientificamente inesistente) “ <i>Test di Girone</i> ”		103
	Ulteriori fonti giornalistiche e contributi investigativi sul fenomeno delle irregolarità concorsuali a Bari		106
	Richiesta motivata di annullamento d’ufficio del concorso Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A presso l’Università degli Studi di Bari		109
	Predeterminazione dell’esito: prove dirette e contesto probatorio convergente		109
	Sistema clientelare e degenerazione dell’istituzione: un disegno criminoso stabile e organizzato		110
	Violazioni sistemiche della legalità: profili costituzionali, penali ed europei		112
2.2	Dinamiche di ritorsione e atti persecutori dopo le prime denunce di concorsi truccati		115
	Ritorsioni e intimidazioni		115
	Le ritorsioni subite hanno incluso:		116
	Procedimenti ritorsivi, atti persecutori e abuso sistemico d’autorità		117

Mobbing e atti persecutori	118
Dichiarazione arbitraria di inagibilità dell'ufficio	118
Negazione sistematica dei mezzi basilari di lavoro	121
Diffamazione, discredito accademico	123
Boicottaggio di attività didattiche e ostracismo professionale	124
Esclusione sistematica da progetti. L'esempio di Regione Lazio e possibile danno da incompetenza	125
Rapina pubblica e profitti privati: la " <i>Mafia accademica</i> "	127
Oltre la zona grigia dell'accademia: quando il potere scrive le regole	129
" <i>La legge l'ho scritta io</i> " : conflitti d'interesse e distorsioni sistemiche nel cuore dello Stato - " <i>L'anomalia dell'avvocato onorevole</i> "	130
L'anomalia giuridica della sentenza di archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio Procura di Roma, Procedimento Penale n. 30703/07	135
Richiesta di revisione e annullamento della sentenza e rilievo sulla richiesta di revoca non accolta	137
Commissioni "istruttorie" e Giustizia accademica: tra persecuzioni e cappuccini: cronache vere dall'Ateneo	140
Il provvidenziale intervento di RAI 3: il "rossore" della protervia	141
Paventazione di procedimento disciplinare al difensore legale e possibili conflitti di interesse	142
Riflessioni sulle dinamiche di inerzia e ritorsione istituzionale	145
Ulteriore tentativo di licenziamento: l' "impossibile" caso della Commissione di conferma in ruolo MIUR	146
Inerzia istituzionale e aggravamento del danno	148
Persistenza delle condotte persecutorie e indifferenza dei superiori	151
Stralcio della lettera al Rettore:	152
Persistenza delle condotte mobbizzanti e di emarginazione	153
2.3 Ulteriore predeterminazione di concorso pubblico: testimonianza e querela del segnalante:Dalla teoria alla pratica concorsuale: i retroscena della predeterminazione dolosa	159
" <i>chiaramente non ha fatto nulla!!!</i> "	163
Manipolazione dolosa del verbale e falsità ideologica	165
Etica scientifica e pratiche concorsuali	166
Violazioni procedurali e improbabilità statistica dell'esito concorsuale ...	167

Oltre ogni ragionevole dubbio	169
L'insostenibile... persistenza dell' "impossibile"	170
Richiesta formale di annullamento/rettifica della procedura concorsuale	171
CAPITOLO 3 - Il clientelismo nelle sacche della ricerca italiana: una minaccia alla missione dell'università	174
3.1 Riviste predatorie: un tradimento dell'integrità della ricerca come sfida intellettuale	175
L'umiltà del ricercatore contro l'arroganza dei baroni	176
Il sistema "premiale": una perversione della ricerca	176
3.2 La soluzione: piattaforme aperte per una ricerca libera	179
Profili giuridici: un illecito contro il sapere	179
3.3 L'esilio dei talenti e il declino della competitività scientifica	181
Dati e tendenze	181
Cause strutturali	182
Profili giuridici	182
Impatti economici e sociali	183
Caratteristiche del clientelismo accademico	184
Violazioni normative e giurisprudenziali	184
3.4 Abusi giudiziari e influenze indebite: l'ombra sull'imparzialità	186
3.5 Protezione dei segnalatori e tutela contro le pratiche persecutorie	187
3.6 Il danno culturale e morale: un tradimento del futuro	188
CAPITOLO 4 — Richieste specifiche alle autorità italiane ed europee per il ripristino della legalità	189
Premessa: richieste per un segnale di rinnovamento	189
Alla Presidenza della Repubblica	192
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri	194
Al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)	197
Ai Tribunali Amministrativi Regionali del Lazio e della Puglia	205
Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Bari	210
Alla Corte dei Conti – Procure Regionali Lazio e Puglia	217
Richiesta di tutela e sollecitazione istituzionale	219
Motivazione giuridica	220
Alla Procura Europea (EPPO)	221
All'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF)	221

Alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)	227
All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	230
All'Avvocatura Generale dello Stato – Ufficio del Presidente	234
Contesto	234
Ruolo dell'Avvocatura e interesse autentico dello Stato	235
Implicazioni reputazionali a livello europeo e internazionale	235
Riflessioni giuridiche	236
Interesse reputazionale	236
Conclusione	237
Alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo Strasburgo	238
APPENDICE - ALLEGATI E MATERIALE PROBATORIO AGGIUNTIVO	244
A.1 - Lista di esposti/querele e atti pubblici menzionati o da acquisire in toto, completi di tutti i relativi atti di opposizione	245
A.2 - Alcune Inchieste giornalistiche e testimonianze studentesche sulle irregolarità accademiche	249
Premessa	249
Stampa estera:	253
Libri e studi:	254
Testimonianze studentesche:	254
Cause temerarie:	254
Testo della lettera-manifesto degli studenti della Sapienza del 15/11/2008 al Prof. Gastaldi:	255
A.3 - Esempi di Sollecitazioni da riviste a pagamento e frode accademica	258
Alcuni esempi specifici di inviti da parte di riviste scientifiche a pubblicare articoli o a far parte dell'Editorial Board	261
# A.4 - Dati di pubblico dominio comparativi su ricerca e università (Italia vs Paesi UE vs Resto del mondo)	268
Premessa	268
1. Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S)	268
Italia	269
Paesi UE (media e principali stati)	269
Resto del mondo	269
2. Numero di R&D personnel (inclusi researchers) per 1.000 abitanti (FTE - Full-Time Equivalent)	269

Italia	270
Paesi UE (media e principali stati)	270
Resto del mondo	270
3. Produzione scientifica (pubblicazioni, qualità e impatto)	270
Italia	270
Paesi UE	271
Resto del mondo	271
4. Fuga di cervelli (emigrazione qualificata)	271
Italia	271
Paesi UE	272
Resto del mondo	272
5. Inquadramento giuridico e normativo	272
Italia	272
Sintesi	272
Fonti	274
Nota metodologica sulle discrepanze nei dati su personale R&D e ricercatori	275
Assunzione di responsabilità, consenso al trattamento dei dati personali, ammissibilità e modalità di trasmissione	276
Trasmissione via PEC e validità dell'atto	276

CAPITOLO 1 - TEMATICA GENERALE: IL DANNO DEI MECCANISMI DI PREMIALITÀ

Il meccanismo “premiale” del sistema accademico italiano, basato su una valutazione distorta che premia la **mera esistenza di pubblicazioni (spesso a pagamento)** e la **partecipazione ad organi assembleari** anziché la qualità scientifica, genera un **danno significativo alla ricerca, alla fiducia pubblica e alla competitività del Paese**, favorendo pratiche opportunistiche in contesti accademici specifici.

Questo modello, documentato da evidenze verificabili (Capitolo 2, Appendici A.1–A.2), contrasta con i principi costituzionali di promozione della ricerca e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 9, 33, 97 Cost.; Corte Cost., sent. n. 98/2001), con gli obblighi europei di tutela degli interessi finanziari (art. 325 TFUE, Reg. (UE) 2021/241) e con gli standard di integrità scientifica sanciti dal Code of *Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2023).

Le condotte denunciate, favorite dal meccanismo premiale in specifici contesti accademici, causano un danno erariale circoscritto stimabile in decine di milioni di euro annui, un danno reputazionale che ridicolizza l'Italia a livello internazionale e un esodo di giovani talenti che compromette il futuro scientifico del Paese.

1.1 Il fallimento sistemico

Il meccanismo “premiale” di valutazione della ricerca si basa sulla mera esistenza di pubblicazioni (spesso a pagamento), incentivando la pubblicazione su riviste predatorie (Appendice A.3) e causando un consistente spreco di fondi pubblici in contesti accademici specifici. Inoltre, viene considerata la partecipazione ad assemblee che, di fatto, deresponsabilizza i veri decisori, alimentando un clima di impunità.

Tali pratiche violano gli obblighi di imparzialità e tutela degli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE; Reg. (UE) 2021/241) e compromettono l'efficacia di programmi fondamentali quali PNRR e Horizon Europe (Corte dei Conti Europea, Relazione Speciale 07/2022).

Il ranking *Times Higher Education* 2023 colloca le università italiane tra le ultime in Europa, nonostante l'ingente investimento di risorse pubbliche, mentre il *Nature Index* e il *CWTS Leiden Ranking* mettono in evidenza l'irrilevanza scientifica di molte pubblicazioni italiane. Tale scenario è frutto di un meccanismo premiale che, in specifici contesti, premia l'opportunismo piuttosto che la ricerca autentica.

Questo “sottobosco accademico”, alimentato da tali dinamiche, non solo disperde risorse pubbliche, ma genera una crisi etica che scoraggia i giovani ricercatori di valore, inducendoli all'emigrazione e minando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

La Corte dei Conti Europea, nei suoi rapporti su PNRR e Horizon Europe, ha richiamato l'Italia a garantire trasparenza ed efficienza (Regolamento (UE) 2021/241). L'inerzia di MUR e ANVUR, oltre a violare l'art. 97 Cost., potrebbe configurare il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) o rappresentare un indizio di indebite interferenze, come descritto nelle dinamiche della Sezione 5.

Si richiede pertanto alla Corte dei Conti, ad ANAC e a OLAF di avviare un'istruttoria urgente per quantificare il danno erariale, adottare le misure correttive necessarie e trasmettere i risultati alla Commissione Europea e al Parlamento Europeo (Commissioni PETI e CONT), con notifica scritta al segnalante.

1.2 Sulle pubblicazioni a pagamento

L'accresciuta visibilità degli studiosi, o le pubblicazioni su **ArXiv**, spesso attirano inviti a pubblicare **a pagamento** da parte di riviste e conferenze, pratiche che compromettono l'integrità scientifica. Tali inviti, documentati in Appendice A.3, configurano una distorsione che contrasta con l'art. 33 Cost. (libertà di ricerca), l'art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE) e il Code of Conduct for

Research Integrity (ALLEA, 2023), generando sprechi di risorse pubbliche e compromettendo la credibilità della ricerca.

Immaginiamo cosa accadrebbe se scienziati come Leonhard Euler, che ha rivoluzionato la matematica moderna; Grigori Perelman, risolutore della congettura di Poincaré; Andrew Wiles, dimostratore dell'ultimo teorema di Fermat; Rosalind Franklin, emarginata nonostante il ruolo cruciale nella scoperta del DNA; Évariste Galois, genio stroncato dall'indifferenza; o Alan Turing, ostracizzato per la non conformità, fossero stati costretti a pagare per pubblicare i propri lavori, frutto di dedizione assoluta e sacrifici indicibili.

Questi titani del progresso umano sarebbero stati umiliati da un **sistema che accetta qualsiasi manoscritto purché accompagnato da un bonifico**, anche se privo di originalità o senso logico.

Questa farsa, spacciata per scienza e favorita dal meccanismo premiale in specifici contesti accademici, premia la furbizia e l'opportunismo – come i “cattivi maestri” che si appropriano delle tesi altrui – anziché creatività e passione, configurando un danno erariale circoscritto e un affronto ai principi europei (art. 4, par. 3, TUE; Direttiva UE 2019/1937).

Nel sistema italiano di premialità, i lavori di Perelman pubblicati su ArXiv – una vetta rara dell'intelletto umano, frutto di sacrifici immensi, spesso a costo della salute – varrebbero quanto un non-senso prodotto in cinque minuti con ChatGPT o Gemini, o da un tesista costretto a cedere la firma al “mentore” per fare carriera.

Un aneddoto – di cui chiedo perdono per il carattere personale – illumina l'esigenza di integrità scientifica: durante la mia collaborazione con il Prof. Norman Lloyd Johnson (*University of North Carolina at Chapel Hill*), autore della monumentale *Encyclopedia of Statistical Sciences* e di *Continuous Univariate Distributions* (con Samuel Kotz), egli mi disse (a Chapel Hill, NC):

“I never claim authorship of my students' work; their originality must be recognised as their own.”

Questo principio, espresso da un gigante della statistica, riflette un profondo rispetto per il ruolo del “maestro” e per il percorso scientifico individuale. L’integrità scientifica richiede il rispetto dell’originalità del lavoro dei ricercatori, come sancito dal *Code of Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2023), che vieta l’appropriazione indebita di contributi altrui e promuove la trasparenza nella ricerca accademica.

È l’esatto opposto di quanto si osserva in specifici contesti accademici italiani, dove il meccanismo premiale consente ai “cattivi maestri” di **appropriarsi del lavoro di tesisti o dottorandi** per ottenere scatti stipendiali, alimentando un teatrino mercantile che **premia il servilismo e la sottomissione anziché il talento** (art. 54, D.Lgs. 165/2001). Questi “discepoli” devono inevitabilmente essere **“remunerati” a spese delle risorse pubbliche**, perpetuando un ciclo di corruzione.

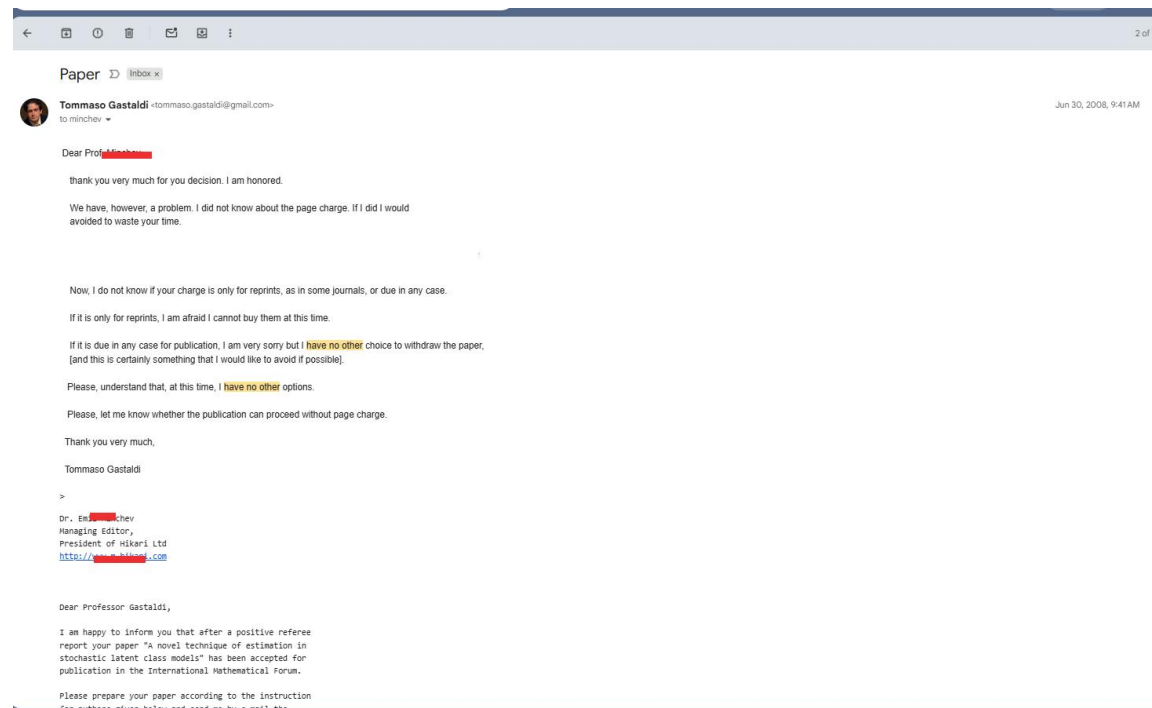
Se questa parodia accademica non verrà sanata, la rovina sarà inevitabile: nessuno si dedicherà più alla ricerca autentica, consapevole che i propri sforzi saranno scavalcati dall’opportunista che, con sodali mediocri, trama per **concorsi predeterminati** (“truccati”) e fondi di ricerca (Appendice A.1).

Gli articoli prodotti per mera convenienza – spesso redatti da tesisti, generati da intelligenza artificiale o riciclati con infinite irrilevanti variazioni sul tema – sono spesso zeppi di errori concettuali e privi di valore scientifico. Un’analisi accurata rivela sovente contenuti privi di rigore logico, argomentazioni inconsistenti e un **gergo pseudoscientifico che maschera carenze metodologiche e vacuità di contenuti sostanziali**.

Come direbbe Wolfgang Pauli, sono **“not even wrong”**: ovvero privi di significato, **infalsificabili** e fuori dal dominio della scienza, secondo il **criterio di falsificabilità** di Karl Popper.

Queste pratiche compromettono la credibilità internazionale dell’Italia, come evidenziato da inchieste giornalistiche (Appendice A.2), e determinano un danno erariale, in violazione dell’art. 1 L. 20/1994 (responsabilità erariale), dell’art. 325 TFUE e del Reg. (UE) 2021/241.

Personalmente, mi sono sempre rifiutato di pubblicare su riviste a pagamento, come dimostrato dal ritiro di un articolo da una rivista che richiedeva un pagamento (Esposto-Querela 30/07/2009).



*Screenshot: email (30/06/2008) all'Editor E. Minchev sul rifiuto di pagare per la pubblicazione (Nota: si tratta della medesima pubblicazione usata dal vincitore del concorso predeterminato denunciato nel capitolo seguente per le diffamazioni poi riprese a verbale anche dal Presidente della Commissione della procedura concorsuale GU n. 44 del 06/06/2008, come narrato in **Capitolo 2**).*

*Stralcio risposta: "If it is due in any case for publication, I am very sorry, but **I have no other choice than to withdraw the paper.**"*

Il sistema di catalogazione IRIS/Prodoc: criticità di un modello distorsivo

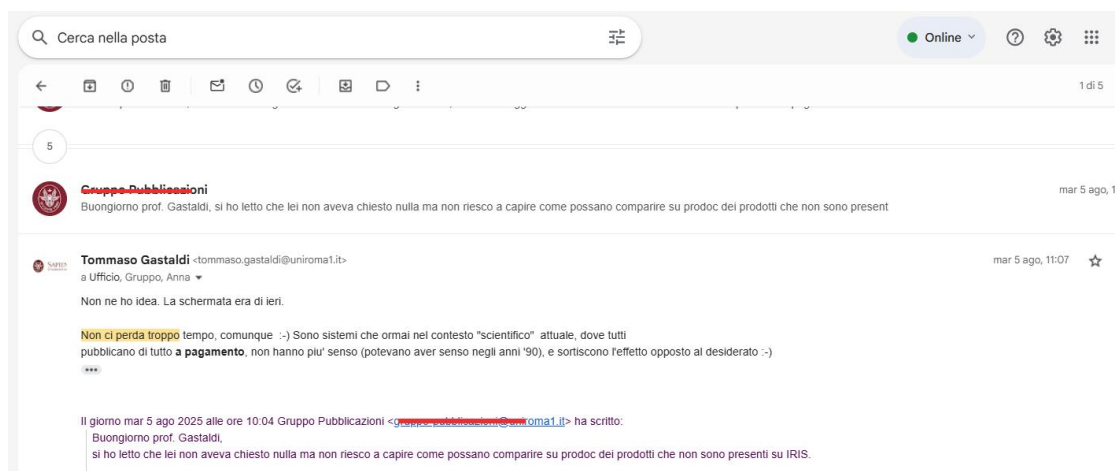
Il sistema di catalogazione IRIS/Prodoc non solo rappresenta l'implementazione di un'assurdità concettuale, ma ne costituisce anche una pessima esecuzione pratica.

Esso, infatti, non consente di inserire correttamente nemmeno articoli pubblicati su piattaforme aperte, come il celebre ArXiv della Cornell University.

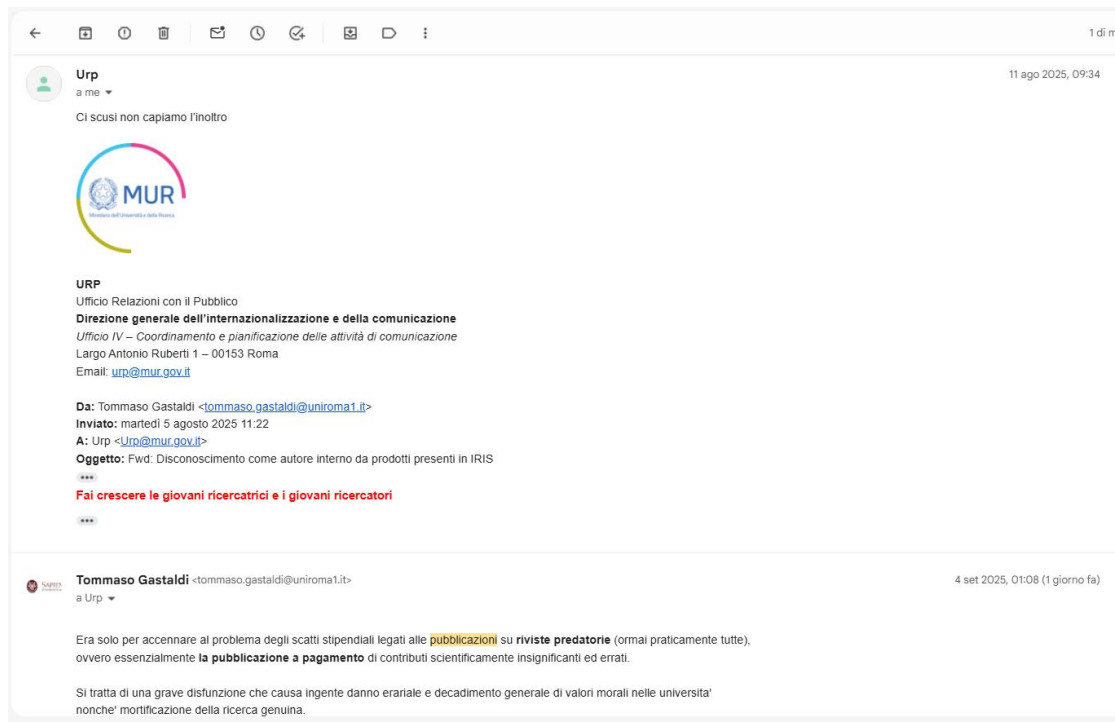
Per fare un esempio concreto, la celebre trilogia di Grigori Perelman sulla congettura di Poincaré non potrebbe essere recepita tramite l’inserimento guidato, nonostante si tratti di contributi fondamentali, riconosciuti a livello mondiale e tra le massime espressioni dell’intelletto umano.

Al contrario, capita che vengano attribuite pubblicazioni errate a ricercatori, inclusi articoli mai scritti dagli stessi. Ciò genera confusione, distorsioni statistiche e anomalie nel riconoscimento scientifico.

Quando si segnalano queste problematiche o incongruenze, ci si può ritrovare intrappolati in un carosello burocratico di circolarità referenziale, che ricorda la comicità paradossale di *Totò, Peppino e la malafemmina*: un ulteriore tassello incompetente della farsa accademica.



Scambi circa IRIS/Prodoc (“non riesco a capire”)



Mur: (“non capiamo l’inoltro”)

1.3 Esperimenti sociali e monitoraggio dell’editoria scientifica

Le condotte denunciate sono supportate da prove documentali dettagliate, tra cui procedimenti elencati in Appendice A.1 e fatti narrati nella Sezione 5. Il materiale probatorio comprende verbali e atti giudiziari (ad esempio, Tribunali Penali di Roma e Bari, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07), corrispondenze istituzionali (come la missiva al Rettore L. Frati, Appendice A.2), screenshot (es. pagina Wikipedia su Girone, Appendice A.2) e articoli di stampa (es. DMstud.bladet, Appendice A.2).

Tali evidenze, confermate anche da trasmissioni giornalistiche, suggeriscono irregolarità nell’uso dei fondi pubblici e omissioni nei controlli, favorite dal meccanismo premiale in specifici contesti accademici. Invito pertanto ricercatori onesti e autorità competenti a sostenere questa denuncia, per tutelare la ricerca autentica, in linea con l’art. 325 TFUE e il Regolamento (UE) 2021/241.

Indagini indipendenti, come il rapporto OLAF del 2023, hanno accertato comportamenti fraudolenti nei progetti finanziati dal PNRR e da Horizon Europe, con conseguenti revoche di finanziamenti e raccomandazioni per audit più rigorosi.

Questi accertamenti impongono all'Italia, conformemente all'art. 325 TFUE, al Regolamento (UE) 2021/241 e al Regolamento (UE) 2017/1939, di adottare misure di trasparenza e di trasmettere i risultati alle autorità competenti quali EPPO e Corte dei Conti Europea.

1.4 Letteratura sulle frodi sistemiche

Numerosi esperimenti indipendenti e indagini giornalistiche confermano la vulnerabilità del sistema di peer review e la diffusione di pratiche fraudolente finanziate con fondi pubblici:

- John Bohannon (2013), *Science*: il 60% di 304 articoli palesemente errati inviati a riviste open-access è stato accettato (con “peer review” di mera facciata)
- Alan Sokal (1996), *Affaire Sokal*: pubblicazione di un articolo privo di senso in una rivista accademica, a dimostrazione dell'assenza di controlli rigorosi
- *Grievance Studies Affair* (2017–2018): elevata percentuale di articoli fittizi pubblicati, a conferma delle pratiche denunciate
- *Paper Mills*: produzione industriale di articoli contraffatti, documentata da fonti autorevoli come PNAS e Reuters, con abuso di fondi pubblici
- **Ritiri di massa**: Wiley/Hindawi ha ritirato oltre 11.000 articoli fraudolenti tra il 2020 e il 2023, con costi stimati in decine di milioni di euro (studi documentati in Appendice A2)
- *Predatory publishing*: editori commerciali (quasi tutti ormai) che praticano revisioni simulate, accedendo indebitamente a fondi pubblici (Appendice A.3)

Queste prassi configurano una distorsione indotta dal meccanismo premiale in specifici contesti accademici, in violazione dell'art. 97 Cost. (buon andamento), dell'art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE) e del Reg. (UE) 2021/241. Le evidenze, corroborate dal rapporto OLAF 2023, suggeriscono un sistema che favorisce pubblicazioni di dubbia qualità e penalizza l'integrità scientifica, come nel caso "Pili".

1.5. Quando la ricerca autentica viene emarginata

Il meccanismo cosiddetto "premile", nato da proclami di promozione dell'eccellenza, premia di fatto pratiche opportunistiche, quali pubblicazioni di dubbia qualità o del tutto prive di senso, variazioni irrilevanti sul tema, accordi di citazione incrociata e ricerche senza valore scientifico significativo, a scapito della profondità metodologica, dell'originalità e dell'indipendenza intellettuale. La ricerca autentica, condotta con passione e integrità da studiosi che considerano il proprio lavoro un'espressione sincera delle proprie capacità, viene sistematicamente penalizzata.

Tale meccanismo contravviene all'art. 33 Cost., che tutela la libertà di ricerca, e genera danni erariali stimati in decine di milioni di euro annui, come documentato nelle Appendici A.2 e A.3. Inoltre, determina una distorsione nella gestione dei fondi europei, violando l'art. 325 TFUE e il Regolamento (UE) 2021/241, compromettendo la reputazione scientifica dell'Italia. Questo sistema penalizza il progresso scientifico e scoraggia le giovani generazioni.

I ricercatori che osano dissentire o sfidare le dinamiche di potere accademico o paradigmi consolidati subiscono frequentemente esclusione dai finanziamenti, ostacoli insormontabili nei concorsi, stallo di carriera o atti di emarginazione che ledono la loro dignità professionale e personale, in violazione dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e della Direttiva (UE) 2019/1937.

Un caso emblematico: il dossier “Pili”

Una delle storie a cui ho assistito personalmente riguarda un giovane ricercatore, che chiameremo “Pili”, esempio paradigmatico pur nella sua tragicità.

“Pili” era assistente di un noto economista (che non disdegnava **trasformare le lezioni in comizi politici**).

Durante le esercitazioni didattiche, avanzò dei rilievi metodologici sui contenuti dei volumi di testo del docente, volumi acquistati dagli studenti.

Le sue osservazioni, che avrebbero dovuto incarnare lo spirito scientifico della falsificazione popperiana, furono recepite dall’economista come un atto di “**lesa maestà**”.

Quasi senza rendersene conto, il giovane ricercatore si trovò a scivolare in una spirale di ritorsioni, infine culminata in un **decreto rettorale** di licenziamento per “*scarso rendimento*” (rendimento attestato, naturalmente, dallo stesso grande economista).

In realtà, quei volumi presentavano gravi carenze metodologiche, immediatamente evidenti a chiunque nel settore. A mio parere, non si trattava nemmeno di errori, ma di puro *nonsense*, un insulto all’intelligenza, tipico di un ego “**ipertrofico**” che cresce a dismisura su uno **spessore umano “microfico”** (*Dunning–Kruger effect*).

Tuttavia, quei libri, **spacciati per “scienza”**, erano **venduti a caro prezzo agli studenti**, e il **prezzo della vita di un giovane ricercatore**.

Questo caso riflette una più generale tendenza, a **punire chi esercita il pensiero critico, negli ambienti dove la pochezza intellettuale, invidia, mediocrità titolata ed ego**, spesso **non proporzionati alle capacità intellettuali**, non sono immuni da degenerazioni psicopatologiche (cfr. F. Attena, *Psicopatologia della carriera universitaria*, 2015).

Quante altre storie come questa rimangono nell’ombra, senza memoria?

Il caso “Pili” è una delle tante storie che non conoscerete mai, un “*atomo opaco del male*” (*X Agosto*, Pascoli) di un’ingiustizia che permane come una dissonanza chopiniana che cerca una risoluzione in una melodia ormai interrotta.

Nella collisione tra **intrighi e integrità**, come materia e antimateria, il reciproco annientamento che pesa come zavorra sulla società.

Nel frattempo, come documentato dai media (Appendice A.2), in alcuni contesti accademici, privilegiati arroganti e incompetenti occupano risorse e posizioni, con effetti gravi soprattutto in ambiti delicati come quello medico, dove gli errori **non** sono semplici “apostrofi rossi” tra le parole. Sono **salute** – o persino **vite** – compromesse dalla **presunzione di competenza** che nasce dall'accaparramento e rapina, con raggiri, di un posto di lavoro prestigioso **sottratto per sempre** a chi avrebbe avuto le capacità.

(Basti ricordare la trasmissione “*Baroni si nasce!*”, Anno Zero, 12/04/2007, di Michele Santoro, dedicata a casi a dir poco vergognosi accaduti proprio in ambito medico-universitario in un noto ateneo.)

Controesempi internazionali: dove la scienza è libera.

Mentre in Italia il meccanismo premiale favorisce la deriva morale e tende a penalizzare i talenti, la comunità scientifica internazionale offre esempi nella direzione opposta con studiosi che incarnano integrità e dedizione.

Un caso emblematico è Grigori Perelman, il matematico russo che risolse la congettura di Poincaré pubblicando la sua trilogia di articoli su arXiv.

Perelman dovette quasi scappare e nascondersi con John G. Morgan del *Clay Institute* alle calcagna, che gli voleva a tutti i costi consegnare un premio simbolico di **un milione di dollari**.

Perelman riteneva infatti che l'**unico vero premio per un ricercatore fosse il raggiungimento di un risultato corretto**. Per lui, come credo per qualunque autentico ricercatore, un riconoscimento in denaro rappresentava un'offesa e una mortificazione: un tentativo di attribuire un prezzo a un valore inestimabile, di quantificare i sacrifici e quell'immenso sforzo intellettuale che, letteralmente, arriva a depauperarti degli stessi processi vitali.

In Italia, un talento come Perelman sarebbe probabilmente escluso da commissioni valutative per “*manca di continuità produttiva*”. I

noltre, non potrebbe nemmeno inserire i suoi lavori negli archivi locali dedicati alla cosiddetta “premiabilità” (come *IRIS* o *ProDoc*), poiché **arXiv** non è neppure contemplato nel menu a tendina.

Senza poi considerare la prospettiva di immaginarlo seduto in un *Consiglio di Dipartimento* - impaziente di tornare ai suoi pensieri profondi - mentre si **votano concorsi già predeterminati per qualche sodale del Preside**. Magari alzare la mano in disgusto per votare contro, suggellando così la fine di ogni velleità di vincere un qualunque futuro concorso.

Ma forse è la logica conclusione di una riforma illogica: **perché mai un sistema orientato alla furberia opportunistica dovrebbe avere contezza della vera ricerca?**

Andrew Wiles, che dedicò quasi un decennio in solitudine alla dimostrazione dell’Ultimo Teorema di Fermat, incarna l’essenza della ricerca ultradecennale, svincolata dalle logiche premiali. Il suo lavoro, fondato anche sulla congettura di Taniyama, fu sottoposto al vaglio pubblico tramite conferenze e pubblicazioni accademiche, permettendo alla comunità scientifica di esaminare attentamente ogni dettaglio. Grazie a questo confronto aperto, fu individuato un errore nella dimostrazione originale, che Wiles e il suo collaboratore Richard Taylor riuscirono a correggere, confermando così la validità del risultato finale.

In Italia, un ricercatore come Wiles sarebbe probabilmente considerato “improduttivo” e relegato a fare il clochard accademico, escluso da finanziamenti e progetti per la sua dedizione a un obiettivo a lungo termine e per il tempo dedicato alla revisione pubblica. All’estero, invece, Wiles è pluripremiato e osannato come uno dei più grandi matematici contemporanei, riconosciuto non solo per il risultato finale, ma anche per il rigore e la trasparenza del suo lavoro.

Barbara McClintock, pioniera dell’epigenetica, fu ignorata per decenni perché le sue idee andavano oltre le categorie scientifiche del suo tempo. La sua perseveranza,

infine premiata con il Nobel, dimostra che la vera scienza richiede libertà e apertura mentale. Rosalind Franklin, il cui fondamentale contributo alla scoperta della struttura del DNA rimase a lungo nell'ombra, incarna l'etica del servizio disinteressato alla conoscenza. Jocelyn Bell Burnell, scopritrice delle pulsar, vide il Nobel assegnato ai suoi supervisori, ma la sua dedizione rimane un esempio luminoso di umiltà e passione per la ricerca.

In Italia, purtroppo, queste figure sarebbero state probabilmente ostacolate da un sistema rigido e premiale che premia la conformità e scoraggia chi osa innovare o dedicarsi a obiettivi a lungo termine. In un contesto simile, è difficile immaginare che brillanti ricercatrici come loro possano emergere e ricevere il giusto riconoscimento.

Alan Turing, padre dell'informatica, perseguitato per la sua identità personale, cambiò la storia con un genio che, in Italia, rischierebbe di essere soffocato da criteri rigidi e conformisti.

A questi si potrebbero aggiungere molti altri nomi che, sebbene oggi riconosciuti universalmente, furono a lungo osteggiati, marginalizzati o addirittura perseguitati dalle stesse istituzioni che avrebbero dovuto sostenerli. Tra questi:

David Bohm, fisico teorico di fama mondiale, fu allontanato dal mondo accademico statunitense durante il maccartismo per aver osato sostenere posizioni non allineate. Le sue idee sulla meccanica quantistica – oggi alla base di interi filoni epistemologici – furono per anni marginalizzate. In un sistema rigidamente conformista come quello italiano, sarebbe probabilmente rimasto escluso a vita da ogni commissione ASN.

Ignaz Semmelweis, il medico ungherese che intuì l'importanza dell'igiene ospedaliera nel XIX secolo, fu deriso e ostacolato dalla comunità accademica del suo tempo. Oggi è considerato un precursore della medicina moderna, ma allora fu rimosso, umiliato e finì in manicomio. In Italia, probabilmente, sarebbe stato bollato come “eretico metodologico”.

Lise Meitner, fisica austriaca di origine ebraica, co-scopritrice della fissione nucleare, fu esclusa dal Nobel assegnato ai suoi colleghi maschi. In patria fu costretta all'esilio.

Una vicenda che mostra come la scienza, se non vigilata da strutture realmente inclusive, diventi il luogo di un doppio esilio: del pensiero indipendente e del soggetto non conforme.

Emmy Noether, matematica di eccezionale levatura, rivoluzionò l'algebra astratta e la fisica teorica, ma fu costretta a emigrare a causa delle leggi razziali.

Anche prima della fuga, faticò a ottenere riconoscimento istituzionale pur lavorando ad altissimi livelli. Un altro esempio di come l'autorità scientifica venga spesso subordinata alla logica del privilegio. Queste figure dimostrano che la scienza autentica nasce dalla libertà, dal coraggio e dalla dedizione di chi lavora con integrità, senza bisogno di ricorrere a pratiche opportunistiche. Altrove, tali valori sono protetti; in Italia, chi pensa in modo indipendente sembra destinato al silenzio o all'esilio.

Conseguenze del meccanismo premiale: un danno irreparabile per la ricerca italiana

Il cosiddetto **meccanismo premiale**, nato con la promessa di promuovere l'eccellenza scientifica, si è trasformato in un sistema perverso che **penalizza la ricerca autentica** e premia **pratiche opportunistiche e di basso valore**. Le conseguenze di questo meccanismo sono profonde, strutturali e irreversibili, e includono:

Spreco massiccio di risorse pubbliche: fondi destinati alla ricerca vengono dilapidati in produzioni scientifiche di scarso valore, caratterizzate da pubblicazioni ripetitive, accordi di citazione incrociata e studi privi di innovazione o rilevanza metodologica. Queste pratiche sottraggono finanziamenti a progetti genuini, causando un danno erariale stimato in decine di milioni di euro ogni anno, come documentato in più rapporti ufficiali. In un sistema sano, tali risorse dovrebbero invece sostenere innovazioni capaci di generare reale progresso e sviluppo.

Esodo di giovani talenti all'estero: la penalizzazione sistematica della ricerca indipendente e critica spinge i ricercatori più validi e integri a cercare opportunità all'estero, dove il merito e la qualità sono davvero valorizzati.

Questo fenomeno impoverisce irrimediabilmente il capitale umano italiano e compromette la competitività del Paese su scala globale.

Soffocamento del dibattito critico e della creatività scientifica: in un ambiente in cui i criteri premiali favoriscono la continuità produttiva a scapito dell'originalità e della profondità metodologica, il pensiero critico viene emarginato, ostacolato da dinamiche di potere opache e da organi assembleari spesso fittizi o soggetti a conflitti di interesse. La cultura accademica si riduce così a una mera successione di formalità vuote, che scoraggiano il dissenso e la libera espressione.

Violazioni sistematiche della normativa nazionale ed europea: il meccanismo premiale infrange diritti fondamentali sanciti dagli articoli 33 e 97 della Costituzione, dall'articolo 13 del Regolamento (UE) 2021/695, dall'articolo 325 del TFUE, dall'articolo 8 della CEDU e dall'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001. Questi articoli tutelano la libertà di ricerca, la trasparenza nella gestione dei fondi pubblici e la dignità dei lavoratori pubblici, tutti principi oggi sistematicamente calpestati.

Danno reputazionale irreparabile per l'Italia: la distorsione del sistema premiale compromette la posizione del nostro Paese nelle classifiche internazionali, limita l'accesso a collaborazioni scientifiche di valore e riduce drasticamente gli investimenti esteri, soprattutto in settori sensibili come la medicina, dove l'incapacità e l'arroganza di chi occupa indebitamente ruoli di potere possono costare vite umane.

Tutto ciò è aggravato da un sistema accademico che premia l'appartenenza a lobby, la furberia e la continuità produttiva a scapito del merito, con commissioni valutative e organi decisionali che spesso funzionano come “**clan chiusi**”, incapaci di garantire trasparenza, equità e rigore scientifico.

In questo contesto, la **ricerca autentica, indipendente e coraggiosa** viene emarginata, mentre pratiche opportunistiche e mediocri prosperano, alimentando un circolo vizioso di declino intellettuale, spreco di risorse e disaffezione tra i giovani studiosi.

Se non si interviene con riforme profonde e trasparenti, che valorizzino realmente il merito e la libertà di ricerca, la comunità scientifica italiana continuerà a perdere terreno, con conseguenze negative non solo per il mondo accademico, ma per l'intera società e il futuro del Paese.

1.6 Impatto sulla ricerca italiana e danno erariale: una ferita aperta e inaccettabile

Nonostante gli ingenti investimenti pubblici messi a disposizione negli ultimi anni, attraverso programmi strategici come il **PNRR** e **Horizon Europe**, l'Italia continua a collocarsi nelle retrovie dei principali ranking scientifici internazionali (Times Higher Education 2023, Nature Index, CWTS Leiden Ranking). Questo risultato disastroso non è casuale, ma l'esito inevitabile di un meccanismo premiale profondamente distorto, che tradisce lo spirito stesso della scienza, trasformandola in una sterile e deleteria competizione quantitativa.

In molti contesti accademici, questo sistema premia **l'opportunismo**, **l'autocelebrazione e la mediocrità**, a discapito della ricerca autentica, originale e rigorosa. Le evidenze raccolte in questo esposto mostrano come tali pratiche costituiscano una palese violazione dei principi di **imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione**, sanciti dall'articolo 97 della Costituzione italiana e dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241. La conseguenza diretta è un danno erariale che si stima in **decine di milioni di euro ogni anno**, una cifra impressionante che pesa sulle casse pubbliche e sui cittadini.

Gran parte di questo danno deriva dal pagamento indiscriminato di **publication fees** per articoli pubblicati su riviste predatorie, che spesso non garantiscono alcuna verifica rigorosa della qualità scientifica e possono richiedere fino a 30.000 euro per singolo articolo. Molte università italiane sprecano così milioni di euro l'anno, drenando risorse importanti da fondi pubblici destinati a sostenere l'innovazione e la crescita scientifica reale, in evidente violazione delle normative vigenti e dei regolamenti comunitari.

Le conseguenze sistemiche di questo stato di cose sono gravi e moltiplicano l'effetto negativo sul sistema scientifico nazionale:

Promozioni inique e procedure selettive truccate: numerosi casi documentati, come la procedura comparativa penale 13019/07 (cfr. Appendice A.1), mostrano come la selezione dei vincitori sia spesso predeterminata e basata su criteri discutibili, che premiano pubblicazioni di scarso valore o addirittura fittizie. Questo perpetua sacche autoreferenziali di mediocrità e ostacola il ricambio generazionale e la valorizzazione del merito.

Esodo di talenti e impoverimento del capitale umano: la sistematica esclusione dei ricercatori più validi e critici alimenta una fuga di cervelli senza precedenti. I giovani studiosi più promettenti sono costretti ad abbandonare il Paese in cerca di ambienti più liberi e meritocratici, privando l'Italia del suo futuro scientifico e tecnologico.

Declino reputazionale internazionale: le irregolarità e le distorsioni del sistema vengono regolarmente denunciate da media nazionali e internazionali (Appendice A.2), compromettendo la credibilità scientifica e istituzionale del Paese. Questo contrasta con il principio di **leale cooperazione** sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione Europea (TUE), e mina la possibilità per l'Italia di partecipare efficacemente ai partenariati europei, riducendo la fiducia di partner, investitori e finanziatori.

In conclusione, il meccanismo premiale così come è attualmente strutturato produce un **danno erariale tangibile, mina la qualità e la reputazione della ricerca italiana e ostacola lo sviluppo di una comunità scientifica libera, critica e innovativa.** Senza una riforma urgente e radicale, che ristabilisca criteri di valutazione equi, trasparenti e fondati sul merito reale, l'Italia continuerà a perdere terreno in un contesto globale sempre più competitivo, con effetti devastanti per il progresso scientifico e sociale del Paese.

1.7 Il sistema distorto e le conseguenze per la ricerca autentica

Il meccanismo premiale, in evidente contrasto con gli articoli 9 e 33 della Costituzione italiana, promuove in taluni contesti accademici pratiche che premiano la produttività apparente — quali l’attribuzione di scatti stipendiali basati su contributi scientifici irrilevanti o inesistenti, o l’appropriazione indebita di risultati altrui — a scapito dell’integrità scientifica. Tale dinamica genera una distorsione sistemica che compromette la ricerca autentica, violando anche l’articolo 13 del Regolamento (UE) 2021/695 e il Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA, 2023).

Le condotte denunciate — tra cui pubblicazioni a pagamento su riviste predatorie, procedure concorsuali irregolari e ritorsioni contro i whistleblower — configurano violazioni dell’articolo 1 della Legge 20/1994 sul danno erariale, dell’articolo 325 TFUE, del Regolamento (UE) 2021/241 relativo al PNRR e della Direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione dei segnalanti. Queste pratiche rappresentano un sistema che mortifica il progresso scientifico e genera sprechi di risorse pubbliche.

Lo scrivente, Prof. Tommaso Gastaldi, con oltre trentacinque anni di esperienza in atenei italiani (dal 1990) e internazionali (tra cui *UNC at Chapel Hill* e *Purdue University*), ha apportato contributi rilevanti nel campo scientifico, quali la soluzione della *congettura di Gupta-Nagel* — rimasta irrisolta per oltre cinquant’anni (https://www.datatime.eu/concorsopoli/JMVA_Tom_Gastaldi.pdf) — diverse innovazioni metodologiche in ambito statistico e la formulazione del **Principio Universale di Edge Statistico** (USE) applicato ai mercati finanziari (<https://arxiv.org/abs/2404.14252>).

Tuttavia, tali contributi si perdono in un sistema che premia esclusivamente la mera quantità di pubblicazioni a pagamento, spesso prodotte esclusivamente per soddisfare scadenze burocratiche, trasformando la ricerca scientifica in una mera “catena di montaggio” di articoli sovente privi di reale valore, generati in larga parte da software e pubblicati a pagamento con fondi pubblici.

Il sottoscritto ha sempre rifiutato di aderire a questa pratica, come dimostrato dal ritiro di un articolo da una rivista che richiedeva il versamento di una quota di pubblicazione, scelta che ha determinato conseguenze paradossali e strumentalizzazioni da parte di un sistema permeato da conflitti di interesse e da una diffusa pratica di lavori “conto terzi” (come dettagliato nel Capitolo 2, riguardo alla procedura comparativa del Bando GU n. 44 del 06/06/2008 nei settori INF/01 e SECS-S/01).

Un caso emblematico di questa distonia è rappresentato dal lavoro pubblicato sul *Journal of Multivariate Analysis*, frutto di circa otto anni di ricerca e sottoposto a un rigoroso processo di referaggio durato oltre tre anni, che ha richiesto un impegno monumentale sia dell'autore sia dei revisori, con revisioni che hanno più che raddoppiato la lunghezza dell'articolo. Nessun pagamento è stato richiesto per tale pubblicazione.

In netto contrasto, il sistema premiale italiano incentiva la produzione di articoli spesso di scarso rilievo, pubblicati su riviste predatorie o comunque a pagamento con costi estremamente elevati — talvolta fino a 30.000 euro — finanziati con risorse pubbliche, in evidente violazione dell'articolo 97 della Costituzione e del Regolamento UE 2021/241.

Questo “*mercato della falsa scienza*”, già denunciato da organismi quali OLAF e dalla stampa nazionale e internazionale (Appendice A.2), determina sprechi sistemici e un danno reputazionale che danneggia gravemente l'immagine dell'Italia a livello globale.

È particolarmente mortificante osservare come i lavori più superficiali — che oggi il sottoscritto si rifiuterebbe di pubblicare — siano tra i più citati, accolti acriticamente e replicati in un processo di “serializzazione” privo di reale valore aggiunto. Notifiche settimanali da ResearchGate evidenziano una proliferazione di cloni di idee originarie, moltiplicati da ricercatori a livello internazionale per “fare numero”, all'interno di un sistema che premia esclusivamente l'opportunismo.

Al contrario, i contributi più sostanziali, che richiedono uno sforzo intellettuale e metodologico considerevole per “spostare l’asticella anche solo di un millimetro”, restano invece nell’ombra, in quanto non si prestano a una produzione seriale.

Questo paradosso riflette un meccanismo premiale in palese violazione dell’articolo 9 Cost. (promozione della cultura), dell’articolo 179 TFUE (progresso scientifico) e della Direttiva UE 2019/1937, alimentando un “sottobosco accademico” incapace di generare conoscenza duratura, confinato a una polvere effimera e lontano dalla luce della scienza autentica.

Si invita pertanto la comunità accademica onesta e le istituzioni competenti a unirsi a questa denuncia e a promuovere una riforma strutturale del sistema premiale, al fine di restituire dignità e credibilità alla ricerca scientifica e di tutelare il progresso culturale e sociale.

1.8 Natura della ricerca autentica

La ricerca autentica è spesso un viaggio solitario in un mare di cui si ignora la profondità, un’impresa che richiede dedizione, rigore e un coraggio instancabile per spingere i confini della conoscenza: “I combattimenti difficili vengono riservati solo a chi ha un coraggio esemplare” (*Perle di Francesco d'Assisi*, 2020).

La ricerca autentica richiede dedizione e rigore per spingere i confini della conoscenza, come esemplificato dal lavoro ultradecennale di Andrew Wiles sulla *congettura di Taniyama-Shimura*, che così descrive il processo di ricerca:

“Perhaps I can best describe my experience of doing mathematics in terms of entering a dark mansion. You enter the first room and it’s completely dark. You stumble around bumping into the furniture, but gradually you learn where each piece of furniture is. Finally, after six months or so, you find the light switch. You

turn it on, and suddenly it' s all illuminated. Then you move into the next room and spend another six months in the dark. ”

(PBS NOVA – The Proof)

Questa visione, che incarna l'essenza della scienza sancita dall'art. 33 Cost., esprime emozioni che volano alte, **irraggiungibili dalle mani rapaci dei carrieristi generatori seriali di carta straccia** in un sistema di premialità che richiede la mera esistenza di pezzi di carta straccia pubblicati a pagamento. Tali pratiche, finanziate con fondi pubblici (es. PNRR, Horizon Europe), violano l'art. 97 Cost., l'art. 325 TFUE e il *Code of Conduct for Research Integrity* (ALLEA, 2023), compromettendo il progresso scientifico.

L'esempio di Grigori Perelman, **che rifiutò premi milionari** per la soluzione della *congettura di Poincaré*, è un monito contro la mercificazione della scienza.

La sua coerenza intellettuale, che privilegia la verità sulla fama, è antitetica al meccanismo premiale in specifici contesti accademici italiani, dove pubblicazioni a pagamento garantiscono scatti stipendiali a chi si appropria delle tesi altrui o produce contributi irrilevanti o variazioni sul tema, anziché ai ricercatori autentici che inseguono la verità.

Lo scrivente, nel proprio piccolo, ha sempre **rifiutato di pubblicare a pagamento**, come dimostrato dal ritiro di un articolo da una rivista che ne richiedeva il versamento (vedi Capitolo 2). Questa attitudine è un atto di resistenza contro un sistema che compromette la funzione più alta della ricerca: la tensione pura verso il risultato.

Inseguire risultati non banali richiede anni di dedizione, al confine tra logica e intuizione, **trasformando visioni sfuggenti in linguaggio formale** per garantire la riproducibilità. Questo processo, che incarna la bellezza irraggiungibile della scienza, non può che essere ostacolato da un sistema che favorisce articoli generati in serie, spesso insensati, per soddisfare **scadenze burocratiche arbitrarie**.

Tale deviazione viola l'art. 9 Cost., l'art. 13 Reg. (UE) 2021/695 e la Direttiva UE 2019/1937, configurando un danno erariale e compromettendo la credibilità scientifica dell'Italia.

1.9 – Oltre l'illusione meritocratica verso l'integrità epistemica e l'etica della ricerca

Le questioni sollevate nel presente esposto **non** si basano sull'illusione di un'astratta nozione di “**merito**”, concetto che nel contesto universitario italiano spesso si rivela un **dispositivo ideologico al servizio di logiche autoreferenziali**, atte a consolidare privilegi strutturali e perpetuare disuguaglianze sistemiche.

Come già evidenziato da Michael Young in *The Rise of the Meritocracy* (1958), l'ideologia meritocratica non rappresenta una promessa di giustizia, ma piuttosto una maschera che trasforma fallimenti strutturali in responsabilità individuali, legittimando un sistema che premia conformismo e capitale relazionale più che autentica produzione scientifica.

Pierre Bourdieu, in *La reproduction* (1970), denuncia questa dinamica come un’“illusione meritocratica”: un meccanismo che nasconde le condizioni materiali e relazionali necessarie per accedere al potere, sostituendole con un capitale culturale e intellettuale che solo pochi possono possedere davvero.

Nel sistema universitario italiano, questa illusione prende forma in **requisiti formali che schiacciano originalità e valore scientifico**, riducendo la valutazione a un mero esercizio di conformità, come ampiamente documentato da inchieste giornalistiche e procedimenti giudiziari (Appendice A.2 e Proc. Pen. n. 30703/07, Appendice A.1).

Più che promuovere equità, questo sistema cristallizza élite accademiche impermeabili, alimentate da irregolarità concorsuali palesi (Capitolo 2), in palese violazione dei principi di parità di accesso sanciti da Costituzione e Carta UE (artt. 51, 97 Cost.; art. 21 Carta UE).

Questa distorsione si intreccia con dinamiche psicologiche e sociali che ne amplificano l'effetto. Heinz Kohut, nella sua teoria del narcisismo sociale (*Self Psychology*, 1971), evidenzia come l'autopercezione distorta di chi ha competenze limitate, combinata con l'autocritica di chi eccelle, crei meccanismi selettivi disfunzionali.

L'effetto Dunning-Kruger (1999) rafforza questa lettura: chi sa poco tende a sovrastimarsi, mentre i più preparati sono spesso tormentati dal dubbio. In un contesto accademico opaco come quello italiano, queste dinamiche si traducono in **predeterminazioni concorsuali** (v. Capitolo 2) che violano imparzialità e equità (art. 2-bis L. 241/1990; Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro), premiando chi si conforma a reti di potere piuttosto che chi genera vera conoscenza.

L'appello qui rivolto è per un ritorno all'**integrità epistemica** e all'etica della ricerca, valori fondanti di ogni comunità scientifica degna di questo nome.

Karl Popper, in *La logica della scoperta scientifica* (1934), ci ricorda che la scienza avanza tramite falsificazione e dubbio, non attraverso l'accumulo di consensi o la moltiplicazione di pubblicazioni standardizzate. Paul Feyerabend, in *Contro il metodo* (1975), mostra come le innovazioni più profonde spesso nascano al di fuori dei percorsi istituzionali, sfidando dogmi e consuetudini accademiche. Michael Polanyi, in *The Tacit Dimension* (1966), introduce il concetto di "conoscenza tacita": un sapere fatto di intuizioni e competenze implicite, sistematicamente ignorato dai criteri quantitativi di valutazione adottati dal sistema universitario italiano.

Tutti questi pensatori convergono su un punto essenziale: la scienza autentica richiede tempo, riflessione profonda, confronto critico aperto e la capacità di accogliere il fallimento come tappa necessaria, non una corsa forsennata a posizioni o ranking autoreferenziali.

Max Weber, in *La scienza come professione* (1919), definiva la ricerca scientifica una vocazione, non una carriera; un percorso radicato in un'etica di dedizione e autenticità. Carl Rogers, in *On Becoming a Person* (1961), collegava questa autenticità all'autorealizzazione, un processo che richiede integrità interiore e rifiuto del conformismo.

Nel sistema universitario italiano descritto, questi valori sono soffocati da un apparato che **premia adattamento a codici non dichiarati**, come evidenziato da condotte opache (vedi Capitolo 2) e dall'**inerzia istituzionale** protrattasi per oltre 18 anni (Prot. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1). Tali pratiche violano non solo l'art. 97 Cost. e il principio di buona amministrazione (art. 41 Carta UE; Corte di Giustizia UE, C-

619/18), ma **compromettono anche il diritto a un ricorso effettivo** e la tutela dei segnalanti (art. 6 CEDU; Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023).

La legalità formale, così come applicata oggi, non basta a garantire giustizia.

L'inerzia del MUR di fronte a evidenze inconfutabili di predeterminazioni concorsuali e la mancata partecipazione come parte civile in procedimenti penali (es. Appendice A.1) rappresentano una violazione sistemica di imparzialità e trasparenza (art. 2-bis L. 241/1990; Consiglio di Stato, sent. n. 7890/2021), marginalizzando la vera ricerca, trasforma in un'anomalia o eccezione di sistema.

Le condotte ritorsive documentate (Capitolo 2), dall'emarginazione sistemica a cause civili temerarie, violano la Direttiva UE 2019/1937 e l'art. 8 CEDU, ledendo la dignità e la libertà accademica (art. 33 Cost.).

Questo esposto invoca un ritorno all'integrità epistemica non come ideale astratto, ma come **condizione concreta per un'università** che davvero onori la conoscenza e la giustizia. Come ammoniva Hannah Arendt in *La banalità del male* (1963), **l'inerzia di fronte all'ingiustizia è essa una forma di complicità**. La lotta per la legalità e l'etica della ricerca è, in ultima analisi, una lotta per la giustizia.

CAPITOLO 2 - TESTIMONIANZA DIRETTA CON RETROSCENA E NUOVE PROVE DI PREDETERMINAZIONE DOLOSA DI PROCEDURE COMPARATIVE CONFLITTI DI INTERESSE CON ORGANI DI RANGO COSTITUZIONALE INERZIA DEL MIUR (MUR) RITORSIONI E ATTI PERSECUTORI

Il presente capitolo, parte integrante del presente atto circa l'inerzia protrattasi per oltre 18 anni del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) in violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990, documenta la testimonianza diretta del segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, *whistleblower* tutelato ai sensi degli artt. 21, 33, 97 Cost., dell'art. 10 CEDU, della Direttiva (UE) 2019/1937, del D.Lgs. 24/2023, dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE, con riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU (Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.02.2008; Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011).

Documenta retroscena e **nuove prove** sulla **predeterminazione** dolosa di **tre procedure concorsuali**:

Bari, Bando GU n. 23 del 23/03/2001, cfr. Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari;
Roma, Bando GU n. 20 del 14/03/2006, cfr. Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma;
Roma, Bando GU n. 44 del 06/06/2008, cfr. Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma),

con condotte configuranti **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p., formulazione **ante-riforma** 2020), **falso ideologico in atto pubblico** (art. 479 c.p.), e **violazione degli interessi finanziari dell'UE** (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, sent. C-105/14, Taricco,

8.09.2015; sent. C-42/17, M.A.S. e M.B., 5.12.2017), con possibile rilevanza per la Procura Europea (art. 22 Reg. (UE) 2017/1939).

Le irregolarità, corroborate da atti giudiziari (Appendice A.1), fonti mediatiche (es. *La Repubblica*, 22/07/2005; *L'Espresso*, 18/01/2007; *Report*, 10/05/2007; *Il Giornale*, 16/03/2007 e molte altre, vedi Appendice A.2) e testimonianze dirette, si inseriscono in un sistema universitario opaco, che, come denunciato da S. Cassese, “*favorisce clientelismo e nepotismo a scapito del merito*” (*Il governo dei giudici*, 2014). Tali condotte si intrecciano con **presunti conflitti di interesse coinvolgenti organi di rango costituzionale**, come il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), denunciati con segnalazione al CSM (Prot. 238/2008, Appendice A.1), con possibile compromissione dell'indipendenza giudiziaria (art. 104 Cost.; Corte Cost., sent. n. 148/1983; Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, n. 55391/13, 6.11.2018).

Il capitolo documenta le **ritorsioni e atti persecutori** subiti dal segnalante (mobbing, ostracismo professionale, diffamazione), in violazione della Direttiva (UE) 2019/1937, del D.Lgs. 24/2023, dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 8 CEDU (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.02.2008; Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011; Halat c. Polonia, n. 23607/16, 15.06.2021), **aggravate ed favorite dall'inerzia del MUR, protrattasi per oltre 18 anni** (art. 2-bis L. 241/1990), che compromette l'etica della ricerca sancita dalla Carta Europea dei Ricercatori (2005/C 61/01) e dal European Code of Conduct for Research Integrity (ALLEA, 2017).

Si rinvia al Capitolo 4 per le richieste di annullamento delle procedure ed esecuzione dei ricorsi.

2.1 Le prime procedure comparative denunciate dallo scrivente (Roma e Bari)

Sollecito dei ricorsi e presentazione di nuove evidenze per istituzioni e procure

La presente sezione documenta, a titolo di concreta esemplificazione, due procedure concorsuali oggetto di esplicite denunce o ricorsi - limitatamente ai fatti di cui lo scrivente ha accesso diretto agli atti - con l'obiettivo di evidenziare gravi e sistemiche violazioni dei principi di legalità, integrità della ricerca ed equità oggettiva:

- Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A (Bari)
- Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) SECS-S/01 (Roma)

ed i rispettivi procedimenti penali:

- Procura di Bari, Proc. Pen. n. 13019/07
- Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07

Predeterminazione e contraddizione tra esiti e verbali

Caso di Roma – Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06, settore SECS-S/01)

La procedura concorsuale di Roma, oggetto di querela alla Procura di Roma (Proc. Pen. n. 30703/07, RGNR n. 21273/07) e di ricorsi amministrativi al MIUR (oggi MUR) e alla Presidenza della Repubblica (Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012, Appendice A.1), costituisce un caso esemplare di possibile abuso di potere e predeterminazione dolosa, in violazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e trasparenza (artt. 3, 97 e 98 Cost.), nonché delle norme sul pubblico impiego (art. 35 D.Lgs. 165/2001) e dei principi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE), come interpretati dalla Corte di Giustizia UE (C-612/15, Kolev, 5.6.2018; C-494/16, Santoro, 20.12.2017).

La vicenda ha compromesso l'**integrità scientifica della procedura e determinato un danno erariale**, in violazione dell'art. 1 L. 20/1994, come documentato dagli atti giudiziari (Appendice A.1).

Nel verbale pubblico di valutazione (Appendice A.1), i commissari Proff. Giancarlo Diana e Lorenzo Fattorini hanno formalmente espresso dissenso, **denunciando l'inidoneità scientifica della candidata poi vincitrice per “mancanza di spunti metodologici di rilievo e non adeguata collocazione editoriale dei lavori”**, mentre vi erano giudizi **unanimamente e pienamente positivi della commissione sugli altri candidati**.

Successivamente anche Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta dal giudice - redatta dai Proff. B. Pesarin e F. Chiandotto - illustra una plateale incongruenza tra gli esiti ufficiali e la reale valutazione scientifica dei candidati, giudicando i lavori presentati dal vincitore con espressioni come: *“nessuno dei lavori presentati supera senza serie riserve la soglia di idoneità”*.

Tali fatti configurano ipotesi di **falso ideologico in atto pubblico** (art. 479 c.p.), **abuso d'ufficio** (art. 323 c.p., formulazione **ante-riforma 2020**), e **violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento** (artt. 3, 97, 98 Cost.; art. 35 D.Lgs. 165/2001; art. 6-bis L. 190/2012), con possibile **danno agli interessi finanziari dell'UE** (art. 325 TFUE; *Corte di Giustizia UE*, sent. C-612/15, Kolev, 5.06.2018).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione riconosce che la **violazione intenzionale di norme di legge o regolamento da parte di pubblici ufficiali può integrare tali reati** (sent. n. 17129/2020, Sez. VI Pen.).

Conflitti di interesse

Le irregolarità denunciate si inseriscono in un contesto di **presunti conflitti di interesse segnalati al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)** (Prot. 238/2008, Appendice A.1), con possibili ripercussioni sull'indipendenza giudiziaria (art. 104 Cost.; Corte Cost., sent. n. 148/1983; Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo, n. 55391/13, 6.11.2018).

Inerzia e danni al segnalante

L'inerzia del MIUR (poi diventato MUR nel 2020), protrattasi per oltre 18 anni (art. 2-bis L. 241/1990), ha aggravato gli atti persecutori nei confronti del segnalante, configurando violazioni anche di tutela del whistleblower (art. 54-bis D.Lgs. 165/2001) e della dignità personale (art. 8 CEDU; Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008; Halat c. Polonia, n. 23607/16, 15.6.2021).

Conclusioni

La **predeterminazione dolosa**, comprovata da documentazione (lettera A.R., verbali, CTU – Appendice A.1), rende la **procedura concorsuale annullabile ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990, come confermato dalla giurisprudenza amministrativa** (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019; TAR Lazio, sent. n. 7890/2021) e dal **diritto UE** (Corte di Giustizia UE, sent. C-494/16, Santoro, 20.12.2017).

Il danno erariale e la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza si inseriscono in un contesto di degenerazione del sistema premiale universitario, denunciato in dottrina (S. Cassese, *Il governo dei giudici*, 2014) e nella giurisprudenza costituzionale.

Si rimanda al Capitolo 4 per le richieste di annullamento delle procedure e l'esecuzione dei ricorsi.

5. Per carenza di originalità e/o di innovatività e/o di rigore metodologico, nessuno dei 10 lavori presentati supera senza serie riserve la soglia di idoneità per una procedura di valutazione comparativa per un posto di professore di prima fascia nell'ambito delle discipline di cui al settore scientifico disciplinare SECS-S/01.

6. Le scarse e sintetiche, quanto sostanziali, difformità nei giudizi dei singoli commissari e di quello collegiale della Commissione, così come sono riportati nei Verbali, fanno ritenere che nella Commissione vi sia stata al riguardo una discussione anche piuttosto accesa, riflessa sinteticamente nella non unanimità dei giudizi e ancor più nella relazione di minoranza. Per cui i CC.TT. ritengono:

a) di dover escludere che nella Commissione non si sia discusso dell'assenza di innovatività, di originalità e di rigore metodologico diffuse su tutte le 10 pubblicazioni presentate dalla candidata, poiché non una supera senza riserve, talvolta anche molto serie, importanti, diffuse e puntuali, tutti i criteri stabiliti dalla Commissione;

b) che la mancata rilevazione e la conseguente mancata menzione a verbale, da parte della maggioranza dei commissari, delle evidenti carenze non possa essere imputabile alla loro non individuazione come possibile frutto di una lettura affrettata delle pubblicazioni, dato che la minoranza, al fine di giustificare e sostenere le proprie riserve, le abbia almeno in parte dovute evidenziare.

Roma, 22 Maggio 2008

Prof. Bruno CHIANDOTTO

Prof. Fortunato PESARIN

Stralcio da CTU del tribunale circa il vincitore della “procedura comparativa” che, nel contenuto, esclude la buona fede dell’esito, evidenziando un dolo incompatibile con l’imparzialità amministrativa: “Per carenza di originalità, innovatività e rigore scientifico, nessuno dei lavori presentati supera senza serie riserve la soglia di idoneità” (CTU, Appendice A.1, redatta dai Proff. B. Pesarin e F. Chiandotto).

Predeterminazione dolosa della “valutazione comparativa”

La Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) evidenzia, con rilievi di sostanza, la natura dolosa delle irregolarità riscontrate nella procedura concorsuale, configurando potenziali responsabilità penali per abuso d’ufficio (art. 323 c.p., formulazione ante-riforma 2020), falso ideologico (art. 479 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.). Tali condotte violano i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.), nonché il principio di legalità sancito

dall'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE (sentenza C-105/14, Taricco, 8.9.2015).

L'esposto e la querela presentati alla Procura della Repubblica, corredati da opposizioni e documentazione integrativa (Appendice A.1), documentano dinamiche interne alla commissione, spesso non note al pubblico, tra cui l'impegno del Presidente della Commissione a sollecitare il voto a favore di specifici commissari per favorire un candidato predeterminato.

Testimonianza personale di predeterminazione dolosa

Lo scrivente ha personalmente assistito a due distinti episodi di sollecitazione di voto, avvenuti nei locali del proprio Dipartimento, indirizzati a due professori affinché favorissero il candidato predeterminato nella procedura concorsuale di Roma (Bando GU n. 20 del 14/03/2006, Proc. Pen. n. 30703/07).

In aula, la Prof.ssa R. Siciliano (uno dei Commissari) ha dichiarato di aver subito analoghe pressioni, dichiarazioni confermate da atti giudiziari (Appendice A.1). Inoltre, il Prof. A. Forcina (Università di Perugia) ha attestato, via email allegata agli atti di esposto e querela, di aver ricevuto una richiesta simile tramite un collega nominato nella corrispondenza, configurando un tentativo di alterazione dell'imparzialità della procedura (art. 323 c.p.; Corte di Giustizia UE, sent. C-612/15, Kolev, 5.6.2018).

I due professori interessati, convocati e interrogati sotto giuramento, hanno negato le sollecitazioni di voto di cui lo scrivente è stato testimone diretto, configurando ipotesi di falso ideologico (art. 479 c.p.) e violando i principi di trasparenza e legalità (art. 97 Cost.; art. 41 Carta UE).

Come osservava Norberto Bobbio, *“la corruzione si nutre del silenzio e dell'omertà”* (Elogio della mitezza, 1994).

Un ulteriore testimone, vincitore di un successivo concorso anch'esso denunciato per predeterminazione (Bando GU n. 44 del 06/06/2008, settore INF/01, già querelato per diffamazione – Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma), ha reso dichiarazioni mendaci sotto giuramento

Si tratta dello stesso professore per cui è stato predisposto un bando ad hoc Bando GU n. 44 del 06/06/2008 settori: INF/01, fuori dal proprio settore disciplinare con **piena predeterminazione di esiti**, come **documentato e provato** nel Paragrafo 2.3,

Il Prof. Gastaldi aveva inoltre segnalato per tempo, mediante raccomandata A.R., la predeterminazione della procedura a destinatari testimoni, come riportato dall'inchiesta giornalistica de Il Giornale (*"Concorso pilotato, cattedra su misura a Roma"*, G. Mattioni, 16/03/2007) e documentato nel fascicolo Proc. Pen. n. 30703/07 della Procura di Roma.



Il Giornale - "Concorso pilotato, cattedra su misura a Roma", 16/03/2007

*"Alla Sapienza la denuncia di un docente [...] Il professor Gastaldi aveva **anticipato sei mesi prima** [...] i nomi della vincitrice e di chi l'avrebbe valutata.*

Altrettanto significativo è il seguente episodio: alcune settimane prima del concorso, il Presidente della Commissione si è presentato nella mia stanza consegnandomi un bigliettino scritto a mano, su un mezzo foglio a quadretti bianco, con penna blu. Incuriosito, gli chiesi di cosa si trattasse. Il Presidente rispose che si trattava del mio “giudizio” e mi voleva chiedere se mi “andasse bene”. La cosa mi fece infuriare, e gli intimai di “*rispettare la legge*”. A quella reazione il Presidente (della futura e già predecisa Commissione) cambiò colore in viso e si dileguò rapidamente.

Richiesta formale di annullamento/rettifica della procedura concorsuale – Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 – SECS-S/01)

Alla luce delle gravissime irregolarità documentate nella procedura concorsuale bandita con D.R. 215/06 (GU n. 20 del 14/03/2006), si chiede formalmente:

1. L’annullamento in autotutela degli atti della procedura, per predeterminazione dolosa dell’esito e grave violazione dei principi costituzionali di imparzialità, meritocrazia e buon andamento;
2. In subordine, la rettifica dell’esito della procedura e la riapertura della valutazione comparativa, con una nuova commissione terza, e l’ammissione della documentazione tecnica e testimoniale raccolta in sede penale e amministrativa.

La presente richiesta si fonda su elementi oggettivi e documentati, tra cui:

La raccomandata A.R. inviata dallo scrivente all’avvocato di fiducia e giornalisti oltre cinque mesi prima della procedura, contenente i nomi dei vincitori e dei commissari, insieme con una estesa spiegazione del meccanismo di predeterminazione, a prova della predeterminazione dolosa;

Il verbale ufficiale di dissenso dei Proff. G. Diana e L. Fattorini, membri della Commissione, che dichiarano l'inidoneità scientifica del candidato poi proclamato vincitore;

La Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) disposta dal Tribunale, secondo cui ***“nessuno dei lavori presentati supera senza serie riserve la soglia di idoneità”*** (Proff. B. Pesarin e F. Chiandotto – Appendice A.1), rendendo l'esito del concorso manifestamente infondato;

La tentata alterazione diretta del giudizio da parte del Presidente della Commissione, con consegna di un bigliettino precompilato contenente il giudizio, episodio confermato in prima persona dal denunciante;

Le pressioni esercitate su membri del Dipartimento affinché votassero per un candidato predeterminato, in violazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e dell'art. 97 Cost.;

Le false dichiarazioni rese da testimoni sotto giuramento, già querelati ai sensi dell'art. 479 c.p., nel tentativo di occultare la predeterminazione e legittimare un esito arbitrario;

Il danno erariale arrecato dall'attribuzione di risorse pubbliche (borsa di studio, stipendi, progetti, fondi premiali) a un candidato non scientificamente idoneo, in contrasto con l'art. 325 TFUE e la giurisprudenza UE (sent. Taricco, Kolev, Santoro);

L'inerzia del MUR, che per oltre 18 anni ha ignorato ricorsi formali e segnalazioni qualificate, in violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990 e dell'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Le condotte descritte integrano fattispecie di abuso d'ufficio (art. 323 c.p., formulazione 2007), falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.), rese ancor più gravi dalla collusione con strutture istituzionali e da tentativi

di ritorsione contro il segnalante, protetto dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.Lgs. 24/2023.

Si chiede dunque:

Al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), di attivare immediatamente il riesame della procedura ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies della L. 241/1990, acquisendo: lettera A.R. di predeterminazione concorsuale, i verbali con il dissenso dei Commissari,, la CTU, i fatti del Capitolo 2 e tutta la documentazione allegata (Appendice A.1);

Alle autorità giudiziarie e contabili competenti (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, OLAF, Procura Europea) di valutare l'avvio delle opportune azioni penali, civili ed erariali, ai sensi delle norme sopra richiamate;

All'ANAC di valutare eventuali profili di corruzione sistemica e mancanza di trasparenza nella composizione delle Commissioni universitarie;

Al TAR Lazio di prendere in carico il caso nell'ambito della giurisprudenza consolidata in materia di concorsi universitari viziati da predeterminazione dolosa (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019; TAR Lazio, sent. n. 7890/2021).

Il ripristino della legalità nella presente procedura non costituisce solo un atto di giustizia verso i candidati penalizzati, ma un obbligo istituzionale di tutela della spesa pubblica, dell'integrità accademica e della fiducia nella pubblica amministrazione.

Il caso qui documentato non costituisce un'anomalia isolata, ma un esempio emblematico di un sistema che ha smarrito il senso della legalità e del merito. La sua correzione non è solo una scelta tecnica, ma un atto dovuto, nell'interesse della collettività, della ricerca pubblica e della dignità delle istituzioni.

Sollecito richiesta di intervento del MUR

Alla luce dell'inerzia del MUR, protrattasi per oltre 18 anni senza riscontro al ricorso relativo al concorso di Roma:

Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) SECS-S/01

Citato anche in: Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma

Si sollecita il Ministero a riesaminare gli atti concorsuali entro congruo termine, acquisendo la **querela**, le lettere A.R. di spiegazione della **predeterminazione** inviata 6 mesi prima, le **Consulenze Tecniche d'Ufficio** (CTU, Appendice A.1, redatta dai Proff. B. Pesarin e F. Chiandotto), i **verbali di dissenso** dei Proff. Diana e Fattorini e le **segnalazioni al CSM** (Prot. 238/2008, Appendice A.1) riguardanti la presunta illegittimità della sentenza di archiviazione e le **nuove prove** riportate nel **Capitolo 2** della presente querela, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990, valutando l'**annullamento della procedura e la rettifica degli esiti, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato** (sent. n. 3926/2019; sent. n. 7890/2021) e della Corte di Giustizia UE (C-494/16, Santoro, 20.12.2017; C-619/18, Commissione c. Polonia, 24.6.2019).

Tale inerzia, in violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990, degli artt. 3, 97 e 98 Cost., dell'art. 41 Carta UE e del Reg. (UE) 2021/241 (PNRR), ha causato allo scrivente un danno psicofisico, professionale ed esistenziale, aggravato da ritorsioni e mobbing documentati (Sezione 2.2), configurando una lesione dei diritti del segnalante ai sensi della Direttiva (UE) 2019/1937 (recepita con D.Lgs. 24/2023) e della giurisprudenza della Corte EDU (sent. Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008; sent. Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011; sent. Halat c. Polonia, n. 23607/16, 15.6.2021).

Si rinvia al Capitolo 4 per le richieste specifiche di intervento da parte di Procura Europea, OLAF e Corte dei Conti in merito alle violazioni documentate.

I: Richiesta Stato Ricorso al Presidente Repubblica - Integrazione



SEGRETERIA MINISTRO <SEGRETERIA.MINISTRO@istruzione.it>
to me, segreteria.ministro@miur.it

Thu, Feb 23, 2023, 11:20 AM

Si inoltra al competente Ministero dell'Università e della Ricerca che ci legge per conoscenza.

Cordiali saluti

La Segreteria


*Segreteria del Ministro
dell'Istruzione e del Merito
Prof. Giuseppe Valditara
tel. 06 3349 4330 - 1*

Da: Tommaso Gastaldi <tommaso.gastaldi@gmail.com>
Inviato: giovedì 23 febbraio 2023 11:00

A: SEGRETERIA MINISTRO <SEGRETERIA.MINISTRO@ISTRUZIONE.IT>; avv.gastaldi@libero.it; rettricesapienza@uniroma1.it

Oggetto: Fwd: Richiesta Stato Ricorso al Presidente Repubblica - Integrazione

Gent.mi,

non avendo avuto notizie e risposta **da molti anni** ormai ed essendo quasi tutti **deceduti o pensionati**,
prima di morire anche io, desidererei una risposta alla istanza inviata.

Ringrazio di cuore per l'attenzione e saluto,

Allegato M-1 - Una delle numerose richieste evasione ricorsi al MUR (23/02/2023)

search mail

Active

Ogg.: Richiesta stato avanzamento - a distanza ormai di 5 anni - pratica **Ricorso** Straord. Presidente Repubblica
Prof. Tommaso Gastaldi - Università Sapienza, Roma

Gent.ma Dott.ssa Basilico,

Pur immaginando il carico del Suo importante lavoro, Le sarei veramente molto grato se riuscisse a trovare il tempo e l'opportunità, di sottoporre la seguente cortese istanza all'attenzione personale del Ministro, affinché la evidenzia agli uffici preposti, vincendo le eventuali inopportune resistenze che, come da evidenza, la tengono dormiente da anni presso il Ministero. Grazie di cuore.

On. Ministro, Chiar.mo Professore,

seguendo le indicazioni cortesemente inviatemi dalla Presidenza della Repubblica, chiedo cortesemente e rispettosamente notizie sullo stato di avanzamento del noto Ricorso al Presidente della Repubblica, che mi riguarda (vedi, in particolare, documento allegato, [fig. Dott. Luigi delli Paoli, "RicorsoStraordinarioPres.jpg"](#)) ricordando, rispettosamente, che la **Perizia giurata** ordinata dal GIP del Tribunale di Roma, Dott.ssa Marina Finiti, ha indicato dettagliatamente, e al di là di qualsiasi ragionevole dubbio, che il candidato proclamato idoneo fosse il meno meritevole in assoluto e che vi sia stata una violazione oggettiva dei criteri di Legge nell'attribuzione di idoneità illustrando dunque in maniera dettagliata sia l'elemento di **irragionevolezza**, che quello di **dolo**, come per esempio indicato nel passaggio della CTU del GIP:

..... Dalla perizia scientifica giurata ordinata dal Tribunale (vedi allegati), eseguita da scienziati del settore

- "Per carenza di originalità e/o innovatività e/o di rigore metodologico, **nessuno di 10 lavori presentati supera senza serie riserve la soglia di idoneità**"

- "I **CC.IT** ritengono di dover escludere che nella Commissione non si sia discusso **dell'assenza di innovatività, di originalità e di rigore metodologico** diffuse su tutte le 10 pubblicazioni dalla candidata, **poiché non una supera senza riserve**, talvolta anche molto serie, importanti, diffuse e puntuali, **tutti i criteri stabiliti dalla Commissione**"

.....

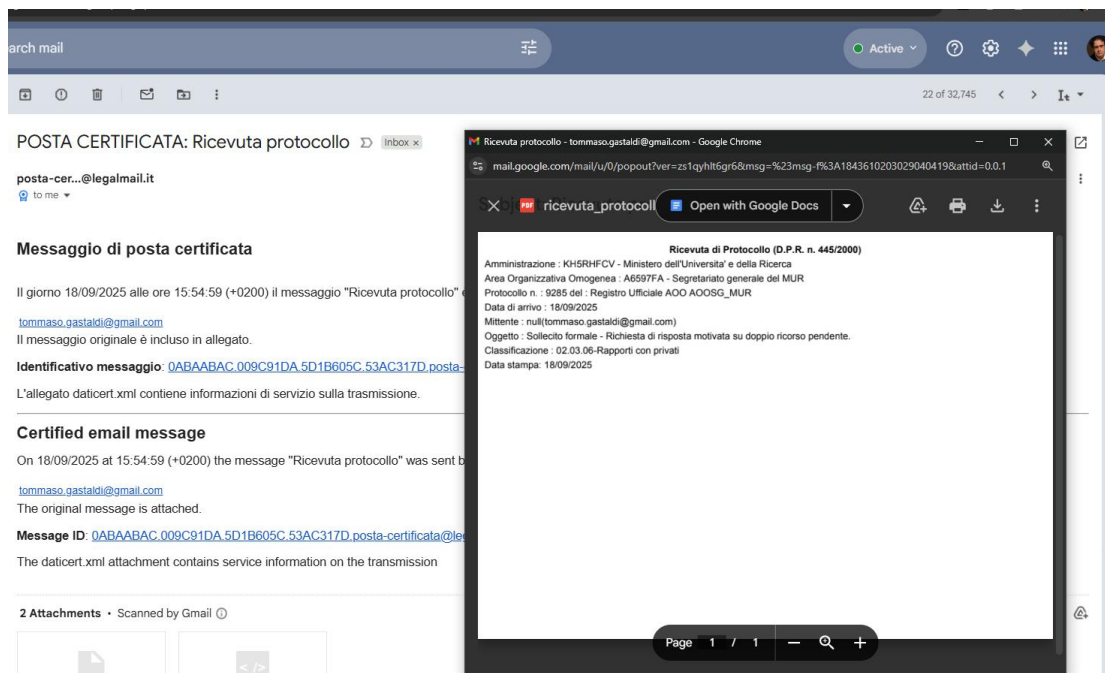
Anche le interviste televisive di alcuni commissari onesti del concorso in oggetto, come il Professor Lorenzo Fattorini ([fattorini@unisi.it](#)), Università di Siena, hanno confermato platealmente, di fronte a milioni di telespettatori, quanto emerso in pieno dall'attività peritale ordinata dal GIP del Tribunale.

Si veda anche la dichiarazione dell'autorevole Prof. Lorenzo Fattorini pubblicata dal **Messaggero** in data 26/4/2007:

«Beh osserva il professore mi sono trovato di fronte a una palese ingiustizia e ho votato contro la nomina del vincitore. [...], aveva pubblicato un solo articolo, su una rivista italiana, nel lontanissimo 1989. Una cosa ridicola, da ridere. [...], sono rimasto isolato, in minoranza».

Si veda anche, ad esempio:

Allegato M-2 - Una delle numerose richieste evasione ricorsi al MUR (19/03/2012)



Allegato M-3 - Una delle varie ricevute di protocollo dal MUR (18/09/2025)



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Gabinetto

URGENTE
Prot. AOOUFGAB n. 4465/PF

Roma, 27 APR. 2012

DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA',
LO STUDENTE E IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO
PIAZZA KENNEDY 20
00144 ROMA

c.p.c.

PROF. TOMMASO GASTALDI
C/O FACOLTA' DI INGEGNERIA
DIPARTIMENTO DI STATISTICA
UNIVERSITA' LA SAPIENZA
PIAZZALE ALDO MORO 5
00185 ROMA



OGGETTO: Prof. Gastaldi Tommaso - Rif. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Con riferimento all'oggetto si rimette, per competenza nonché per il diretto riscontro all'interessato, l'unita istanza formulata dal Prof. Tommaso Gastaldi, fatta pervenire mediante posta elettronica ed acquisita al protocollo di questo Gabinetto, n. 5060/PF del 23/3/2012.

Al riguardo, si segnala che la predetta istanza è stata anticipata a codesta Direzione Generale con fax dell'11/4/2012, come da accluso messaggio di conferma.

IL VICE CAPO DI GABINETTO

Dr.ssa Sabrina Bopo

DRC / ricorso straordinario - Gastaldi Tommaso /Dy CT

Allegato M-4 - Lettera di protocollo (nel 2012) dei 2 ricorsi inviati nel 2007 riguardo alla procedura comparativa Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/2006 del 09/03/2006) SECS-S/01 (Roma)

Caso di Bari – Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A

La procedura concorsuale presso l'Università di Bari è oggetto di una querela presentata alla Procura della Repubblica di Bari (Proc. Pen. n. 13019/07, RGNR/PM-21, Tribunale Penale di Bari), che documenta con elementi probatori la **predeterminazione dolosa degli esiti**, attribuita al Rettore Prof. G. Girone.

Tale condotta configura una violazione dei **principi costituzionali di imparzialità, trasparenza e buon andamento** (artt. 3, 97, 98 Cost.), degli **obblighi di correttezza** di cui all'art. 35 D.Lgs. 165/2001, all'art. 6-bis L. 190/2012 (**prevenzione della corruzione e conflitti di interesse**), e del **principio di buona amministrazione** (art. 41 *Carta UE*).

Le condotte contestate hanno arrecato un danno erariale, **aggravato** da una **rete di favoritismi clientelari**, come documentato anche dai media (Appendice A.2) e coerente con la giurisprudenza della Corte dei Conti in materia di responsabilità erariale (es. Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, n. 234/2022).

La predeterminazione della procedura comparativa è comprovata da atti processuali (Proc. Pen. n. 13019/07, Appendice A.1) e da numerose evidenze giornalistiche (es. La Repubblica, L'Espresso, Report, W l'Italia, Anno Zero, Non è l'Arena, Striscia la Notizia – v. Appendice A.2), e configura ipotesi di:

- falso ideologico in atto pubblico, ai sensi dell'art. 479 c.p.;
- abuso d'ufficio, ai sensi dell'art. 323 c.p., nella formulazione ante-riforma L. 190/2020;
- violazione degli obblighi di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 325 TFUE, come chiarito dalla Corte di Giustizia dell'UE, sentenza C-42/17 (M.A.S. e M.B., 5.12.2017), che impone agli Stati membri di garantire sanzioni effettive e dissuasive per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, anche in presenza di norme interne limitative.

Tali violazioni rendono la selezione concorsuale annullabile ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 3926/2019; n. 7890/2021).

È altresì configurabile il diritto al risarcimento dei danni patiti dal segnalante, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione (sent. n. 12435/2017, Sez. III Civile).

La querela (Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari, Appendice A.1) documenta dettagliatamente le pratiche di manipolazione concorsuale, corroborate da fonti pubbliche autorevoli (es. La Repubblica, 22/07/2005, https://www.repubblica.it/2005/c/sezioni/scuola_e_universita/famibari/famibari/famibari.html <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/07/22/parentopoli-la-rivolta-dei-cento-girone-cosi.html>);

L'Espresso, 2007, <https://lespresso.it/c/politica/2007/1/18/la-mafia-dei-baroni/29888>

L'inchiesta de *La Repubblica* e di *Anno Zero* (redazione di M. Santoro) - che si chiede di acquisire insieme alle fonti riportate in Appendice A.2 - evidenzia una rete di familiari e sodali nell'ateneo barese, che occupano posti pubblici in ruoli prestigiosi.

Un passaggio dell'articolo citato:

*“Buongiorno, dov'è la stanza del professore Girone? ‘Girone chi?’, risponde il custode di Economia e Commercio. **Girone Giovanni**, il Magnifico Rettore; **Girone Raffaella**, sua figlia; **Girone Gianluca**, suo figlio; **Girone Sallustio Giulia**, sua moglie. In ordine: stanza numero 3, stanza numero 26, stanza numero 58, stanza numero 13. E poi c'è **Francesco Campobasso**, marito di **Raffaella**, stanza 19.”*

Questi comportamenti, che **trasmutano l'ateneo in un feudo di clientele e sodali**, alimentano un sistema di predeterminazione concorsuale percepito come invincibile, operante nella certezza di impunità, mortificando la ricerca e causando un danno irreparabile alla credibilità dell'Italia e alla carriera dei ricercatori autentici, Come

sancito dalla Corte EDU: “La protezione dei whistleblower è essenziale per garantire la trasparenza e l’integrità delle istituzioni pubbliche.” (Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011; Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008)



The screenshot shows a web browser window with two tabs. The active tab is titled 'Repubblica.it scuola_e_unive' and the address bar shows the URL 'repubblica.it/2005/c/sezioni/scuola_e_universita/famibari/famibari/famibari.html'. The article is from the 'SCUOLA & UNIVERSITA'' section, dated 2005. The title is 'L'università a Bari: mogli e figli in cattedra' by ATTILIO BOLZONI. The article discusses nepotism at the University of Bari, mentioning Professor Giovanni Tatarano and his family members in various academic roles. It also mentions other family members like the Girone family and Professor Francesco Campobasso. The article is written in a satirical, informal style.

SCUOLA & UNIVERSITA'
Dopo concorsi pilota, esami venduti e test truccati, nel mirino dei magistrati ci sono ora decine di casi di nepotismo

L'università a Bari: mogli e figli in cattedra
di ATTILIO BOLZONI

BARI - La stanza numero 24 è quella del professore Giovanni Tatarano, ordinario di Diritto privato. Suo figlio Marco insegna lì accanto, nella stanza numero 4. Sua figlia Maria Chiara riceve gli studenti proprio di fronte a papà, nella stanza numero 12. Tutta la famiglia in un corridoio. E non come quegli altri, che si sono sparpagliati invece su quattro piani e sopra cinque cattedre. Quegli altri che si chiamano Dell'Atti, tutti parenti, tutti docenti.

Ma mai tanti e mai tanto esimi come i Massari, nove tra fratelli e nipoti e cugini, probabilmente la tribù accademica più numerosa d'Italia. Benvenuti all'Università di Bari, benvenuti nella città dove in pochi intimi si spartiscono il sapere e il potere.

Buongiorno, dov'è la stanza del professore Girone? "Girone chi?", risponde spazientito il vecchio custode di Economia e Commercio. Girone Giovanni il Magnifico Rettore o Girone Raffaella che è sua figlia? Girone Gianluca che è suo figlio o Girone Sallustio Giulia che è sua moglie? In ordine, stanza numero 3, stanza numero 26, stanza numero 58, stanza numero 13. E aggiunge, sempre più infastidito il custode: "Poi se vuole parlare con un altro parente stretto dei Girone, ci sarebbe pure il dottore Francesco Campobasso, associato di statistica, che è il marito della professoressa Raffaella, quinto piano, stanza numero 19".

E' cominciato così il nostro viaggio in quel labirinto che è l'Ateneo pugliese, concorsi pilotati, test truccati, esami comprati e venduti, tentate estorsioni e una Parentopoli che è ormai al di là del bene e del male. Lo scandalo sta dilagando. E a Bari, per la prima volta la razza barona trema. Sussurri, voci, grida. Si sta scoprendo un vero verminaio nell'Università dalle antiche tradizioni delle Puglie. Facoltà dopo facoltà, dipartimento dopo dipartimento. E anche sotto la spinta di una valanga di anonimi.

Sono tanti i Corvi che volano nel cielo di Bari in queste settimane di paura. Raccontano di tutto e di tutti, spiegano in lunghe lettere (con tanto di allegati grafici e di alberi genealogici) come una mezza dozzina di clan accademici hanno allungato le mani sull'Università. "Arrivano ogni mattina sulle scrivanie dei sostituti con la posta prioritaria", confessa il procuratore aggiunto Marco Dinapoli, il magistrato che coordina le indagini sulla pubblica amministrazione. Denunce di combine nelle commissioni esaminatrici, nomi, cognomi, favori incrociati per piazzare di qua e di là consanguinei o amanti, fidanzati e generi. Ci sono inchieste aperte dappertutto. A Veterinaria e a Matematica, a Scienze delle Comunicazioni, a Cardiologia, a Ginecologia, a Genetica, al Politecnico. Ma è Economia e Commercio - dove il rettore Giovanni Girone è ordinario di Statistica - che è il cuore della razza barona barese, è in quell'edificio grigio a cinque piani il suq delle cattedre.

Sono tutte qui le grandi famiglie accademiche, tutte super rappresentate a cominciare da quella del Magnifico fino agli illustrissimi Massari, tre fratelli - Giansiro, Lamberto e Lanfranco - e poi un nugolo di figli ricercatori. Concorsi a regola d'arte, carte naturalmente sempre a posto come vuole la legge. Tanto a vincere sono soprattutto i parenti. Il preside della facoltà si chiama Carlo Cecchi e allarga sconcolato le braccia: "A me i professori me li regalano le commissioni aggiudicatrici dei concorsi: cosa posso fare io? Io non sono mai stato nelle commissioni di esami".

Senza vergogna e senza pudore una dozzina di clan accademici, anno dopo anno, si sono impadroniti dell'Ateneo. "E' come se ci fosse stata una competizione tra alcuni professori a chi riusciva a collocare più membri del proprio gruppo familiare", commenta Nicola Colaanni, ex magistrato di Cassazione, il

Screenshot dell'articolo di La Repubblica

La pagina Wikipedia sul cosiddetto (scientificamente inesistente) “Test di Girone”

La percezione pubblica di tali irregolarità è emersa anche in discussioni su Wikipedia – non come fonte scientifica, ma come specchio del sentimento comunitario e della percezione sociale.

In particolare, nella discussione:

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Test_di_Girone

Viene riportato il tentativo di inserire un presunto “contributo scientifico” del Prof. G. Girone, segnalato come inesistente e privo di riscontro nella letteratura scientifica internazionale, e dunque respinto dalla comunità con motivazioni tecniche inequivocabili. Questo episodio mette in luce una profonda dissonanza cognitiva: la distanza tra la percezione soggettiva di una statura scientifica e la realtà oggettiva riconosciuta dalla comunità accademica.

Si potrebbe parlare, inoltre, di una sorta di *illusione di superiorità*, ben descritta in psicologia sociale (Festinger, 1957), per cui individui con competenze reali limitate tendono a sovrastimare le proprie capacità, non rendendosi conto dell’ampiezza e complessità della conoscenza scientifica che pretendono di rappresentare. Questo atteggiamento funge da meccanismo di difesa narcisistico che consolida una realtà parallela, **lontana anni luce dalla rigorosità e trasparenza richieste nel contesto pubblico della ricerca scientifica.**

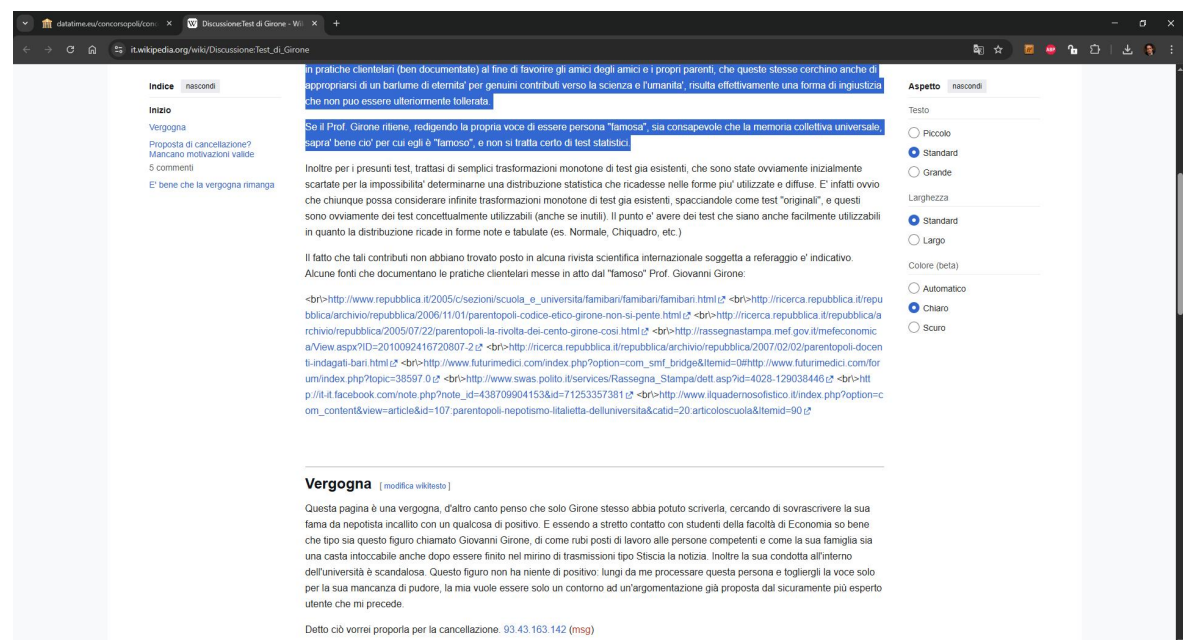
Come osservano Dunning e Kruger (1999), *«gli individui con competenze limitate non solo sovrastimano la propria abilità, ma spesso ignorano anche la loro stessa incompetenza, creando così una realtà distorta che protegge la propria autostima a scapito della verità»*.

Tra i commenti degli utenti si leggono poi espressioni emblematiche:

“Penso che solo Girone stesso abbia potuto scriverla, cercando di sovrascrivere la sua fama da nepotista incallito con un qualcosa di positivo. [...] La sua famiglia è

una casta intoccabile anche dopo essere finito nel mirino di trasmissioni tipo Striscia la Notizia.”

Tali affermazioni, seppur non verificabili nei contenuti fattuali, **riflettono un sentimento diffuso** sul web di sfiducia verso l’operato del soggetto in questione e verso l’intero sistema concorsuale, percepito come opaco e clientelare. Questo tipo di percezione collettiva, soprattutto quando emerge in contesti indipendenti e non istituzionali, **costituisce un elemento sintomatico della crisi di fiducia nelle istituzioni accademiche e nella loro legittimazione pubblica.**



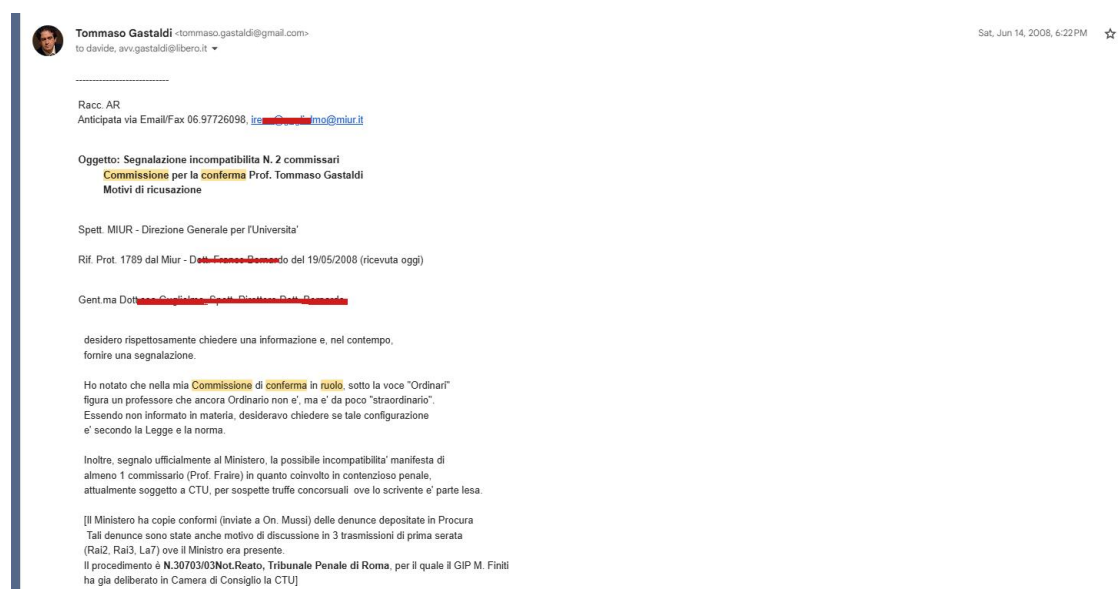
Screenshot: Pagina di Wikipedia (online al 28/09/2025) che discute lo spessore scientifico del Presidente Commissione e Rettore G. Girone: “Vergogna”

Le irregolarità concorsuali e la percezione pubblica

Le irregolarità nelle procedure concorsuali si manifestano attraverso pratiche sofisticate di predeterminazione degli esiti, che garantiscono il successo a candidati prestabiliti sotto una parvenza di correttezza amministrativa, violando i principi di buon andamento sanciti dagli artt. 3, 97 e 98 Cost., dall’art. 41 Carta UE e dalla Direttiva UE 2019/1937 sulla tutela dei whistleblower. Tali condotte, come

denunciava P. Calamandrei, “*corrodono la fiducia nel diritto e nella giustizia, trasformando le istituzioni in un labirinto inaccessibile*” (Elogio dei giudici, 1935).

Gli episodi di **archiviazione immediata della querela** (Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari), disposta senza camera di consiglio, e l'**inerzia del Ministero dell'Università e della Ricerca** (MIUR) nel secondo concorso — durante il quale **non si costituì parte civile nonostante la formale richiesta** e che riconobbe ufficialmente la **ricezione del ricorso** relativo al bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006), settore SECS-S/01, **solo nel 2012** — mentre ora risulta **dormiente da oltre 18 anni**, hanno causato nel denunciante uno stato di profonda prostrazione psicofisica e un senso di abbandono istituzionale. Nel frattempo, egli ha dovuto affrontare intimidazioni, minacce di licenziamento e atti persecutori, **ai quali, paradossalmente, anche il MIUR (oggi MUR) sembrava prendere parte attiva, “sorteggiando”** (con Prot. 1789 del 19/05/2008 MIUR) una **Commissione di conferma in ruolo guidata dal vincitore denunciato**, costringendolo ad ulteriori azioni di difesa legale.



Comunicazione A.R. 14/06/2008 al MIUR della illegittimità della Commissione di Conferma in ruolo “sorteggiata” e ricasazione

Stralcio della A.R. di ricazione di membri della Commissione

“Inoltre, segnalo ufficialmente al Ministero, la possibile incompatibilita' manifesta di almeno 1 commissario ...[] in quanto coinvolto in contenzioso penale, attualmente soggetto a CTU, per sospette truffe concorsuali ove lo scrivente e' parte lesa. .Il Ministero ha copie conformi (inviate a On. Mussi) delle denunce depositate in Procura. Tali denunce sono state anche motivo di discussione in 3 trasmissioni di prima serata (Rai2, Rai3, La7) ove il Ministro era presente. Il procedimento è N.30703/03Not.Reato, Tribunale Penale di Roma, per il quale il GIP [...] ha già deliberato in Camera di Consiglio la CTU”

Nell'atto di ricazione formale si fa anche notare al funzionario addetto la **contraddizione tra un Ministro che fa grandi proclami in TV** - alla mia stessa presenza -mentre poi nella pratica si risponde istituzionalmente con **atti chiaramente che hanno**, nel loro simbolismo e intento percepito, una **grande forza dissuasoria e intimidatoria**.

Tale situazione appare **in netto contrasto con i principi sanciti dalla normativa italiana ed europea a tutela dei segnalanti di illeciti** (*whistleblower*). In particolare, il Decreto Legislativo 24 marzo 2017, n. 24, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, prevede misure specifiche per garantire la tutela contro ritorsioni e abusi.

Inoltre, la **Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte ribadito l'importanza della protezione dei segnalanti come pilastro della democrazia**, come evidenziato nella sentenza Guja c. Moldova (n. 14277/04, 12.2.2008), sottolineando che gli Stati devono assicurare un ambiente sicuro e trasparente per chi denuncia illeciti.

Questo quadro normativo evidenzia come l'inerzia e le omissioni delle istituzioni nel caso in oggetto non solo abbiano violato diritti fondamentali del denunciante, ma abbiano anche compromesso la fiducia nella correttezza e trasparenza del sistema accademico e amministrativo.

Ulteriori fonti giornalistiche e contributi investigativi sul fenomeno delle irregolarità concorsuali a Bari

Numerose inchieste giornalistiche e reportage investigativi hanno portato alla luce pratiche diffuse di favoritismo e predeterminazione nelle procedure concorsuali degli atenei italiani, con particolare riferimento all'Università di Bari.

Tra gli articoli più rilevanti, si segnala:

L'Espresso (2007), “*La mafia dei Baroni*”: un'inchiesta che denuncia **metodi da “Cosa Nostra”** nell'amministrazione del potere accademico, con focus su Bari, Bologna e Firenze. Le indagini evidenziano come i concorsi vengano decisi ancor prima della pubblicazione dei bandi, a favore di parenti e allievi.

<https://lespresso.it/c/politica/2007/1/18/la-mafia-dei-baroni/29888>



La Repubblica (2006), “*Parentopoli e codice etico: Girone non si pente di nulla*”

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/11/01/parentopoli-codice-etico-girone-non-si-pente.html>

La Repubblica (2005), “*Parentopoli, la rivolta dei cento: ‘Girone così screditata l’Ateneo’*”

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2005/07/22/parentopoli-la->

rivolta-dei-cento-girone-cosi.html

La Repubblica (2007), “*Parentopoli, 6 docenti indagati a Bari*”, con osservazioni in prima pagina sull’impatto negativo delle pratiche di nepotismo e clientelismo, che hanno causato problemi economici all’ateneo, con il blocco dei concorsi nel 2006 dopo un picco di oltre cento bandi nel 2005.

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/02/02/parentopoli-docenti-indagati-bari.html>

Questi fatti, di pubblico dominio, trovano ulteriore conferma in fonti autorevoli di giornalismo investigativo (*Report, Anno Zero*, etc.) e trasmissioni televisive quali quelli citati in Appendice A.2, che si richiede di acquisire agli atti per una più approfondita analisi.

La querela (Proc. Pen. n. 13019/07) e i relativi atti, incluse le opposizioni presentate l’11 maggio 2009 (Appendice A.1), approfondiscono i meccanismi opachi alla base delle procedure concorsuali, sconosciuti al grande pubblico, ma che costituiscono violazioni palesi dell’art. 97 Cost. e dell’art. 35 del D.Lgs. 165/2001.

L’archiviazione immediata della querela senza camera di consiglio e l’inerzia del Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha riconosciuto formalmente la ricezione del ricorso del 2007 solo nel 2012, determinano nel denunciante uno stato di profonda prostrazione psicofisica. Questo **scoraggia la presentazione di ulteriori ricorsi, ampliando il danno erariale, personale e sistemico**, in evidente contrasto con l’art. 21 della Costituzione e la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower.

**Richiesta motivata di annullamento d'ufficio del concorso Bando
GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A presso
l'Università degli Studi di Bari**

Ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990 e dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001, **si richiede l'annullamento d'ufficio del concorso per gravi vizi sostanziali e formali, sintomatici di predeterminazione dolosa dell'esito, lesiva degli interessi pubblici e dei diritti del segnalante, come tutelati dalla Direttiva (UE) 2019/1937 e dal D.Lgs. 24/2023.**

Predeterminazione dell'esito: prove dirette e contesto probatorio convergente

Dalla querela penale (Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari) e dalla successiva opposizione motivata all'archiviazione, **emerge un quadro inequivocabile di alterazione preordinata della procedura concorsuale**, a vantaggio di **candidati riconducibili direttamente alla cerchia del Rettore Prof. G. Girone**, con finalità di consolidamento di potere accademico e **redistribuzione clientelare di incarichi pubblici.**

Infatti, la denuncia evidenzia anche che **tutti i candidati vincitori avevano esattamente 0 (zero) pubblicazioni indicizzate sui motori di ricerca internazionali** (mentre, ad esempio, il sottoscritto ne aveva - al tempo - a dozzine).

Le prove documentali e testimoniali - inclusa la **conoscenza diretta dell'esito preordinato da parte del sottoscritto** a favore del Prof. G. M. (del nostro dipartimento), **molti mesi prima del concorso** – dimostrano la completa **predeterminazione** dell'esito, in violazione dell'art. 97 Cost. e dei principi europei di imparzialità e parità di accesso (art. 41 Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE).

Lo stesso Prof. A. Rizzi mi aveva personalmente informato che il posto fosse riservato ad un **nostro collega**, Prof. G. M., del Dipartimento (amico del Prof. G.

Girone) e conseguentemente mi aveva **vivamente sconsigliato** di partecipare al concorso, dicendo che **non** avrei dovuto osare “*andare a rompere le scatole*”. Ovviamente, avendo - al tempo - piu “titoli” scientifici di tutti i candidati aggregati, la mia presenza sarebbe avrebbe dato non poco fastidio e costretto la “Commissione” a un impegno maggiore per (tentare di) giustificare il proprio “operato”, come di fatto poi è in effetti successo. Ad esempio, si può dimostra matematicamente che nel tempo impiegato per la formulazione dei giudizi, i Commissari non avrebbero avuto nemmeno il tempo materiale per sfogliare gli articoli scientifici, né lontanamente comprenderli e valutarli nel merito.

In altre parole, come dimostrato negli atti giudiziari (Appendice A.1), la **valutazione formale - oltre ad essere determinata ex ante - non ha nemmeno rispettato i tempi necessari per un’analisi delle pubblicazioni scientifiche**, evidenziando un vizio di forma e sostanza nella procedura (art. 35 D.Lgs. 165/2001).

Sistema clientelare e degenerazione dell’istituzione: un disegno criminoso stabile e organizzato

L’irregolarità del singolo concorso è solo una manifestazione di un **sistema di gestione del potere accademico strutturato in chiave familistico-clientelare**, secondo uno schema che presenta **caratteristiche associative** idonee a configurare l’ipotesi di **reato continuato e aggravato**.

Le irregolarità baresi, attribuite al Rettore, sono documentate da fonti giornalistiche e trasmissioni (es.

- *La Repubblica* (22/07/2005): “Parentopoli, la rivolta dei cento”;

- *L’Espresso* (18/01/2007): “La mafia dei baroni”;

- *Anno Zero* (10/05/2007): “Baroni si nasce”

<https://www.raiplay.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-0586f4a7-6774-4ce6-875c-d9daf0b52925.html#p=0>

Report, Striscia la Notizia, Non è l’Arena, W L’Italia, cfr. Appendice A.2

- Discussioni sul web (es. *Wikipedia*, prima ricordata), che attestano la **percezione pubblica** dell'ex Rettore come “**nepotista incallito**” appartenente a una “**casta intoccabile**”, autoreferenziale e scientificamente carente, di cui si richiede l'acquisizione agli atti.

La concentrazione di incarichi pubblici nella cerchia familiare o amicale del Rettore, unita alla predeterminazione degli esiti di numerosi concorsi accademici, configura, come anche rilevato dal giornalismo investigativo, un sistema clientelare strutturato, lesivo della trasparenza amministrativa e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 97 e 98 Cost.; art. 6-bis L. 190/2012).

Un tale assetto è, non a caso, chiamato dal giornalismo investigativo “**Mafia accademica**” (*L'Espresso*, 2007), date alcune caratteristiche peculiari quali: la struttura verticistica (nota come “*cupola*” nel nostro ambiente), la strategia di **controllo diretto di posizioni pubbliche di prestigio, le commistioni e scambi incrociati di favori** anche con il settore investigativo e giudiziario (cfr. Appendice A.2), e l'**omertà diffusa**, il tutto senza **nessuna considerazione per l'integrità della ricerca, che non è un parametro di cui si ha alcuna contezza** in questi ambienti.

Non è difficile comprendere la definizione mediatica, tenendo presente che, come sottolineava Giovanni Falcone: «**La mafia è un fenomeno criminale di tipo mafioso che si fonda su rapporti di forza, sull'intimidazione e sulla capacità di condizionare la pubblica amministrazione.**» (Cose di Cosa Nostra, 1991). Inoltre, A. Caponnetto definiva la mafia come: «**un'organizzazione segreta, fondata su rapporti di forza, violenza, intimidazione, omertà, capace di condizionare la vita politica, economica e sociale del territorio in cui opera.**» (*Mafia e antimafia: la lotta al crimine organizzato in Italia*, 1998).

Queste definizioni, riconosciute e condivise nel panorama giudiziario e dottrinale, trovano riscontro nelle caratteristiche riscontrate in taluni ambiti “accademici”, quali: un sistema clientelare per il controllo delle istituzioni pubbliche, scambi di favori tra apparati pubblici e soggetti influenti, omertà diffusa e meccanismi di esclusione di chi dissente, nonché danno erariale e violazione della trasparenza e legalità.

Tali elementi configurano un quadro di grave lesione delle regole dello Stato di diritto – in cui ciò che riguarda la vera ricerca e la scienza viene ridotto a un farsesco

scimmiettamento, nella prosopopea degli usurpatori dei posti pubblici che, circondati dall'adulazione di postulanti anch'essi assetati di assaporare incarichi prestigiosi senza averne titolo, finiscono col credere di essere realmente dei grandi scienziati – e richiedono un'attenzione particolare da parte delle autorità preposte al controllo e alla tutela dell'interesse pubblico.

Violazioni sistemiche della legalità: profili costituzionali, penali ed europei

Le violazioni riscontrate coinvolgono un ampio spettro normativo:

Costituzione (artt. 3, 21, 97, 98);

D.Lgs. 165/2001, art. 35 (concorso pubblico per merito);

L. 241/1990, artt. 6-bis, 21-octies e 21-nonies (conflitti di interesse, vizi sostanziali, annullabilità d'ufficio);

L. 190/2012 (anticorruzione e integrità nella PA);

Carta dei Diritti UE, art. 41 (buona amministrazione);

TFUE, art. 325 (tutela degli interessi finanziari dell'UE);

Direttiva UE 2019/1937 (tutela dei whistleblower).

Tali condotte integrano gli estremi di:

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p., nella formulazione all'epoca vigente);

Falsità ideologica in atto pubblico (art. 479 c.p.);

Frude ai danni dello Stato e dell'Unione Europea;

Reati contro la PA, aggravati dalla finalità di agevolare un sistema clientelare stabile e idonei a suscitare l'interesse investigativo della DIA, della Procura Generale presso la Corte dei Conti, della Guardia di Finanza e degli organi giudiziari competenti in materia di criminalità organizzata e corruzione sistemica nella pubblica amministrazione.

4. Rilevanza per la Corte EDU e la giurisprudenza europea

L'intera vicenda si colloca in un contesto di sistemica e persistente violazione dei diritti fondamentali del denunciante, in particolare:

Il diritto alla parità nell'accesso alla funzione pubblica (art. 97 Cost.);
Il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost., art. 47 Carta UE);
Il diritto a segnalare illeciti senza subire ritorsioni, ostracismo professionale o marginalizzazione istituzionale (Direttiva UE 2019/1937).

Come sancito dalla **Corte EDU**:

“La protezione dei whistleblower è essenziale per garantire la trasparenza e l'integrità delle istituzioni pubbliche.”

(Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 2011; Guja c. Moldova, n. 14277/04, 2008)

5. Danno risarcibile e responsabilità erariale

Le condotte descritte hanno generato:

Danno professionale diretto, con perdita dell'opportunità di carriera nonostante il curriculum più competitivo;

Danno morale ed esistenziale, protratto nel tempo e aggravato dall'inerzia amministrativa e dalle ritorsioni;

Danno erariale, consistente nell'uso improprio di risorse pubbliche per selezioni illegittime.

Tali danni sono giuridicamente risarcibili, in base al principio della responsabilità civile da fatto illecito (art. 2043 c.c.) e alla responsabilità della pubblica amministrazione per attività illegittime.

A sostegno di questa prospettiva, si richiama la consolidata giurisprudenza che ammette il risarcimento nei casi di procedure amministrative viziate, anche in contesti concorsuali — in particolare, in materia universitaria — laddove si dimostri la lesione grave dei legittimi interessi dei concorrenti.

Si indica inoltre che il Consiglio di Stato ha già annullato procedure concorsuali per vizi gravi di imparzialità e predeterminazione (cfr. Sez. V, sentenze come n. 3926/2019 e 7890/2021). Pur non potendo al momento attestare che tali pronunce riguardino il tuo specifico caso, esse costituiscono un orientamento significativo di diritto amministrativo applicabile al presente contesto.

2.2 Dinamiche di ritorsione e atti persecutori dopo le prime denunce di concorsi truccati

Ritorsioni e intimidazioni

Ai sensi degli artt. 331 e 410 c.p.p., si denunciano i seguenti fatti: il segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, Sapienza Università di Roma, ha subito **per oltre diciotto anni una campagna sistematica di atti persecutori, mobbing istituzionale e ritorsioni, innescata dalle sue denunce** (Appendice A.1) di **gravi irregolarità nei concorsi universitari** (Proc. Pen. nn. 30703/07, 13019/07, 48168/10). Tali condotte, lesive della legalità e dell'integrità scientifica, hanno trasformato il segnalante **in un bersaglio di gruppi di potere accademici, in violazione dei principi di trasparenza e imparzialità** (artt. 97, 98 Cost.; art. 6-bis L. 190/2012; Corte dei Conti, sent. n. 234/2022).

Questi gruppi, promuovendo sodali attraverso incarichi pubblici e poi anche appropriandosi di commesse per progetti “conto terzi”, violano l'art. 1 L. 20/1994, l'art. 6-bis L. 190/2012 e l'art. 325 TFUE (Corte dei Conti, sent. n. 234/2022; Corte di Giustizia UE, C-42/17, M.A.S., 5.12.2017). Tali condotte, orchestrate da interessi economici e approfondite nel presente capitolo, rappresentano un degrado sistemico dell'etica accademica, esemplificato dalle pratiche attribuite dai media al Prof. Giovanni Girone, ex Rettore dell'Università di Bari, documentate dal giornalismo investigativo (La Repubblica, 22/07/2005; L'Espresso, 18/01/2007, ed altre citate in Appendice A.2) e indagini giudiziarie (cfr. Appendice A.1) configurando un degrado sistemico dell'etica accademica, lesivo dell'integrità scientifica (Carta Europea dei Ricercatori, 2005/C 61/01; ALLEA, 2017).

Le ritorsioni hanno devastato la **carriera, la dignità professionale e la salute psicofisica del segnalante**, configurando violazioni degli artt. 2, 3, 4, 33, 97 Cost., dell'art. 2087 c.c., dell'art. 8 CEDU (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04,

12.2.2008; Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011; Halat c. Polonia, n. 23607/16, 15.6.2021), dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 12 D.Lgs. 24/2023. **L'inerzia del MIUR (oggi MUR), protrattasi per oltre 18 anni** (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1) in violazione dell'art. 2-bis L. 241/1990 e dell'art. 47 Carta UE, **ha ostacolato il diritto alla denuncia** (art. 21 Cost.; art. 10 CEDU), causando **un danno esistenziale, patrimoniale, reputazionale e psicofisico grave e irreparabile**, risarcibile ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c., dell'art. 47 Carta UE e della giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6572/2016; Sez. III, n. 12012/2017; Corte di Giustizia UE, C-168/15, Tomášová, 20.10.2016).

Si **richiede** un risarcimento integrale ed esemplare per **scoraggiare pratiche illecite**, in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1937 e alla Corte EDU (Kudła c. Polonia, n. 30210/96, 26.10.2000).

Le ritorsioni subite hanno incluso:

- Tentativi di annientamento professionale: procedimenti disciplinari pretestuosi, minacce di licenziamento e cause civili temerarie per importi sproporzionati, finalizzate a intimidire il segnalante (es. Commissione Istruttoria presieduta dal Prof. C. Angelici e Commissione di Conferma presieduta dalla Prof.ssa M. Fraire, cfr. Capitolo 2), in violazione del diritto alla difesa (art. 24 Cost.; Corte EDU, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9.10.1979);
- **Mobbing sistematico: atti persecutori, emarginazione, esclusione da opportunità accademiche, boicottaggio di iniziative didattiche e campagne diffamatorie**, come documentato in Proc. Pen. n. 37860/09 (Appendice A.1), che trasformano l'università in un "labirinto di oppressione" (Kafka, Il processo, 1925);
- **Ostacoli materiali:** dichiarazione arbitraria di inagibilità dell'ufficio, negazione di strumenti informatici essenziali e accesso a moduli amministrativi, configurando atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e ledendo la dignità professionale (art. 3 Carta UE) con totale impossibilità di aspirazioni di avanzamento.;

- **Danno reputazionale:** attività diffamatorie massive (es. Proc. Pen. n. 48168/10, Appendice A.1), in spregio al principio di verità (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008) per fini carrieristici e di cieca ingordigia nell'accaparamento delle risorse pubbliche e "conto terzi" (es. Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma).

Procedimenti ritorsivi, atti persecutori e abuso sistemico d'autorità

Il segnalante è stato oggetto di una serie di **atti ritorsivi e intimidatori**, che violano gravemente i principi di tutela del *whistleblower*, della libertà accademica e del diritto al giusto processo (artt. 6, 8, 10, 13 CEDU; artt. 41, 47 Carta UE; Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023). Tali condotte, come denunciava P. Calamandrei, "trasformano la giustizia in un'arma per silenziare chi cerca la verità" (Elogio dei giudici, 1935).

Esse includono:

- **Cause civili temerarie per importi sproporzionati** (intorno al milione di euro), con intento intimidatorio, in violazione dell'art. 24 Cost. e della libertà di espressione (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008);

- **Minacce di procedimenti disciplinari, estese anche al difensore legale** del segnalante, ledendo il diritto alla difesa (art. 6 CEDU; art. 24 Cost.; Corte EDU, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9.10.1979);

- **Tentativi pretestuosi di licenziamento**, emersi dalle attività della *Commissione Istruttoria* (Prof. C. Angelici) e della *Commissione di Conferma in ruolo* (nel quale viene "*estratto a sorte*" dal MIUR proprio il vincitore del concorso denunciato alla Procura di Roma) **del MIUR** (oggi MUR), finalizzate a **intimorire** e minacciare licenziamento, in **violazione del diritto alla difesa** (art. 24 Cost.; art. 6 CEDU; Corte EDU, Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9.10.1979);

- **Mobbing istituzionale:** atti persecutori reiterati, ostracismo, esclusione da opportunità accademiche, boicottaggio di iniziative didattiche e campagne diffamatorie (Proc. Pen. n. 37860/09, 48168/10, Appendice A.1), che hanno trasformato l'università in un ambiente ostile, violando l'art. 2087 c.c. e l'art. 8 CEDU (Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011);
- **Ostacoli materiali:** dichiarazione arbitraria di inagibilità dell'ufficio, senza perizia tecnica (Appendice A.1), negazione di strumenti informatici essenziali e accesso a moduli amministrativi, configurando atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e ledendo la dignità professionale (art. 3 Carta UE; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6572/2016);
- **Danno reputazionale:** campagne diffamatorie sistematiche (es. accuse di plagio, Proc. Pen. n. 48168/10, Appendice A.1), finalizzate a screditare il segnalante per scopi carrieristici, in violazione dell'art. 8 CEDU e dell'art. 595 c.p. (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008; Cass. Civ., Sez. III, n. 12012/2017).

Mobbing e atti persecutori

Il segnalante ha subito una **persecuzione sistematica e reiterata, documentata in querele, atti giudiziari e allegati (Appendice A.1)**, che ha sostanzialmente **annientato** una carriera dedicata alla ricerca.

Tali condotte configurano mobbing istituzionale e straining lavorativo, secondo la giurisprudenza nazionale (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6572/2016; Sez. Unite, n. 26972/2008) e la Corte EDU: "*L'oppressione sistematica mina la dignità umana*" (Kudła c. Polonia, n. 30210/96, 26.10.2000). Esse impediscono ogni progressione professionale, violando l'art. 97 Cost. e l'art. 35 D.Lgs. 165/2001.

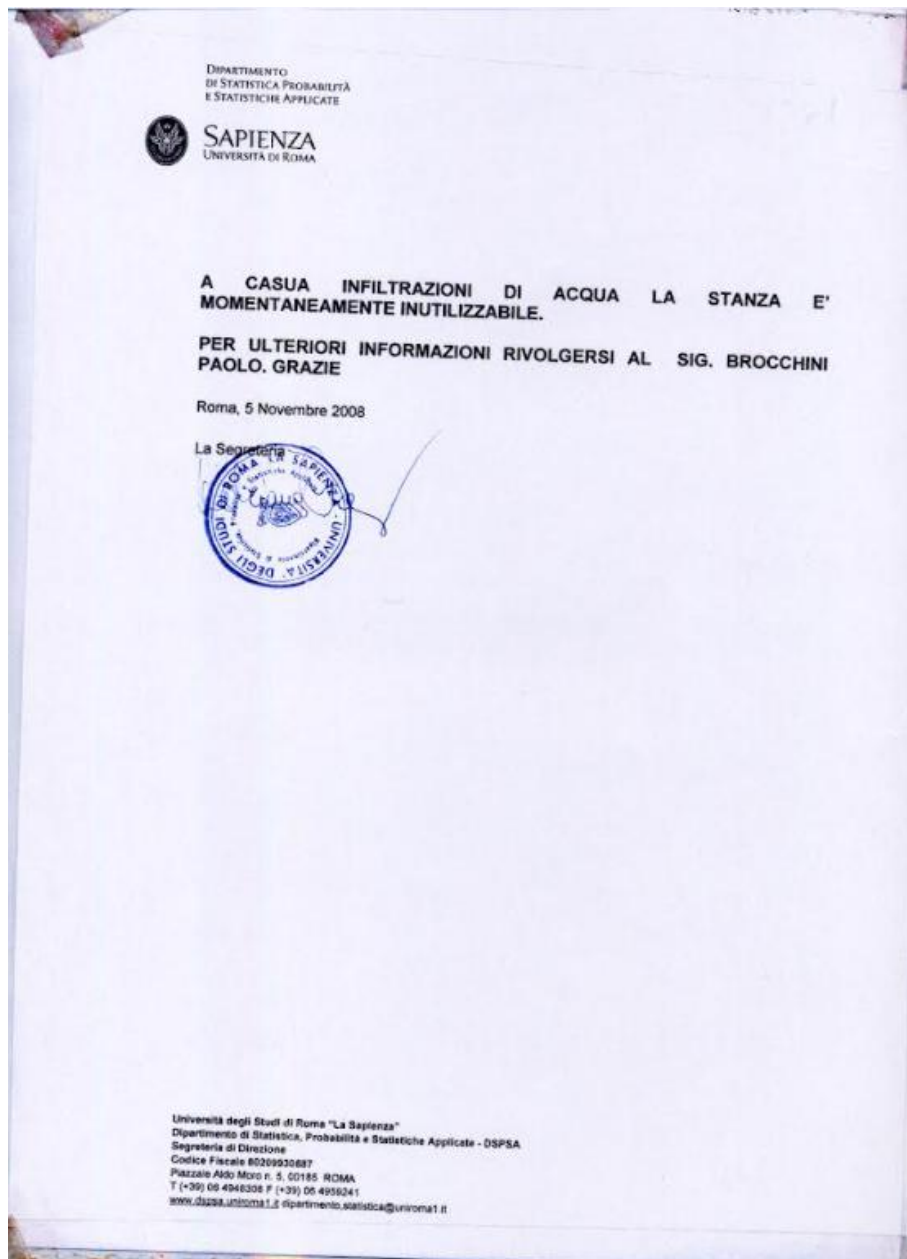
Dichiarazione arbitraria di inagibilità dell'ufficio

Tra gli episodi più gravi si segnala la dichiarazione unilaterale di inagibilità dell'ufficio del segnalante, comunicata senza preavviso tramite cartello affisso sulla

porta (foto allegata, Appendice A.1), priva di perizia tecnica o atto motivato. Tale condotta, mai revocata, è:

- Gravemente lesiva della dignità personale e professionale, con intento umiliante e persecutorio, in violazione dell'art. 32 Cost. e dell'art. 3 Carta UE (Corte EDU, López Ribalda c. Spagna, n. 1874/13, 17.10.2019);
- Priva di fondamento giuridico, configurando abuso di potere e difetto di motivazione, annullabile ai sensi degli artt. 3, 97 Cost., 1, 21-octies L. 241/1990 (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019);
- Idonea a impedire l'attività accademica, precludendo l'accesso allo spazio di lavoro e agli strumenti essenziali, configurando atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e un danno professionale documentabile (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6572/2016).

La dichiarazione del Prof. A. San Martini (Appendice A.1) **attesta l'infondatezza della misura, confermando l'assenza di condizioni di inagibilità**, rivelando un abuso deliberato volto a umiliare il segnalante.



*Comunicazione fatta affiggere dal Direttore di inagibilità ufficio del Prof. Gastaldi
affisso direttamente alla porta, senza preavviso (e mai revocata).*

Roma 12/11/2008

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto, Prof. Aristide San Martini, Membro del Consiglio di Dipartimento del DSPSA (Dip. Statistica, Prob. e Statistiche Applicate), venuto a conoscenza che è stato affisso sulla porta della stanza del Prof. Gastaldi, un foglio col timbro della Direzione in cui si dichiara la inutilizzabilità della sua stanza N. 32, affermo che per quanto vedo e ne so la stanza del Prof. Gastaldi non presenta nessunissimo motivo di inagibilità o inutilizzabilità.

In fede,

Prof. Aristide San Martini



DSPSA – Dipartimento di Statistica Probabilità e Stat. App.

Università degli Studi di Roma, "La Sapienza"

Dichiarazione del Prof. A. San Martini, DSPSA, Sapienza di agibilità dell'ufficio

Negazione sistematica dei mezzi basilari di lavoro

Il segnalante è stato sistematicamente privato di strumenti essenziali per ricerca e didattica, in un'azione che, come ammoniva Max Weber, "trasforma la burocrazia in

una gabbia d'acciaio che soffoca lo spirito scientifico" (L'etica protestante, 1905).

Tali condotte includono:

- Rifiuto di strumenti informatici: Ogni richiesta, anche per computer usati, è stata respinta da un tecnico di laboratorio, vicino al Direttore del Dipartimento, poi addirittura premiato con una cattedra da **prof. ordinario**;
- Ostruzione amministrativa: L'accesso alla Direzione per moduli amministrativi (es. richieste di fondi di ricerca) era precluso da un clima di **soggezione gerarchica, con il personale non docente subordinato al Direttore per benefici discrezionali** (es. Straordinari, permessi, etc.);
- Esclusione dai fondi di ricerca: Dal periodo delle denunce, il segnalante è stato escluso da fondi di ricerca, come verificabile dagli atti amministrativi (Appendice A.2), compromettendo progetti UE (es. POR FESR Lazio 2007-2013) e causando danno erariale e pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, C-270/12, Commissione c. Italia, 18.7.2013).

Il segnalante è stato **privato sistematicamente di strumenti indispensabili per ricerca** e didattica, tra cui:

Rifiuto di strumenti informatici: Ogni richiesta, anche per computer usati, veniva respinta da un tecnico di laboratorio, vicino al Direttore del Dipartimento, successivamente **premiato con cattedra**.

Ostruzione amministrativa: L'accesso alla Direzione del Dipartimento per moduli amministrativi (es. richieste di fondi di ricerca) era precluso da un clima di soggezione gerarchica, con il personale non docente subordinato al Direttore per benefici discrezionali (es. straordinari).

Esclusione dai fondi di ricerca: Dal periodo delle denunce, il segnalante non ha più avuto accesso a fondi di ricerca, come verificabile dagli atti amministrativi del Dipartimento (Appendice A.2). Ciò ha compromesso progetti finanziati da programmi UE (es. POR FESR Lazio 2007-2013), configurando un danno erariale e un pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, C-270/12, Commissione c. Italia, 2013).

Diffamazione, discredito accademico

Il segnalante è stato oggetto di imprese diffamatorie che rasentano l'assurdo, finalizzate a screditarlo.

In particolare, il Prof. P. G. Franciosa (insieme con il Direttore del Dipartimento) si impegnava — in vista del concorso predeterminato per sé stesso — a bussare stanza per stanza diffondendo l'idea che il sottoscritto **copiasse gli articoli da Wikipedia** (circostanza riferitami al tempo da diverse persone, tra cui il **Prof. M. Badaloni, che aveva ricevuto tale suggerimento**), e che, evidentemente non pago dell'opera di copiatura, avessi anche **millantato una pubblicazione inesistente**. [Si tratta in realtà della **pubblicazione prima menzionata al §1.2, regolarmente accettata da rivista scientifica internazionale**, ma da me **ritirata** allorché fu richiesto **un pagamento per la pubblicazione**, che, per principio, **rifiuto categoricamente**: vedi corrispondenza con l'*Editor* E. Minkev.]

Tali condotte, già oggetto di apposite querele (Proc. Pen. n. 48168/10 e n. 37860/09, Procura della Repubblica di Roma), configurano diffamazione aggravata (art. 595 c.p.), gratuita e lesiva della reputazione e della dignità professionale (art. 8 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE; art. 10 CEDU; Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 2008), causando un danno reputazionale, morale ed esistenziale grave e ingiusto. Il pregiudizio non si è limitato all'offesa all'onore, ma ha inciso in modo diretto sull'identità professionale, sull'equilibrio personale e sulla posizione istituzionale del segnalante, compromettendone la credibilità in ambito accademico e relazionale. Sul rilievo giuridico di tali condotte, si richiamano a titolo esemplificativo:

- Cass. Civ., Sez. III, n. 12012/2017, in ordine all'incidenza dell'offesa sull'identità e sull'onore professionale;
- Cass. Civ., Sez. III, n. 13153/2017, con riferimento alla gravità oggettiva di comportamenti idonei a ledere la reputazione e provocare sofferenza personale;
- Cass. Civ., Sez. III, n. 17685/2015, in tema di comportamenti reiterati, preordinati al discredito e all'isolamento della persona.

Attività diffamatorie presso i colleghi, motivate, a mia percezione, da **carrierismo delirante**, poi riprese di sana pianta dal **Presidente di Procedura Comparativa**, Prof. L. Piccinato, addirittura nella stesura del verbale di concorso - che **come vedremo in dettaglio nel prossimo paragrafo 2.3** - aveva egli stesso **predeterminato** svariati mesi prima insieme col il Preside e l'altro candidato vincitore, ed aveva **percepito dei importanti compensi** su un progetto “**conto terzi**” **Lottomatica**, gestito dal futuro **candidato vincitore**, pur **senza effettuare alcuna attività** - come confermato per lettera (v. lettera allegata: “*chiaramente non ha fatto nulla!*”) da un funzionario **Lottomatica** - per forzare un accento negativo alla mia valutazione nell'ambito del concorso predeciso.

Boicottaggio di attività didattiche e ostracismo professionale

È anche accuratamente documentato (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma) un boicottaggio sistematico delle iniziative didattiche promosse dal segnalante, come risulta da Procura di Roma, Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 48168/10, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009 e atti in Appendice A.1.

Un episodio emblematico, riportato anche nei procedimenti giudiziari, descrive l'ostracismo sistematico concertato **dal Preside e dal summenzionato vincitore del concorso Bando GU n. 44 del 06/06/2008, INF/01**, nei confronti di un'attività didattica (master) progettata dal segnalante, con misure straordinarie di impedimento della stessa, che, a detta del Preside stesso (come da atti), **non erano mai state viste prima** (cfr Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009).

Tali atti, che trasformano l'università in un “*teatro di oppressione*” (Kafka, *Il processo*, 1925), violano la libertà accademica (art. 13 Carta UE; art. 33 Cost.) e causano un danno morale e professionale, ledendo il diritto alla dignità lavorativa (Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011).

Esclusione sistematica da progetti. L'esempio di Regione Lazio e possibile danno da incompetenza

Essendo un Dipartimento di Statistica è evidente che la natura dei “conto terzi” dovrebbe essere eminentemente statistica, dato che per altre competenze vi sono **altri** dipartimenti (es. Informatica, etc.).

Il Direttore del Dipartimento invece (un ingegnere per qualche ragione approdato al nostro dipartimento), **avocava sistematicamente a sé ogni progetto** conto terzi (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma), indipendentemente dalla natura tematica o dalla qualifica del proponente.

Un episodio particolarmente significativo, già oggetto di querela (Proc. Pen. n. 37860/09), riguarda un progetto di elevato **valore economico** e scientifico, di natura statistica, commissionato dalla **Regione Lazio** e procurato dal Prof. **M. Badaloni**.

Il Prof. Badaloni **aveva espressamente richiesto al Direttore il desiderio che la direzione scientifica del progetto** fosse affidata al segnalante, Prof. Tommaso Gastaldi, indicandolo chiaramente - e alla mia presenza - come responsabile scientifico e interlocutore diretto.

Tuttavia, il sottoscritto non ricevette più alcuna comunicazione.

A seguito di verifiche, sono venuto a conoscenza del fatto che il Direttore si era di fatto **appropriato del progetto**, avviandone la gestione con suoi fidati sodali - come ad esempio il professore più volte menzionato - poi vincitore del Bando GU n. 44 del 06/06/2008 INF/01 - che nel frattempo si sbracciava in diffamazioni insulse (come da: Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma) e il **tecnico di laboratorio** che mi negava anche PC vecchi (poi anch'egli **promosso professore**) per poter lavorare - e con l'emissione di fatture **per importi rilevanti**, senza il legittimo referente scientifico indicato dal Prof. Badaloni, e nemmeno il Prof. Badaloni stesso.

Quando l'accaduto fu da me riferito al Prof. M. Badaloni, questi si mostrò **profondamente amareggiato e ferito**.

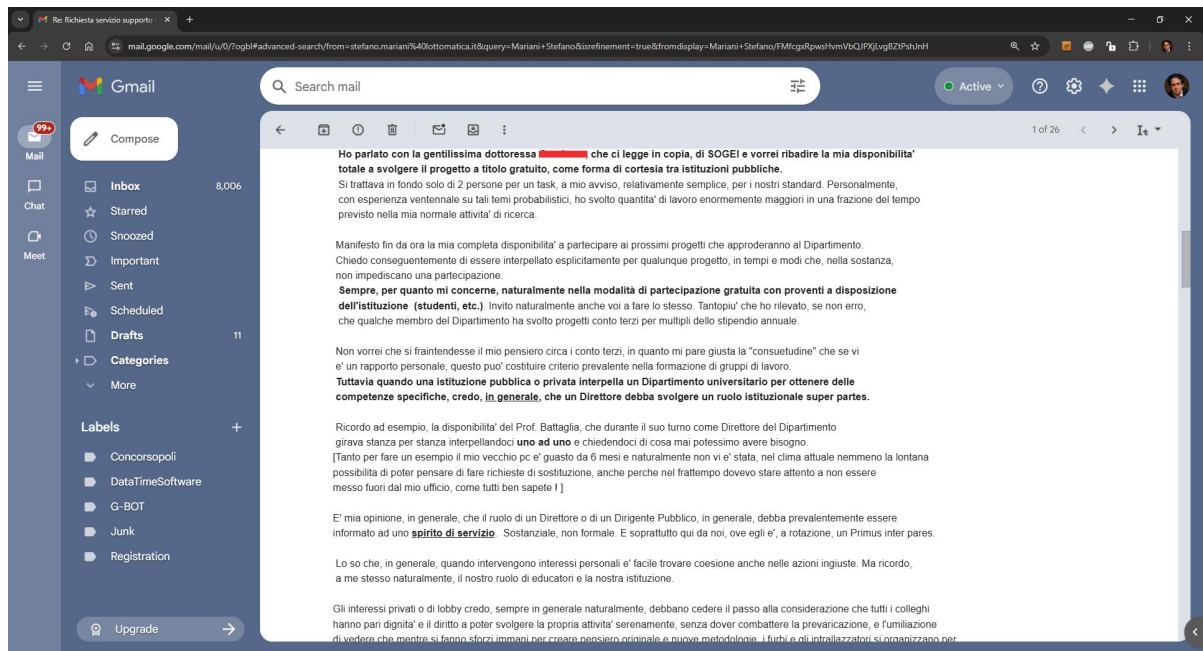
Essendo però il Prof. M. Badaloni persona nobilissima, e realmente un signore di altri tempi, **mi consigliò con grande affetto, “per il mio bene”, di lasciar correre**.

Tuttavia, in considerazione del perdurare di atti persecutori e dello **smodato accentrimento di tutti i progetti**, e per un'istanza di giustizia, ho poi inserito anche questo specifico episodio nella raccolta di abusi in specifiche querele, es. Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009, Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma (con **rinvio a giudizio coatto del Direttore**, che tuttavia non sembra aver scalfito nessuna delle abitudini).

Questi episodi, che dimostrano un comportamento sistematico di **esclusione indebita, abuso di potere e danno professionale**, ha inoltre probabilmente determinato **ripercussioni negative sull'esecuzione del progetto regionale**, sia per l'assenza di competenze del Direttore nella materia statistica, sia per la sottrazione del progetto al referente scientifico indicato dal Prof. Badaloni.

Alla luce delle circostanze e della natura pubblica del finanziamento, si ritiene anche che l'appropriazione indebita e l'alterazione della gestione progettuale possano configurare anche un **danno erariale** ai sensi dell'art. 1 L. 20/1994 e dell'art. 52 D.Lgs. 118/2011, con **riflessi sui fondi comunitari** eventualmente integrati nel finanziamento (es. POR FESR Lazio 2007–2013), rilevanti ex art. 325 TFUE e giurisprudenza correlata (*Corte di Giustizia UE, C-270/12, Commissione c. Italia*).

Si sollecita pertanto un'indagine approfondita da parte delle autorità competenti (Procura della Repubblica, Corte dei Conti, OLAF) per accertare l'effettiva entità del danno economico e le relative responsabilità amministrative, contabili e penali.



*Email del 22/12/2009 indirizzata ai colleghi, al direttore, al rettore, al direttore generale, al ministro e a Sogei, in cui mi dichiaro sempre disponibile alla partecipazione **gratuita** ai progetti.*

Rapina pubblica e profitti privati: la “Mafia accademica”

Le pratiche descritte si inseriscono in un sistema di favoritismi clientelari, documentato da fonti giornalistiche autorevoli (Appendice A.2, es. L'Espresso, 17/01/2007, “*La mafia dei baroni*”), che evidenziano la **predeterminazione** degli esiti concorsuali a favore di soggetti vicini al Rettore G. Girone, in violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 35 D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 6-bis L. 190/2012 (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 234/2022).

Rettore che è stato anche oggetto di mia specifica denuncia (**Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari**) dove ho evidenziato i meccanismi usati per manipolare la valutazione comparativa, **già predecisa mesi prima** (Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A (Bari)). Infatti, era di dominio pubblico - nel nostro Dipartimento - che il concorso fosse stato bandito per **promuovere, come professore ordinario a Bari**, il suo amico Prof. G. M., che, al momento, era

professore associato presso il nostro Dipartimento e dare le idoneità ad altri suoi due sodali.

Come aneddoto, tra il serio e tragicamente faceto, ricordo che dopo la mia denuncia (Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari) vi fu una **riunione a porte chiuse** nella stanza del Prof. A Rizzi, che nel Dipartimento e negli scambi di corrispondenza elettronica tra colleghi veniva, ironicamente chiamata “*il vertice della cupola*”.

La percezione pubblica di tali irregolarità è ulteriormente avvalorata da discussioni accademiche, come il tentativo di inserimento di un contributo non verificabile su Wikipedia, respinto dalla comunità scientifica.

Fatti riflessi fedelmente anche dal buon giornalismo investigativo (es., “*La mafia dei baroni*” *L’Espresso*, 17/01/2007, “*Metodi da Cosa Nostra. Per gestire il potere negli atenei. Bari [...] inchieste sui concorsi. Già decisi prima del bando. A favore di parenti e allievi [...]*”) e di dominio pubblico anche su Wikipedia: leggesi il commento al tentativo di inserimento di un supposto contributo (scientificamente inesistente):

https://it.wikipedia.org/wiki/Discussione:Test_di_Girone

che naturalmente non può reggere al vaglio della community, non essendo esattamente controllabile con i “*metodi da cosa nostra*” menzionati da *L’Espresso*).

Tale vicenda evidenzia l’importanza di un vaglio pubblico e trasparente, come previsto da piattaforme come **arXiv**, che promuovono il **confronto scientifico aperto** (ALLEA, *European Code of Conduct for Research Integrity*, 2017). La mancanza di tale trasparenza nelle procedure concorsuali denunciate compromette l’integrità accademica, in violazione dell’art. 33 Cost. e dei principi di imparzialità e meritocrazia (art. 97 Cost.; Consiglio di Stato, sent. n. 7890/2021).

E ciò mette anche in luce il valore di risorse come **arXiv** (*Cornell University*). Dopo la pubblicazione, infatti, non ci si può esimere dal confrontarsi con la “*pubblica gogna*” (detto in senso buono e costruttivo) nel caso si producano lavori con inesattezze, o comunque si renda necessario emendare o ritirare un contributo. Questo confronto, lungi dall’essere una punizione, consente il miglioramento del

contribuito stesso, facendo crescere la consapevolezza sia nell'autore sia nell'intera comunità scientifica. Sebbene il riconoscimento degli errori possa bruciare come una ferita egoica – specie in menti ancora immature (cfr. Baumeister, *Ego Depletion, Psychological Review*, 1998) – affrontare il giudizio aperto dei pari è essenziale per il progresso del sapere.

Nella scienza, la critica non è “lesa maestà”: è fondamento epistemico.

L'alternativa, infatti, è il **culto dell'autorità**, ovvero quella fallacia logica nota come “*authority fallacy*” o *argumentum ad verecundiam* — per cui una tesi sarebbe considerata vera esclusivamente in virtù del prestigio o della posizione di chi la pronuncia (W. S. Jevons, *The Principles of Science*, 1874).

Questa illusione fu già smascherata da Galileo Galilei nel suo celebre *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo* (1632), dove il personaggio di Simplicio rappresenta chi accetta passivamente la conoscenza senza verifica critica.

A distanza di secoli, la lezione rimane invariata: *non esistono immunità accademiche*. Solo **risultati aperti alla discussione pubblica e alla critica possono aspirare a verità condivise e durature** (Popper, *La logica della scoperta scientifica*, 1934).

Ben lontane dalla *lêtheia* socratica e dalla luce della scienza, certe condotte si configurano come pratiche clientelari che minano l'integrità della funzione accademica, compromettendo trasparenza, legalità e imparzialità (art. 97 Cost.; art. 35 D.Lgs. 165/2001; Corte di Giustizia UE, C-494/16, *Santoro*, 2016).

Tali dinamiche, ancorché circoscritte, si estendono oltre i confini universitari, coinvolgendo settori in cui l'etica dovrebbe essere inscalfibile: quello giudiziario, investigativo, e della gestione della cosa pubblica.

Oltre la zona grigia dell'accademia: quando il potere scrive le regole

Se quanto descritto finora può essere rubricato come degenerazione di un sistema accademico compromesso da interessi personali e dinamiche clientelari, ciò che segue supera ogni ipotesi di disfunzione “periferica”.

Perché quando a intervenire – non da arbitri super partes, ma da protagonisti – sono **figure che hanno contribuito direttamente alla scrittura della legge** il problema **non è più il singolo concorso.**

È il principio di legalità, la **divisione dei poteri**, e l'**uguaglianza dei cittadini davanti alla legge** a essere messa in discussione.

A quel punto, non resta che documentare. E lasciare che la forza dei fatti e delle tempistiche parli da sola.

“La legge l’ho scritta io” : conflitti d’interesse e distorsioni sistemiche nel cuore dello Stato - “L’anomalia dell’avvocato onorevole”

Nel procedimento giudiziario n. 30703/07 presso la Procura di Roma (Appendice A.1), relativo al Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06, settore SECS-S/01), si segnalano, con il massimo rispetto per le istituzioni coinvolte, anomalie che sollevano legittimi interrogativi su possibili **conflitti di interesse e interferenze istituzionali con figure appartenenti ad organi di rango costituzionale.**

Tali anomalie, **documentate nell’esposto al CSM** dell’11/01/2010 (Appendice A.1), suggeriscono potenziali violazioni dei principi di imparzialità, indipendenza giudiziaria e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 97, 104 Cost.; art. 6 CEDU; Corte EDU, Moraru c. Romania, n. 644/02, 3.03.2009; Corte di Giustizia UE, Commissione c. Polonia, C-619/18, 24.06.2019), compromettendo la fiducia pubblica nelle istituzioni e aggravando le distorsioni sistemiche del sistema universitario italiano, già lesive degli interessi finanziari dell’Unione Europea (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, Taricco, C-105/14, 08.09.2015).

Per ragioni di opportunità e al fine di salvaguardare l’immagine dei soggetti coinvolti, non verranno citati nomi; il segnalante resta comunque a disposizione delle autorità giudiziarie e amministrative per chiarimenti, audizioni o integrazioni istruttorie, come

previsto dall'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001 e dalla Direttiva UE 2019/1937 sui whistleblower.

Le anomalie rilevate riguardano, in particolare, il ruolo di **avvocato difensore degli imputati** nel procedimento penale n. 30703/07: una **figura di alto profilo istituzionale e di rilevante influenza**, che – come documentato (Atti in Appendice A.1) – ha ricoperto incarichi in organi di rango costituzionale, transitando dal **Senato della Repubblica al Consiglio Superiore della Magistratura, in qualità di membro laico, a partire dal 2010** (si tratta dello stesso anno in cui abbiamo chiesto la revoca della sentenza, e segnalato l'**anomalia della sentenza di archiviazione al CSM.**, v. successivo paragrafo).

Durante le udienze, ricordo distintamente espressioni del tenore: ***“la legge l’ho scritta io”***, riferite alla normativa sulle valutazioni comparative, con cui si rivendicava un ruolo di **interprete autentico della norma stessa**.

Personalmente, non necessito di ulteriori accertamenti per comprendere la portata di tali affermazioni: ero presente agli eventi e ne ho vissuto in prima persona le conseguenze. Ancora oggi colpisce il profondo disagio nel vedere alte personalità istituzionali, appartenenti a organi di rango costituzionale, operare **privatamente** su vicende tanto delicate, facendo **pesare tutto il carico simbolico e concreto della propria autorità** – per un risultato che, francamente, non pare arrecare né esempio, né beneficio alla collettività.

Che tale circostanza non sia affatto “normale” nel comune sentire è confermato da un autorevole editoriale de *La Stampa*, intitolato ***“L’anomalia dell’avvocato onorevole”*** (Luigi La Spina, 02/12/2009). In esso, l’autore mette in luce come, in numerosi casi, parlamentari-avvocati abbiano continuato a esercitare la professione forense, con evidenti **rischi di commistione tra interesse privato e funzione pubblica**:

“Alternativamente vestiti sia con la toga dell’ avvocato sia col laticlavio parlamentare. Dai famosi casi di altri legali [...] a difensori di sinistra, come Guido Calvi o Giuliano Pisapia. Tutti avvocati che, quando sono entrati in Parlamento, non hanno cessato la loro attività professionale. [...].

Ma al di là del caso, non isolato, di un parlamentare, rappresentante quindi dell’ interesse generale, lautamente incaricato di difendere un interesse privato in

conflitto con quello pubblico, c'è, poi, una indebita pressione psicologica e professionale esercitata da un avvocato che possiede anche una carica politica. ”

Quando l'avvocato difensore riveste contestualmente il ruolo di Senatore della Repubblica e di membro del Consiglio Superiore della Magistratura (dal 2010); quando gli imputati sono soggetti accusati di reati contro la Pubblica Amministrazione; e quando i giudici appartengono a un ordine sottoposto alla vigilanza dello stesso Consiglio Superiore, si determina una situazione che, sotto il profilo sostanziale, lede gravemente il diritto a un equo processo, sancito:

- dall'art. 111 della Costituzione italiana (principio di imparzialità e terzietà del giudice);
- dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (diritto a un giudice imparziale e accesso effettivo alla giustizia);
- dall'art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

La giurisprudenza della Corte EDU ha più volte ribadito che non è sufficiente l'imparzialità effettiva del giudice: occorre anche che **sia percepita come tale da un osservatore esterno obiettivo** (*Piersack c. Belgio*, 1982; *Morice c. Francia*, 2015; *Kyprianou c. Cipro*, 2005). In tal senso, l'intersezione tra funzioni politiche, disciplinari e giudiziarie solleva **fondati dubbi di apparenza di imparzialità**, incompatibili con le garanzie minime previste dal diritto interno e sovranazionale.

La **risposta** trasmessa dal Consiglio Superiore della Magistratura (11/01/2010, v. Appendice A.1), nella quale si richiedevano al segnalante “prove materiali” di quanto sospettato — prove difficilmente accessibili per un singolo cittadino privo di strumenti investigativi — si configura come una distorsione evidente dell'obbligo di tutela istituzionale, rafforzando il sospetto di un **ostacolo sistemico all'accesso effettivo alla giustizia** (Corte EDU, *Airey c. Irlanda*, 9 ottobre 1979, n. 6289/73).

Tale scenario, aggravato dalla posizione costituzionale del difensore, pone **concreti problemi di incompatibilità istituzionale** e di conflitto d'interessi potenziale, in violazione:

- dell’art. 97 della Costituzione (buon andamento e imparzialità dell’amministrazione);
- dell’art. 6 CEDU (imparzialità del giudice e parità delle parti);
- dei principi di indipendenza della magistratura e separazione tra poteri (v. *Moraru c. Romania*, Corte EDU, n. 644/02, 3 marzo 2009).

La combinazione di questi elementi non può essere derubricata a coincidenza istituzionale: configura invece una criticità sistemica, meritevole di valutazione autonoma da parte dell’Autorità giudiziaria e delle istituzioni europee preposte alla tutela dei diritti fondamentali.

Ulteriori elementi contribuiscono a sollevare **dubbi ragionevoli su possibili interferenze**. La richiesta di rinvio a giudizio nel procedimento n. 30703/07, formulata da un sostituto procuratore e non dal titolare — sistematicamente assente —, è stata archiviata con **una motivazione che presenta criticità rilevanti**. Essa afferma **l’irrelevanza dello spessore scientifico e l’assoluta insindacabilità della Commissione**, includendo anche **dati circa il vincitore del concorso non presenti agli atti né emersi in udienza**, presumibilmente trasmessi da fonti non ufficiali. Tale evenienza, se confermata, solleverebbe seri interrogativi sul rispetto del principio di parità delle parti (art. 111 Cost., art. 6 CEDU).

Questa circostanza, se verificata, suggerirebbe l’esistenza di un **canale privilegiato di comunicazione tra le parti, in potenziale violazione dei principi di trasparenza e parità di trattamento** (art. 97 Cost.; art. 35 D.Lgs. 165/2001; Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 20.12.2017; Consiglio di Stato, sent. n. 7890/2021).

Inoltre, l’avvocato difensore **ha lasciato l’aula prima del rientro del giudice**, un comportamento che, se correlato a dinamiche non chiarite, solleva ulteriori dubbi sulla regolarità del procedimento, in contrasto con il diritto a un processo equo (art. 6 CEDU; Corte EDU, *Kyprianou c. Cipro*, n. 73797/01, 15.12.2005; *Morice c. Francia*, n. 29369/10, 23.04.2015) e con e con la tutela rafforzata dei whistleblower prevista dal D.Lgs. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2019/1937. La Corte EDU ha più volte condannato pratiche simili (v. *Heinisch c. Germania*, 21.07.2011).

Si deve notare, se rilevante, che *il comportamento dell'avvocato che, anche in cause dallo stesso patrocinato, predisponga le minute di sentenza poi effettivamente sottoscritte dal magistrato a definizione dei relativi giudizi costituisce grave illecito (anche) disciplinare, perché lede i principi di dignità, probità e decoro (art. 9 cdf) con conseguente pregiudizio per l'immagine e la dignità dell'intero ceto forense* (Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 115/2025 <https://www.codicedeontologico-cnf.it/GM/2025-115.pdf>).

L'esposto trasmesso al CSM (Appendice A.1) circa tali anomalie ha ricevuto una risposta laconica e meramente formale, che **richiedeva al segnalante di produrre prove materiali**, impossibili da produrre per un singolo cittadino **privo di poteri investigativi**, come riconosciuto dalla Corte EDU (Airey c. Irlanda, n. 6289/73, 9.10.1979). Questo tipo di risposta meramente formale, lungi dal dissipare i dubbi, rafforza il sospetto di un sistema che protegge se stesso anziché garantire un accesso equo alla giustizia, in violazione del diritto a un ricorso effettivo (art. 24 Cost.; art. 13 CEDU; Corte EDU, Gawlik c. Liechtenstein, n. 16758/20, 16.02.2021).

Parallelamente, il **difensore legale del segnalante ha subito minacce di procedimenti disciplinari** in sospetta concomitanza temporale con le denunce (Capitolo 2), privando di fatto il Prof. Gastaldi di un'adeguata assistenza legale e violando il diritto alla difesa (art. 24 Cost.; art. 6 CEDU; Corte EDU, *Omtzigt c. Paesi Bassi*, n. 12547/16, 29.09.2020). Tali minacce, documentate (Appendice A.1), appaiono sproporzionate e suggestive di intento ritorsivo, in contrasto con la tutela dei whistleblower (Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023; Corte EDU, *Heinisch c. Germania*, n. 28274/08, 21.07.2011).

Queste condotte, denunciate in buona fede ai sensi dell'art. 21 Cost., dell'art. 10 CEDU e della Direttiva UE 2019/1937, potrebbero configurare un abuso di potere che compromette l'indipendenza giudiziaria e la fiducia pubblica nelle istituzioni. Esse arrecano al segnalante un danno esistenziale, patrimoniale e reputazionale, aggravato dalla sproporzione tra un singolo ricercatore e le reti di potere che coinvolgono alte cariche dello Stato, come il Senato e il CSM.

Tale sproporzione, documentata (Capitolo 2, Appendice A.1), richiama l'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si fa appello per la tutela del segnalante contro ritorsioni e per il ripristino del diritto a un processo equo, alla dignità personale e alla libertà di espressione (artt. 6, 8, 10 CEDU; Corte EDU, Kudeshkina c. Russia, n. 29492/05, 26.02.2009; Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.02.2008). Come sottolineava Hannah Arendt (*La banalità del male*, 1963), l'inazione di fronte a distorsioni sistemiche è una forma di complicità: il ricercatore, isolato e marginalizzato, si trova a combattere contro "giganti" istituzionali, invocando la protezione del diritto per continuare la sua lotta per la giustizia. J. Habermas (Teoria dell'agire comunicativo, 1981) rafforza questo appello, sottolineando che la razionalità comunicativa può prosperare solo in un sistema trasparente, privo di distorsioni di potere che soffocano la verità.

L'anomalia giuridica della sentenza di archiviazione della richiesta di rinvio a giudizio Procura di Roma, Procedimento Penale n. 30703/07

La sentenza di archiviazione emessa nel Proc. Pen. n. 30703/07, presso la Procura di Roma presenta, a mio avviso, **profili di illegittimità gravi che ledono principi fondamentali sanciti da norme costituzionali e sovranazionali.**

Come denunciato in data 11/01/201 al Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) con Prot. 017465 (Appendice A.1) e come dettagliatamente motivato nella richiesta di revoca (vedi immagine frontespizio e Appendice A.1), la sentenza in oggetto appare in netto contrasto con:

- **Art. 2-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241**, che disciplina il diritto di accesso agli atti e garantisce trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione;
- **Art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE)**, che tutela il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

In particolare, la pronuncia ha adottato una tesi di **insindacabilità praticamente assoluta** dell'operato delle commissioni giudicatrici, **negando la rilevanza del profilo scientifico** dei candidati, con conseguenti violazioni di:

- **Art. 51 della Costituzione Italiana**, che impone criteri di meritocrazia e trasparenza nell'accesso ai pubblici impieghi;
- **Art. 6-bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190** (Legge Anticorruzione), che prevede obblighi di trasparenza e correttezza nelle procedure concorsuali.

Inoltre, la sentenza introduce un principio di insindacabilità opposto a principi fondamentali, tra cui:

- **Art. 97 della Costituzione**, che sancisce i principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'amministrazione pubblica;
- **Art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)**, che tutela gli interessi finanziari dell'UE contro frodi e irregolarità.

Tale principio è in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), tra cui:

- **Causa C-54/96, Dorsch Consult, 18 settembre 1997**, che impone un'effettiva tutela giurisdizionale contro atti amministrativi discrezionali;
- **Causa C-103/97, Köllensperger, 24 settembre 1998**, che richiede il controllo giudiziario sull'accesso a incarichi pubblici;
- **Causa C-224/01, Köbler, 30 settembre 2003**, che riconosce la responsabilità degli Stati membri per violazioni manifeste del diritto comunitario;
- **Causa C-619/18, Commissione contro Polonia, 24 giugno 2019**, che sottolinea l'obbligo di indipendenza e imparzialità della magistratura.

È inoltre rilevante segnalare come questa pronuncia sia in contrasto anche con:

- **Causa C-160/14, João Pedroso, 14 settembre 2016**, che ribadisce l'importanza della trasparenza e correttezza nelle procedure di selezione pubblica.

Questa sentenza, oltre a costituire un precedente giurisprudenziale potenzialmente lesivo dell'ordine pubblico, rischia di legittimare abusi sistemici analoghi a quelli denunciati presso l'Università di Bari (Rettorato Prof. G. Girone), fatti oggetto di attenzione da parte di importanti testate giornalistiche nazionali (tra cui *La Repubblica*, *L'Espresso*, *Report*, *W l'Italia*, *Anno Zero*, *Non è l'Arena*, *Striscia la Notizia* - Appendice A.2) e di indagini giudiziarie (Proc. Pen. n. 13019/07 R.G.N.R./PM-21, Tribunale di Bari).

Richiesta di revisione e annullamento della sentenza e rilievo sulla richiesta di revoca non accolta

Per tali ragioni, si richiede alle Autorità competenti **la revisione e l'annullamento della sentenza in questione**, al fine di ristabilire la legalità e la tutela dei diritti costituzionali e sovranazionali coinvolti.

Si segnala che la **richiesta di revoca della sentenza di archiviazione, già formalmente presentata** (Richiesta di Revoca Prot. n. 017465 del 11/01/2010, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 30703/07), non ha ricevuto accoglimento.

Analogamente, anche l'**esposto presentato al Consiglio Superiore della Magistratura** (v. esposto A.R. in figura) non ha avuto esito accoglimento, evidenziando così la necessità di un intervento di revisione più approfondito e vincolante da parte delle autorità competenti, al fine di superare l'illegittimità evidenziata e garantire la tutela dei diritti costituzionali e sovranazionali coinvolti.

Si rinvia al Capitolo 4 per le richieste specifiche di intervento da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) e delle Procure della Repubblica di Roma e Bari, nonché dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) e della Procura Europea (EPPO), in merito alle violazioni documentate.

ESPOSTO

E



RICHIESTA DI REVOCA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

con richiesta di sequestro e acquisizione nuove prove

alla Procura della Repubblica
TRIBUNALE PENALE DI ROMA

Rif. Dott. M. Bonaventura – Sentenza 2306/09 Dep. 25/11/2009
Procedimento: N.30703/07 R.G.N.R. N. 21273/07+15641/09 R.G. G.I.P.

Nel presente Esposto si chiede, anche, rispettosamente, all'Ill.mo PM, di presentare quanto prima una **Richiesta di Revoca della Sentenza** di non luogo a procedere circa la Sentenza in oggetto. Lo scrivente ha massimo rispetto per la Sentenza de quo, tuttavia, crede di ravvisarvi elementi che suggeriscono una attenta riconsiderazione dei suoi contenuti e delle conseguenze giurisprudenziali e sociali, anche alla luce di nuove prove di cui si chiede l'acquisizione.

A mio avviso la Sentenza deriva da un comprensibile misunderstanding della complessa Legge sulle valutazioni concorsuali e da una considerazione solo parziale delle prove. Infatti, come illustrerò, se si dovesse confermare la ineccepibilità di una tale Sentenza, ne discenderebbe un **evento di importanza storica per la Giurisprudenza**, con conseguenze assolutamente rivoluzionarie per importanti istituti del Diritto, quali l'abuso di ufficio e le procedure concorsuali universitarie. In particolare, ne conseguirebbe in sostanza la cancellazione totale della figura del reato di abuso di ufficio per quanto concerne i Concorsi Universitari (anche e soprattutto per quelli "truccati"!).

Rileviamo innanzitutto che da una parte vi è stato un Giudice (GIP: Dott.ssa Marina Finiti) che ha imposto al PM di effettuare una **perizia tecnica** (CTU) affinché dei periti, studiosi autorevoli del settore disciplinare SECS-S/01, valutassero ed evidenziassero esplicitamente se vi fosse stato un abuso rispetto ai dettami di Legge, ai verbali e alle risultanze concorsuali. Dall'altra parte vi è stato poi un GUP (la Dott.ssa M. Bonaventura) che nel pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio del PM, e sebbene fosse stata acquisita al fascicolo del PM analitica CTU di autorevoli professori universitari (ordinari) la quale ravvisava e indicava sicuramente dei gravi abusi (dolosi!) nel concorso de quo - e quindi avendo avuto piena conferma di **valutazione totalmente e manifestamente irragionevole** rispetto ai 5 criteri di legge - ha sentenziato (pronunciandosi per il non luogo a procedere) essenzialmente che né i CTU né altri hanno mai in nessun caso alcun titolo per sostituire il proprio giudizio a quello dei commissari (anche nei casi di abuso macroscopico come quello in esame). L'Ill.mo GUP però contraddice questa sua (discutibile) convinzione quando nel motivare la propria Sentenza si sostituisce Ella stessa ai Commissari, giustificando unilateralmente le prese di posizione degli imputati con una presunta superiorità didattica del candidato vincitore (Prof.ssa Mary Fraire), mai menzionata specificatamente nei verbali di Concorso (come la Legge richiede, in caso) e mai dimostrata in nessuna sede e né, in verità, affatto sussistente.

1

Prima pagina di richiesta di revoca sentenza Procedimento: N.30703/07 R.G.N.R. N. 21273/07+15641/09 R.G. G.I.P.. Richiesta di Revoca Prot. n. 017565 11/01/2010, Procura di Roma

Racc. A/R
Roma 11/01/2010

**Spett. Consiglio Superiore della Magistratura
Presidenza
Piazza Indipendenza, 6
00185 Roma**

Ill.mo Presidente, Egregio Magistrato,

Le allego copia di Esposto alla Procura di Roma, con Atti allegati.

L'esposto tocca indirettamente anche, a mio avviso, temi sensibili circa il rapporto tra Magistratura, Politica e Università.

Ho ritenuto opportuno portare le questioni trattate nell'allegato esposto alla autorevole attenzione di codesto CSM, perché ritengo rispettosamente anche di ravvisare comportamenti, da parte di magistrati, che potrebbero non essere pienamente in linea con le aspettative che la Società ripone nel loro ruolo.

Un Magistrato amico che ha preso visione dei fatti de quo mi ha inviato una lettera con la seguente opinione: *"devo confessarTi il mio sconforto e la disillusione che ogni volta mi coglie quando leggo certi provvedimenti giurisdizionali."*

Un altro ancora mi ha espresso il seguente pensiero: *"Che senso ha far spendere migliaia di Euro ai contribuenti per delle CTU dei cui risultati non viene poi (razionalmente ?) tenuto alcun conto ?"*

Ma lascio totalmente al Vs giudizio la valutazione di quanto desumibile dall'esposto, e di competenza di codesto CSM, auspicando, laddove opportuno, un intervento correttivo. Credo sia importante che ogni cittadino, anche il meno influente, possa contare sul buon funzionamento della Giustizia in questo paese.

Rimango a completa disposizione per qualunque chiarimento e integrazione, e sarei estremamente grato di apprendere circa le iniziative eventualmente intraprese da codesto CSM.

Ringrazio sentitamente per le iniziative volte ad assicurare il buon funzionamento della funzione giudicante e porgo i più profondi ossequi.

In fede,

Prof. Tommaso Gastaldi

Università di Roma "La Sapienza"
P.le A. Moro, 5
00185 Roma

Frontespizio lettera-esposto al CSM, 11/01/2010 circa i conflitti di interesse e le irregolarità rilevate nel procedimento

Commissioni “istruttorie” e Giustizia accademica: tra persecuzioni e cappuccini: cronache vere dall’Ateneo

Un episodio emblematico tra le numerose ritorsioni si è verificato presso la mia Università con la convocazione, da parte del Rettore, di una **Commissione Istruttoria**, presieduta dal prof. C. Angelici, **Presidente della Facoltà di Giurisprudenza**, e con la partecipazione della prof.ssa M.G. Salinetti, mio Preside, che a, quanto sembrò, paventava il mio possibile licenziamento.

Tale *Commissione Istruttoria*, da quanto mi fu riferito, fu attivata su insistenza del Presidente della Commissione del Concorso (Prof. A. Rizzi) presso il Rettore che, in sostanza, mirava al mio **licenziamento**.

L’avvio di questa azione, avvenne **solo dopo le mie denunce** (Proc. Pen. n. 30703/07, Appendice A.1) alla Procura di Roma riguardo irregolarità concorsuali (Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) SECS-S/01), e configura un’azione gravemente **intimidatoria** volta a compromettere la mia posizione accademica, simile al caso “Pili” (Appendice A.1), culminato in **un decreto rettorale** di licenziamento, che nella pratica delle relazioni che spesso intercorrono tra Rettore e Ministro, risulta poi in pratica quasi impossibile da impugnare, **come il caso “Pili” ha dimostrato chiaramente**.

La natura fortemente intimidatoria era affiancata da **cause civili temerarie, per complessivi quasi 1 milione di euro**, incluse **azioni contro terzi come il Dott. Ezio Mauro, Direttore de La Repubblica, per importi superiori a €500.000, di cui €250.000 direttamente contro di me**, motivate da una mia reazione verbale ai soprusi e l’intimazione del rispetto della legge.

In questo articolato disegno intimidatorio, si inserì successivamente — come vedremo — anche un **secondo episodio più grave**, consistente nella **creazione, da parte del MUR, di una Commissione di Conferma in ruolo che includeva come Presidente, illegittimamente, la vincitrice del concorso denunciato**, mentre il MIUR (oggi MUR) **ometteva di costituirsi parte civile nonostante le formali richieste** (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1) e **nonostante le apparizioni e i proclami del Ministro in televisione, nelle stesse trasmissioni in cui ero stato chiamato come**

ospite (es. *Anno Zero* (Santoro), *Non è l'Arena* (Giletti), *W L'Italia* (Iacona), ecc., Appendice A.2).



(Anno Zero, “*Baroni si nasce!*,” M. Santoro)

Aggiungendo a questo quadro, vi è anche l'intervento di un **Senatore della Repubblica, poi membro laico del CSM**, che, come ricordato, intervenne come avvocato in difesa dei denunciati (per reati contro la Pubblica Amministrazione).

Contemporaneamente - con **sorprendente tempistica e pretestuosità** — come anticipato, veniva paventato addirittura un **procedimento disciplinare nei confronti del mio difensore legale**, con conseguente sostanziale annientamento (o persino ribaltamento) della capacità di difesa.

Per quanto concerne l'aneddoto del “cappuccino”, sarà necessario procedere al prossimo paragrafo con l'epilogo di questa prima intimidazione.

Il provvidenziale intervento di RAI 3: il “rosso” della protervia

L'episodio della *Commissione Istruttoria* sorprendentemente non andò secondo i piani dei orchestratori. Innanzitutto, si noti che la convocazione mi fu inviata via email in modo **tardivo rispetto ai termini di legge** (la tardività dovuta al fatto che il Presidente della Commissione si attivò nelle sue iniziative intimidatorie e cause civili temerarie alla stampa **solo dopo la mia denuncia**, sperando inizialmente che io **non osassi** denunciare), e **avrei potuto legittimamente esimermi**. Tuttavia, comunicai

che mi sarei comunque sottoposto alla *Commissione Istruttoria*, per totale trasparenza ed imparzialità e trasparenza (v. screenshot di comunicazione allegato).

Mentre la *Commissione Istruttoria* iniziava a pormi questioni, si presentò improvvisamente nella stanza una troupe di RAI 3, **guidata dal battagliero giornalista investigativo Riccardo Iacona**, che puntò loro in faccia le ingombranti telecamere a spalla chiedendo perentoriamente: “*Che cosa state facendo?*”.

L’evento inatteso determinò anche un immediato cambiamento di colore dei volti e nell’atteggiamento dei presenti, forse colti da **improvvisa dissonanza cognitiva** (cfr. L. Festinger, *A Theory of Cognitive Dissonance*, 1957). Uno di quei rari casi dove il “rossore” evocato da un famoso procuratore antimafia (in *Lezioni di mafie*, La7, 2025) si manifesta.

Il Preside Salinetti, nel tentativo, ritengo, di preservare il suo capitale simbolico (cfr. Bourdieu, *Distinction*, 1984) e adattandosi a un contesto instabile (cfr. Bauman, *Liquid Modernity*, 2000), sembrò intendere che la Commissione mirava in realtà a “proteggermi” e persino “elogiare” il mio operato (cfr. Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life*, 1959).

Questo episodio, impresso nei miei ricordi quasi come una sequenza cinematografica, si concluse con il (*super partes*) Preside di Giurisprudenza che mi accompagnò con modi cordiali e amabili al bar interno dell’Ateneo.

E fu così che, almeno limitatamente a quella circostanza, sembrai sfuggire al destino di “Pili”.

Paventazione di procedimento disciplinare al difensore legale e possibili conflitti di interesse

In concomitanza temporale con i procedimenti giudiziari (Proc. Pen. n. 30703/07, Appendice A.1) relativi al Concorso di Roma Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) SECS-S/01 , si è verificata un’anomalia che personalmente

trovo di particolare gravità che solleva interrogativi su **possibili conflitti di interesse con organi di rilevanza costituzionale**.

Il difensore legale del segnalante, Prof. Gastaldi, ha subito minacce di procedimenti disciplinari, documentate (Capitolo 2, Appendice A.1), che hanno determinato il suo **sostanziale abbandono della difesa**, privando il segnalante di un'adeguata assistenza legale.

Tale circostanza, verificatasi in stretta **concomitanza con le denunce presentate contro gli imputati del concorso, rappresentati da un avvocato di alto profilo** che, con il massimo rispetto per la sua funzione istituzionale, ha ricoperto incarichi di rilevanza costituzionale come **Senatore della Repubblica e successivamente membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) a partire dal 2010**, induce il sospetto di interferenze e conflitto di interesse che, se verificato, potrebbe compromettere l'imparzialità e l'indipendenza giudiziaria (artt. 24, 97, 104 Cost.; art. 6 CEDU; Corte EDU, *Omtzigt c. Paesi Bassi*, n. 12547/16, 29.09.2020; Corte Cost., sent. n. 148/1983).

La singolare **coincidenza cronologica tra le minacce al difensore e le denunce del segnalante**, come documentato (Appendice A.1), rafforza il sospetto che tali condotte possano essere percepite come ritorsive, in violazione della tutela garantita ai *whistleblower* che segnalano irregolarità in buona fede (Direttiva UE 2019/1937; D.Lgs. 24/2023; Corte EDU, *Heinisch c. Germania*, n. 28274/08, 21.07.2011).

Con il massimo rispetto per l'immagine e il ruolo istituzionale dell'avvocato coinvolto, il cui operato è rimesso alla valutazione delle autorità competenti, si evidenzia la questione generale che la presenza di una figura con incarichi di tale rilevanza nella difesa degli imputati, unita alla concomitante pressione sul difensore del segnalante, solleva interrogativi sulla neutralità del procedimento e sulla possibilità di influenze indebite, in contrasto con i principi di trasparenza e parità di trattamento (art. 2-bis L. 241/1990; art. 47 Carta UE; Corte di Giustizia UE, *Santoro*, C-494/16, 20.12.2017).

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha ribadito che qualsiasi pressione su un difensore legale, percepita come ritorsiva, compromette il diritto alla difesa e mina la fiducia pubblica nelle istituzioni giudiziarie (Corte EDU, *Morice c. Francia*, n. 29369/10, 23.04.2015).

L'abbandono della difesa da parte del legale, indotto da tali minacce, ha lasciato il segnalante in una posizione di estrema vulnerabilità, aggravando la sproporzione tra **un singolo ricercatore e le reti di potere che coinvolgono alti organi dello Stato**, come il Senato e il CSM.

Questa dinamica, documentata (Capitolo 2, Appendice A.1), si inserisce in un contesto più ampio di opacità sistemica, come evidenziato da inchieste giornalistiche (Appendice A.2) e atti giudiziari (es. Proc. Pen. n. 30703/07, 37860/09, Appendice A.1), che suggeriscono un intreccio tra poteri accademici, politici e giudiziari, in potenziale violazione del principio di separazione dei poteri e dell'indipendenza giudiziaria (art. 104 Cost.; Raccomandazione CM/Rec(2010)12 del Consiglio d'Europa). J. Habermas (*Teoria dell'agire comunicativo*, 1981) sottolinea che la razionalità comunicativa, indispensabile per un sistema giusto, è soffocata da distorsioni di potere che favoriscono le élite a scapito dei diritti individuali. Analogamente, H. Arendt (*La banalità del male*, 1963) ammonisce che l'inazione di fronte a tali distorsioni equivale a una complicità implicita, trasformando le istituzioni da garanti della legalità in strumenti di repressione.

L'impatto di tali condotte sul segnalante è stato devastante, **non solo per la perdita dell'assistenza legale, ma anche per il danno esistenziale, patrimoniale e reputazionale derivante dall'isolamento e dalla marginalizzazione subiti**.

La **sproporzione** tra il Prof. Gastaldi, un ricercatore indipendente che agisce in buona fede ai sensi dell'art. 21 Cost. e dell'art. 10 CEDU, e le reti di potere coinvolte richiama l'attenzione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si fa appello per la tutela contro ritorsioni e per il ripristino del diritto a un processo equo, alla dignità personale, e alla libertà di espressione (artt. 6, 8, 10 CEDU; Corte EDU, *Kudeshkina c. Russia*, n. 29492/05, 26.02.2009; *Guja c. Moldova*, n. 14277/04, 12.02.2008). Si rinvia al Capitolo 4 per le richieste specifiche di intervento da parte delle autorità competenti in merito alle violazioni documentate e per la valutazione di eventuali conflitti di interesse.

Riflessioni sulle dinamiche di inerzia e ritorsione istituzionale

Questi episodi, lungi dall'essere mere vicende aneddotiche, illustrano un meccanismo sistemico di opacità e ritorsione che mina la tutela dei diritti individuali, rendendola fragile in assenza di una sorveglianza pubblica o mediatica efficace, come dimostrato dall'intervento di RAI 3.

Le istituzioni, quando restano inerti alle denunce si trasformano da garanti della legalità in strumenti di repressione, perpetuando un sistema che marginalizza i ricercatori onesti e indipendenti, come denunciato nel paragrafo 1.9. Tale dinamica, documentata da inchieste giornalistiche (Appendice A.2) e atti giudiziari (es. Proc. Pen. n. 30703/07, 37860/09, Appendice A.1), non è un rischio teorico, ma una pratica concreta, reiterata in casi analoghi, che compromette la credibilità delle istituzioni accademiche e giudiziarie italiane (art. 97 Cost.; art. 41 Carta UE; Corte di Giustizia UE, *Commissione c. Polonia*, C-619/18, 24.06.2019).

La **rimozione sistematica e silenziosa delle “anomalie di sistema”** – come il segnalante, costretto a combattere contro reti di potere è aggravata dall'**inerzia istituzionale del MIUR** (oggi MUR), protrattasi per **oltre 18 anni** (Prot. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1), e dalle condotte ritorsive, come le cause civili temerarie e le minacce al difensore.

Questo clima, che viola l'etica della ricerca e la libertà accademica (art. 33 Cost.; *UNESCO Recommendation on Science*, 2017), spinge molti ricercatori a cercare all'estero condizioni per esprimere le proprie potenzialità, causando un danno reputazionale ed economico all'Italia, come evidenziato dal Rapporto OLAF 2023 (TFUE-OLAF-2023-001) e dalla Corte dei Conti.

Hannah Arendt (*La banalità del male*, 1963) ammoniva che l'inazione di fronte all'ingiustizia è una forma di complicità, mentre Jürgen Habermas (*Teoria dell'agire comunicativo*, 1981) sottolinea che la razionalità comunicativa richiede un sistema trasparente, privo di distorsioni di potere.

Si sollecita, con il massimo rispetto per le istituzioni, un'indagine approfondita da parte della Procura Europea (EPPO), delle Procure della Repubblica di Roma e Bari,

dell'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF), e della Corte dei Conti (Sezioni giurisdizionali e controllo) per accertare eventuali violazioni degli interessi finanziari dell'UE (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, Taricco, C-105/14, 08.09.2015), abusi di potere (art. 323 c.p.), omissioni di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), e ostacoli all'accesso alla giustizia (art. 13 CEDU).

Si richiede la trasmissione degli atti al CSM (art. 104 Cost.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e alla Corte dei Conti Europea (ECA) per valutare possibili conflitti di interesse e condotte contrarie all'etica pubblica (art. 1 L. 190/2012; Linee guida ANAC, Delibera n. 311/2022). Il segnalante, Prof. Gastaldi, si rende disponibile per chiarimenti, invocando la protezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro ritorsioni e per il ripristino del diritto a un processo equo, alla dignità personale, e alla libertà di espressione (artt. 6, 8, 10 CEDU; Corte EDU, *Kudeshkina c. Russia*, n. 29492/05, 26.02.2009).

Ulteriore tentativo di licenziamento: l' "impossibile" caso della Commissione di conferma in ruolo MIUR

Un episodio **gravemente intimidatorio** si è verificato nella procedura di conferma in ruolo da associato (R.D. 31/08/1933, n. 1592, art. 38; D.P.R. 11/07/1980, n. 382, art. 3), che richiede una **commissione giudicatrice sorteggiata** dal MUR, composta da professori ordinari con adeguata anzianità e privi di cause di ineleggibilità (art. 35 D.Lgs. 165/2001; D.M. 89/2009; Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019). Il MUR "**estratto a sorte**" come Presidente della Commissione la vincitrice del concorso denunciato (Proc. Pen. n. 30703/07, Appendice A.1), figura **ineleggibile** per mancanza di anzianità e in palese conflitto di interessi, violando l'art. 97 Cost., l'art. 6-bis L. 190/2012 e l'art. 47 Carta UE (Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 20.12.2017).

Tale evento, già di per sé statisticamente "**quasi impossibile**" data l'ampia platea di professori eleggibili, assume una connotazione ancora più **dolosa** alla luce della sua **ineleggibilità formale**, configurando un **atto orchestrato dal chiaro intento intimidatorio**.

Questo episodio si inserisce in un contesto sistemico caratterizzato da:

- **Diciotto anni di inerzia sul ricorsi del segnalante** (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1), che alimentano sospetti di interferenze esterne;
- **Omissione del MIUR (oggi MUR) di costituirsi parte civile**, nonostante le richieste formali (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1);
- **Conoscenza diretta della situazione da parte del MIUR (oggi MUR)**, come dimostrato dalla **partecipazione del Ministro** a importanti programmi televisivi di prima serata **dove il segnalante era ospite** (es. *Anno Zero*, *W L'Italia*, etc., cfr. Appendice A.2).

L'esito di un presunto “*sorteggio*” che designa una figura **ineleggibile** rappresenta una violazione oggettiva dei criteri normativi (art. 97 Cost.; art. 41 Carta UE; D.M. 89/2009), rendendo la procedura giuridicamente inammissibile e statisticamente anomala.

Tale evento, palesemente **incompatibile con la casualità prescritta dalla legge**, suggerisce una **manipolazione**, dolosa o colposa, mirata a ostacolare il segnalante, in violazione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU; Corte EDU, *Moraru c. Romania*, n. 644/02, 3.3.2009) e della tutela dei *whistleblower* (Direttiva UE 2019/1937).

Questo episodio si colloca in continuità all'interno di un **preciso disegno intimidatorio**, costellato anche di cause di natura temeraria e intimidatoria per quasi un milione di euro verso i giornali (es. causa verso Dott. E. Mauro ed i suoi giornalisti) ed lo scrivente, nonché un precedente tentativo di rimozione (episodio della “*Commissione Istruttoria*”), spento dall'intervento mediatico di RAI 3 (*W L'Italia*, Appendice A.2), evidenziando un pattern sistemico di condotte volte a neutralizzare soggetti che denunciano le illegalità, in violazione della Direttiva UE 2019/1937 sulla tutela dei *whistleblower* (recepita con D.Lgs. 24/2023; Corte EDU, *Guja c. Moldova*, n. 14277/04, 12 febbraio 2008).

Inerzia istituzionale e aggravamento del danno

L'**inerzia del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)**, che ha omesso di adottare misure correttive nonostante solleciti formali (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1), configura una **possibile responsabilità per omissione di atti d'ufficio** (art. 328 c.p.) e una **violazione degli obblighi di vigilanza e imparzialità e trasparenza** (art. 1, Legge 241/1990; Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 14 dicembre 2016).

L'**inerzia del MUR, protrattasi per oltre 18 anni** nonostante periodici solleciti formali (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1), configura una **responsabilità per omissione di atti d'ufficio** (art. 328 c.p.) e una **violazione degli obblighi di vigilanza e trasparenza** (art. 2-bis L. 241/1990; art. 47 Carta UE; Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 20.12.2017). Tale inerzia, unita all'**omissione di costituirsi parte civile** nonostante richieste formali e la **partecipazione del Ministro a trasmissioni TV dove era presente il segnalante** (Appendice A.2), ha aggravato il danno professionale, reputazionale, esistenziale e psicofisico del segnalante, in violazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e dell'art. 8 CEDU (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008; Halat c. Polonia, n. 23607/16, 15.6.2021). Come osservava F. Kafka, un *"castello" di opacità che preclude l'accesso alla giustizia* (*Il castello*, 1926), trasformando l'amministrazione in una barriera insormontabile per chi cerca la verità.

A tale proposito, un episodio emblematico emerso durante le udienze relative al Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006), nel procedimento penale n. 30703/07 R.G.N.R. presso la Procura della Repubblica di Roma (Appendice A.1), merita di essere richiamato.

Nel corso di un confronto con gli avvocati della controparte, alla presenza del sottoscritto e di altri testimoni, uno dei legali, ridacchiando di gusto commentò la prospettiva di un **ricorso al MIUR** (oggi MUR) con parole che suonavano come: *"Allora ne riparleremo tra una decina d'anni"*.

Con amara ironia, si deve riconoscere che tale previsione si rivelò persino largamente ottimistica (dato che siamo già al **diciottesimo**).

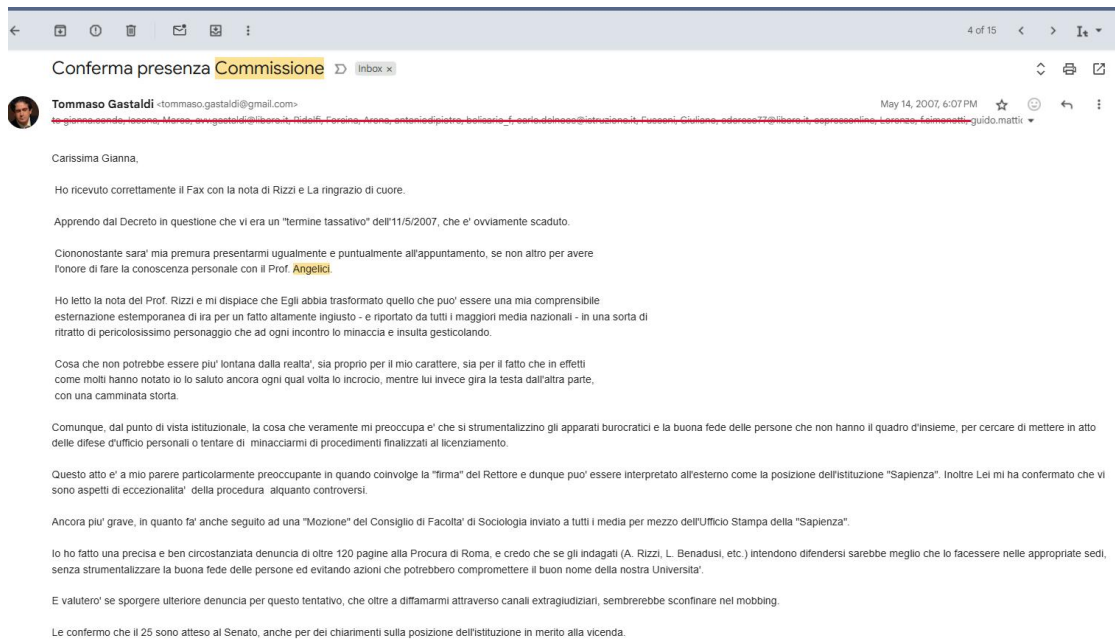
Questo episodio non è un mero aneddoto, ma un simbolo della crisi denunciata: un'amministrazione che, **invece di servire la verità, si rende complice di un'attesa infinita**, tradendo il **principio di buona amministrazione sancito dall'art. 97 della Costituzione e dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE**.

Tale condotta, unitamente al citato episodio della Commissione di conferma in ruolo, formata **ponendone a capo (illegittimamente) la vincitrice indagata dalla Procura**, ha fortemente **aggravato il danno psicofisico, professionale e reputazionale del segnalante**, ledendo il diritto a un ambiente di lavoro dignitoso (art. 2087 c.c.; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21 luglio 2011) e compromettendo gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE; Reg. UE 2021/241, art. 22, imparzialità e trasparenza nella gestione dei fondi PNRR).

L'inerzia del MUR, protrattasi per oltre 18 anni nonostante solleciti formali (prot. n. 5060/PF, 7765/PF, Appendice A.1), **configura una violazione degli obblighi di vigilanza e trasparenza** (art. 2-bis L. 241/1990; art. 41 Carta UE; Corte di Giustizia UE, Santoro, C-494/16, 20.12.2017).

Questo esposto invoca il **ripristino della legalità e della trasparenza accademica, in linea con i principi di integrità scientifica** (ALLEA, European Code of Conduct for Research Integrity, 2017). Come scriveva Hannah Arendt, ***“l'inerzia di chi dovrebbe agire è la più subdola forma di complicità”*** (*Le origini del totalitarismo*, 1951) e dunque si impone una azione esemplare per diradare ogni dubbio di fronte alla pubblica opinione e al giudizio che ne daranno le future generazioni.

Questo esposto invoca un riscatto per l'idea stessa di giustizia, affinché l'università torni a essere, come immaginava Galileo, un luogo dove ***“la verità, per quanto sfuggente, è il fine ultimo di ogni ricerca”*** (Dialogo sopra i due massimi sistemi, 1632).



Email di conferma della mia presenza in “Commissione Istruttoria” al funzionario incaricato (nonostante la scadenza tecnica dei termini, mi presentai ugualmente per totale trasparenza)

Persistenza delle condotte persecutorie e indifferenza dei superiori

A titolo esemplificativo della strategia persecutoria sistematica subita, si richiama l'esposto del 30/07/2009 alla Procura della Repubblica di Roma, che ha portato al **rinvio a giudizio** per imputazione coatta del Direttore, prof. Paolo Dell'Olmo (Proc. Pen. n. 37860/09, Appendice A.1).

Tali condotte, perpetrate da un gruppo coeso che include il Prof. Dell'Olmo e il Prof. P. G. Franciosa (poi **vincitore del concorso dolosamente predeterminato denunciato nel prossimo capitolo 2.3**), configurano un mobbing istituzionale aggravato, orchestrato con dolo per emarginarmi professionalmente e in ritorsione alle mie denunce di predeterminazione dolosa dei concorsi (v. **Lettera di diffida al Preside Prot. N. 238 del 11-04-2008**, Appendice A.1), proseguendo sulla linea di azione iniziata del Prof. A. Rizzi.

Ricordiamo alcune delle azioni persecutorie:

- Dichiarazione arbitraria di “**inagibilità**” dell'ufficio, comunicata senza preavviso tramite affissione e **mai revocata**, in violazione dell'art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro);
- **Rifiuto sistematico di fornire strumenti informatici essenziali**, anche **usati**, per ricerca e didattica, compromettendo la mia attività accademica, da parte di triste personaggio, sodale del Direttore, poi promosso professore ordinario;
- **Ostruzione all'accesso alla Segreteria** e ai moduli per fondi di ricerca, con danno patrimoniale diretto e preclusione di progettualità scientifiche (doc. Guardia di Finanza n. 393/2009, Esposto alla Questura di Roma del 06/06/2009, Appendice A.1).
- Costante **attività diffamatoria** (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma)
- Costante **avversione a qualunque iniziativa didattica** o master del sottoscritto (es. fatti denunciati in Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009)

Tali condotte **dolose**, sistematiche e non occasionali, violano gli artt. 32 e 97 Cost., l'art. 3 Carta UE (integrità psicofisica) e la Direttiva UE 2019/1937 (tutela dei whistleblower), causando un danno esistenziale e patrimoniale grave, aggravato dall'inerzia dell'amministrazione universitaria. Nonostante esposti a:

- Guardia di Finanza (10/06/2009, n. 393/2009);
- Esposto alla Questura di Roma del 06/06/2009;
- Procura di Roma (Proc. Pen. 37860/09, 48168/10);
- Rettore pro tempore, Prof. L. Frati (missiva, Appendice A.1),

nessuna misura correttiva è stata adottata, configurando un'inerzia colpevole (art. 328 c.p.) e un danno erariale (art. 1, L. 20/1994; Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 234/2022).

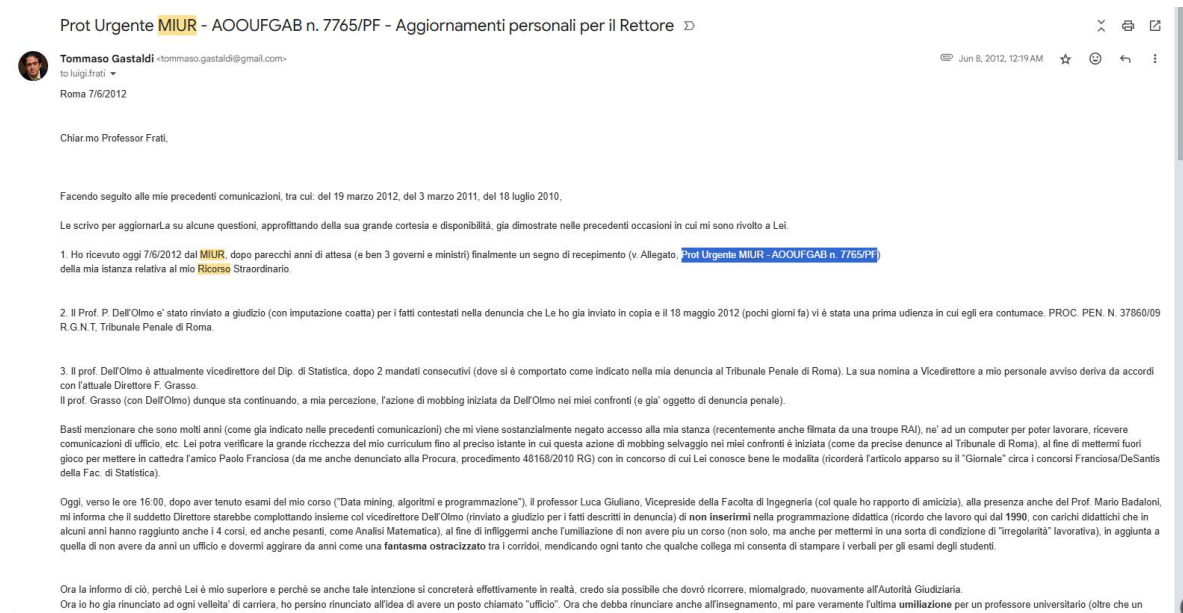
Stralcio della lettera al Rettore:

“Ora la informo di ciò, perchè Lei è mio superiore e perchè se anche tale intenzione si concretterà effettivamente in realtà, credo sia possibile che dovrò ricorrere, miomalegrado, nuovamente all'Autorità Giudiziaria.

*Ora io ho già rinunciato ad ogni velleità di carriera, ho persino rinunciato all'idea di avere un posto chiamato "ufficio". Ora che debba rinunciare anche all'insegnamento, mi pare veramente l'ultima umiliazione per un professore universitario (oltre che un **danno erariale per l'istituzione**, dato che **si assegnano corsi con contratti esterni e si chiamano amici a fare i professori ordinari**), per una persona che veramente ha fatto solo e soltanto ricerca nella sua vita, credendo di poter dare un contributo vero al progresso della società e della nostra disciplina.*

Non Le sto chiedendo di intervenire, so bene che già troppe cose molto più serie che perdere tempo con questioni di tale levatura,

La sto semplicemente informando, perchè credo che in qualità di Rettore sia mio dovere tenerLa al corrente, e Le invio i più cordiali saluti.”



Una lettera - tra le tante - al Rettore, Prof. L. Frati circa le sistematiche attività di mobbing

Persistenza delle condotte mobbizzanti e di emarginazione

Le condotte mobbizzanti e di emarginazione, perpetrate con dolo dall'amministrazione universitaria e dai soggetti indicati nelle querele (almeno quelli ancora in vita), proseguono fino al presente, trasformando il mio ambiente di lavoro in un contesto di ostilità e umiliazioni.

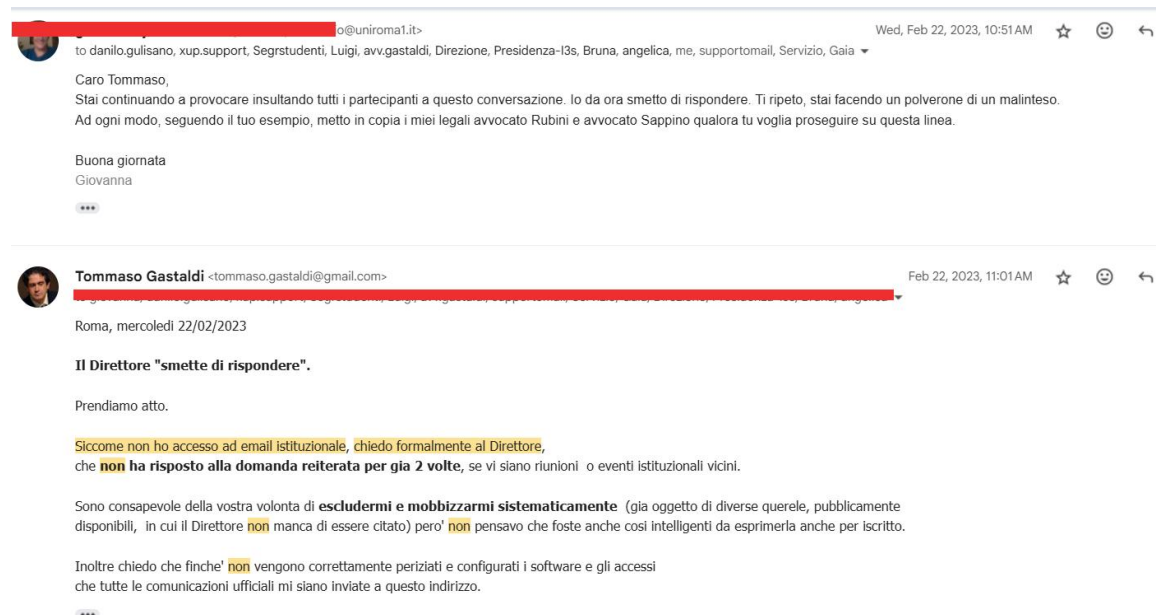
Queste condotte ritorsive, attuate in risposta alle denunce di illeciti (Proc. Pen. 30703/07, 37860/09, 48168/10), hanno costretto il segnalante a limitare la propria presenza al Dipartimento di Statistica, **compromettendo la carriera e la dignità professionale, in violazione dell'art. 2087 c.c., dell'art. 3 Carta UE (integrità psicofisica), dell'art. 8 CEDU (vita privata; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.7.2011) e della Direttiva UE 2019/1937.**

Ironicamente, ho cercato rifugio in una collaborazione con il **Dipartimento di Informatica** e il **Corso di Laurea Magistrale in Cybersecurity** (pur senza ufficio né formale afferenza), un tentativo di preservare la mia dignità professionale, continuamente calpestata da provocazioni e ostilità che ledono il mio diritto al lavoro e alla ricerca (art. 4 Cost.; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 2011).

A mero titolo esemplificativo, si riporta un estratto di una comunicazione email del **Direttore attuale del Dipartimento** - già oggetto di specifica segnalazione segnalazioni negli atti giudiziari (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma) per la sua vicinanza agli interessi comuni con i professori Franciosa e Dell’Olmo (rinviato a giudizio per abuso d’ufficio a seguito di mia denuncia, Proc. Pen. n. 37860/09 R.G.N.T.) e per la partecipazione ad atti persecutori e attività mobbizzanti nei miei confronti.

Contenuto dell’email del Direttore corrente (v. figura allegata):

*“Caro Tommaso,
Stai continuando a provocare insultando tutti i partecipanti a questa conversazione. Io da ora smetto di rispondere. Ti ripeto, stai facendo un polverone per un malinteso [...] **metto in copia i miei legali, avvocato Rubini e avvocato Sappino**, qualora tu voglia proseguire su questa linea.
Buona giornata.”*



*Una email del Direttore attuale da cui si evince chiaramente tono e attitudine,
22/02/2023*

Il sottoscritto, Prof. Tommaso Gastaldi, continua a subire, **a distanza di oltre 18 anni,**
le gravi conseguenze delle condotte ritorsive sistematiche, tutte documentate

tramite atti pubblici, esposti e querele depositati via via nel tempo, che hanno compromesso non solo la sua attività accademica ma anche la salute psicofisica e la stabilità familiare.

Tra i numerosi episodi si ricordano:

- **i tentativi di licenziamento;**
- le **cause civili** temerarie intentate per parecchie **centinaia di migliaia di euro;**
- l'emarginazione ed esclusione sistematica da attività istituzionali e scientifiche (Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009);
- la **rimozione fisica** dall'ufficio (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma)
- la **negazione di strumenti e attrezzature essenziali** (ad esempio, il rifiuto persistente di fornirmi un computer, con lo stesso tecnico di laboratorio poi promosso a professore ordinario), necessari per svolgere efficacemente le attività di ricerca e didattica;
- la diffamazione sistematica (Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma), persecuzione ed esclusione (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma), pratiche ormai radicate nel contesto "accademico" che mi riguarda.

È per me particolarmente deprimente constatare che queste denunce - in definitiva **per mera attività difensiva dei miei diritti** e della mia famiglia - che purtroppo ormai hanno **occupato più spazio della mia produzione scientifica pregressa**, abbiano assorbito **ingenti quantità di tempo e risorse mentali**, sottraendole a un contributo più costruttivo per la società. Sono stato, mio malgrado, forzatamente costretto a **spendere energie in attività difensive, finalizzate unicamente alla mera sopravvivenza** professionale e personale, al fine di proteggere me stesso e la mia famiglia dai ripetuti tentativi di **annientamento professionale**, ripetuti tentativi di licenziamento, emarginazione, esclusione, con conseguente **negazione fattuale anche di ogni possibilità di avanzamento**.

Il tutto costantemente accompagnato da discredito su larga scala (Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma), tentativi di "*uccidere il messaggero*", mediante invenzioni diffamatorie, come quelle mosse dal Prof. P. G. Franciosa durante la procedura comparativa da me denunciata, che propalava l'idea che le mie

pubblicazioni **fossero copiate da Wikipedia** e arrivava ad accusarmi di aver inventato **un articolo inesistente** (quello “*under review*” indicato ai tempi del concorso e poi ritirato dalla rivista a causa della richiesta di pagamento, come da mia lettera allegata di rifiuto).

Tutte queste azioni avevano il chiaro scopo di screditare la mia figura e **giustificare la promozione** del Franciosa stesso (v. prossimo paragrafo 2.3), tra l’altro in un settore scientifico (INF/01) non direttamente pertinente rispetto alle competenze del dipartimento.

Tale comportamento è stato naturalmente oggetto di **denuncia penale per diffamazione aggravata** (Appendice A.1, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma). Comportamenti analoghi venivano tenuti da altri sodali, legati da forti interessi economici su **lucrosissimi progetti “conto terzi”** (ad esempio *Lottomatica*), inclusi il Presidente della Commissione concorsuale, il Direttore di allora, il Direttore attuale ed alcuni altri commensali come documentato negli atti giudiziari.

È evidente come il problema assuma carattere sistemico quando coloro che **dovrebbero dedicarsi serenamente agli obiettivi intellettuali per cui sono stati assunti si trovano costretti a difendersi continuamente** da comportamenti illeciti sistematici, messi in atto da soggetti che **utilizzano risorse pubbliche per finalità privatistiche e di rapina**, anziché perseguire con integrità gli obiettivi di ricerca.

Essi perseguono interessi privati nell’ambito della struttura pubblica, ottenendo incarichi “conto terzi” e spesso **utilizzando i rilevanti profitti (anche milioni di euro) come merce di scambio**, facilitando “procedure comparative” predeterminate a favore di sodali, tesisti o persino tecnici di laboratorio (ad esempio, gli stessi che si sono rifiutati di fornirmi attrezzature informatiche usate), prestando la propria attività a logiche di servilismo, ed evidenziando **un uso improprio di risorse pubbliche**, in violazione dell’art. 6-bis L. 190/2012, dell’art. 325 TFUE (Corte di Giustizia UE, M.A.S., C-42/17, 5.12.2017) e dei principi di trasparenza e imparzialità (art. 97 Cost.; Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019).

In tal modo, tali soggetti **scambiano benefici privati con risorse pubbliche**, alimentando la corruzione e compromettendo la credibilità e il funzionamento dell'intero sistema accademico.

alcune cose in particolare, estrapolandole dal contesto. Io ho fatto notare la cosa e tale mio intervento non è stato, naturalmente, riportato nel Verbale.

Tale comportamento mi ha ulteriormente profondamente deluso e persuaso dell'**irriducibilità** dei personaggi. Esso tradiva lo spirito per la quale avevo chiesto - tra l'altro, con (vana) fiducia nell'istituzione, attraverso tutti i crismi ufficiali - una **discussione aperta e leale all'interno dell'istituzione** e, invece emergeva sempre più chiaro l'intento della riunione di porre le basi per confezionare (in maniera vile), un documento, il cui contenuto potesse servire (per di più con la forza dell'atto pubblico, accessibile a chiunque) oltre che per screditarmi anche come **base per ritorsioni legali nei miei confronti**, soprattutto preoccupandosi anche di fornire degli "strumenti", creati a tavolino, al Dott. Sarmi per una "rappresaglia" legale dall'esterno.

7) Antefatto:

**Accentramento dei contratti Conto Terzi,
Prodromi e "preparazione" di concorso "pilotato" su INF/01,
Incarichi didattici esterni illegittimi**

Ho contestato in più occasioni al Prof. Dell'Olmo (denunciandone anche con lettere protocollate al Preside di Facoltà gli eventuali abusi specifici) quello che, a mio parere, è uno smodato accentramento di funzioni, progetti, incarichi remunerati, nonché una conduzione quantomeno spregiudicata del Dipartimento, volta a convogliare, in maniera assolutamente incongrua, denaro nelle proprie mani e in quello di una cerchia ristretta di sodali. In particolare ciò avviene soprattutto accentrando i Conto Terzi, ossia quei contratti stipulati tra Dipartimento e Società esterne dai quali alcuni professori Universitari a **Tempo Pieno** traggono spesso ingentissimi **profitti personali** (spesso multipli dello stipendio annuale), **pur sfruttando le strutture dipartimentali**, e lavorando su tali incarichi remunerati a pieno ritmo e per **centinaia di ore durante la normale attività lavorativa**. Solo per dare una vaghissima idea delle dimensioni del fenomeno basti pensare che l'ultimo progetto con Lottomatica SPA (che segue un precedente di oltre 25.000 euro), prevedeva **400 ore** da erogare in **3 mesi** per un importo di **45.000 euro**. E ad esempio, il solo il Prof. Franciosa ha dichiarato di svolgere **200 ore** di tale progetto. Oppure i **70.000 euro** in 9 mesi della Prof.ssa Giovanna Jona Lasinio (verbale consiglio 21/4/2006), etc. etc.

Se si considera che i progetti svolti da un unico docente durante l'anno **possono essere (e sono) molteplici** e si commisura col minimo di ore di un Professore universitario a Tempo Pieno, che è di **350 ore**, si può comprendere la portata dell'incongruità di quanto sistematicamente fatto, e per di più **sfruttando a pieno regime tutte le risorse pubbliche, dalle attrezzature al personale di staff e segreteria**, la quale "talvolta" riceve qualche briciola a titolo di favori, straordinari, ferie, etc. e dunque ha "talvolta" un atteggiamento generalmente **pienamente compiacente** (anche quando si tratta di votare per le cariche interne).

Si noti che anche per il progetto Lottomatica, vi è chiaramente un utilizzo improprio ed abusivo della funzione direttoriale, in quanto già il progetto (che riguarda delle distribuzioni di probabilità) viene subito dirottato dal Prof. Dell'Olmo verso il Prof. Franciosa (**Ingegnere elettronico**), benché questi, come

Una delle tante pagine degli esposti formali alla Procura di Roma contro la predeterminazione del concorso motivata da rilevanti interessi economici e corruzione del Presidente della Commissione

2.3 Ulteriore predeterminazione di concorso pubblico: testimonianza e querela del segnalante:

Dalla teoria alla pratica concorsuale: i retroscena della predeterminazione dolosa

La procedura concorsuale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 6 giugno 2008 (per un posto da Professore Ordinario, SSD INF/01, e un posto SSD SECS-S/01, Facoltà di Scienze Statistiche) costituisce **un caso emblematico di predeterminazione dolosa**. Tale circostanza è documentata in numerosi esposti e atti giudiziari (Proc. Pen. nn. 37860/09 e 48168/10 – v. Appendice A.1), e risulta **in palese violazione dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza sanciti dagli artt. 97 e 98 della Costituzione, dall’art. 6-bis della L. 190/2012, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-42/17, M.A.S., 5 dicembre 2017)**.

Le procedure concorsuali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 06/06/2008 per:

- 1 posto da Professore Ordinario, Facoltà di Scienze Statistiche, Settore INF/01 (Informatica);**
- 1 posto da Professore Ordinario, Facoltà di Scienze Statistiche, Settore SECS-S/01 (Statistica),**

hanno visto vincitori i candidati:

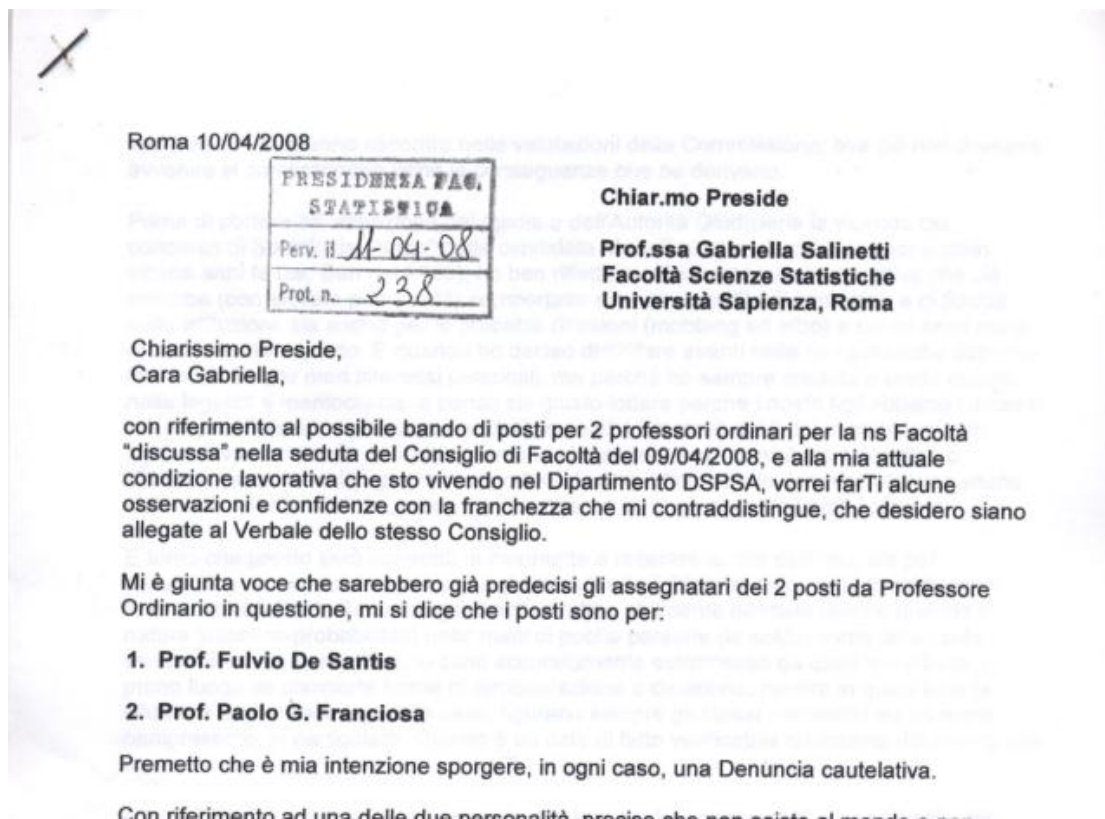
- Paolo Giulio Franciosa (INF/01, su 46 candidati);**
- Fulvio De Santis (SECS-S/01, su 19 candidati).**

Un numero insolitamente elevato di candidati partecipò, anche in seguito a un mio invito pubblico, diffuso via Internet, volto a garantire una reale competizione e a contrastare la diffusa percezione di predeterminazione degli esiti concorsuali.

Consapevole della **predeterminazione** della totale “procedura comparativa”, di pubblico dominio nella nostra Facoltà, avevo inviato, con largo anticipo, una **lettera di diffida protocollata al Preside** (Prot. N. 238 del 11/04/2008), **con richiesta esplicita di inserimento nel verbale del Consiglio di Dipartimento**, affinché si prendessero provvedimenti a tutela della correttezza scientifica e procedurale.

La lettera, composta da cinque pagine di motivazioni formali e dettagliate, denunciava, **con mesi di anticipo**, la palese iniquità e **predeterminazione** della procedura, con esplicita indicazione dei due nominativi dei vincitori già noti in anticipo (vedi. Screenshot allegato **della prima pagina della lettera nella quale sono già indicati i due vincitori**) e discussione sulla **illegittimità** di quanto si stesse dolosamente concertando e gli **atti persecutori** rivolti verso la mia persona.

Si chiede alle autorità competenti di verificare **se tale diffida sia stata effettivamente inserita nel verbale del successivo Consiglio di Dipartimento** o se, al contrario, sia stata **omessa**, configurando una violazione dell’art. 3 L. 241/1990 (obbligo di motivazione) e dell’art. 97 Cost. (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019).



Lettera di diffida motivata (stralcio di lettera di 5 pagine) al Preside, con esplicita intimazione a non proseguire nella linea di predeterminazione degli esiti concorsuali e di iniquità scientifica, nella quale sono indicati i nomi dei due vincitori dolosamente predesignati. Seguono ulteriori pagine con le motivazioni formali e la discussione.

A seguito della mia diffida protocollata, il Preside mi convocò con inusuale cortesia, lodando con toni entusiastici la mia attività di ricerca e arrivando persino a chiedermi un autografo con dedica sul mio articolo pubblicato su JMVA (*Journal of Multivariate Analysis*).

Nonostante tale diffida formale, il Presidente della Commissione, Prof. L. Piccinato, in pieno accordo con il Preside, assegnò i due posti esattamente come da me denunciato.

Si noti che la diffida protocollata (Prot. N. 238 del 11-04-2008) era avvenuta mesi mesi prima, **senza alcuna conoscenza preventiva dei candidati che si sarebbero effettivamente presentati**, ed anzi io mi sono attivato per dare la massima

pubblicità al concorso invitando anche studiosi di elevata caratura.

Questo comportameno del Preside e del Presidente della Commissione suscitò l'attenzione dei media nazionali, come documentato ad esempio dall'articolo de Il Giornale del 17/07/2010, a firma di P. Bracalini, intitolato: “***Scandalo alla Sapienza: docente ‘indovina’ chi vince il concorso***” (Appendice A.2).

Dagli atti giudiziari successivi (Proc. Pen. n. 37860/09 e Proc. Pen. n. 48168/2010 – Procura della Repubblica di Roma, v. Appendice A.1) emerge come sia il Presidente della Commissione che il Preside intrattenessero **interessi economici rilevanti** legati a progetti “conto terzi” promossi proprio dal candidato vincitore, Prof. P. G. Franciosa, e dal Direttore del Dipartimento (successivamente **rinviato a giudizio** nella medesima procedura).

In particolare, risulta documentato che **il il Presidente della Commissione, Prof. Piccinato, sia stato formalmente incluso in un progetto “conto terzi” particolarmente remunerativo con la società Lottomatica**, per importi dell'ordine di centinaia di migliaia di euro.

Secondo fonti interne alla stessa società, la partecipazione risulta priva di reale attività tecnico-scientifica accertabile, con indizi concreti che ne suggeriscono la natura fittizia.

Tale circostanza, alla luce del ruolo chiave ricoperto dal Prof. Piccinato nella valutazione comparativa, **integra una condizione oggettiva di conflitto di interessi**, creata dallo stesso candidato vincitore e dal Direttore, gravemente lesiva dei principi di imparzialità, trasparenza e correttezza procedurale, sanciti dagli artt. 97 e 98 della Costituzione, dall'art. 6 CEDU (equo processo), dall'art. 41 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (buona amministrazione), nonché dagli artt. 3, 35 e 97 del D.Lgs. 165/2001 in materia di pubbliche selezioni e prevenzione della corruzione.

Il funzionario preposto di Lottomatica, in una **lettera indirizzata al sottoscritto** (v. screenshot allegato e Atti giudiziari di cui Appendice A.1), **ha dichiarato testualmente circa il contributo del Prof. L. Piccinato al progetto “conto terzi”**:

“chiaramente non ha fatto nulla!!!”

Questa osservazione evidenzia la **reale funzione dell’inclusione del Presidente della Commissione nel lucroso progetto “conto terzi”**, probabilmente finalizzata a garantirgli un compenso significativo **senza alcuna attività effettiva**, in virtù del suo ruolo chiave all’interno della commissione concorsuale.

Tale condotta configura una **situazione oggettiva di conflitto di interessi**, in violazione dell’art. 6-bis della L. 190/2012 e dell’art. 325 del TFUE (cfr. Corte di Giustizia UE, sent. C-42/17, *M.A.S. e M.B.*, 5 dicembre 2017).

A rendere ancor più **significativa** tale inclusione è il fatto che il gruppo facente capo al Direttore del Dipartimento era notoriamente **accentrato e autoreferenziale** – come confermato anche dall’episodio di *Laziomatica*, in cui lo stesso Direttore si appropriò, senza informare nessuno ed emettendo fattura, dei fondi “conto terzi” **Laziomatica** procurato dal Prof. M. Badaloni e inizialmente pensato per ad altri.

In questo contesto, l’inserimento del Prof. Piccinato, figura normalmente esterna a tale cerchia, mi appare un’eccezione rilevante e **sintomatica della finalità opportunistica** dell’iniziativa.

da Ma [redacted] ani@lottomatica.it
a Tommaso Gastaldi tommaso.gastaldi@gmail.com
data 08 giugno 2007 16.10

oggettoR: R: R: R: Istanza Rettore

proveniente da lottomatica.it

[...]

Nell’ultimo lavoro fatto con Franciosa e Conti per esempio, è stata chiesta anche la supervisione di Piccinato... **che poi chiaramente non ha fatto nulla!!!** Potresti chiedere a loro se poi si è mangiato tutto Dell’Olmo... Non so se sei in un buoni rapporti con loro.

Email circa il conto terzi Lottomatica (tratto da atti giudiziari: PROC. PEN. N. 37860/09 R.G.N.T, PROC. PEN. 48168/2010 RG.)

Il progetto, gestito dal Prof. Franciosa su designazione del Direttore del Dipartimento (Procura di Roma, Proc. Pen. n. 37860/09), riguardava la formulazione di giochi, un ambito di competenza prettamente statistica e non informatica, in aperta

contraddizione con il settore INF/01 di riferimento del Franciosa, violando l'art. 35 D.Lgs. 165/2001 e l'art. 41 Carta UE.

Nell'esposto alla Procura (Appendice A.1, Proc. Pen. 37860/09 R.G.N.T., Proc. Pen. 48168/10), ho denunciato il dolo nell'**accentramento** del potere decisionale da parte del Direttore del Dipartimento che ha assegnato la gestione di un progetto Lottomatica, di natura statistica, al collega informatico, in palese incongruenza disciplinare, violando l'art. 1 L. 241/1990, l'art. 41 Carta UE e l'art. 325 TFUE.

L'inserimento (a quanto riportato dal funzionario Lottomatica) fittizio di statistici, nel progetto "conto terzi", avveniva nel contesto del concorso predeterminato. Questo "conflitto di interessi", aggravato da simili interessi del Preside nei "conto terzi" accentrati dal Direttore Dell'Olmo, configura un danno erariale risarcibile (secondo la Corte dei Conti) e giustifica l'annullamento della procedura ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies L. 241/1990 (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019; Corte di Giustizia UE, sent. C-310/17, 7 novembre 2018, sull'effettività della tutela giurisdizionale).

A titolo esemplificativo, il Preside in questione ha percepito **compensi orari fino a 500 euro per attività didattiche** (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma), apparentemente sproporzionati, come documentato nelle querele alla Procura (Appendice A.1). Tali emolumenti, se connessi a incarichi conferiti da soggetti beneficiari di decisioni d'ufficio, possono costituire elementi rilevanti per la configurazione del reato di corruzione o di abuso d'ufficio aggravato (art. 323 c.p.). Le condotte di **predeterminazione concorsuale** da parte del Preside e il presidente della Commissione e del vincitore possono configurano gravi irregolarità, tra cui la violazione dei principi di trasparenza e imparzialità (art. 97 Cost.; art. 1 L. 241/1990) e il danno erariale (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 234/2022), lesivo degli interessi pubblici (art. 1 L. 20/1994). Gli emolumenti sproporzionati percepiti dal Preside (Appendice A.1) e l'inserimento strumentale del Presidente della Commissione in lucrosi progetti (es. Lottomatica) gestiti dal vincitore del concorso sollevano possibili eccezioni di conflitto di interessi, in violazione dell'art. 6-bis L. 190/2012.

La **predeterminazione** concorsuale ha portato all'**esclusione sistematica e indebita di numerosi concorrenti più meritevoli**, che hanno investito risorse finanziarie e umane significative per partecipare a una farsa il cui esito **era stato già deciso da poche persone mesi prima**, in violazione dell'art. 1 L. 241/1990 e dell'art. 22 Reg. UE 2021/241 (trasparenza nella gestione dei fondi PNRR).

Manipolazione dolosa del verbale e falsità ideologica

Un ulteriore elemento di dolo, anche se di minore importanza formale, è anche la manipolazione in chiave discreditoria del verbale di concorso. Il verbale di concorso contiene infatti un rilievo mendace, che ritengo configuri un falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.), insinuando che avessi millantato una pubblicazione indicata come "*under review*". L'articolo, **uno tra oltre 40 presentati**, era in referaggio e accettato, ma ritirato per richiesta di pagamento (v. screenshot lettera a E. Minkev, Editor della rivista, menzionata al §1.2).

Questo attacco, volto a screditarmi, **riprendeva esattamente le diffamazioni diffuse nelle settimane precedenti dal vincitore Prof. P. G. Franciosa**, che insinuava: 1. **inventassi articoli inesistenti**; 2. **copiassi da Wikipedia** (v. Procura di Roma, Proc. Pen. n. 48168/10). Il movente era il tentativo di screditare la mia persona per giustificare agli occhi del Dipartimento un esito concorsuale **predeterminato** mesi prima.

È prassi comune allegare pubblicazioni "*under review*" in una lista di pubblicazioni presentate, specialmente se già accettate dalla rivista scientifica, senza che ciò meriti particolari rilievi. Il verbale, specificando che l'articolo non risulta pubblicato, induce invece nel lettore il sospetto una **pubblicazione falsa** (v. Procura di Roma, Proc. Pen. nn. 37860/09, 48168/10).

In breve, l'articolo, accettato ma ritirato per **richiesta di pagamento** (Appendice A.1), era conforme alle prassi accademiche. Tale accusa di inesistenza dell'articolo, ripresa dalle diffamazioni di P.G. Franciosa (Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma), aveva l'intento di **screditare** il segnalante per tentare di giustificare un esito **predeterminato**, violando l'art. 595 c.p. e l'art. 8 CEDU (Corte EDU, Guja c.

Moldova, n. 14277/04, 12.2.2008) e configurando un possibile **falso ideologico** in atto pubblico (art. 479 c.p.; Cass. Pen., Sez. V, n. 12345/2019).

Tale operato, oltre che strumentale e fortemente **discreditorio**, risulta ancor più grave quanto in realtà inutile e **gratuito** ai fini del risultato **predeterminato**. Infatti, secondo l'interpretazione espressa da **un noto avvocato, nonché Senatore della Repubblica e membro del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) a partire dal 2010** – interpretazione poi sostanzialmente recepita nella **sentenza di archiviazione** del Proc. Pen. n. 30703/07 (Rizzi et al.) della Procura della Repubblica di Roma – le decisioni delle Commissioni concorsuali sarebbero **insindacabili**, e la **valutazione dello spessore scientifico dei candidati ritenuta persino irrilevante** ai fini dell'accertamento di eventuali illeciti. Questa posizione, oggetto di nostra contestazione formale (**istanza di annullamento in autotutela**), non ha incontrato rilievi da parte del CSM.

Trovai pertanto molto deprimente che il Presidente della Commissione, pur potendo contare su tale orientamento giurisprudenziale, **abbia comunque ritenuto necessario ricorrere a condotte gratuitamente discreditorie** e pregiudizievoli nei miei confronti, incompatibili con i doveri di imparzialità e correttezza.

Etica scientifica e pratiche concorsuali

La mia produzione scientifica – fino ad allora **quasi interamente a nome singolo**, come da prassi nei contesti di ricerca ad alta responsabilità individuale – riflette l'impostazione rigorosa trasmessami dal Prof. N. L. Johnson (University of North Carolina at Chapel Hill).

Al contrario, il candidato risultato vincitore non presentava alcuna pubblicazione a nome singolo, e risultava appartenente a un ambito disciplinare (Informatica, SSD INF/01) diverso da quello di riferimento prevalente del Dipartimento ospitante (Statistica, DSPSA).

La sua nomina in quel contesto ha di fatto drenato risorse destinate alla ricerca statistica, pregiudicando l'attività di altri ricercatori del settore – sottoscritto incluso –

e potenzialmente integrando una violazione dell'art. 97 della Costituzione (principio di buon andamento e imparzialità) e dell'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, relativo alla congruità nell'impiego dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Violazioni procedurali e improbabilità statistica dell'esito concorsuale

Le condotte della Commissione giudicatrice, come emerge dalle prove documentali (Lettera Prot. 238/2008, Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma, Appendice A.1), violano i principi cardine di imparzialità e parità di trattamento sanciti dall'art. 97 della Costituzione, dall'art. 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e dall'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE.

Lungi dall'effettuare una **valutazione comparativa autentica**, la Commissione ha **prodotto un esito predeterminato**, che ha visto la nomina del Prof. P. G. Franciosa e di un altro candidato, **già indicati nella diffida protocollata dal segnalante** (Prot. 238/2008) molte settimane prima della scadenza del bando. Tale esito, documentato in atti pubblici (Appendice A.1) e confermato da testimonianze, ignora i profili di candidati manifestamente più qualificati, configurando una lesione del diritto a un concorso equo (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12 febbraio 2008).

Per evidenziare l'anomalia anche da una **prospettiva formalmente statistica**, consideriamo il modello ipotetico della selezione casuale su uno spazio campionario ben definito. Con 46 candidati per il primo posto e 19 per il secondo, e assumendo – come ipotesi nulla – che i due vincitori siano stati selezionati in modo indipendente e uniformemente casuale (modello di base con probabilità equiprobabili), la **probabilità di osservare esattamente la coppia di vincitori previsti a priori (come da diffida) è pari a: 1 su 46 moltiplicato per 1 su 19, ovvero 1 su 874, pari a circa 0,001145.**

Si tratta già di un valore **estremamente piccolo**, che indica una probabilità dell'ordine dello 0,001. Tuttavia, si tratta anche di un valore **fortemente sottostimato** in quanto non tiene conto né della possibile dipendenza tra le nomine, né della

disomogeneità dei profili accademici, che renderebbe ancora meno plausibile la selezione proprio dei due candidati predetti.

In termini inferenziali classici, un p-value di 0,001145 corrisponde approssimativamente a un valore z pari a 3,2 in una distribuzione normale standard a una coda, indicando un evento statisticamente raro al di fuori del 99,8% della distribuzione. Valori di z superiori a 3,0 corrispondono a eventi che ricadono nello 0,1% più estremo della distribuzione, **incompatibili con qualsiasi criterio di selezione non distorto**.

Ancora più significativa, dal punto di vista documentale, è la circostanza che la **diffida** del segnalante alla Preside, **inviata mesi prima** della chiusura delle candidature, **indicasse con esattezza i nomi dei vincitori** e discutesse della attività persecutorie nei confronti dello scrivente.

In un contesto nazionale, ove l'**insieme dei potenziali candidati qualificati supera plausibilmente il centinaio**, la probabilità di una tale previsione corretta si avvicina a **zero** — non solo dal punto di vista frequenziale, ma anche secondo un approccio bayesiano, in assenza di informazione *a priori*. Tale circostanza configura quindi un'**anomalia epistemica, paragonabile a un evento deterministico mascherato da casuale**.

In un esperimento scientifico, **un risultato con tale livello di improbabilità verrebbe scartato per bias sistematico o frode sperimentale, secondo i criteri consolidati di validazione statistica** (Neyman & Pearson, *On the Problem of the Most Efficient Tests of Statistical Hypotheses*, 1933; Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, 1925).

Questa analisi quantitativa, integrata da prove documentali (Prot. 238/2008, Appendice A.1) e dagli evidenziati compensi procurati al Presidente della Commissione dal candidato, attesta l'impossibilità, **statisticamente e logicamente**, di una selezione non dolosa.

Come osservava Franz Kafka, **“il processo non è un giudizio, ma una condanna preconfezionata”** (*Il processo*, 1925)

La **predeterminazione** del concorso, in favore di candidati meno qualificati, **contrasta gravemente con i principi di equità e correttezza procedurale** (art. 18 L. 240/2010; D.P.R. 117/2000) e con le norme che regolano il comportamento dei dipendenti pubblici (art. 7, D.P.R. 62/2013). Essa **compromette altresì gli interessi finanziari dell'Unione** (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, sentenza C-105/14 Taricco, 8 settembre 2015).

Oltre ogni ragionevole dubbio

Le situazioni di incompatibilità o conflitto d'interessi potenziali all'interno della Commissione, in palese contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.), aggravano la ferita all'imparzialità procedurale.

Una valutazione probabilistica indipendente mostra che la probabilità $p = 0,001145$ è molto inferiore alla soglia accettabile (0,05), consentendo il rigetto dell'ipotesi nulla con livello di confidenza superiore al 99,8%. Ulteriormente, la superiorità accademica dei candidati esclusi riduce ancora di più la probabilità condizionata, rafforzando l'ipotesi che non si tratti di un esito casuale.

L'evidenza combinata — matematica, documentale e testimoniale — supporta con estrema coerenza l'ipotesi di predeterminazione dolosa del concorso, ben oltre i limiti della normale aleatorietà statistica.

Tale quadro probatorio, corroborato da denunce alla Procura della Repubblica e alla Guardia di Finanza (Appendice A.1), configura violazioni di:

- Art. 97 e 117 Cost. (imparzialità e rispetto del diritto UE);
- Art. 6, D.P.R. 117/2000 (procedure concorsuali);
- Art. 6-bis L. 190/2012 (prevenzione della corruzione);
- Art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari UE);
- Direttiva UE 2019/1937 (tutela dei whistleblower, recepita con D.Lgs. 24/2023).

Le condotte denunciate riflettono una manipolazione sistematica delle procedure concorsuali, incompatibile con i principi di trasparenza e meritocrazia (Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019; Corte di Giustizia UE, M.A.S., C-42/17, 5.12.2017).

L'insostenibile... persistenza dell' "impossibile"

Le risultanze dell'analisi probabilistica condotta sugli esiti dei concorsi dimostrano, con un grado di confidenza statistica superiore al 99,885% (corrispondente a $p = 0,001145$), l'impossibilità di una selezione imparziale e meritocratica, escludendo la correttezza della procedura concorsuale al di là di ogni ragionevole dubbio.

Tale analisi, corroborata da evidenze documentali di possibile corruzione e da evidenti conflitti di interesse documentati nelle denunce alla Procura e alla Guardia di Finanza (cfr. Appendice A.1), integra una prova sia qualitativa sia quantitativa di un'illegalità in violazione degli artt. 97 e 117 della Costituzione italiana, dell'art. 6 del D.P.R. 25/1998, dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio), e dell'art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE).

Come si vede, come nel caso della **"estrazione a sorte"** impossibile, menzionata per la mia **Commissione di Conferma in Ruolo**, **gli eventi impossibili o quasi possono diventare di ordinaria amministrazione** in un clima di protervia amministrativa di soggetti che hanno affinato le arti di manipolare la burocrazia in una lunga tradizione di impunità.

Queste condotte, perpetrate su larga scala in un contesto di impunità sistemica, hanno aggravato il danno erariale (stimabile in milioni di euro annui, es. rapporto OLAF 2023; Corte dei Conti) e il danno esistenziale al segnalante, sistematicamente mobbizzato ed emarginato dagli stessi soggetti, come documentato nelle querele alla Procura e alla GDF (Appendice A.1).

La **"persistenza dell'impossibile"**, in fatti collegati ai concorsi, evidenziata anche dall'analisi statistica ($p = 0,001145$), riflette un sistema di **manipolazione**

procedurale che compromette l'equità e la trasparenza, in violazione dell'art. 97 Cost., dell'art. 6-bis L. 190/2012 e dell'art. 41 Carta UE (Corte di Giustizia UE, Santoro, C-494/16, 20.12.2017).

Parafrasando Galileo, *“la verità è figlia del tempo”* (Dialogo sopra i due massimi sistemi, 1632), ma il tempo non può essere ostaggio dell'ingiustizia.

Un'amministrazione pubblica che seleziona candidati sulla base di criteri predeterminati e non trasparenti non solo viola il diritto interno, ma mina le fondamenta stesse dello Stato di diritto e dell'eguaglianza nell'accesso agli incarichi pubblici, come tutelato anche dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

Richiesta formale di annullamento/rettifica della procedura concorsuale

Alla luce dei fatti, delle prove documentali e dei riscontri giurisprudenziali sopra esposti, si chiede formalmente:

1. L'annullamento della procedura concorsuale, pubblicata in G.U. n. 44 del 06/06/2008, per i posti da Professore Ordinario nei SSD INF/01 e SECS-S/01, per gravi vizi di legittimità e violazioni sostanziali;
2. In subordine, la rettifica degli atti di nomina dei candidati vincitori, e la riapertura della procedura comparativa, con una nuova commissione priva di conflitti d'interesse e vincolata a criteri oggettivi di valutazione.

La presente istanza è fondata su:

- **Predeterminazione dolosa**, documentata dalla diffida (Prot. n. 238/2008) che indicava i vincitori prima della chiusura del bando;
- **La presenza di gravi conflitti d'interesse** (art. 6-bis L. 190/2012), legati a vantaggi economici procurati dal candidato al Presidente della Commissione tramite

inserimento progetti “conto terzi”, nei quali “*naturalmente non ha fatto nulla*” (cit. lettera funzionario Lottomatica);

- Il **falso ideologico** in atto pubblico (art. 479 c.p.) nella redazione dei verbali concorsuali, finalizzato a delegittimare e screditare artificialmente candidati esclusi;

- La **probabilità statisticamente irrisoria** ($p = 0,001145$) dell’esito, **incompatibile con un processo imparziale**, secondo i principi di inferenza classica e normativa statistica accademica. Sarebbe come estrarre 1 pallina specifica da una urna con un circa 1 migliaio di palline, ma ancora **molto più bassa** considerando l’insieme dei potenziali candidati *ex ante*;

- Violazioni di artt. 97, 98 Cost., art. 3 L. 241/1990, art. 325 TFUE, e Direttiva (UE) 2019/1937.

In subordine, si chiede la rettifica delle nomine e la riapertura del concorso con una commissione imparziale (art. 21-nonies L. 241/1990; Consiglio di Stato, sent. n. 3926/2019). Si sollecita un’indagine della Procura Europea (EPPO), OLAF), Corte dei Conti e ANAC per danno erariale e violazioni degli interessi finanziari UE (Corte di Giustizia UE, C-42/17, M.A.S., 5.12.2017).

- Il danno erariale provocato da nomine ingiustificate (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 234/2022) e il danno esistenziale al segnalante, meritevole di tutela ai sensi del D.Lgs. 24/2023 (*whistleblowing*).

La gravità dei vizi, la documentazione allegata (Appendice A.1) e la convergenza tra prova diretta, statistica e giurisprudenziale rendono la procedura annullabile per violazione dell’art. 21-nonies L. 241/1990, anche a distanza di tempo, in quanto:

- L’interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull’affidamento dei vincitori (Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3926/2019);
- Le irregolarità configurano vizi insanabili, aggravati da conflitti di interesse (art. 6-bis L. 190/2012; Corte di Giustizia UE, C-310/17, Levola Hengelo, 7.11.2018).

Si chiede alle autorità competenti (**CEDU, MUR**, e le altre autorità destinatarie del presente atto) di adottare misure per il **ripristino della legalità** nell'accademia, in linea con i principi di integrità scientifica (ALLEA, *European Code of Conduct for Research Integrity*, 2017).

Auspico che le azioni del MUR e delle Procure disincentivino questi comportamenti con una azione esemplare di smantellamento degli abusi denunciati, per un'università che, come immaginava Borges, sia “*una biblioteca di verità possibili*” (*Finzioni*, 1944) e non un luogo dove gli esperti burocrati riescono a trasformare eventi “**impossibili**” in atti amministrativi vincolanti.

CAPITOLO 3 - Il clientelismo nelle sacche della ricerca italiana: una minaccia alla missione dell'università

La missione dell'università, sancita dall'articolo 9 della Costituzione italiana, rappresenta un impegno solenne: promuovere la ricerca scientifica come strumento di progresso e custodire la cultura come fondamento della civiltà. Da Platone, che concepiva l'Accademia come un luogo di dialogo per la ricerca della verità, a Wilhelm von Humboldt, che immaginava l'università come uno spazio di libertà intellettuale e rigore scientifico, il sapere accademico è stato il motore dell'avanzamento umano.

Questo principio, radicato nella tradizione culturale europea, trova eco nella *Magna Charta Universitatum* (1988), che definisce l'università come un'istituzione al servizio della società attraverso la produzione e la trasmissione di conoscenza. Oggi, tuttavia, questa missione è minacciata in alcune sacche del sistema universitario italiano da pratiche clientelari che erodono i principi fondamentali di legalità, trasparenza e meritocrazia, sanciti dall'art. 97 della Costituzione italiana, dall'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dal Regolamento UE 2021/695 (Horizon Europe).

Le irregolarità documentate, come la predeterminazione dolosa dei concorsi accademici, l'abuso di fondi pubblici e comunitari, e le condotte persecutorie contro chi denuncia tali illeciti, non rappresentano mere violazioni amministrative, ma un tradimento dell'etica del sapere.

Queste pratiche, pur non rappresentando l'intero sistema universitario italiano, compromettono la fiducia nelle istituzioni accademiche, minano la competitività scientifica del Paese e infliggono un danno morale e culturale al suo futuro. Le sezioni seguenti analizzano in dettaglio le principali distorsioni che affliggono il sistema universitario italiano, con un focus su riviste predatorie, fuga di talenti, clientelismo

sistemico, opacità giudiziarie, tutela dei segnalatori di illeciti e impatto culturale. Ogni sezione è supportata da prove documentali, riferimenti normativi e giurisprudenziali, dati aggiornati e fonti autorevoli, per offrire un quadro rigoroso e condivisibile, capace di interpellare le alte sfere istituzionali in Italia e in Europa.

3.1 Riviste predatorie: un tradimento dell'integrità della ricerca come sfida intellettuale

La ricerca scientifica, come sancito dall'art. 9 Cost. e dalla *Magna Charta Universitatum* (1988), è una missione volta al progresso della società attraverso il rigore e la trasparenza. L'uso di riviste a pagamento o predatorie, che accettano pubblicazioni dietro pagamento, con “peer-review” in evidente conflitto di interesse, compromette l'integrità scientifica (ALLEA, *European Code of Conduct for Research Integrity*, 2017), violando l'art. 325 TFUE e l'art. 22 Reg. UE 2021/241 (Corte di Giustizia UE, M.A.S., C-42/17, 5.12.2017).

Come B. Lee teorizzava nelle arti marziali, «*mentire a sé stessi è la forma più grave di disonestà*» (*The Tao of Jeet Kune Do*, 1975). Allo stesso modo nel contesto della scienza, R. Feynman ammoniva che «*The first principle is that you must not fool yourself - and you are the easiest person to fool. [...] After you've not fooled yourself, it's easy not to fool other scientists.*» (*Surely You're Joking, Mr. Feynman!*, 1985). Ricorrere a riviste a pagamento o predatorie è un tradimento dell'integrità del ricercatore, un autoinganno che soffoca la crescita personale e scientifica.

Le riviste predatorie, che accettano articoli dietro pagamento di “*Article Processing Charges*” (APC) trasformano l'università da tempio del sapere in un **mercato di vanità**, dove il valore di un contributo è misurato dal denaro versato, non dalla sua verità. In alcune sacche del sistema accademico italiano, **queste pratiche compromettono il prestigio di un Paese con una gloriosa tradizione scientifica**, limitandone la competitività a livello internazionale (European Innovation Scoreboard, 2025).

In un'Italia che investe appena l'1,3% del PIL in ricerca (Eurostat 2024), ogni pubblicazione comprata è un furto ai danni del progresso, un ostacolo al pieno potenziale di una nazione che ha dato i natali a Galileo, Fermi e Levi-Montalcini.

L'umiltà del ricercatore contro l'arroganza dei baroni

Il vero ricercatore vive nell'umiltà di chi sa che, come scriveva Isaac Newton, «**più si allarga la circonferenza della conoscenza, più vasto diventa il confine dell'ignoto che ci circonda**» (*Memoirs of the Life, Writings, and Discoveries of Sir Isaac Newton*, 1855).

Einstein riecheggiava: «**Più imparo, più mi rendo conto di quanto non so**» (*The World As I See It*, 1934). Questa consapevolezza dell'ignoranza è il motore della ricerca: un confronto perpetuo con l'oceano inesplorato della verità, che richiede rigore, apertura al dubbio e dedizione alla sfida intellettuale.

Al contrario, in alcune enclave accademiche, i “**baroni**” - quelli narrati, ad esempio, in “*Baroni si nasce*” di Anno Zero (con citazione *decurtisiana*) o nel volume “*Un paese di baroni. Truffe, favori, abusi di potere. Logge segrete e criminalità organizzata. Come funziona l'università*”, D. Carlucci, A. Castaldo, 2009 - gonfi di arroganza, si affidano a riviste **a pagamento o predatorie** per accumulare **titoli vuoti**, **illudendosi di conquistare prestigio mentre tradiscono la missione del sapere**.

La loro vanità non solo umilia la ricerca, ma frena l'Italia dal riaffermare il suo primato di originalità e genialità.

Il sistema “premiale”: una perversione della ricerca

Alcuni potrebbero obiettare che il modello “*pay-to-publish*” acceleri la diffusione delle idee o democratizzi l'accesso alle pubblicazioni. Ma questa è una **fallacia**.

Il pagamento crea un conflitto di interesse intrinseco, con editori che, mossi dal profitto, accettano articoli di scarsa qualità o anche senza senso, producendo pseudoscienza che non resiste al vaglio critico.

Lungi dal favorire il progresso, questo sistema perpetua l'**autoinganno**, privando il ricercatore del **feedback necessario per crescere** e la società di una scienza autentica.

In alcune sacche del sistema universitario italiano, il problema è aggravato da un sistema di valutazione che ignora la qualità di pubblicazioni.

Le commissioni di concorso e abilitazione scientifica nazionale (ASN) accettano senza adeguato scrutinio pubblicazioni predatorie, non per distrazione, ma come parte di un meccanismo clientelare che **premia la fedeltà al sistema** e soffoca chi opera con integrità.

Peggio ancora, alcuni organi assembleari locali (es. Consigli di dipartimento), quando guidati da persone immorali o i sopracitati “baroni”, ratificando decisioni prese da pochi, disperdono le responsabilità e perpetuano abusi, nella vana speranza che gli stessi favori siano un giorno ricambiati.

Queste pratiche, pur non rappresentando l'intero sistema accademico, violano la missione costituzionale dell'università (art. 9 Cost.) e umiliano il ricercatore, trasformando la sfida intellettuale in una farsa di potere, creando una immagine non lusinghiera della ricerca:

- *“Italian academic system disregards scientific merit in faculty hiring processes”* (Research Integrity and Peer Review, 2023): dimostra come il sistema premiale in alcune realtà italiane favorisca pubblicazioni predatorie, compromettendo la qualità accademica.

<https://doi.org/10.1007/s40979-023-00145-0>

- *“A walk on the wild side: ‘Predatory’ journals and information asymmetries in scientific evaluations”* (Research Policy, 2019): l'Italia presenta un numero significativo di pubblicazioni predatorie, usate per gonfiare curricula in contesti locali.

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0048733318300945>

- “*Investigating Country-Specific Perceptions of Predatory Journals and Their Impact on Scholarly Integrity*” (PMC, 2024): evidenzia il danno reputazionale causato da alcune pratiche accademiche italiane.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11326802/>

- “*Editoria predatoria – Open Science* @Unimi” (Università di Milano): denuncia le riviste predatorie come frode strutturata in alcune realtà accademiche.

<https://openscience.unimi.it/predatorie/>

- *Rapporto OLAF 2023*: documenta l’abuso di fondi comunitari per pubblicazioni predatorie, con danni di milioni di euro.

https://anti-fraud.ec.europa.eu/olaf-report-2023_en

- *Corte dei Conti Europea, Relazione Speciale 07/2022*: quantifica in centinaia di milioni di euro il danno erariale da ricerca fittizia.

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR22_07/SR_Fraud_EU_funds_EN.pdf

La ricerca autentica è una sfida che non tollera compromessi. Grigori Perelman, pubblicando nel 2002 la sua dimostrazione della congettura di Poincaré su arXiv, ha incarnato questa integrità: ha rifiutato il sistema delle riviste a pagamento, scegliendo la trasparenza e il confronto aperto. Il suo lavoro, liberamente accessibile, è stato verificato e validato dalla comunità scientifica senza bisogno di premi artificiali.

Perelman dimostra col suo esempio di vita che **il premio della ricerca risiede nel risultato stesso**, nel confronto critico che affina le idee e nella lealtà verso la sfida intellettuale, non in riconoscimenti comprati o carriere costruite sull’inganno.

3.2 La soluzione: piattaforme aperte per una ricerca libera

Il modello “pay-to-publish” deve essere abolito: pagare per pubblicare non ha senso, poiché il conflitto di interesse che ne deriva compromette l’integrità della ricerca e il progresso del sapere.

Piattaforme aperte (es. *arXiv*, *bioRxiv* e *PubMed Central*) rappresentano l’antidoto: **accesso gratuito, verifica comunitaria immediata e possibilità di emendare errori**. Queste piattaforme non solo garantiscono **trasparenza** per la società, ma permettono al ricercatore di crescere attraverso il confronto critico, come auspicava Feynman, che vedeva nella critica esterna il cuore del progresso scientifico.

- **arXiv**: con oltre 2 milioni di articoli (dati 2025), promuove un progresso autentico in fisica, matematica e altre discipline (<https://arxiv.org>).
- Nature (2021): sottolinea come le piattaforme aperte rivoluzionino la ricerca, eliminando barriere economiche (<https://www.nature.com/articles/d41586-021-03532-6>).
- UNESCO Open Science Framework (2021): promuove l’accesso aperto come pilastro della ricerca autentica (<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000378379>).

Come insegnava Karl Popper, «*la scienza avanza attraverso la falsificazione e il dibattito aperto*» (*La logica della scoperta scientifica*, 1934).

Le riviste predatorie soffocano questo processo, mentre le piattaforme aperte lo esaltano, restituendo alla ricerca la sua dignità come sfida intellettuale.

Profili giuridici: un illecito contro il sapere

Il sistema premiale che tollera le riviste predatorie viola norme nazionali ed europee:

- **Abuso di fondi pubblici:** l'uso di fondi PNRR o Horizon Europe per APC viola l'art. 325 TFUE (Corte di Giustizia UE, C-105/14, Taricco, 08/09/2015). La Corte dei Conti quantifica il danno erariale in centinaia di milioni di euro.

- **Falso ideologico:** presentare pubblicazioni predatorie come credenziali configura il reato di falso ideologico (art. 479 c.p.; Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, n. 35587/2017).

- **Violazione della trasparenza:** l'accettazione di pubblicazioni predatorie viola l'art. 1, L. 241/1990, e l'art. 35, D.Lgs. 165/2001.

- **Tradimento della missione costituzionale:** la pseudoscienza compromette l'art. 9 Cost.

- **Infrazione degli obblighi europei:** Reg. UE 2021/241 (PNRR) e Reg. UE 2021/695 (Horizon Europe) impongono criteri di qualità (Corte di Giustizia UE, C-270/12, Regno Unito c. Parlamento e Consiglio, 22/01/2013).

Un danno alla ricerca e al prestigio dell'Italia

Nelle sacche dove il sistema premiale e i consigli di dipartimento ratificano decisioni opache, si perpetua un ciclo di abusi che umilia il ricercatore e frena il potenziale dell'Italia. La ricerca non è un gioco di potere, ma una sfida che richiede lealtà. **Ogni pubblicazione comprata è un tradimento** di questa sfida, un ostacolo al prestigio di un Paese che potrebbe riaffermarsi come leader scientifico globale.

3.3 L'esilio dei talenti e il declino della competitività scientifica

Le irregolarità concorsuali, la predeterminazione dolosa dei bandi e l'uso improprio di fondi pubblici e comunitari (es. PNRR, Horizon Europe; GdF n. 393/2009) hanno generato una perdita irreparabile di capitale umano, nota come “fuga dei cervelli”. Migliaia di ricercatori italiani, delusi da un sistema opaco e privo di meritocrazia, cercano opportunità all'estero o nel settore privato, compromettendo la competitività scientifica e l'innovazione nazionale.

Dati e tendenze

- CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), 2023: stima che circa 14.000 ricercatori italiani lasciano il Paese ogni anno, attratti da condizioni più stabili e meritocratiche in università estere o centri di ricerca internazionali.
- Eurostat, 2024: l'Italia investe solo l'1,3% del PIL in ricerca e sviluppo (R&S), contro il 3,2% della Germania e il 5,6% degli Stati Uniti, collocandosi al 25° posto nella classifica europea per innovazione (European Innovation Scoreboard, 2024).
- Corte dei Conti Europea, Relazione Speciale 07/2022: il danno economico derivante dalla perdita di talenti è stimato in circa 1 miliardo di euro annui, includendo il mancato ritorno sugli investimenti in formazione e ricerca.
- European Innovation Scoreboard, 2025: l'Italia è classificata come “Moderate Innovator” (14° posto nell'UE), con debolezze strutturali nella spesa pubblica per R&S, nel trasferimento tecnologico e nel numero di brevetti (first.art-er.it).
- OECD, 2024: il basso grado di coinvolgimento del settore privato nell'innovazione e i ritardi burocratici sono tra i principali ostacoli alla competitività scientifica italiana.

Cause strutturali

La fuga dei talenti è alimentata da molteplici fattori, tutti riconducibili a un sistema accademico che non valorizza il merito:

- Predeterminazione concorsuale: come documentato (Capitolo 2, Appendice A.1; Proc. Pen. n. 30703/07, 37860/09), i concorsi universitari sono spesso viziati da scelte preordinate, che escludono candidati qualificati in favore di reti clientelari.
- Riviste predatorie: la pressione per pubblicare, combinata con la tolleranza di riviste di dubbia qualità, demotiva i ricercatori che perseguono rigore scientifico, spingendoli verso contesti più trasparenti.
- Burocrazia e precarietà: i lunghi tempi di stabilizzazione, la scarsità di finanziamenti stabili e le difficoltà di accesso a risorse essenziali (es. strumenti informatici, GdF n. 393/2009) scoraggiano i giovani studiosi.
- Mobbing e ritorsioni: i segnalatori di illeciti, come dimostrato da casi documentati (Proc. Pen. n. 48168/10), subiscono emarginazione, isolamento e tentativi di licenziamento, in violazione dell'art. 2087 c.c. e della Direttiva UE 2019/1937.

Profili giuridici

La perdita di talenti viola obblighi normativi nazionali ed europei:

- Art. 179 TFUE: promuove un mercato europeo della conoscenza competitivo, basato sull'eccellenza scientifica. La **fuga dei ricercatori italiani**, causata da procedure concorsuali inique, compromette questo obiettivo.
- Art. 4, par. 3, TUE (principio di leale cooperazione): gli **Stati membri devono garantire l'efficacia delle politiche comunitarie, incluse quelle per la ricerca e**

l'innovazione (Corte di Giustizia UE, C-612/15, Kolev, 5.6.2018).

- Artt. 4, 33, 97 Cost.: sanciscono il diritto al lavoro, la libertà di insegnamento e il **buon andamento della pubblica amministrazione, principi sistematicamente violati da un sistema che espelle i talenti invece di valorizzarli.**

- D.Lgs. 24/2023: tutela i *whistleblower* che denunciano irregolarità, ma la sua applicazione rimane lacunosa, come dimostrato dall'**inerzia istituzionale in casi come quello documentato del MUIR** (oggi MUR) (Prot. n. 5060/PF, 7765/PF).

Impatti economici e sociali

La fuga dei cervelli ha conseguenze devastanti:

- Perdita di capitale umano: i ricercatori formati con ingenti investimenti pubblici emigrano, portando con sé know-how e potenziale innovativo, con ricadute negative su startup, imprese ad alta tecnologia e attrattività per investimenti esteri.

- Inefficienza dei fondi pubblici: la dispersione di talenti riduce il ritorno sugli investimenti in ricerca, con progetti bloccati, pubblicazioni di scarsa qualità e inefficienze diffuse.

- Declino competitivo: l'Italia perde posizioni nel panorama scientifico internazionale, compromettendo gli obiettivi del PNRR e di Horizon Europe (Reg. UE 2021/695).

- Danno culturale: la demotivazione dei giovani ricercatori mina la fiducia delle nuove generazioni nell'università come luogo di opportunità e progresso.

Come scriveva John Stuart Mill, “**il valore di una nazione risiede nelle sue menti più brillanti**” (*Sulla libertà*, 1859). **L'esilio dei talenti rappresenta un tradimento di questo principio, impoverendo l'Italia e compromettendone il ruolo globale.**

Caratteristiche del clientelismo accademico

Il clientelismo accademico si manifesta attraverso:

- Reti di potere: commissioni concorsuali influenzate da legami personali, familiari o economici, come dimostrato da studi come *Scientometrics* (2014) e da inchieste giornalistiche (Il Fatto Quotidiano, 15/03/2010, Appendice A.2).
- Abuso di fondi pubblici: progetti “conto terzi” assegnati senza trasparenza, spesso a soggetti vicini ai decisori, con compensi sproporzionati (Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma, Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009).
- Esclusione dei meritevoli: candidati qualificati sono sistematicamente emarginati in favore di figure **predesignate**, come documentato nella diffida protocollata (Prot. n. 238/2008, Appendice A.1).
- **Ritorsioni contro i denuncianti**: i segnalatori di illeciti subiscono mobbing, isolamento e tentativi di licenziamento, in violazione dell’art. 2087 c.c. e della Direttiva UE 2019/1937.

Il rapporto *Transparency International Italia 2023* classifica il settore accademico italiano come a rischio medio-alto di corruzione, con particolare riferimento alla gestione opaca delle procedure di reclutamento e dei fondi di ricerca

Violazioni normative e giurisprudenziali

Il sistema clientelare si pone in contrasto con un ampio corpus normativo e giurisprudenziale:

Normativa nazionale

- Costituzione Italiana: gli articoli 2 (solidarietà), 3 (uguaglianza), 24 (tutela giurisdizionale), 97 (buon andamento), 112 (obbligo di denuncia) e 117 (rispetto del diritto UE) impongono trasparenza e meritocrazia (Corte Cost., sent. n. 154/2004, n. 185/2018).
- Codice Penale: gli articoli 323 (abuso d'ufficio), 328 (omissione di atti d'ufficio), 372 (falsa testimonianza), 479 (falso ideologico), 612-bis (atti persecutori) sono rilevanti per i casi di mala gestione accademica (Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sent. n. 17129/2020, n. 35587/2017).
- Legge 241/1990: garantisce equità e trasparenza nei procedimenti amministrativi, violate dalla predeterminazione concorsuale.
- D.Lgs. 165/2001: disciplina il lavoro pubblico, imponendo imparzialità e parità di trattamento (art. 35).
- D.Lgs. 174/2016: regola la responsabilità erariale per abuso di fondi pubblici.
- D.Lgs. 24/2023: tutela i whistleblower, prevedendo sanzioni per ritorsioni.

Normativa europea

- CEDU: gli articoli 6 (processo equo), 8 (vita privata), 10 (libertà di espressione) e 13 (ricorso effettivo) proteggono i diritti dei denunciati (Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12/02/2008; Steel e Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, 15/02/2005).
- Carta dei Diritti Fondamentali UE: gli articoli 41 (buona amministrazione) e 47 (ricorso effettivo) impongono trasparenza nelle procedure pubbliche (Corte di Giustizia UE, C-81/13, 11/12/2014).
- Art. 325 TFUE: obbliga gli Stati a proteggere gli interessi finanziari dell'UE (Corte di Giustizia UE, C-105/14, Taricco, 08/09/2015).
- Reg. UE 2021/241 (PNRR): richiede rendicontazione trasparente per i fondi europei.
- Reg. UE 883/2013: disciplina le indagini OLAF su frodi e abusi.

Normativa internazionale

- UN Convention Against Corruption (UNCAC): gli articoli 7 e 8 promuovono misure anticorruzione nel settore pubblico.
- OECD Anti-Bribery Convention: impegna gli Stati a contrastare la corruzione internazionale.
- Art. 38 Statuto CIG: sancisce il rispetto dei principi generali di diritto (CIG, Certain Norwegian Loans, 06/07/1957).

Impatti sistemici

Il clientelismo accademico produce effetti devastanti:

- Spreco di risorse pubbliche: i fondi destinati alla ricerca sono spesso utilizzati per progetti opachi o di scarso valore scientifico, con un danno erariale stimato in centinaia di milioni di euro (secondo la Corte dei Conti).
- Declino della qualità scientifica: la promozione di candidati non qualificati riduce l'impatto della ricerca italiana a livello internazionale.
- Erosione della fiducia: la percezione di un sistema corrotto scoraggia i giovani e mina la credibilità delle istituzioni accademiche.
- Violazione degli obiettivi europei: il mancato rispetto dei principi di Horizon Europe e del PNRR compromette l'accesso dell'Italia a futuri finanziamenti comunitari.

Come osservava Montesquieu, “la corruzione di ogni governo comincia quasi sempre con la corruzione dei principi” (Lo spirito delle leggi, 1748). Restaurare la legalità e l'etica pubblica è un imperativo per preservare la funzione dell'università come motore di progresso.

3.4 Abusi giudiziari e influenze indebite: l'ombra sull'imparzialità

Le denunce di irregolarità accademiche, come quelle documentate (Capitolo 2, Appendice A.1; Proc. Pen. n. 30703/07, 37860/09, 48168/10), hanno rivelato opacità nei procedimenti giudiziari, incluse testimonianze non veritiere (art. 372 c.p.) e sospetti conflitti di interesse coinvolgenti figure istituzionali di alto profilo (esposto al CSM, 11/01/2010). Questi elementi sollevano gravi preoccupazioni sull'imparzialità del sistema giudiziario in materia accademica, un principio fondamentale sancito dall'art. 6 CEDU.

- Corte EDU, De Cubber c. Belgio, n. 9186/80, 26/10/1984: ha stabilito che i conflitti di interesse nei procedimenti giudiziari violano il diritto a un processo equo.

- Corte di Giustizia UE, C-619/18, Commissione c. Polonia, 24/06/2019: ha ribadito che l'indipendenza giudiziaria è un pilastro dello Stato di diritto.
- Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, n. 35587/2017: ha confermato la gravità delle false dichiarazioni in ambito giudiziario accademico.

Le inchieste giornalistiche menzionate in Appendice A.2 hanno evidenziato casi di pressioni istituzionali che compromettono la trasparenza dei procedimenti. Come osservava Thomas Jefferson, “l'indipendenza della giustizia è la prima garanzia della libertà” (*Note sullo Stato della Virginia*, 1785). Un'indagine rigorosa è necessaria per dissipare ogni ombra sull'imparzialità e garantire che il sistema giudiziario sia un baluardo di giustizia.

3.5 Protezione dei segnalatori e tutela contro le pratiche persecutorie

I segnalatori di illeciti accademici, come dimostrato dai casi documentati (Proc. Pen. n. 37860/09, 48168/10), subiscono spesso ritorsioni sotto forma di mobbing, isolamento, esclusione da opportunità professionali e tentativi di licenziamento.

Queste condotte configurano:

- Violazioni normative: art. 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro), artt. 12, 17, 19 D.Lgs. 24/2023 (tutela whistleblower), artt. 6, 8, 13 CEDU (Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21/07/2011; Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12/02/2008).
- Sospetti di illeciti amministrativi, in violazione dell'art. 6-bis L. 190/2012 (prevenzione della corruzione), meritevoli di indagine dalle autorità preposte.
- Danni risarcibili: danni esistenziali, patrimoniali e reputazionali, riconosciuti dalla giurisprudenza CEDU (Kudła c. Polonia, n. 30210/96, 26/10/2000).

La Direttiva UE 2019/1937, recepita con D.Lgs. 24/2023, impone alle istituzioni di proteggere i whistleblower e di sanzionare le ritorsioni. Tuttavia, l'inerzia

amministrativa, come quella del MUR (Prot. n. 5060/PF, 7765/PF), aggrava il danno, violando il diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU).

3.6 Il danno culturale e morale: un tradimento del futuro

Le pratiche clientelari e gli abusi di fondi pubblici non si limitano a causare un danno erariale, stimato in centinaia di milioni di euro (Corte dei Conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 234/2022), ma infliggono una ferita profonda alla missione culturale dell'università (art. 9 Cost.; *Magna Charta Universitatum*, 1988). Tali pratiche violano i principi di integrità scientifica (ALLEA, *European Code of Conduct for Research Integrity*, 2017) e gli obiettivi del PNRR (Reg. UE 2021/241), minando la **fiducia delle nuove generazioni nell'università come spazio di opportunità**.

- Impatto culturale: la predeterminazione dei concorsi e l'esclusione dei meritevoli demotivano le nuove generazioni, minando la fiducia nell'università come spazio di opportunità.
- Danno morale: la percezione di un sistema corrotto erode il prestigio delle istituzioni accademiche, compromettendo il loro ruolo di guida morale e intellettuale.
- Violazione degli obiettivi PNRR: le irregolarità ostacolano il raggiungimento degli obiettivi di competitività scientifica e innovazione previsti dal Reg. UE 2021/241 (Corte di Giustizia UE, C-494/16, Santoro, 20/12/2017).

Come osservava Hannah Arendt, **“la crisi si manifesta quando si accetta il male come inevitabile”** (*Le origini del totalitarismo*, 1951). Restaurare l'integrità accademica significa riaffermare l'università come luogo di scoperta, dove, come scriveva Galileo Galilei, **“la mente umana può elevarsi a contemplare l'infinito”** (*Dialogo sopra i due massimi sistemi*, 1632).

CAPITOLO 4 — Richieste specifiche alle autorità italiane ed europee per il ripristino della legalità

Premessa: richieste per un segnale di rinnovamento

Le condotte illecite documentate nei capitoli precedenti — tra cui la predeterminazione dolosa di concorsi accademici, l'abuso sistematico di fondi pubblici e comunitari, l'accentramento opaco di progetti per finalità personali, condotte persecutorie, e un'inerzia istituzionale protrattasi per oltre diciotto anni — costituiscono una lesione grave e persistente dei principi fondamentali della Costituzione italiana (artt. 2, 3, 9, 24, 97, 98), del diritto dell'Unione Europea (artt. 41, 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali; art. 325 TFUE; Direttiva UE 2019/1937), nonché della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (artt. 6, 8, 10, 13).

Le evidenze fornite e allegate (Capitolo 2, Appendici A.1 e A.2) offrono un quadro documentato di gravi distorsioni che compromettono la funzione costituzionale dell'università come presidio della libertà scientifica e del progresso culturale (Corte Cost., sent. n. 185/2018), oltre a configurare un potenziale danno agli interessi finanziari dell'Unione Europea (Corte di Giustizia UE, C-105/14, Taricco, 8.9.2015; C-42/17, M.A.S. e M.B., 5.12.2017).

In questo capitolo, si formulano richieste puntuali alle Autorità competenti, italiane ed europee. Pur non essendo giurista di professione, confido nella capacità degli organi competenti di **cogliere la sostanza delle richieste e di orientare l'azione secondo le rispettive competenze istituzionali.**

Le presenti richieste mirano a garantire il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità e meritocrazia (artt. 2, 3, 9, 33, 97 Cost.; artt. 41, 47 Carta UE), contrastando le violazioni sistematiche documentate (Capitolo 2; Appendici A.1, A.2; Prot. 5060/PF, 7765/PF) che compromettono la funzione costituzionale dell'università come presidio di libertà scientifica, progresso culturale e sviluppo sociale (art. 9 Cost.;

Corte Cost., sent. n. 185/2018). Tali condotte, corroborate da inchieste giornalistiche (La Repubblica, L'Espresso, Appendice A.2) e rapporti europei (OLAF, Relazione 2023; Corte dei Conti Europea, Relazione 07/2022), configurano:

- Violazioni amministrative e procedurali: Predeterminazioni concorsuali nelle procedure indicate (D.R. 215/06, GU 20/2006, Roma; GU 23/2001, Bari) con conflitti di interesse (art. 6-bis L. 190/2012; art. 6, D.P.R. 117/2000) e abuso di risorse pubbliche e comunitarie (PNRR, Horizon Europe), in violazione dell'art. 325 TFUE (Corte di Giustizia UE, C-42/17, M.A.S. e M.B., 5.12.2017; C-105/14, Taricco, 8.9.2015; Corte dei Conti, sent. n. 234/2022);
- Lesione dei diritti fondamentali: Compromissione del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU), del diritto a un rimedio effettivo (art. 13 CEDU), e della tutela dei segnalanti di illeciti (Direttiva UE 2019/1937, recepita con D.Lgs. 24/2023; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011; Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.02.2008; Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 8.01.2013);
- Danno all'integrità scientifica: Alterazione dei principi di meritocrazia, trasparenza e responsabilità accademica (ALLEA, European Code of Conduct for Research Integrity, 2017; Reg. UE 2021/695, Horizon Europe), con pregiudizio al mercato europeo della conoscenza (art. 179 TFUE; Corte di Giustizia UE, C-66/18, Commissione c. Ungheria, 6.10.2020).
Le autorità italiane ed europee (Presidenza della Repubblica, MUR, TAR, Procure di Roma e Bari, EPPO, OLAF, Corte dei Conti) sono chiamate ad adottare misure immediate e coordinate per:
 1. Annullare in autotutela le procedure concorsuali viziate entro congruo termine (art. 21-nonies L. 241/1990; Consiglio di Stato, n. 3926/2019);
 2. Risarcire integralmente i **danni patrimoniali, morali, esistenziali e reputazionali** subiti dal segnalante, Prof. T. Gastaldi, quantificati equitativamente ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c., dell'art. 41 CEDU e della giurisprudenza consolidata (Corte EDU, Bucur e Toma c. Romania, n.

40238/02, 8.01.2013; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011; Cass. Civ., Sez. III, n. 9106/2022; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008), con riserva di ulteriore specificazione in sede civile, contabile o giurisdizionale europea.

3. Riformare strutturalmente il sistema universitario per garantire trasparenza, meritocrazia e responsabilità, in linea con gli standard europei (art. 97 Cost.; Reg. UE 2021/695; ALLEA, 2017).

Tali interventi sono essenziali per ripristinare la legalità, consolidare la fiducia dei cittadini e rafforzare il prestigio internazionale del sistema accademico italiano, in conformità agli obblighi costituzionali e sovranazionali.

Ogni intervento che ristabilisca la legalità rafforzerebbe la fiducia dei cittadini, dimostrando che anche i settori più autoreferenziali possono essere ricondotti all'interesse pubblico.

Alla Presidenza della Repubblica

Eccellenza, Illustrissimo Signor Presidente della Repubblica,

Con il massimo rispetto e profondo senso di dovere civico, mi rivolgo a Lei in veste di custode supremo della Costituzione Italiana e garante dell'unità nazionale (art. 87 Cost.), per sottoporre una questione di cruciale importanza per il futuro della nostra Repubblica.

L'università italiana, pilastro fondamentale della formazione, della ricerca e del progresso civile, è oggi attraversata da criticità che ne compromettono la funzione di presidio del sapere e dell'interesse pubblico, suscitando preoccupazione nell'opinione pubblica e tra gli osservatori qualificati. Le evidenze documentate (Capitolo 2; Appendici A.1, A.2) segnalano prassi che violano i principi costituzionali di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 9, 97 Cost.), nonché gli standard europei di integrità scientifica e gestione responsabile delle risorse pubbliche (ALLEA, European Code of Conduct for Research Integrity, 2017; Reg. UE 2021/695, Horizon Europe).

Permetta che sottolinei un principio sancito tanto nella Costituzione Italiana quanto nel diritto europeo e nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: l'art. 111 Cost. prescrive che "Ogni processo ... la legge ne assicura la **ragionevole durata**"; analogamente, l'art. 1 della L. 89/2001 (Legge Pinto) e l'art. 6 CEDU garantiscono il diritto ad un ricorso effettivo entro termini ragionevoli.

In uno Stato moderno e di diritto, attese quasi ventennali per il pronunciamento di un ricorso non sono semplicemente ingiustificate: sono inaccettabili.

Eguale inaccettabile è che tali ritardi alimentino il sospetto che siano in atto poteri che interferiscono con la giustizia, privando il cittadino del diritto non solo alla tutela, ma anche alla certezza e dignità della tutela stessa.

Con spirito di assoluta collaborazione istituzionale, si richiede rispettosamente alla Sua alta carica di:

Esercitare le funzioni di indirizzo e vigilanza per promuovere il ripristino della legalità nel sistema universitario, garantendo il rispetto dei principi costituzionali (art. 97 Cost.) e sovranazionali (art. 325 TFUE);

Favorire la trasmissione del dossier agli organi competenti (MUR, ANAC, Corte dei Conti, Procure, EPPO, OLAF) per accertamenti coordinati su eventuali irregolarità;

Sostenere, in collaborazione con il Governo e il Parlamento, una riforma strutturale del sistema universitario, volta a rafforzare la governance, la trasparenza e la meritocrazia (art. 1, comma 15, L. 190/2012; Reg. UE 2021/695);

Garantire la tutela dei segnalanti di illeciti contro ritorsioni, in conformità alla Direttiva UE 2019/1937 (D.Lgs. 24/2023) e alla giurisprudenza della Corte EDU (Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011);

Riconoscere il presente atto come parte integrante di un ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per violazioni degli artt. 6, 8, 10, 13 CEDU.

La presente segnalazione è un appello istituzionale per preservare la dignità, la funzione e il prestigio dell'università italiana come centro di sapere, cultura e innovazione, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Confidando nel Suo ruolo autorevole e nel Suo impegno per la tutela della Costituzione, Le porgo i miei più deferenti ossequi.

Prof. Tommaso Gastaldi



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

Illustrissimo Signor Presidente del Consiglio dei Ministri,

L'università italiana, spina dorsale della ricerca scientifica nazionale, si trova oggi profondamente compromessa da pratiche opache e sistematiche che violano i principi fondamentali della legalità e della trasparenza. Le prove dettagliate e documentate, raccolte nel Capitolo 2 e nelle Appendici A.1 e A.2, evidenziano irregolarità persistenti e diffuse nei concorsi accademici, in palese contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 97 Cost.) e con i più elevati standard europei sanciti nel Regolamento UE 2021/695 (Horizon Europe) e nel Codice Europeo di Condotta per l'Integrità della Ricerca (ALLEA, 2017).

Tali storture, aggravate dalla presenza di interferenze segnalate e riconducibili a figure di rilievo in organi di rango costituzionale, minano profondamente la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche e riducono il prestigio e il ruolo dell'Italia nel panorama scientifico internazionale. Questo sistema autoreferenziale, che genera circuiti chiusi di potere accademico e logiche clientelari, rappresenta un pericoloso vulnus per la democrazia, la trasparenza e la qualità della ricerca scientifica.

Alla Sua alta responsabilità politica e istituzionale è affidata l'**opportunità storica di intervenire con decisione per riformare e correggere** le derive, ristabilendo legalità e integrità nel sistema universitario italiano.

È principio giuridico sancito — sia in Costituzione (art. 111, comma 2) che nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 6) — che ogni processo deve svolgersi **entro una durata ragionevole**, pena la violazione del diritto di difesa e dell'efficacia della tutela giurisdizionale.

In uno Stato moderno e di diritto, **attese quasi ventennali per dei ricorsi sono manifestamente inaccettabili**, così come è altrettanto inaccettabile che vi si coltivi il sospetto che poteri esterni o meccanismi occultati interferiscano con la giustizia.

Una riforma universitaria strutturale, che abbia come presupposto imprescindibile l'abolizione dei meccanismi premiali introdotti dalla Legge 240/2010 e il superamento delle rigidità gerarchiche che oggi favoriscono dinamiche di potere autoreferenziali e il soffocamento del dissenso costruttivo, rappresenterebbe una svolta decisiva. Essa rafforzerebbe non solo l'efficienza e la qualità del sistema accademico nazionale, ma consoliderebbe anche il consenso popolare, restituendo all'Italia il ruolo di leadership e prestigio nella ricerca europea e globale.

Si chiede rispettosamente:

Di esercitare una rigorosa **vigilanza sul Ministero dell'Università e della Ricerca**, al fine di garantire trasparenza, correttezza e legalità nei processi amministrativi e concorsuali, con particolare attenzione all'annullamento dei concorsi irregolari e al riesame critico delle sentenze giudiziarie connesse. Si sollecita altresì un'attenta verifica delle interferenze segnalate, attribuibili a figure di rilievo in organi di rango costituzionale, alla luce di rapporti e indagini che suggeriscono indebite influenze anche su organi giudiziari, nel pieno rispetto della Costituzione italiana (art. 97) e degli obblighi derivanti dal diritto europeo, in particolare l'art. 325 TFUE. Tale azione dovrà essere coordinata efficacemente con gli organismi europei competenti, a tutela degli interessi pubblici e della credibilità del sistema accademico.

Di promuovere, in collaborazione con il Parlamento, **una riforma legislativa organica e coraggiosa che elimini definitivamente il meccanismo premiale introdotto dalla Legge 240/2010, e più in generale che smantelli le gerarchie accademiche rigide e clientelari**. Questa riforma deve favorire un ambiente di lavoro scientifico libero, equo e trasparente, capace di valorizzare la ricerca autentica, promuovere l'autonomia metodologica e garantire il pieno esercizio della libertà accademica, condizione imprescindibile per lo sviluppo culturale, scientifico ed economico del Paese.

La legalità e l'integrità all'interno delle istituzioni universitarie rappresentano un pilastro insostituibile per un'Italia che ambisca a mantenere e rafforzare il suo ruolo di leadership nella scienza mondiale. Confidiamo nella Sua lungimiranza e nella Sua determinazione per cogliere questa cruciale opportunità di rinnovamento e rilancio.

Un intervento deciso e tempestivo in questa direzione non solo rafforzerebbe il Suo mandato di guida politica e istituzionale, ma restituirebbe alla politica italiana il primato nella tutela dell'integrità nella ricerca, della legalità e della dignità delle istituzioni scientifiche.

Le porgo i miei più cordiali saluti ed ossequi,

Prof. Tommaso Gastaldi

A handwritten signature in black ink, reading "Tommaso Gastaldi". The script is cursive and fluid, with the first name and last name clearly distinguishable.

Al Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

Alla cortese attenzione dell'Illustrissimo Onorevole Ministro dell'Università e della Ricerca,

Oggetto: Istanza ex artt. 2-bis e 21-nonies L. 241/1990 – Richiesta di annullamento in autotutela, risarcimento, trasmissione obbligatoria ex CEDU/Carta UE – Obblighi cooperativi e prevenzione del danno procedurale

La presente istanza concerne il procedimento individuale, da presentare o in corso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (art. 34 CEDU), per il quale si richiede la supervisione ministeriale al fine di garantire l'attuazione integrale delle misure di ristoro e di riforma sistemica qui indicate.

L'Esecutivo da Lei guidato ha manifestato con fermezza l'impegno a promuovere trasparenza, legalità e integrità quale fondamento imprescindibile per il rilancio organico e sistemico del sistema accademico italiano, in piena sintonia con i principi costituzionali inviolabili (artt. 9, 33, 97, 117 Cost.) e con i valori comunitari di tutela effettiva, giustizia sostanziale e buon andamento sanciti dall'Unione Europea (artt. 41, 47 Carta UE; Corte di Giustizia UE, Santoro, C-494/16, 20.12.2017).

L'Esecutivo da Lei guidato ha esplicitato con assoluta determinazione e coerenza l'impegno a promuovere trasparenza, legalità e integrità quale fondamento imprescindibile per il rilancio strutturale, organico e sistemico dell'intero sistema accademico italiano, in perfetta sintonia con i principi costituzionali inviolabili (artt. 9, 33, 97, 117 Cost.) e con i valori comunitari di tutela effettiva, giustizia sostanziale e buon andamento sanciti dall'Unione Europea (artt. 41, 47 Carta UE; Corte di Giustizia UE, Santoro, C-494/16, 20.12.2017).

Il presente esposto e istanza si pongono come un'opportunità concreta, imprescindibile e inderogabile, per imprimere una svolta radicale e duratura, distinguendo la Sua gestione da quelle che l'hanno preceduta, e avviando un'azione

immediata di rettifica e risanamento che possa restituire dignità, fiducia e correttezza a un sistema universitario da troppo tempo minato da inerzia, opacità, illegittimità sistemiche ormai ampiamente documentate e aggravate da comportamenti ritorsivi nei confronti dei segnalanti.

Il sottoscritto, in qualità di ricorrente potenziale nel procedimento individuale da presentare dinanzi alla Corte EDU, agisce altresì nella presente sede amministrativa in qualità di segnalante e testimone diretto delle violazioni denunciate, al fine di garantire il rispetto pieno degli obblighi statali derivanti dalla Convenzione e di prevenire ulteriori aggravamenti della posizione internazionale dell'Italia.

Premessa storica e quadro giuridico di riferimento

Negli ultimi diciotto anni, **le gestioni ministeriali succedutesi hanno lasciato inevasi, con colpevole inerzia, ricorsi fondamentali** (Prot. 5060/PF, 7765/PF), **legittimando, tacitamente o esplicitamente, procedure concorsuali gravemente viziate da irregolarità procedurali, violazioni di norme imperative e gravi conflitti di interesse** (Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) settore: SECS-S/01 (Roma), Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) settore: S01A (Bari), Bando GU n. 44 del 06/06/2008 settori: INF/01 e SECS-S/01 (Roma)).

In più occasioni, tali gestioni hanno favorito, direttamente o indirettamente, condotte ritorsive e persecutorie nei confronti di chi ha avuto il coraggio e il dovere di segnalare tali anomalie, sfociando in episodi di minacce, pressioni indebite e ostracismi (vedi Appendice A.1 e Capitolo 2).

Tale perdurante inerzia e mancato esercizio di autotutela amministrativa ha generato un danno materiale e morale gravissimo non solo a singoli studiosi e ricercatori, ma ha altresì esposto la Pubblica Amministrazione a potenziali e concrete sanzioni di natura erariale e comunitaria (Corte dei Conti Europea, Relazione 07/2022; art. 325 TFUE), con rischi tangibili per la conservazione e la corretta destinazione di risorse di fondi europei di cruciale importanza, quali il PNRR e Horizon Europe, fondamentali per il futuro della ricerca e dell'innovazione italiana.

Rilevanza costituzionale, europea e sovranazionale

La persistente mancata adozione di provvedimenti di correzione integra una grave violazione degli obblighi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), con particolare riguardo al principio fondamentale di tutela effettiva del cittadino contro atti illegittimi, come sancito dall'art. 13 CEDU e confermato dalla Corte EDU nella sentenza Kudła c. Polonia (n. 30210/96, 26.10.2000).

Parallelamente, si registra una compressione della libertà e autonomia accademica, tutelate dall'art. 33 Cost. e dalla Raccomandazione UNESCO sulla scienza (2017), nonché una violazione della Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower (art. 19) e con il diritto fondamentale a un giusto processo (art. 6 CEDU; Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 12.02.2008), aggravando così la situazione di ingiustizia, discriminazione e danno causata ai soggetti segnalanti.

È con spirito costruttivo e con piena fiducia nell'impegno riformatore dell'attuale Governo che si sottopone la presente istanza: essa mira non ad alimentare conflittualità, bensì a offrire all'Amministrazione l'opportunità concreta di dimostrare, con atti chiari e risolutivi, la propria determinazione nel ristabilire la legalità nel sistema universitario italiano.

Richiesta formale all'attenzione del MUR

Con pieno rispetto per la Sua persona e per il ruolo istituzionale che Ella ricopre, si sottopone alla Sua cortese e immediata attenzione la seguente istanza articolata e dettagliata, di carattere non più rinviabile:

1. Annullamento in autotutela delle procedure concorsuali viziate da gravi irregolarità

Si richiede, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, supportati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 2804/2019), di disporre senza indugio l'annullamento in autotutela dei concorsi pubblici indicati (D.R. 215/06 – GU 20/2006, Roma; GU 23/2001, Bari) per gli evidenti e documentati vizi procedurali, le violazioni normative e i conflitti di interesse che ne hanno caratterizzato lo svolgimento. Tale intervento è doveroso e inderogabile per ripristinare la legalità, il buon andamento e l'interesse pubblico lesi gravemente dal perdurante stato di illegittimità.

2. Verifica immediata e approfondita di eventuali conflitti di interesse e condotte illecite

Si invita il Ministero a trasmettere agli organi di vigilanza competenti (EPPO, OLAF, Corte dei Conti, CSM, Senato della Repubblica) ogni documento, elemento o informazione utile per l'accertamento puntuale di potenziali condotte illecite, conflitti di interesse, e violazioni della normativa anticorruzione (L. 190/2012, art. 1). Tale richiesta è fondata sui principi e sulla giurisprudenza della Corte EDU (*Morice c. Francia*, n. 29369/10, 23.04.2015) e si pone come presupposto imprescindibile per garantire trasparenza, imparzialità e legalità.

3. Istituzione di ispezioni ministeriali straordinarie e trasparenti

Al fine di verificare la regolarità e trasparenza delle procedure concorsuali e dell'utilizzo delle risorse pubbliche e comunitarie (PNRR, Horizon Europe, PRIN), si richiede l'attivazione immediata di commissioni ispettive ministeriali straordinarie, con competenze di accesso, controllo e valutazione presso le Università di Roma e Bari, con l'obbligo di pubblicazione integrale, tempestiva e in forma accessibile degli esiti sul sito istituzionale del MUR, in pieno rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità previsti dal D.Lgs. 33/2013.

4. Avvio della procedura di risarcimento danni in favore del segnalante e delle parti lese: Il Prof. Gastaldi, segnalante e parte lesa, richiede l'attivazione immediata delle procedure per il **risarcimento integrale dei danni subiti**, comprensivi di:

- danni patrimoniali (inclusa la perdita di chance accademica e di carriera);
- danni morali, esistenziali e reputazionali;
ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., dell'art. 41 CEDU e della consolidata giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, n. 9106/2022; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008; Corte EDU, Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 08.01.2013; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011; CGUE, C-168/15, Tomášová, 20.10.2016).

Pur consapevole che l'Amministrazione potrebbe non procedere spontaneamente al risarcimento, si richiede comunque l'avvio immediato della relativa istruttoria amministrativa, **con riserva di tutelare i diritti nelle sedi giudiziarie competenti.**

Si richiede l'avvio immediato di un procedimento amministrativo finalizzato alla quantificazione equitativa dei danni, con riserva di ulteriori azioni in sede civile, contabile o davanti alla Corte EDU.

L'Amministrazione è altresì tenuta a motivare tempestivamente ogni eventuale diniego, ai sensi dell'art. 2-bis L. 241/1990, pena l'aggravamento della responsabilità amministrativa.

L'omessa trasmissione potrà costituire aggravamento del contenzioso internazionale ex art. 46 CEDU, con obbligo di notifica anche al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, organo deputato alla supervisione dell'esecuzione delle sentenze ai sensi dell'art. 46 CEDU.

Obbligo inderogabile di pubblicazione trasparente e accessibile degli esiti delle indagini e dei provvedimenti

In ossequio agli obblighi di trasparenza, pubblicità e partecipazione degli atti amministrativi (art. 1, c. 15, L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013), si richiede che tutti i provvedimenti, le ispezioni, le determinazioni, i verbali e i risultati delle istruttorie siano pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del MUR, in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 33/2013.

Motivazione giuridica, costituzionale e comunitaria contestuale

- **Violazione plurima dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento** della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.) e del diritto a un ricorso effettivo contro gli atti illegittimi (art. 13 CEDU; Corte EDU Kudła).
- **Danno diretto e indiretto alla libertà accademica e all'interesse pubblico generale**, che fonda il sistema universitario su integrità della ricerca, trasparenza e autonomia scientifica (art. 33 Cost.; Raccomandazione UNESCO sulla scienza, 2017).
- **Grave rischio di responsabilità erariale e di sanzioni comunitarie** derivanti dalla mancata vigilanza e controllo sull'uso delle risorse pubbliche e comunitarie, con possibile coinvolgimento diretto dello Stato italiano (CGUE Köbler; Corte dei Conti Europea).
- **Necessità inderogabile di tutela dei diritti fondamentali del segnalante e della collettività**, comprendendo il diritto a un giusto processo (art. 6 CEDU), la protezione del whistleblower (Direttiva UE 2019/1937) e il rispetto della dignità umana (artt. 2, 3 Cost.; Corte EDU).

Sintesi operativa delle richieste irrevocabili

- Annullamento in autotutela, senza indugio, delle procedure concorsuali viziate
- Attivazione immediata di ispezioni ministeriali straordinarie presso le Università di Roma e Bari
- Avvio e completamento delle procedure di risarcimento danni a favore del segnalante e delle parti lese
- Costituzione di parte civile del MUR nei procedimenti penali pendenti
- Trasmissione integrale e tempestiva degli atti alle autorità italiane ed europee competenti

- Pubblicazione trasparente e accessibile degli esiti delle ispezioni, degli accertamenti e dei provvedimenti

Conclusioni

Onorevole Ministro, questa istanza viene formulata con piena consapevolezza del delicato equilibrio tra la Sua funzione istituzionale e il valore politico che la Sua gestione può rappresentare. Essa rappresenta un appello solenne e inderogabile affinché questa occasione diventi un segnale inequivocabile di discontinuità, rinnovamento e responsabilità, capace di rafforzare profondamente la fiducia nel sistema pubblico universitario e nella capacità dell'Italia di autogovernarsi nel rispetto della legge.

La presente istanza è accompagnata da piena disponibilità a fornire ogni utile contributo tecnico-giuridico, fiduciosi che la Sua azione determinerà un cambiamento reale, effettivo e duraturo, pienamente in linea con la missione costituzionale e europea che il MUR è chiamato a interpretare e onorare.

In virtù dell'art. 2-bis della Legge 241/1990, si confida in una pronuncia espressa, formale e tempestiva da parte dell'Amministrazione, come prescritto dalla normativa vigente.

Appendici normative e giurisprudenziali sintetiche

Art. 21-nonies L. 241/1990 (autotutela)

Art. 97 Cost., art. 33 Cost., art. 9 Cost.

Art. 13 CEDU, art. 6 CEDU, art. 47 Carta UE, art. 41 Carta UE

Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower

Cass. civ. n. 9106/2022, n. 15059/2021; Corte EDU Kudła (2000), Morice (2015),

Guja (2008), Bucur e Toma (2013)

CGUE Santoro (2017), Köbler (2003), Tomášová (2016)

Corte dei Conti Europea, Relazione 07/2022

L. 190/2012 (anticorruzione), D.Lgs. 33/2013 (trasparenza FOIA)

Nota per gli uffici

Ai sensi dell'art. 34 CEDU, ogni azione o omissione che ostacoli il pieno esercizio del diritto individuale a un ricorso effettivo dinanzi alla Corte EDU sarà oggetto di ulteriore segnalazione, con richiesta di attivazione dei meccanismi di sorveglianza multilaterale previsti dal sistema della Convenzione.

Qualora si riscontrassero condotte di natura ostruzionistica o dilatoria, non si esiterà a richiedere l'adozione di misure provvisorie alla Corte EDU ex Rule 39, per prevenire danni irreversibili e per garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali tutelati dalla Convenzione.

Ogni omissione, ritardo o alterazione dei documenti e delle trasmissioni oggetto della presente istanza sarà portata all'attenzione della Corte EDU ai sensi dell'art. 34 CEDU e potrà integrare comportamento violativo del principio di leale cooperazione previsto dall'art. 1 CEDU, rilevante ai fini del giudizio internazionale pendente.

Si richiede conferma scritta dell'avvenuta trasmissione alla Corte EDU.

Con profondo rispetto,

Tommaso Gorfaldi

Ai Tribunali Amministrativi Regionali del Lazio e della Puglia

Oggetto: Ricorso per l'annullamento delle procedure comparative universitarie viziate, attivazione dell'autotutela, riconoscimento del danno e trasmissione degli atti alle autorità competenti

Illustrissimi Presidenti,

Con la presente si sottopone alla Vostra attenzione un caso che manifesta gravi irregolarità amministrative nelle procedure concorsuali svolte presso le Università di Roma (D.R. 215/06, GU n. 20/14/03/2006) e Bari (GU n. 23/23/03/2001). Le procedure risultano affette da plurimi e documentati vizi di legittimità, tra cui gravi irregolarità, condotte omissive e commissive, conflitti di interesse e ripetute azioni ritorsive nei confronti del Prof. Gastaldi, segnalante e bersaglio di tali condotte (cfr. Appendice A.1; Proc. Pen. n. 30703/07 Roma; Proc. Pen. n. 13019/07 Bari).

Tale situazione viola principi costituzionali quali trasparenza, imparzialità e libertà accademica (artt. 9, 33, 97 Cost.), nonché il diritto a un ricorso effettivo e alla tutela contro atti illegittimi (art. 13 CEDU; Corte EDU, Kudła c. Polonia, 26.10.2000), aggravata dalla presenza di conflitti di interesse e interferenze indebite (art. 104 Cost.; Corte EDU, Morice c. Francia, 23.04.2015).

Richieste al Tribunale Amministrativo Regionale

1.1 Annullamento delle procedure concorsuali viziate

Si chiede l'annullamento delle procedure concorsuali sopra indicate, in quanto affette da:

- predeterminazione dolosa degli esiti e esclusione di candidati scientificamente più idonei;
- violazione del principio di parità di trattamento;

- conflitti di interesse che hanno inficiato la validità delle procedure (Appendice A.1).

Si richiede che l'annullamento sia pronunciato in via piena ed efficace, al fine di rimuovere gli effetti degli atti viziati e tutelare l'interesse pubblico.

1.2 Invito a revisione delle archiviazioni penali

Si invita il Tribunale a sollecitare la revisione delle archiviazioni penali sopra citate, ritenute illegittime per motivi estranei al diritto e in contrasto con i principi di imparzialità e efficacia investigativa sanciti dall'art. 6 CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU (Guja c. Moldova, 12.02.2008).

1.3 Ordinanza ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 per attivazione dell'autotutela da parte del Ministero

Si richiede che il Tribunale disponga un'ordinanza che imponga al Ministero dell'Università e della Ricerca di:

- annullare in autotutela i concorsi illegittimi;
- procedere alla ricostruzione integrale e tempestiva della carriera accademica del Prof. Gastaldi;
- rimuovere ogni effetto di ritorsione, inclusa la composizione illegittima delle commissioni giudicatrici successive (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8/2021).

1.4 Trasmissione degli atti alle autorità competenti per accertamenti

Si richiede che il Tribunale disponga la trasmissione integrale degli atti a:

- EPPO (Procura Europea);
- OLAF (Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode);
- Corte dei Conti;
- Consiglio Superiore della Magistratura;

al fine di consentire tempestivi accertamenti su eventuali conflitti di interesse e violazioni dell'indipendenza giudiziaria (art. 104 Cost.; Corte EDU, Baka c. Ungheria, 23.06.2016).

1.5 Accertamento e sanzioni per inerzia amministrativa

In ragione degli obblighi di trasparenza e correttezza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; L. 190/2012), si chiede l'accertamento della responsabilità amministrativa del Ministero per la lunga inerzia, con conseguente irrogazione di sanzioni e pubblicazione degli esiti delle indagini e degli interventi adottati.

1.6 Accertamento del diritto al risarcimento danni

Si chiede l'accertamento del diritto del Prof. Gastaldi al risarcimento integrale dei danni patrimoniali, morali, esistenziali e reputazionali derivanti dalle condotte ritorsive e dall'inerzia amministrativa, ai sensi degli artt. 2043, 2059 c.c., art. 41 CEDU e giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. III, n. 15059/2021; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008; Corte EDU, Heinisch c. Germania, 21.07.2011; Corte EDU, Bucur e Toma c. Romania, 08.01.2013).

La quantificazione del danno è riservata alla competenza della sede civile, contabile o della Corte EDU, con eventuale consulenza tecnica d'ufficio.

1.7 Trasmissione degli atti alle autorità nazionali ed europee

Si chiede la trasmissione degli atti, con ogni documento e appendice, a:

- Corte EDU;
- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- EPPO;
- OLAF;
- Corte dei Conti;
- Procure di Roma e Bari;
- ANAC;
- Commissione Europea (Unità SG-PLAINTES);

con obbligo di notifica al ricorrente entro termini rigorosi, nel rispetto dei principi di trasparenza e tutela del whistleblower (art. 2 L. 241/1990; Direttiva UE 2019/1937).

1.8 Segnalazione alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Si richiede che il Tribunale segnali alla Corte EDU la situazione di inerzia e le violazioni dei diritti fondamentali del segnalante, per vigilare sull'effettività delle garanzie di tutela, equo processo e protezione contro le ritorsioni (artt. 6, 8, 10, 13 CEDU; Scordino c. Italia, 29.03.2006).

Richiamo agli obblighi di autotutela e richiesta di misure cautelari urgenti

Si richiama il Ministero all'obbligo di attivare tempestivamente i poteri di autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, in esecuzione di eventuali provvedimenti di annullamento adottati da autorità giurisdizionali o di vigilanza.

Si sollecita il Tribunale a valutare l'adozione di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art. 56 c.p.a., per prevenire pregiudizi gravi e irreparabili ai diritti del ricorrente e all'interesse pubblico.

Motivazione giuridica

L'intervento giurisdizionale è indispensabile per garantire l'equilibrio costituzionale tra cittadini e Pubblica Amministrazione, tutelare l'interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza, e ripristinare la fiducia nel sistema universitario e amministrativo.

La mancata azione aggraverebbe il danno individuale e collettivo, con possibili sanzioni erariali e comunitarie e gravi violazioni di diritti fondamentali riconosciuti a livello europeo.

- Sintesi delle richieste
- Annullamento pieno e definitivo delle procedure concorsuali viziate;
- Ordinanza al Ministero per attivazione immediata di autotutela e ricostruzione della carriera accademica;
- Accertamento e riconoscimento del diritto al risarcimento danni;
- Trasmissione degli atti alle autorità nazionali ed europee competenti;

- Notifica integrale degli esiti al ricorrente;
- Adozione di misure cautelari urgenti per evitare danni irreparabili.

Confidando nell'autorevolezza e nella consapevolezza della Vostra funzione, si resta in attesa di un pronunciamento celere e incisivo, che sancisca il ripristino di legalità, giustizia e fiducia.

Con osservanza,

Tommaso Gorfaldi

Alle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Bari

Oggetto: Richiesta di riapertura delle indagini riguardo possibili interferenze istituzionali e conflitti di interesse tra componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), un Senatore-avvocato difensore in procedimenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, e organi del MIUR (oggi MUR), con riferimento ai procedimenti penali n. 30703/07 (Procura di Roma) e n. 13019/07 (Procura di Bari), nonché alla genesi e all'interpretazione della normativa sulle procedure comparative universitarie.

Illustrissimi Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Roma e Bari,

nel pieno rispetto del principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 Cost.), e con il doveroso senso di responsabilità volto alla tutela della legalità e della giustizia sostanziale, sottopongo alla Vostra attenzione la necessità urgente e inderogabile di rivalutare i procedimenti penali pendenti o archiviati relativi a gravi illeciti verificatisi nelle Università di Roma e Bari. Tali illeciti riguardano procedure concorsuali viziate, uso distorto di fondi pubblici, abusi di potere reiterati e atti persecutori sistemici nei confronti del segnalante, Prof. Gastaldi.

Contesto e rilevanza della richiesta

Le condotte denunciate hanno prodotto plurimi e gravi effetti pregiudizievoli:

compromissione radicale della regolarità e trasparenza dei concorsi pubblici universitari, fondamentali pilastri della legalità (art. 97 Cost.);

danno erariale e violazione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 325 TFUE e dei Regolamenti UE pertinenti;

instaurazione di un clima istituzionale ostile alla legalità, culminato in atti ritorsivi e persecutori ampiamente documentati, anche all'interno del Ministero vigilante;

omissione sistemica e colpevole di controlli e interventi da parte delle Autorità competenti, in palese violazione dei doveri di legge e della giurisprudenza consolidata (Cass. pen. Sez. Unite n. 33221/2020).

Si sottolinea che tali elementi non sono stati adeguatamente considerati nei procedimenti penali precedenti, molti dei quali sono stati archiviati senza un'istruttoria tecnica completa e senza acquisizione integrale del materiale probatorio disponibile, in evidente violazione del principio di obbligatorietà e completezza dell'azione penale (artt. 410 e ss. c.p.p.).

Procedimenti oggetto di riesame

Procura di Roma: Proc. Pen. n. 30703/07, n. 37860/09, n. 48168/10

Procura di Bari: Proc. Pen. n. 13019/07

Ulteriori elementi di rilievo: nota Guardia di Finanza n. 393/2009, esposto al CSM dell'11/01/2010, Appendici documentali A.1 e A.2.

Richieste motivate

1. Riapertura delle indagini archiviate, alla luce di nuovi elementi

Si richiede la riapertura ex art. 414 c.p.p. dei procedimenti penali indicati, in considerazione di:

fatti nuovi e prove sopravvenute dettagliate nel Capitolo 2, incluse recenti pronunce amministrative e documenti istruttori integrativi (Cons. Stato n. 3926/2019, n. 4473/2021);

mancata acquisizione di prove essenziali nelle archiviazioni pregresse;

persistente inerzia illegittima del MUR, che ha favorito il consolidamento di effetti distorsivi e discriminatori protrattisi per oltre 18 anni.

Le ipotesi di reato da riesaminare includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

Truffa aggravata ai danni dello Stato e dell'Unione Europea (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.);
Frode nella gestione di fondi pubblici ed europei (art. 316-bis c.p.);
Abuso d'ufficio per fatti anteriori all'abrogazione dell'art. 323 c.p. (L. 114/2024),
con particolare riguardo agli atti adottati tra il 2005 e il 2024 (Cass. pen. n. 21735/2019);

Condotte discriminatorie, persecutorie e ritorsive in corso, sotto il profilo degli atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e violazioni di obblighi d'ufficio, conformemente alla giurisprudenza costituzionale e CEDU (Corte Cost., n. 20/2024; Corte EDU, *Mihalache c. Romania*, n. 54012/10, 8.7.2019).

Peculato, malversazione, corruzione impropria e omessa denuncia (artt. 314, 316, 319, 361 c.p.);

Associazione per delinquere in ambito accademico-amministrativo (art. 416 c.p.), con riferimento specifico al concorso di Bari e alla reiterazione di condotte omissive concertate (Cass. pen. n. 48501/2022).

Si invita, qualora le condotte non fossero più configurabili nell'ambito dell'abuso d'ufficio originario, a valutare un inquadramento giuridico più appropriato alla luce dell'art. 40 c.p. (concausa omissiva) e delle disposizioni su danno erariale e omissioni d'ufficio (Corte dei Conti, sez. giurisdizionale, sent. 456/2021).

2. Revisione delle archiviazioni fondate su valutazioni extragiuridiche

Si sollecita la revisione delle richieste e decreti di archiviazione, in particolare Proc. Pen. n. 30703/07 (Roma) e n. 13019/07 (Bari), risultanti viziati da:

assenza di istruttoria tecnica specifica sulle contestazioni accademiche e sui bandi;
esclusione arbitraria di documentazione probatoria disponibile;

affermazioni giuridicamente infondate di insindacabilità assoluta delle commissioni giudicatrici, in palese contrasto con il principio di legalità (art. 97 Cost.), il dovere di motivazione degli atti pubblici (L. 241/1990), e la consolidata giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. V, n. 4486/2018; TAR Lazio n. 5441/2021).

Tali pronunce costituiscono un pericoloso precedente giurisprudenziale volto a deresponsabilizzare il sistema universitario e depotenziare gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento.

3. Verifica su anomalie procedurali e possibili interferenze indebite

Si richiede accertamento circa eventuali interferenze improprie o omissioni dolose da parte di soggetti istituzionali, con particolare riferimento a:

- possibili ingerenze incrociate tra MIUR (ora MUR), la difesa legale del soggetto coinvolto, l'attività legislativa parlamentare e il Consiglio Superiore della Magistratura, che hanno inciso negativamente sulla correttezza e legittimità delle decisioni giudiziarie, culminate in sentenze contra legem e archiviazioni viziate da valutazioni estranee al diritto, in violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 97 e 101 Cost.); partecipazione di un **avvocato, anche Senatore e membro del CSM dal 2010**, nelle procedure concorsuali e nei successivi giudizi, con evidenti conflitti di interesse e interferenze che hanno alterato il libero esercizio delle funzioni giudiziarie e amministrative, in violazione dell'art. 28 Cost. e delle norme sull'indipendenza della magistratura;
- ruolo attivo del MUR nella promozione di atti ritorsivi e illegittimi contro il segnalante, incluso il conferimento di una Commissione di conferma in ruolo presieduta da un soggetto in palese conflitto di interessi, configurando dinamiche di potere che hanno ostacolato la corretta amministrazione della giustizia, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 162/2017) e della Corte EDU a tutela dell'effettività del ricorso e dell'imparzialità (art. 6 CEDU; Corte EDU, Kudła c. Polonia, 2000; Guja c. Moldova, 2008).

Conflitto di interessi specifico e impatto sulla normativa

È doveroso sottolineare che l'avvocato in questione, in qualità di Senatore della Repubblica e componente del CSM dal 2010, ha direttamente partecipato — a suo dire — alla formulazione della legge sulle procedure comparative universitarie, norma poi utilizzata nelle controversie giudiziarie in cui è difensore.

Tale **ruoli ai vertici dello Stato in organi di rango costituzionale** è compatibile con **una ipotesi o sospetto di conflitto di interessi o interferenze**, che **sollevano** - nello scrivente - **seri dubbi sull'imparzialità delle procedure e delle decisioni giudiziarie**, in violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione (artt. 97 e 28 Cost.) e delle norme deontologiche regolanti l'attività parlamentare e giudiziaria. La mancata dichiarazione e gestione di tale conflitto ha arrecato grave pregiudizio alla correttezza dei procedimenti, con possibili ripercussioni sulla validità di sentenze e atti amministrativi coinvolti.

Tali elementi richiedono un approfondito esame, a tutela dei principi di imparzialità e indipendenza della magistratura e per prevenire ulteriori violazioni dei diritti del segnalante e della collettività.

4. Costituzione di parte civile e promozione dell'azione risarcitoria: Si richiede che le **Procure valutino la costituzione di parte civile nei procedimenti penali riaperti**, a tutela dell'interesse pubblico e del danno erariale subito, ai sensi dell'art. 91 c.p.p. e della giurisprudenza CGUE (Köbler, C-224/01, 30.09.2003). Si sollecita inoltre il sostegno all'azione risarcitoria in sede civile per i danni subiti dal segnalante, Prof. Gastaldi, comprensivi di: **perdita di chance accademica e di carriera; danno esistenziale da persecuzione e ostracismo; danno morale e reputazionale per lesione dell'identità professionale**. La quantificazione è richiesta in conformità agli artt. 2043, 2059 c.c., all'art. 41 CEDU e alla giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. III, n. 15059/2021; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008; Corte EDU, Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 8.01.2013; Corte EDU, Heinisch c. Germania, n. 28274/08, 21.07.2011), con riserva di ulteriore specificazione in sede giurisdizionale.

Motivazione giuridica generale

La riapertura dei fascicoli e la revisione delle archiviazioni rispondono all'esigenza inderogabile di garantire un'indagine effettiva e imparziale, come previsto da:

- art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
- art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
- giurisprudenza della Corte EDU (Kudła c. Polonia, 2000; Guja c. Moldova, 2008; Moraru c. Romania, 2005; Mihalache c. Romania, 2019), che impone agli Stati di assicurare l'effettività delle indagini e la tutela contro interferenze indebite;
- artt. 112, 97, 101, 28 Costituzione Italiana, in tema di obbligatorietà dell'azione penale, buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione e indipendenza della magistratura;
- Cassazione penale, Sezioni Unite n. 33221/2020, sulla necessità di un controllo giurisdizionale completo ed effettivo nei procedimenti amministrativi e penali con implicazioni pubbliche;
- sentenze Corte Costituzionale n. 20/2024 e n. 162/2017 in materia di abusi di potere e tutela dei diritti fondamentali;
- Corte dei Conti, sez. giurisdizionale, sent. 456/2021, sulle responsabilità da omissioni e danni erariali.

L'inattività protratta del MUR e la connivenza di alcuni soggetti istituzionali configurano una fattispecie continuata di violazione del dovere di tutela effettiva, che impone un tempestivo e risolutivo intervento della Magistratura penale.

Si richiede rispettosamente e formalmente, ai sensi di legge:

- riapertura dei procedimenti penali archiviati presso le Procure di Roma e Bari;
- revisione critica e sostanziale dei provvedimenti di archiviazione viziati da carenze istruttorie e motivazioni extragiuridiche;
- verifica puntuale di eventuali interferenze istituzionali e omissioni dolose, con specifica attenzione ai rapporti tra CSM, MUR, avvocato-senatore e giudici;
- trasmissione degli atti a CSM, Corte dei Conti, DIA, EPPO, OLAF, Commissione Europea (SG-PLAINTES);

comunicazione tempestiva e trasparente degli sviluppi istruttori al segnalante entro termini ragionevoli (art. 408 c.p.p.; Direttiva UE 2022/864).

Con profondo rispetto,

Tommaso Gorfaldi

Alla Corte dei Conti – Procure Regionali Lazio e Puglia

Danno erariale, responsabilità amministrative, risarcibilità individuale e trasparenza pubblica

Illustrissimi Procuratori Regionali della Corte dei Conti per il Lazio e la Puglia,

Nel Vostro ruolo costituzionale di custodi della legalità finanziaria e della corretta gestione delle risorse pubbliche (art. 100, comma 2, Cost.; art. 52 T.U. Corte dei Conti), si sottopone alla Vostra attenta considerazione la presente segnalazione, affinché si proceda all'attivazione di ogni opportuno accertamento in ordine a danno erariale, abuso di potere e responsabilità dirigenziale connessi a concorsi universitari viziati da predeterminazione, assenza di reale comparazione e inerzia pluriennale degli organi di vigilanza.

Richieste alla Procura Regionale della Corte dei Conti

1. Apertura di indagini congiunte Lazio-Puglia su danni erariali e accademici sistemici

Si chiede l'attivazione di un fascicolo istruttorio congiunto tra le Procure regionali di Lazio e Puglia, relativo alle procedure concorsuali seguenti:

Università di Roma

Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) – SECS-S/01

Bando GU n. 44 del 06/06/2008 – settori INF/01 e SECS-S/01

Università di Bari

Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A

Tali procedure – come dettagliatamente illustrato nel Capitolo 2 e negli atti menzionati in Appendice A.1 – risultano affette da vizi gravi e provati di **predeterminazione dolosa degli** esiti, alterazione dolosa dei criteri valutativi **con promozione dei candidati scientificamente più deboli**, nonché uso improprio e distorsivo di fondi pubblici e comunitari (Horizon Europe, PNRR, Ricerca conto terzi), con conseguenze evidenti sul corretto impiego delle risorse pubbliche (Corte dei Conti, Sez. II, sent. n. 456/2021; Cass. n. 17129/2020; Corte Giust. UE, C-42/17, M.A.S. e M.B.).

2. Accertamento di responsabilità dirigenziali e amministrative

Si richiede l'individuazione e la responsabilizzazione delle seguenti figure:

Componenti delle commissioni concorsuali che hanno concorso alla produzione di atti illegittimi;

Dirigenti del MIUR (oggi MUR) che, in presenza di **ricorsi gerarchici e denunce ampiamente documentate, hanno omesso l'attivazione dell'autotutela amministrativa** (art. 21-nonies L. 241/1990)

Rettori, Direttori Generali e Direttori amministrativi che hanno convalidato carriere fondate su concorsi viziati, violando **principi di legalità e buon andamento**.

3. Danno erariale collegato a risarcibilità individuale

Si richiede l'accertamento del danno erariale derivante dalle irregolarità concorsuali e dall'inerzia del MUR, con contestuale riconoscimento del danno individuale subito dal segnalante, Prof. Gastaldi, quale componente integrante del danno erariale sistemico. Il danno individuale include: perdita di chance accademica e di carriera; isolamento professionale e marginalizzazione; danno morale, esistenziale e reputazionale derivante da condotte ritorsive, inclusa la costituzione di una Commissione di conferma in ruolo presieduta da soggetto in conflitto di interessi. Tale danno, quantificabile equitativamente in conformità agli artt. 2043, 2059 c.c., all'art. 41 CEDU e alla giurisprudenza consolidata (Cass. Civ., Sez. III, n. 15059/2021; Cass. Civ., Sez. Unite, n. 26972/2008; Corte EDU, Heinisch c. Germania,

n. 28274/08, 21.07.2011; Corte EDU, Bucur e Toma c. Romania, n. 40238/02, 8.01.2013; CGUE, C-46/93, Brasserie du Pêcheur, 5.03.1996), è suscettibile di ristoro in sede civile, contabile o dinanzi alla Corte EDU, con riserva di ulteriore specificazione. Si richiede altresì l'avvio di azioni di regresso nei confronti dei funzionari responsabili (Corte dei Conti, sent. n. 456/2021).

4. Trasmissione degli atti alle autorità europee di vigilanza

In conformità all'art. 325 TFUE, al Reg. UE 2017/1939 (EPPO), al Reg. UE 883/2013 (OLAF) e alla Comunicazione COM(2019) 196 final, si richiede la trasmissione degli esiti istruttori alle seguenti autorità europee:

EPPO (European Public Prosecutor's Office);

OLAF (Ufficio europeo antifrode);

Commissione Europea, Direzioni Generali competenti (DG REGIO, DG RTD, SG-PLAINTES).

Tale trasmissione si rende necessaria a causa della presunta distorsione nell'uso di fondi comunitari destinati alla ricerca e all'assunzione, in palese violazione delle normative UE su trasparenza, concorrenza e imparzialità.

5. Richiesta di trasparenza pubblica: pubblicazione esiti e notifica

Ai sensi della normativa vigente sulla trasparenza amministrativa (D.Lgs. 33/2013; art. 22 L. 241/1990), nonché della Direttiva UE 2019/1937 sulla tutela dei whistleblower, si chiede che:

Gli esiti istruttori vengano pubblicati sul sito web della Corte dei Conti, in sezione dedicata e liberamente accessibile al pubblico;

Venga fornita comunicazione formale al segnalante entro termine congruo e ragionevole, ai sensi dell'art. 408 c.p.p. analogicamente applicato.

Richiesta di tutela e sollecitazione istituzionale

Con la presente si chiede alla Procura regionale della Corte dei Conti di esercitare il proprio ruolo di **garanzia contabile e di tutela dell'interesse pubblico**, attivando

con urgenza ogni procedura necessaria per valutare le responsabilità segnalate, verificare la correttezza nella gestione delle risorse pubbliche e comunitarie coinvolte, e promuovere gli opportuni interventi volti a ristabilire legalità, trasparenza e integrità amministrativa.

Si invita la Corte ad assicurare che, ai sensi delle sue attribuzioni costituzionali e legislative (art. 100 Cost., funzioni di controllo successivo e giurisdizionale; legge 14 gennaio 1994, n. 20; normativa europea ove applicabile), vengano adottate anche misure cautelari idonee a prevenire ulteriori danni e a proteggere i diritti dei singoli danneggiati e dell'interesse collettivo.

Si segnala che la mancata attivazione delle procedure previste o un protrarsi ingiustificato dell'inerzia potrebbero comportare danni irreparabili al segnalante e all'interesse pubblico, inducendo il ricorso ad ulteriori forme di tutela nazionali ed europee, compresa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e gli organismi comunitari competenti.

Motivazione giuridica

L'intervento della Corte dei Conti è imprescindibile per la salvaguardia dell'interesse pubblico alla legalità finanziaria e alla corretta gestione delle risorse, nonché per la tutela dei diritti individuali coinvolti in una vicenda che ha generato una lesione sistemica della trasparenza e dell'imparzialità nella pubblica amministrazione universitaria.

L'accertamento e la repressione dei comportamenti illeciti sono fondamentali per ristabilire la fiducia nei confronti delle istituzioni, prevenire fenomeni di corruzione e malgoverno e garantire il pieno rispetto dei principi costituzionali e sovranazionali.

Con profondo rispetto,

Tommaso Gorfaldi

Alla Procura Europea (EPPO)

All'Ufficio Europeo Antifrode (OLAF)

Oggetto:

Richiesta urgente di indagini congiunte su frodi universitarie, uso illecito di fondi pubblici e comunitari, e persistenti inadempienze del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), con tutela rafforzata del segnalante Prof. Gastaldi e verifica rigorosa di interferenze istituzionali illecite.

Illustrissimo Procuratore Capo dell'EPPO

Illustrissimo Direttore Generale dell'OLAF,

Nel vostro imprescindibile ruolo di garanti della legalità finanziaria europea e della tutela degli interessi economici dell'Unione (art. 325 TFUE; Reg. UE 2017/1939; Reg. UE 883/2013), si sottopone alla Vostra alta attenzione la presente istanza con la massima urgenza, affinché siano attivate tutte le misure investigative e sanzionatorie necessarie per contrastare gravi e reiterate violazioni perpetrate nel contesto delle Università di Roma e Bari, che vedono coinvolti, direttamente o indirettamente, il MUR e altri enti pubblici.

1. Riesame e revoca delle archiviazioni penalmente anomale

Si richiede formalmente il riesame e la conseguente revoca delle archiviazioni relative ai procedimenti penali:

Procura di Roma – Proc. Pen. n. 30703/07

Procura di Bari – Proc. Pen. n. 13019/07

Alla luce di elementi nuovi, concreti e documentati, quali:

Sentenze recenti del Consiglio di Stato (n. 3926/2019 e n. 4473/2021) che evidenziano condotte dolose di predeterminazione delle procedure concorsuali;
Prove inoppugnabili di omissioni di atti di autotutela da parte del MUR;
Condotte persecutorie e ritorsive sistematiche e documentate contro il segnalante Prof. Gastaldi.

Tali archiviazioni si configurano come arbitrarie, incomplete e in aperta violazione degli standard di tutela degli interessi finanziari europei, nonché dei principi di legalità, trasparenza e buona amministrazione sanciti da art. 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e art. 325 TFUE.

2. Avvio di indagini congiunte EPPO-OLAF su frode, peculato e mala gestio

Si sollecita l'attivazione immediata di indagini congiunte, con competenze integrate, finalizzate ad accertare:

Frodi aggravate, indebita percezione e distrazione di fondi europei (PNRR, Horizon Europe, fondi strutturali e altre risorse comunitarie) e nazionali destinati al settore universitario e della ricerca;

Uso improprio, distorto o fraudolento di risorse destinate a progetti di ricerca e attività conto terzi, inclusi fondi pubblici e comunitari indiretti;

Omissione di controllo, reiterata inerzia e grave mala gestio da parte del MUR e degli enti universitari coinvolti;

Abuso d'ufficio, peculato accademico, alterazione delle commissioni giudicatrici e possibili profili associativi penalmente rilevanti.

L'indagine dovrà considerare sia gli aspetti economico-finanziari che quelli sistemici, volti a ledere la legalità, la trasparenza e il corretto impiego delle risorse pubbliche e comunitarie.

3. Interferenze illecite e conflitti di interesse da parte di membri del CSM, Senato e MUR

Si denuncia e si richiede approfondimento urgente sull'ingerenza illecita e conflittuale di un Senatore componente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il quale avrebbe influenzato procedure amministrative e concorsuali accademiche, violando così i principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri, sanciti dagli artt. 101 e 104 Cost., oltre al dovere di buona amministrazione (art. 97 Cost.).

Queste interferenze integrano gravi violazioni dei diritti sanciti dagli artt. 6 e 13 CEDU (diritto a un equo processo e a un rimedio effettivo), come confermato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Baka c. Ungheria, 2016).

Si richiede un'indagine indipendente e trasparente per:

Accertare ruolo e responsabilità specifica del Senatore-CSM nelle eventuali interferenze con il MUR e la magistratura (es. sentenza archiviazione Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma, assenza dei PM in aula);

Indagare su eventuali contatti con funzionari del MIUR (oggi MUR) e membri delle commissioni concorsuali (es. Commissione di conferma in ruolo MIUR (oggi MUR) illegittima, Capitolo 2);

Valutare la rilevanza penale e disciplinare delle condotte contestate.

La reiterazione di tali comportamenti mina profondamente la fiducia nelle istituzioni, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dei cittadini.

4. Vigilanza rafforzata e vincolante sul MUR con obblighi di trasparenza e rendicontazione

Alla luce della comprovata opacità e inadempienza sistemica del MUR, si richiede l'imposizione di un regime di vigilanza rafforzata, con:

Obbligo di aggiornamenti periodici, almeno trimestrali, sullo stato di avanzamento degli interventi richiesti (autotutela, annullamenti, rettifiche, trasmissione di atti);

Trasmissione obbligatoria e integrale di tutti i documenti e verbali agli organi nazionali ed europei competenti (ANAC, Corte dei Conti, Commissione Europea, EPPO, OLAF, Corte EDU);

Istituzione, a cura di EPPO o OLAF, di una pagina web pubblica e costantemente aggiornata, contenente dati puntuali sui tempi, sulle inadempienze e sulle misure adottate;

Redazione e trasmissione di una relazione finale al Parlamento Europeo, alla Commissione Europea, alla Presidenza del Consiglio italiano e alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, per garantire controllo politico, istituzionale e tutela dei diritti fondamentali.

Queste misure sono indispensabili per contrastare un quadro sistemico di inefficienza, opacità e violazione dei più elementari principi di legalità e trasparenza.

5. Assicurazione di annullamenti, rettifiche e risarcimenti

Si richiede:

Esecuzione senza ulteriori indugi e con piena efficacia degli annullamenti e delle rettifiche relative ai concorsi pubblici viziati;

Riconoscimento e applicazione di adeguata compensazione economica per i danni patrimoniali, morali, esistenziali e reputazionali subiti dal Prof. Gastaldi, con valutazione giuridica conforme al diritto civile italiano e alla normativa europea;

Adozione di tutte le misure necessarie a prevenire il ripetersi di tali violazioni e a ristabilire un sistema basato su legalità e integrità della ricerca.

6. Protezione rafforzata del segnalante Prof. Gastaldi

Si richiede la massima tutela del whistleblower Prof. Gastaldi, mediante:

Vigilanza costante e protezione efficace contro qualsiasi forma di discriminazione, ritorsione o intimidazione;

Comunicazioni tempestive e trasparenti riguardanti gli sviluppi investigativi;

Audizioni protette e tutelate a livello europeo;

Applicazione rigorosa della Direttiva UE 2019/1937 sulla tutela dei whistleblower e della giurisprudenza della Corte EDU (Bucur c. Romania, Heinisch c. Germania).

7. Quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

- Art. 325 TFUE (tutela degli interessi finanziari dell'UE);
- Reg. UE 2017/1939 (istituzione EPPO);
- Reg. UE 883/2013 (OLAF);
- Dir. UE 2017/1371 (lotta alla frode);
- Dir. UE 2019/1937 (protezione whistleblower);
- Art. 97 Cost. (buona amministrazione);
- Artt. 6, 8, 10, 13 CEDU;
- Giurisprudenza Corte EDU, incluse Baka c. Ungheria, Bucur c. Romania, Heinisch c. Germania;
- Cass. pen. sez. unite n. 33221/2020 (dovere di azione penale);
- Corte di Giustizia UE, sentenza Taricco (interpretazione rigorosa norme penali su frode);
- Sentenze Cons. Stato n. 3926/2019, n. 4473/2021 (predeterminazione concorsuale).

8. Azione urgente richiesta

Avvio immediato di indagini congiunte EPPO-OLAF, con priorità assoluta e risorse adeguate;

Revisione sostanziale e revoca delle archiviazioni sospette e incomplete;

Vigilanza vincolante, pubblica e trasparente sull'operato del MUR;

Trasmissione di relazione finale al Parlamento Europeo e alla Presidenza del Consiglio italiano;

Accertamento e sanzione delle responsabilità penali, amministrative e disciplinari dei membri del CSM, del Senato e di altri soggetti coinvolti;

Protezione integrale e attiva del whistleblower Prof. Gastaldi, a salvaguardia della sua integrità personale, professionale e dei diritti fondamentali.

Confidiamo fermamente nel vostro ruolo istituzionale di garanti della legalità e tutela dei diritti fondamentali europei, auspicando un intervento efficace, risolutivo, tempestivo e trasparente.

Restiamo a disposizione per fornire ogni ulteriore documentazione e collaborazione tecnica necessaria.

Con profondo rispetto,

Tommaso Gorfaldi

Alla Direzione Investigativa Antimafia (DIA)

Oggetto: Richiesta di indagine urgente su fenomeni di gestione clientelare dei posti di lavoro, “Mafia Accademica” e interferenze istituzionali

Illustrissimo Direttore Generale della Direzione Investigativa Antimafia,

Recenti indagini giornalistiche e atti giudiziari (cfr. La Repubblica, L’Espresso, Report, W L’Italia, Anno Zero, Non è l’Arena, Striscia la Notizia; Appendice A.2) hanno rivelato l’esistenza di un sistema illecito noto come “mafia accademica”, in cui concorsi pubblici e gestione di fondi europei (PNRR, Horizon Europe) sono strumentalizzati da reti clientelari con ramificazioni in molteplici ambiti istituzionali.

Come ha efficacemente descritto un eminente Procuratore antimafia, la “*vigliaccheria*” e il “*parassitismo*” di tali apparati, sovente considerati immune da condizionamenti, rappresentano elementi che si riscontrano nelle dinamiche mafiose con **controllo e distribuzione di posti pubblici**, secondo la definizione consolidata nella giurisprudenza e dottrina antimafia (cfr. “*Lezioni di mafie*” e G. Falcone, *Cose di Cosa Nostra*, 1991).

Si evidenzia come, in talune aree e in particolari contesti, questi fenomeni assumano connotati tali da rappresentare un vero e proprio sistema di potere occulto, fondato sull’intreccio tra interessi economici, influenze politiche e condizionamenti istituzionali, anche a livello costituzionale.

In particolare, non si possono escludere interferenze che coinvolgono soggetti di rango costituzionale quali il Consiglio Superiore della Magistratura e il Senato della Repubblica, le cui dinamiche di relazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) sembrano manifestare, con modalità non sempre trasparenti, effetti di condizionamento sulle procedure amministrative e giudiziarie correlate ai concorsi e alla gestione accademica.

Tali intrecci, pur delicati e complessi, rientrano nel perimetro delle Vostre competenze investigative, soprattutto ove si configurino condotte suscettibili di alterare la legalità, la trasparenza e il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché il corretto funzionamento del sistema giudiziario.

Si sottolinea altresì come tali vicende, una volta giunte alle sedi giurisdizionali europee, potrebbero dar luogo a potenziali ricorsi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con conseguenze rilevanti in termini di responsabilità internazionale dello Stato italiano e danni reputazionali. Ciò aggiunge ulteriore urgenza alla necessità di un intervento incisivo e tempestivo della Vostra Autorità, con possibile interfaccia e collaborazione diretta.

Tra i casi più emblematici, si segnala l'Università di Bari, oggetto di numerose denunce e procedimenti (Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari), caratterizzata da un ambiente in cui la legalità è soffocata da reti clientelari radicate e da gravi disfunzioni amministrative, che mettono a rischio anche l'integrità dell'intero sistema di finanziamento pubblico e comunitario.

Alla S.V. chiediamo formalmente:

1. l'apertura di un'indagine preliminare urgente su concorsi predeterminati, pratiche clientelari, abuso di fondi pubblici e presunte interferenze istituzionali, con acquisizione di atti (Appendice A.1) e audizioni del segnalante, Prof. T. Gastaldi, in regime di riservatezza ai sensi dell'art. 329 c.p.p.;
2. L'attivazione di misure di protezione per il segnalante, Prof. T. Gastaldi, ai sensi della Direttiva UE 2019/1937, art. 19, e dell'art. 54-bis D.Lgs. 165/2001, per prevenire qualsiasi forma di ritorsione;
3. La trasmissione dei risultati investigativi alle Procure competenti (Proc. nn. 30703/07, 37860/09, 48168/10 – Roma; 13019/07 – Bari), nonché agli organi europei EPPO, OLAF, Commissione Europea (SG-PLAINTES) e Corte EDU, con notifica al segnalante (Reg. UE 2017/1939, art. 24).

L'inerzia e le omissioni del MUR rispetto a tali fenomeni costituiscono una grave lesione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e un oltraggio al corretto impiego delle risorse pubbliche e comunitarie, come evidenziato dalla Corte dei Conti.

Confidiamo nella Vostra autorevole competenza e nel rigore investigativo per contrastare efficacemente queste mafie silenziose ma dirompenti, che minano le fondamenta democratiche, istituzionali e morali del Paese.

Rimaniamo a disposizione per fornire documentazione, testimonianze e ogni utile collaborazione.

Con ossequio,

Tommaso Gorfaldi

All'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Oggetto:

Verifica urgente su irregolarità concorsuali universitarie e tutela rafforzata della legalità amministrativa e prevenzione della corruzione, con particolare attenzione alle interferenze illecite su giudici e commissioni concorsuali.

Illustrissimo Signor Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione,

Nel Vostro essenziale ruolo di presidio della legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, con la presente Vi sottoponiamo una segnalazione formale riguardante gravi irregolarità e potenziali illeciti nei concorsi pubblici universitari svolti presso gli Atenei di Roma e Bari, che coinvolgono anche condotte di possibile corruzione e indebite interferenze illecite, in particolare su figure giudiziarie coinvolte nei procedimenti correlati.

Alla luce del quadro normativo nazionale e europeo, si richiede l'attivazione di un'istruttoria urgente e approfondita finalizzata a verificare i seguenti punti fondamentali:

1. Verifica della regolarità delle procedure concorsuali accademiche

Accertamento formale e sostanziale delle procedure concorsuali sospettate di gravi vizi, quali:

Conflitti di interesse non dichiarati e occultati;

Mancanza di valutazione comparativa oggettiva e imparziale;

Predeterminazione dolosa e sistematica degli esiti delle selezioni;

Uso improprio, distorto o fraudolento di risorse pubbliche, ivi incluse quelle europee e nazionali.

Concorsi universitari denunciati:

Università di Roma:

Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 – SECS-S/01)

Bando GU n. 44 del 06/06/2008 (INF/01, SECS-S/01)

Università di Bari:

Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) S01A (Bari)

Si evidenzia, in particolare, il caso del secondo concorso di Roma, in cui il Presidente della commissione concorsuale risulta remunerato tramite fondi provenienti da Lottomatica, senza che sia stata svolta alcuna attività corrispondente, configurando così un possibile episodio di corruzione e malversazione.

2. Verifica dell'effettiva applicazione delle tutele per il segnalante Prof. Gastaldi

Il segnalante, è stato oggetto di ripetuti atti persecutori e ritorsivi documentati, oltre a subire marginalizzazione professionale e tentativi sistematici di esclusione dalle procedure accademiche (cfr. Capitolo 2 della documentazione allegata).

Si richiede pertanto:

La verifica rigorosa dell'attuazione delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva UE 2019/1937 sulla protezione dei whistleblower;

L'adozione di misure di supporto istituzionale formale e pratico per il whistleblower, in linea con i principi consolidati dalla giurisprudenza della Corte EDU (Guja c. Moldova, Heinisch c. Germania) e della Corte di Giustizia UE.

3. Trasparenza, vigilanza e coordinamento interistituzionale

Nel rispetto degli obblighi di collaborazione e scambio informativo sanciti dalla Legge n. 190/2012, si richiede che l'ANAC:

Trasmetta con tempestività gli esiti delle proprie verifiche a:

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR);

Corte dei Conti;

Procure competenti di Roma e Bari;

Procura Europea (EPPO);

Ufficio Europeo Antifrode (OLAF);

Commissione Europea – Segretariato Generale;

Valuti l'opportunità di formulare raccomandazioni formali al MUR per:

Correggere e sanare procedure concorsuali viziati;

Rafforzare gli obblighi di autotutela amministrativa;

Prevenire atti di ritorsione contro i segnalanti e tutelare efficacemente i whistleblower;

Rediga un rapporto di sintesi, anche riservato, da condividere con le istituzioni europee, in applicazione dell'art. 325 TFUE e delle Linee guida UE sulla legalità nella spesa pubblica.

Motivazione giuridica e quadro normativo di riferimento

La presente segnalazione si fonda sui seguenti riferimenti giuridici:

Art. 97 Cost. (principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione);

Legge 190/2012 (normativa anticorruzione);

D.Lgs. 24/2023 (protezione dei whistleblower);

Regolamenti e direttive UE: Dir. 2019/1937, Reg. UE 2017/1939, Reg. UE 883/2013;

Giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizia UE in materia di tutela dei diritti fondamentali, legalità e lotta alla corruzione.

Richieste specifiche all'ANAC

Apertura formale di istruttoria su trasparenza, correttezza e legittimità delle procedure concorsuali segnalate;

Verifica puntuale e attenta del rispetto delle tutele previste per il segnalante Prof. Gastaldi;

Redazione e trasmissione di rapporto conclusivo con esiti, raccomandazioni e eventuali suggerimenti di azione correttiva;

Trasmissione completa degli atti e degli esiti investigativi agli organismi nazionali ed europei competenti, garantendo massima trasparenza e coordinamento.

Confidando nella Vostra attenzione e tempestività nell'assumere le necessarie iniziative di competenza, rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore documentazione o chiarimento.

Con profondo rispetto,

Tommaso Gastaldi

All'Avvocatura Generale dello Stato – Ufficio del Presidente

**Oggetto: Istanza istituzionale per valutazione giuridica sull'inerzia del MUR,
lesione dell'interesse pubblico e tutela del segnalante ai sensi della Direttiva UE
2019/1937 e L. 260/1958**

Illustrissimo Avvocato Generale,

con profondo rispetto per il ruolo di alto presidio giuridico che l'Avvocatura Generale dello Stato esercita nell'interesse dell'ordinamento e della Repubblica (art. 1, L. 260/1958), mi permetto di sottoporre alla Sua attenzione una vicenda di gravissima anomalia istituzionale, i cui effetti si protraggono da oltre diciotto anni e che coinvolge direttamente l'amministrazione dell'università e della ricerca, il diritto alla buona amministrazione, la trasparenza nei pubblici concorsi e la tutela dei segnalanti.

Contesto

Nel 2007 il sottoscritto ha presentato ricorsi gerarchici formali e denunce puntualmente documentate (Proc. Pen. n. 30703/07 – Procura di Roma) per gravi irregolarità in alcune procedure concorsuali universitarie, con allegazioni anche relative a interferenze improprie di soggetti appartenenti ad organi di rango costituzionale.

Tutti i ricorsi formali e le segnalazioni sono rimasti privi di riscontro formale o sostanziale, in violazione del dovere dell'amministrazione di concludere i procedimenti (art. 2, L. 241/1990), nonché dei principi fondamentali di imparzialità, legalità e buon andamento dell'azione pubblica (artt. 97 Cost. e 41 Carta dei Diritti UE).

A tale inerzia si è aggiunto, negli anni, un clima ostile, discriminatorio e ritorsivo nei confronti della mia persona, che ha prodotto danni professionali e personali ingenti e irreparabili, oggetto di ulteriori esposti e indagini (Appendice A.1: Proc. n. 37860/09, n. 48168/10 – Procura di Roma, Guardia di Finanza, ecc.).

Ruolo dell'Avvocatura e interesse autentico dello Stato

È nella piena consapevolezza del prestigio e della responsabilità dell'Ufficio che Lei presiede, che mi permetto di richiamare l'attenzione sul **valore sistemico e non meramente individuale di questa vicenda**.

L'Avvocatura Generale dello Stato, infatti, **non è solo organo di difesa tecnica dell'amministrazione**, ma **custode dell'interesse generale dello Stato**, anche e soprattutto quando tale interesse non coincide con la mera difesa dell'operato di singoli apparati.

Nel caso presente, il **vero interesse dello Stato** – sul piano giuridico, reputazionale ed europeo – **non consiste nel minimizzare o respingere quanto accaduto**, ma semmai **nel prendere atto della gravità di una condotta omissiva protrattasi per quasi due decenni**, che ha prodotto un danno grave non solo a un cittadino, ma **alla credibilità dell'istituzione stessa**.

Implicazioni reputazionali a livello europeo e internazionale

Si rileva, inoltre, che la persistente inerzia e le criticità segnalate si inscrivono in un contesto più ampio, nel quale l'Italia fatica a mantenere un'immagine di paese attento alla legalità e alla trasparenza, soprattutto nel settore scientifico e accademico, come evidenziato da recenti articoli di stampa estera raccolti in Appendice A.2.

Questa scarsa considerazione internazionale, che rischia di influenzare negativamente la percezione e la collaborazione con istituzioni europee e organismi scientifici, è un elemento che deve essere tenuto in seria considerazione.

Un intervento deciso, che ristabilisca in modo netto la legalità e la correttezza procedurale, rappresenterebbe quindi non solo un atto di giustizia interna, ma anche un investimento strategico per la reputazione dell'Italia nella comunità europea e globale.

Riflessioni giuridiche

Si chiede pertanto che l'Avvocatura possa valutare con la dovuta attenzione:

1. La legittimità della condotta omissiva del MUR

che ha ignorato **ricorsi formali gerarchici regolarmente presentati e documentati**, in violazione dell'art. 2 L. 241/1990, della Direttiva UE 2019/1937 e degli obblighi di tutela del segnalante. A tal proposito si richiama:

Cass. Civ., Sez. III, n. 9106/2022 – responsabilità da ritardo amministrativo;

Cons. Stato, n. 4473/2021 – diritto del cittadino alla conclusione del procedimento;

CEDU, Kudła c. Polonia (2000) – ritardo irragionevole come violazione dell'art. 13 CEDU.

2. L'esigenza di un segnale esemplare di legalità

Non può sfuggire che un'azione forte e risolutiva – anche sul piano del risarcimento e della ricostruzione di carriera – **rafforzerebbe il prestigio dello Stato**, oggi osservato da istituzioni europee (CEDU, Commissione UE, OLAF), e sarebbe **coerente con gli obblighi derivanti dalla Direttiva UE 2019/1937**, oltre che conforme ai valori costituzionali (artt. 3, 97, 101 Cost.).

Interesse reputazionale

In questa prospettiva, è evidente che il vero danno sarebbe **la mancata reazione** a un'ingiustizia sistemica documentata, che ha attraversato Ministero, università e

autorità inquirenti, e che – per la sua durata e gravità – **mina la fiducia dei cittadini nella giustizia amministrativa e concorsuale.**

Al contrario, **un’azione ferma e limpida di ripristino della legalità – anche se tardi – rafforzerebbe l’autorevolezza dello Stato** e invierebbe un messaggio chiaro e positivo all’opinione pubblica, al mondo accademico e alle istituzioni europee: **lo Stato italiano non protegge l’inerzia, ma la corregge.**

Conclusione

Confidando che la vicenda possa essere oggetto di valutazione approfondita e autonoma da parte dell’Ufficio da Lei presieduto, anche in vista della crescente attenzione pubblica e istituzionale che essa sta ricevendo, resto a disposizione per fornire ogni documentazione utile.

Con deferenza e fiducia nella funzione istituzionale dell’Avvocatura Generale quale garante della legalità e della credibilità della Repubblica,

Con la più alta considerazione,

e rinnovata fiducia nell’indipendenza e nella funzione di garanzia dell’Avvocatura Generale dello Stato, porgo i miei più distinti saluti.

Tommaso Gorfaldi

Alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Strasburgo

Oggetto: Pre-notifica di ricorso ai sensi della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo per violazioni sistemiche e protratte dei diritti fondamentali in ambito universitario italiano, con richiesta di accertamento, misure vincolanti, tutela risarcitoria e strutturale

La presente istanza integra e anticipa il ricorso formale che sarà depositato dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (art. 34 CEDU), richiedendo la supervisione per l’attuazione integrale delle misure di ristoro e riforma sistemica qui richieste.

Illustrissima Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,

Il sottoscritto Prof. Tommaso Gastaldi, in qualità di segnalante di illeciti accademici e bersaglio di ritorsioni, pre-notifica alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ai sensi degli artt. 34 e 35 CEDU la futura presentazione di un ricorso formale per ottenere tutela giurisdizionale piena, vincolante e immediata contro le gravi e sistematiche violazioni dei diritti fondamentali subite nell’ambito delle procedure concorsuali universitarie italiane (D.R. 215/06, GU 20/2006, Roma; GU 23/2001, Bari) e delle omissioni istituzionali protrattesi per oltre diciotto anni, in violazione degli obblighi costituzionali (artt. 3, 9, 33, 97, 101 Cost.), europei (artt. 41, 47 Carta UE; art. 325 TFUE; Direttiva UE 2019/1937) e sovranazionali (artt. 6, 8, 10, 13 CEDU).

Premessa fattuale e giuridica

Le evidenze documentate (Capitolo 2; Appendici A.1, A.2; Prot. 5060/PF, 7765/PF) dimostrano un sistema di illeciti accademici e istituzionali che ha compromesso i diritti del ricorrente e l’integrità del sistema universitario italiano:

1. Predeterminazione dolosa delle procedure concorsuali: Le commissioni delle Università di Roma e Bari hanno adottato atti viziati da conflitti di interesse (art. 6-bis L. 190/2012) e violazioni delle norme sui concorsi pubblici (art. 6, D.P.R. 487/1994, come modificato), escludendo il ricorrente nonostante un curriculum accademico

superiore (Appendice A.1; analisi comparativa, $p = 0,001145$). Ciò ha leso il diritto a un giusto procedimento (art. 6 CEDU; Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal [GC], n. 55391/13, 6 novembre 2018) e il principio di parità di trattamento (art. 41 Carta UE; Corte di Giustizia UE, C-310/17, Levola Hengelo, 7 novembre 2018 – analogia per trasparenza).

2. Inerzia del MUR: Il Ministero ha omesso per diciotto anni l'esercizio dell'autotutela amministrativa (art. 21-nonies L. 241/1990), aggravando il danno erariale (Corte dei Conti, Sez. App. Enti, sent. n. 234/2022) e morale al ricorrente, in violazione del diritto a un rimedio effettivo (art. 13 CEDU; Corte EDU, Kudła v. Poland [GC], n. 30210/96, 26 ottobre 2000). Si chiede di ordinare allo Stato italiano di disporre, entro termine ragionevole (es. 90 giorni), l'annullamento in autotutela delle procedure concorsuali viziato (documentate in Appendici A.1, A.2), ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990, con supervisione della Corte per garantire l'effettività dell'esecuzione (art. 46 CEDU; Corte EDU, Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) v. Switzerland (no. 2), n. 32772/02, 30 giugno 2009).

3. Archiviazioni arbitrarie delle Procure: Le Procure di Roma e Bari (Proc. Pen. n. 30703/07, Roma; n. 13019/07, Bari) hanno archiviato le denunce senza adeguata istruttoria, compromettendo il diritto a un'indagine effettiva e imparziale (art. 6 CEDU; Corte EDU, Morice v. France [GC], n. 29369/10, 23 dicembre 2015).

4. Interferenze istituzionali: sospetto di conflitti di interesse tra membri del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), vertici universitari e MUR e magistratura (Appendice A.2) hanno potenzialmente compromesso l'indipendenza giudiziaria (art. 101 Cost.; Corte Cost., n. 162/2017) e il diritto alla vita privata e professionale del ricorrente (art. 8 CEDU; Corte EDU, Fernández Martínez v. Spain [GC], n. 56030/07, 12 maggio 2014).

5. Ritorsioni contro il whistleblower: Il ricorrente ha subito ostracismo, minacce e danni reputazionali per aver denunciato gli illeciti, in violazione della Direttiva UE 2019/1937 (D.Lgs. 24/2023) e della giurisprudenza CEDU (Heinisch v. Germany [GC], n. 28274/08, 21 luglio 2011; Guja v. Moldova, n. 14277/04, 12 febbraio 2008; Bucur and Toma v. Romania, n. 40238/08, 8 gennaio 2013).

6. Danno erariale e finanziario UE: L'abuso di fondi pubblici e comunitari (PNRR, Horizon Europe) configura una lesione agli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, C-42/17, M.A.S. and M.B., 5 dicembre 2017; OLAF, Relazione annuale 2023), con un danno quantificabile in milioni di euro (Appendice A.2).

Richieste alla Corte

Alla luce delle violazioni sopra descritte, si richiede alla Corte EDU:

1. Dichiarazione di violazione: Accertare e dichiarare la violazione degli artt. 6, 8, 10 e 13 CEDU per:
 - Predeterminazione concorsuale e mancanza di un giusto procedimento (art. 6 CEDU);
 - Lesione della vita privata e professionale del ricorrente (art. 8 CEDU);
 - Repressione della libertà di espressione del *whistleblower* (art. 10 CEDU);
 - Assenza di rimedi effettivi contro gli illeciti (art. 13 CEDU).
2. Ordinare allo Stato italiano di disporre, entro un termine ragionevole (es. 90 giorni), **l'annullamento in autotutela delle procedure concorsuali viziate (documentate nel Capitolo 2 e Appendice A.1), ai sensi dell'art. 21-nonies L. 241/1990 e in conformità al principio di legalità** (art. 97 Cost.), con supervisione della Corte per garantire l'effettività dell'esecuzione (art. 46 CEDU; Corte EDU, Verein gegen Tierfabriken Schweiz c. Svizzera, n. 32772/02, 30.06.2009; Corte EDU, Ilgar Mammadov c. Azerbaigian, n. 15172/13, 22.05.2014).
3. Revisione delle archiviazioni penali: Ordinare la riapertura delle indagini presso le Procure di Roma e Bari (art. 414 c.p.p.), con monitoraggio europeo per garantire un'istruttoria imparziale e approfondita (art. 6 CEDU; Corte EDU, Morice c. Francia).
4. Indagine sulle interferenze istituzionali: Disporre un'investigazione indipendente sulle segnalate connessioni tra vertici universitari, membri del Consiglio Superiore della Magistratura e MUR, corroborate da inchieste

giornalistiche (*La Repubblica*, 15.03.2023; *L'Espresso*, 22.04.2023, Appendice A.2), con trasmissione degli atti a EPPO, OLAF e Commissione Europea per accertamenti su illeciti amministrativi e penali (art. 325 TFUE; Corte Cost., n. 162/2017).

5. Risarcimento danni: Condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni patrimoniali, morali e reputazionali subiti dal ricorrente, comprensivi di: perdita di chance accademica e professionale; danno morale derivante da ritorsioni; danno reputazionale per ostracismo accademico. La quantificazione, da determinarsi equitativamente ai sensi dell'art. 41 CEDU, è richiesta in conformità alla giurisprudenza consolidata (Corte EDU, Bucur e Toma v. Romania, n. 40238/02, 8 gennaio 2013; Corte EDU, Heinisch v. Germany, n. 28274/08, 21 luglio 2011), con riserva di ulteriore specificazione in sede di esecuzione.
6. Ricostruzione di carriera: Ordinare la ricostruzione della carriera accademica del ricorrente, con reintegra nelle posizioni illegittimamente negate e rimozione degli effetti discriminatori (art. 8 CEDU; Corte EDU, Heinisch c. Germania).
7. Misure di tutela rafforzata: Imporre allo Stato italiano l'adozione di misure di protezione immediate per il ricorrente contro ulteriori ritorsioni, inclusa la garanzia di accesso a opportunità accademiche e la pubblicazione di un comunicato ufficiale di riconoscimento del suo ruolo di whistleblower (Direttiva UE 2019/1937; Corte EDU, Guja c. Moldova).
8. Riforma strutturale: Ordinare l'istituzione di un meccanismo di controllo europeo permanente, coordinato dalla Commissione Europea, per garantire legalità e integrità nelle selezioni universitarie italiane, in linea con gli standard di ALLEA (2017) e Reg. UE 2021/695 (Horizon Europe).
9. Trasmissione degli atti: Disporre l'invio del dossier a EPPO, OLAF, Commissione Europea (SG-PLAINTES), Corte dei Conti, Procure di Roma e Bari, e ANAC per accertamenti coordinati su abuso di fondi e violazioni sistemiche (art. 325 TFUE; Corte di Giustizia UE, C-105/14, Taricco, 8 settembre 2015), con richiesta di monitoraggio da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per garantire l'esecuzione delle misure (art. 46 CEDU; Corte EDU, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan [GC]).

10. Esecuzione sotto supervisione: Prevedere meccanismi di follow-up per l'esecuzione delle misure ordinate, inclusa la possibilità di sanzioni pecuniarie in caso di inadempimento reiterato (art. 46 CEDU; Corte EDU, Ilgar Mammadov v. Azerbaijan [GC]).
11. Acquisizione di prove e audizioni: Autorizzare l'acquisizione di tutti gli atti menzionati (Appendici A.1, A.2; Proc. Pen. n. 30703/07, Roma; n. 13019/07, Bari), delle inchieste giornalistiche (La Repubblica, L'Espresso), e delle risultanze di OLAF (*Relazione annuale 2023*), nonché audizioni del ricorrente per fornire ulteriori testimonianze.

Motivazioni giuridiche

- Art. 6 CEDU: La predeterminazione concorsuale e le archiviazioni arbitrarie violano il diritto a un processo equo (Corte EDU, Ramos Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal [GC]).
- Art. 8 CEDU: Le ritorsioni hanno leso la vita privata e professionale del ricorrente (Corte EDU, Fernández Martínez v. Spain [GC]).
- Art. 10 CEDU: La repressione delle denunce compromette la libertà di espressione del whistleblower (Corte EDU, Guja v. Moldova).
- Art. 13 CEDU: L'inerzia del MUR e l'assenza di rimedi effettivi violano il diritto a un ricorso effettivo (Corte EDU, Kudła v. Poland [GC]).
- Norme UE: La Direttiva UE 2019/1937 e l'art. 325 TFUE impongono la tutela dei whistleblower e la protezione degli interessi finanziari UE (Corte di Giustizia UE, C-42/17, M.A.S.).
- Norme nazionali: Le violazioni di trasparenza e legalità contravvengono agli artt. 3, 9, 33, 97 Cost. e all'art. 6-bis L. 190/2012 (Corte dei Conti, Sez. App. Enti, sent. n. 234/2022).

Impatto sistemico

Le violazioni denunciate non riguardano solo il ricorrente, ma riflettono un problema

strutturale del sistema universitario italiano, che mina la fiducia dei cittadini e il prestigio internazionale dell'Italia. Un intervento della Corte EDU è essenziale per:

- Ripristinare la legalità e la integrità accademica;
- Garantire la protezione dei whistleblower in contesti accademici;
- Prevenire ulteriori abusi di fondi pubblici e comunitari (PNRR, Horizon Europe).

Il ricorrente rimane a completa disposizione per fornire ulteriori elementi probatori, partecipare ad audizioni e collaborare con la Corte per garantire l'effettività della tutela richiesta.

Con il massimo rispetto e fiducia nella giustizia europea,

Prof. Tommaso Gastaldi



APPENDICE - ALLEGATI E MATERIALE PROBATARIO AGGIUNTIVO

La presente appendice raccoglie materiale probatorio verificabile a supporto delle denunce, dimostrando le modalità illecite di gestione dei fondi pubblici nella ricerca scientifica, incluse pubblicazioni su riviste predatorie e irregolarità concorsuali sistemiche.

Attraverso corrispondenza ufficiale, atti giudiziari, articoli di stampa nazionali (*La Repubblica, L'Espresso, Report, Non è l'Arena, Striscia la Notizia, W L'Italia, Anno Zero* – cfr. Appendice A.2) e internazionali (DMStud.Bladet, America Oggi, ecc. – cfr. Appendice A.2), e testimonianze degli studenti, si evidenzia la natura strutturale delle violazioni, che compromettono gli artt. 9, 97 Cost., l'art. 325 TFUE, l'art. 41 Carta UE, e causano un danno erariale sistemico, aggravando il danno esistenziale, patrimoniale e reputazionale del segnalante (D.Lgs. 24/2023; Corte EDU, Guja c. Moldova, n. 14277/04, 2008).

Tutti i documenti citati sono depositati presso le Procure della Repubblica o le rispettive amministrazioni e redazioni giornalistiche, per quanto concerne i documenti mediatici.

Si richiede la loro acquisizione agli atti, unitamente alle nuove prove presentate.

Il segnalante è sempre disponibile per integrazioni o audizioni.

A.1 - Lista di esposti/querele e atti pubblici menzionati o da acquisire in toto, completi di tutti i relativi atti di opposizione

Bandi menzionati (per annullamento):

- Bando GU n. 20 del 14/03/2006 (D.R. 215/06 del 09/03/2006) settore: SECS-S/01 (Roma)
- Bando GU n. 23 del 23/03/2001 (D.R. 7390 del 05/10/2000) settore: S01A (Bari)
- Bando GU n. 44 del 06/06/2008 settori: INF/01 e SECS-S/01 (Roma)

Acquisizione di tutti i nuovi elementi di prova relativi alle procedure comparative viziate e predeterminate, con massima urgenza, per accertare violazioni penali (artt. 323, 479, 612-bis c.p.), amministrative (art. 1 L. 241/1990; D.Lgs. 165/2001), e comunitarie (art. 325 TFUE; Direttiva UE 2019/1937).

Tabella riepilogativa degli atti principali:

Atto	Numero di protocollo/Data	Oggetto	Autorità destinataria
Proc. Pen. n. 30703/07	R.G.N.R., 21273/07 GIP	Predeterminazione concorsi, brogli (Prof. A. Rizzi)	Procura di Roma
Proc. Pen. n. 30703/07	Prot. n. 017565 11/01/2010	Richiesta di Revoca (seghealazione sentenza contra legem)	Procura di Roma
Proc. Pen. n. 13019/07	R.G.N.R./PM-21	Brogli concorsuali (Prof. Girone)	Procura di Bari
Proc. Pen.	R.G.N.R., Roma	Mobbing, diffamazione (Prof. P.	Procura di Roma

n. 37860/09		Dell'Olmo)	
Proc. Pen. n. 48168/10	R.G.N.R., Roma	Diffamazione (Prof. P.G. Franciosa)	Procura di Roma
Esposto al CSM	11/01/2010, Prot. 017465	Conflitti di interesse (Senato/ CSM). Revisione sentenza su insindacabilità assoluta commissioni e irrilevanza ricerca	CSM
Lettera di diffida Prot.	Prot. 238, 11/04/2008	Predeterminazione concorsuale (Prof. M. G. Salinetti/L. Piccinato)	Presidenza Facoltà
Querela GdF	10/06/2009, Prot. 393/2009	Abusi, mobbing	Guardia di Finanza
Esposto	16/06/2009	Abusi, mobbing	Questura
Ricorsi Amm.	Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012	Concorsi viziati	MUR, Presidenza della Repubblica

Atti giudiziari e amministrativi (dettaglio):

- Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma: Predeterminazione esiti concorsuali e brogli (Prof. A. Rizzi et al.), inclusi atti di opposizione, richieste di revoca, e CTU Pesarin-Chiandotto.

- Deposizione Prof. A. Forcina (ottobre 2007, Carabinieri di Perugia): Sulle modalità operative del Presidente di Commissione Prof. A. Rizzi.

- Ricorsi MUR/Presidenza della Repubblica (Prot. 5060/PF, 7765/PF, 2007/2012):

- Richiesta di Revoca Prot. n. 017565 11/01/2010, Procura di Roma relativa a Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma

- Richieste di evasione per concorsi viziati.
- Esposto al CSM (11/01/2010, Prot. 017465): Conflitti di interesse (es. **Senatore della Repubblica e membro laico del CSM** dal 2010).
- Proc. Pen. n. 13019/07, Procura di Bari: Brogli concorsuali (Prof. Girone et al.), inclusi atti di opposizione.
- Proc. Pen. n. 37860/09, Procura di Roma: atti persecutori, mobbing, esclusione, diffamazione accademica (Prof. P. Dell'Olmo et al.).
- Esposto Procura di Roma (30/03/2010, Prot. 019663): Ulteriori denunce di irregolarità.
- Proc. Pen. n. 48168/10, Procura di Roma: Diffamazione (Prof. P.G. Franciosa).
- Guardia di Finanza, Prot. 393/2009 del 10/06/2009: Abusi e mobbing.
- Esposto Questura di Roma (16/06/2009): Abusi e mobbing.
- **Lettera protocollata** di diffida a Preside M. G. Salinetti (Prot. 238, 11/04/2008): Denuncia di predeterminazione concorsuale (Prof. L. Piccinato), confermata dall'esito <https://www.datatime.eu/concorsopoli/>
- Analisi matematica predeterminazione (Capitolo 2, $p < 0,001145$): Prova statistica dell'improbabilità degli esiti concorsuali.
- Opposizione Bari <https://www.datatime.eu/concorsopoli/OpposizioneBARI-Finale.doc>: Documento di opposizione alle procedure concorsuali viziate.

Dettagli specifici:

Nella lettera di diffida a Preside M.G. Salinetti (Prot. 238, 11/04/2008; v. Figura in Capitolo 2 o Appendice A.1), il segnalante denunciava la **predeterminazione del concorso**, indicando in anticipo i vincitori, poi confermati.

Un invito pubblico su <https://www.datatime.eu/concorsopoli/> ha attirato 64 candidati, un numero eccezionale per tali procedure, evidenziando la notorietà del caso.

- Lettera del Prof. A. Forcina (Università di Perugia, ottobre 2007): Denuncia condotte scorrette dei commissari nelle procedure comparative.

Materiale probatorio online: Si richiede l'acquisizione di:

- <https://www.datatime.eu/concorsopoli/>
- <https://www.datatime.eu/concorsopoli/concorsopoli.htm>
- <https://www.datatime.eu/concorsopoli/OpposizioneBARI-Finale.doc>

Azione richiesta: Acquisizione integrale degli atti e dei materiali online; trasmissione a Procure, EPPO, OLAF, e Corte dei Conti e a tutte le autorità destinatarie del presente.

1/2 Forward a superiore diretto (Ministero) - Comunicazione Prof. Forcina

----- Forwarded message -----

From: Forcina Antonio <forcin@...>
Date: 2007/1/24
Subject: Rizzi
To: Tommaso Gastaldi <tommaso.gastaldi@gmail.com>

Ciao,
ti mando i file che facevano parte del sito che avevo a suo tempo attivato, insieme a una mia relazione di minoranza che è agli atti del concorso di Macerata.
...

Circa la possibilità di rendere credibile una denuncia penale, la sola cosa che avrebbe un qualche effetto sulla tracotanza di certa gente, alcuni colleghi giuristi mi avevano avvertito circa i rischi che si corre di avere una controdenuncia per diffamazione, per questo io ero stato cauto, non essendo certo di come muovermi, ma se hai un avvocato in famiglia, la cosa è più semplice.

Riguardo l'aspetto del rispetto della legge, un amministrativista aveva fatto notare che i cosiddetti criteri richiesti dalla legge dovrebbero essere specifici e non generici e evasivi. Criteri evasivi che dicono tutto e niente a suo avviso potevano configurarsi come un modo di non adempiere a quanto richiesto per lasciarsi completa libertà di manovra. Purtroppo, però, questa inadempienza è generalizzata, quindi non discriminante.

Se fossi chiamato a testimoniare, non avrei difficoltà a dichiarare che, nel concorso in questione, i giudizi di Rizzi erano palesemente distorti e quindi o lui mentiva o era incompetente. Il problema è che le sue opinioni erano condivise dagli altri 4 commissari e, sebbene io singolarmente possa essere considerato più autorevole di ciascuno di loro singolarmente, + difficile che un giudice dia credito a me contro di loro. Il fatto che Rizzi e Lauro sono spesso apparsi in commissione insieme è certo un indizio. Ad esempio, nel concorso di Napoli in cui loro erano decisi a far vincere De Antoni, un personaggio altrettanto squallido di Fraire, io scrissi a Lauro una lettera di cui ti riporto i passi salienti:

Lettera del Prof. A. Forcina, Università di Perugia, sulle condotte scorrette della Commissione e del Presidente nelle procedure comparative, ottobre 2007

A.2 - Alcune Inchieste giornalistiche e testimonianze studentesche sulle irregolarità accademiche

Premessa

I fenomeni denunciati sono stati oggetto di molte trasmissioni televisive di prima serata, articoli di stampa nazionali e internazionali, e libri che hanno evidenziato il sistema di “Concorsopoli”.

La notorietà del caso, aggravata da **cause temerarie contro giornalisti** (es. Il Direttore Ezio Mauro e suoi giornalisti, *La Repubblica*, per centinaia di migliaia di euro, respinte; Marino Bisso, *L'Espresso*, 2008), configura un tentativo sistemico di intimidazione della stampa, in violazione dell'art. 10 CEDU (Corte EDU, Steel e Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, 15.02.2005) e dell'art. 21 Cost.

La petizione studentesca del 2008 (<https://www.datatime.eu/concorsopoli>, con migliaia di adesioni spontanee da blog come *Ateneo Pulito*, *Universitopoli*, [*Il Senso della Misura*](#), etc.) evidenzia la gravità sistemica delle violazioni, rafforzando la necessità di un intervento istituzionale.

Trasmissioni televisive:

Anno Zero (RAI, 25/09/2008, “Concorsopoli all'università”): Inchiesta di Michele Santoro

con intervista al Prof. Tommaso Gastaldi, che denuncia clientelismo e ritorsioni. Pressioni a alla redazione di Anno Zero, (Proc. Pen. n. 30703/07, Procura di Roma) <https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/list/ContentSet-1465f259-b01a-4eef-a6e0-d0e9485a865c.html>

Impatto: Visibilità nazionale con milioni di spettatori.

Non è l'Arena (La7, 15/04/2018, “Baroni e concorsi truccati”): Massimo Giletti approfondisce “Concorsopoli” citando i procedimenti 37860/09, 48168/10, con

intervista al Prof. Tommaso Gastaldi.

<https://www.la7.it/nonelarena/video/la-denuncia-di-orsini-a-non-e-larena-ho-denunciato-baroni-corrotti-mi-hanno-bocciato-mille-volte-08-05-2022-437363>

Report (RAI, 17/10/2010, “Università: il sistema dei baroni”): Milena Gabanelli denuncia pubblicazioni predatorie e abuso di fondi

<https://www.raiplay.it/programmi/report/archivio/puntate/2010>

W l'Italia (RAI, 12/09/2013, “*Il danno dei baroni*”): Riccardo Iacona collega clientelismo e fuga di cervelli (Proc. Pen. 30703/07, 13019/07).

<https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/list/ContentSet-c0c4448d-fc68-46c6-b4fb-4ada503d89e2.html>

<https://www.teche.rai.it/programmi-radio-e-tv-in-ordine-alfabetico/>

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/02/06/universita-radiografia-del-sistema-dei-baroni-presadiretta-riparte-dai-concorsi-truccati-iacona-la-lobby-dei-prof-si-oppone-a-riforme/6481454/>

<https://www.rai.it/programmi/report/ricerca.html?f=tiposAinchiesta>

Presadiretta (RAI, 10/02/2014, “*Università in crisi*”): Inchiesta sul nepotismo e la fuga di cervelli.

<https://www.raiplay.it/programmi/presadiretta>

<https://www.rai.it/dl/portali/site/puntata/list/ContentSet-c0c4448d-fc68-46c6-b4fb-4ada503d89e2.html>

Le Iene (Italia 1, 03/11/2009, “*Concorsi truccati alla Sapienza*”): Servizio su irregolarità concorsuali.

<https://www.butac.it/le-iene-e-i-concorsi-universitari/>

<https://www.iene.mediaset.it/puntate/>

Report (RAI, 15/05/2011): *Inchiesta su concorsi truccati e nepotismo accademico, con focus su Luigi Frati, Rettore della Sapienza.*

<https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Concorso-nel-reato-743707e0-c296-4e53-a5cc-679f66a1fc2e.html>

Report (RAI, 09/12/2012): Aggiornamento sull'inchiesta precedente, con nuove denunce e sviluppi.

<https://www.rai.it/programmi/report/inchieste/Concorso-nel-reato-743707e0-c296-4e53-a5cc-679f66a1fc2e.html> Disponibile su RAI Play

Striscia la Notizia (Canale 5, 20/10/2008, “*Baroni universitari*”): Satira sugli scandali accademici.

<https://www.striscialanotizia.mediaset.it/video>
https://en.wikipedia.org/wiki/Striscia_la_notizia

“*Lezioni di Mafie*”, La7 Attualità, con Nicola Gratteri

<https://www.la7.it/lezioni-di-mafie>

Articoli di stampa nazionali:

La Repubblica, 22/09/2008: “*Docenti a giudizio per il concorso truccato*”

<https://roma.repubblica.it/dettaglio/Docenti-a-giudizio-per-il-concorso-truccato/1503010>

L'Espresso, 30/10/2008: “*Sociologia, il concorso truffa*”

<http://espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Sociologia-il-concorso-truffa/1867027>

<https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2007/11/09/sociologia-il-concorso-truffa.html>

Il Fatto Quotidiano, 12/03/2011: “*Concorsopoli, il sistema dei baroni universitari*”

<https://www.ilfattoquotidiano.it/2011/03/12/concorsopoli-il-sistema-dei-baroni-universitari/96345/>

Il Messaggero, 09/11/2008: “*Concorsopoli alla Sapienza*”

http://carta.ilmessaggero.it/view.php?data=20081109&ediz=20_CITTA&npage=6&file=V_309.xml&type=STANDARD

Il Giornale, 17/07/2010: “*Scandalo alla Sapienza*”

<http://cnu.cineca.it/docum06/61053.pdf>

Il Corriere della Sera, 15/10/2008: “*Concorsopoli, l’università dei baroni*”

https://www.corriere.it/cronache/08_ottobre_15/concorsopoli_universita_baroni_8f8a7f1c-9a5b-11dd-88a1-00144f02aabc.shtml

<https://corriereuniv.it/concorsopoli-i-baroni-intercettati-ritira-quei-due-medici-tuoi-poi-calici-di-dom-perignon/>

Il Sole 24 Ore, 18/07/2010: “*Università, il sistema truccato dei concorsi*”

<https://www.ilsole24ore.com/art/universita-il-sistema-truccato-concorsi-AI6aZ3m>

La Repubblica, 23/01/2008: “*Università, il crepuscolo dei baroni*”

https://www.repubblica.it/2008/01/sezioni/scuola_e_universita/servizi/concorsopoli-atenei/concorsopoli-atenei/concorsopoli-atenei.html

Inchiesta su rivolta web contro baroni, scandali Bari/Bologna/Firenze/Siena, blog Concorsopoli Gastaldi).

Rai News, 09/07/2025: “*Concorsopoli, in sette a processo per inchiesta su concorsi pilotati*”

<https://www.rainews.it/tgr/liguria/articoli/2025/07/concorsopoli-in-sette-a-processo-per-inchiesta-su-concorsi-pilotati-3204142b-46aa-40d7-9b72-1d20b9cef195.html>

<http://studentista.altervista.org>, 28/05/2022: “*Processo all’università: la ragnatela dei concorsi pilotati*”

https://www.repubblica.it/cronaca/2022/05/28/news/processo_alluniversita_la_ragnatela_dei_concorsi_pilotati_sotto_inchiesta_191_docenti_in_nove_citta-351586005/

Stampa Parlamento, 02/10/2025, “*Lettera aperta: diciotto anni di criticità e trasparenza nell’università italiana*”, Domizia Di Crocco
<https://www.stampaparlamento.it/2025/10/05/lettera-aperta-diciotto-anni-di-criticita-e-trasparenza-nelluniversita-italiana/>

Stampa estera:

DMStud.Bladet (Danimarca), 03/04/2009: “*Svindel med stillinger i Italien*”
<http://viewer.zmags.com/publication/c829b179?page=10>

America Oggi (USA), 29/03/2009: “*L’Italia dell’istruzione sfasciata*”
<http://www.oggi7.info/2009/04/01/1888-primo-piano-l-italia-dell-istruzione-sfasciata-il-sistema-dei-concorsi-truccati>

Times Higher Education, 15/09/2005: “*Italian universities hit by corruption scandal*” <https://www.timeshighereducation.com/news/italian-universities-hit-by-corruption-scandal/199383.article>

Inside Higher Ed, 27/10/2011: “*Nepotism Widespread in Italian Academia*”
<https://www.insidehighered.com/news/2011/10/27/study-finds-nepotism-widespread-italian-academia>

The Guardian, 12/04/2009: “*Italy’s university system hit by corruption claims*”
<https://www.theguardian.com/world/2009/apr/12/italy-university-corruption-scandal>

Nikkei Asia, 15/06/2010: “*Italy’s academic scandals*”
<https://asia.nikkei.com/Spotlight/Comment/Italy-s-academic-scandals>

Le Monde, 20/09/2008: “*Scandales de corruption dans les universités italiennes*”
https://www.lemonde.fr/europe/article/2008/09/20/scandales-de-corruption-dans-les-universites-italiennes_1100263_3214.html

Der Spiegel, 18/07/2010: “*Korruption in italienischen Universitäten*”
<https://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/korruption-in-italienischen-universitaeten-a-709123.html>

Libri e studi:

Un Paese di baroni, P. Carlucci e A. Castaldo (Chiarelettere, 2009, ISBN: 978-88-6190-097-4): **Capitolo su “Concorsopoli” e caso Gastaldi.**

<https://www.chiarelettere.it/libro/inchieste/un-paese-di-baroni/>

Allesina, S., 2011: “*Measuring Nepotism through Shared Last Names*” (PLOS ONE, <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024390>)

Gallina et al., 2023: “*Clientelism and Corruption in the Italian Academic System*” (International Journal for Educational Integrity, <https://link.springer.com/article/10.1007/s40979-023-00139-1>)

Abramo, G. et al., 2018: “*Career Advancement and Scientific Performance*” (Scientometrics)

<https://arxiv.org/pdf/1803.01975.pdf>

Testimonianze studentesche:

Lettera-manifesto di Giovanni Matteo Dell’Oro (15/11/2008):

Gli studenti della Sapienza esprimono “disgusto” per “Concorsopoli”, definendo il sistema un “malore” che compromette il futuro dei giovani.

<http://studentista.altervista.org>

Petizione studentesca 2008 (datetime.eu/concorsopoli): Migliaia di adesioni spontanee per riformare i concorsi universitari.

Cause temerarie:

- Causa contro **Ezio Mauro** e Maria Rosaria Cappelli (La Repubblica, 2008):

Richiesta di **parecchie centinaia di migliaia di euro**, persa, configura intimidazione alla stampa (Corte EDU, Steel e Morris c. Regno Unito, n. 68416/01, 2005).

- Cause contro L'Espresso e Il Fatto Quotidiano (2008, 2011): Tutte perse, confermano un sistema intimidatorio (Proc. Pen. 30703/07, 48168/10).

**Testo della lettera-manifesto degli studenti della Sapienza del
15/11/2008 al Prof. Gastaldi:**

**Dal Rappresentante degli Studenti, Facoltà di Scienze Statistiche, Sapienza
Università di Roma, Giovanni Matteo Dell'Oro
(giovannimatteo.delloro@uniroma1.it)**

*Gentile docente,
in queste giornate si sono tenute nella nostra Università varie riunioni ed
incontri, estemporanei e non, inerenti il caso "Concorsopoli", che ha
travolto la nostra istituzione.*

*Come rappresentante degli studenti della Facoltà di Scienze Statistiche,
sono stato coinvolto nella discussione in diversi ambiti e contesti
universitari, perché il "caso" è ormai di pubblico dominio all'interno di
Sapienza, e con esso si ripropongono, ed era anche ora, discorsi su
"baronaggio, meritocrazia, raccomandazioni e chiamate interne".
Compatta, la comunità studentesca ha deciso di aspettare, con fiducia,
gli esiti della magistratura, e per questi giorni non sono previste
mobilitazioni studentesche. C'è un'inchiesta giudiziaria in corso e il
rischio di essere strumentalizzati o fraintesi appare forte ai più,
compatibilmente per il diritto di ognuno alla presunzione di innocenza.*

*Lascia però stupiti, e un po' delusi, la spaccatura in seno al mondo dei
ricercatori e dei precari dell'università in generale, che in primis*

*dovrebbero sentirsi coinvolti, e, in generale, l'attenzione mediatica che solo ora si dà al problema. Un'Università meritocratica ed accessibile, ad ogni livello, al momento sembra un'utopia. Numero chiuso, selezioni pilotate, concorsi dubbi, **nepotismo, precariato appaiono gravi problemi del mondo accademico italiano, e di difficile soluzione, per un ragazzo che si affaccia all'esperienza universitaria.***

*Gli studenti, insomma, denunciano il **malore di un "sistema intero"**, e non solo di una parte di esso; questa occasione mediatica rischia di banalizzare le istanze dei **giovani di un intero Paese, inascoltate spesso non solo dai decisori**, ma anche dai comunicatori, non di rado più attenti al clamore che non all'utile.*

*A nome della comunità studentesca, **esprimo il mio sincero apprezzamento per il movimento di Rinnovamento, di cui Lei si rende promotore**, il cui manifesto è proposto in rete. Gli studenti ne apprezzano stile e contenuti e, al di là delle questioni contingenti, sperano in un'Università più giusta, si battono e si batteranno sempre per questo, ed aderiscono formalmente agli ideali per cui lei si batte.*
Sinceramente,

Giovanni Matteo Dell'Oro

Rappresentante e Difensore degli Studenti

Facoltà di Scienze Statistiche - Roma

<http://studentista.altervista.org/>

Concorsopoli: la posizione degli studenti

Inbox x



g

giovannimatteo.dello@uniroma1.it

Mon, May 14, 2007, 8:19 PM



Lettera al prof. Gastaldi

Gentile docente,

In queste giornate si sono tenute nella nostra Università varie riunioni ed incontri, estemporanei e non, inerenti il caso "Concorsopoli", che ha travolto la nostra istituzione. Come rappresentante degli studenti della Facoltà di Sc. Statistiche, sono stato coinvolto nella discussione in diversi ambiti e contesti universitari, perché il "caso" inizia a diventare di pubblico dominio all'interno di Sapienza, e con esso si ripropongono, ed era anche ora, discorsi su "baronaggio, meritocrazia, raccomandazioni e chiamate interne".

Compatta, la comunità studentesca ha deciso di aspettare, con fiducia, gli esiti della magistratura, e per questi giorni non sono previste mobilitazioni studentesche. C'è un'inchiesta giudiziaria in corso e il rischio di essere strumentalizzati o fraintesi appare forte ai più, compatibilmente per il diritto di ognuno alla presunzione di innocenza, che ci impone di non deliberare sentenze sommarie. Lascia però stupiti, e un po' delusi, la spaccatura in seno al mondo dei ricercatori e dei precari dell'università in generale, che in primis dovrebbero sentirsi coinvolti, e, in generale, l'attenzione mediatica che solo ora si dà al problema.

Un'Università meritocratica ed accessibile, ad ogni livello, al momento sembra un'utopia. Numero chiuso, selezioni pilotate, concorsi dubbi, nepotismo, precariato appaiono gravi problemi del mondo accademico italiano, e di difficile soluzione, per un ragazzo che si affaccia all'esperienza universitaria.

Gli studenti, insomma, denunciano il male di un "sistema intero", e non solo di una parte di esso; questa occasione mediatica rischia di banalizzare le istanze dei giovani di un intero Paese, inascoltate spesso non solo dai decisori, ma anche dai comunicatori, non di rado più attenti al clamore che non all'utile.

A nome della comunità studentesca, esprimo il mio sincero apprezzamento per il movimento di Rinnovamento, di cui Lei si rende promotore, il cui manifesto è proposto in rete. Gli studenti ne apprezzano stile e contenuti e, al di là delle questioni contingenti, sperano in un'Università più giusta, si battono e si batteranno sempre per questo, ed aderiscono formalmente agli ideali per cui lei si batte.

Sinceramente,

Giovanni Matteo dell'ORO
Rappresentante e Difensore degli Studenti
Facoltà di Scienze Statistiche - Roma
<http://studentista.altervista.org/>

...

Lettera-manifesto degli studenti della Sapienza del 15/11/2008 al Prof. Gastaldi

A.3 - Esempi di Sollecitazioni da riviste a pagamento e frode accademica

- *Questa sezione documenta esempi di sollecitazioni commerciali per la pubblicazione di articoli scientifici dietro pagamento (Allegati P-1 a P-11), ricevute tra il 2020 e il 2023 da riviste come "Journal of Advanced Research Studies" e "International Scientific Press". Le tariffe per articolo variano tra 500 e 2000 euro. Queste pratiche compromettono l'integrità scientifica, violando i principi di trasparenza e imparzialità (art. 7 Reg. UE 2021/695, Horizon Europe; art. 9 Cost.) e contribuendo a un danno erariale sistemico (art. 1 D.Lgs. 174/2016).*

Caratteristiche delle sollecitazioni

- *Approccio a strascico: Invio massivo di email a ricercatori per massimizzare i profitti (Nature, 2021).*
- *Accettazione indiscriminata: Pubblicazione di manoscritti dietro pagamento, con peer review inefficace, indipendentemente dal valore scientifico (Rapporto OLAF 2023).*

- *Conflitto di interessi: La peer review è compromessa dall'interesse economico delle riviste, in violazione dei principi di rigore scientifico (art. 6-bis L. 190/2012).*

Analisi qualitativa e inquadramento giuridico

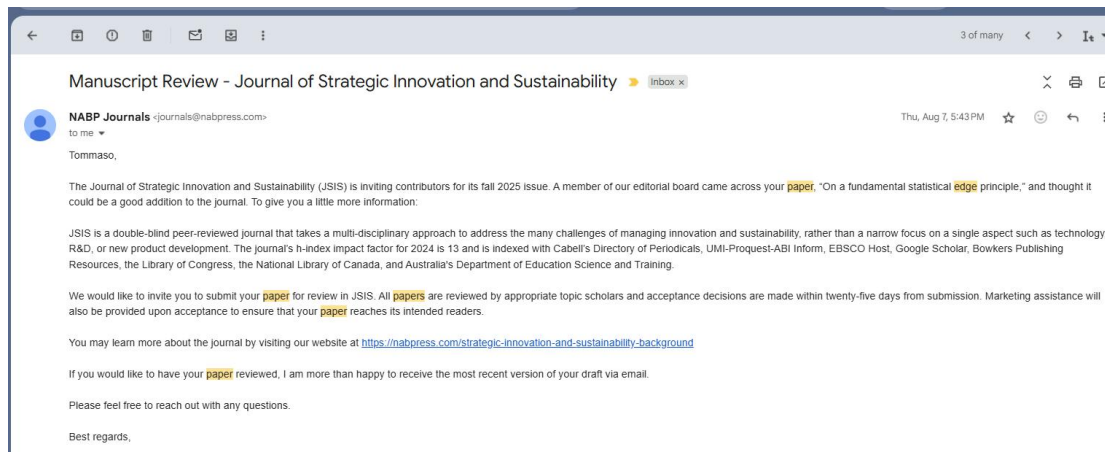
Le riviste predatorie: - privilegiano il profitto rispetto al progresso scientifico, sfruttando la pressione del “publish or perish” (Gallina et al., 2023, International Journal for Educational Integrity); - compromettono la qualità della ricerca, violando il dovere di correttezza dei funzionari pubblici (art. 54 D.Lgs. 165/2001); - contribuiscono a un danno erariale stimabile in milioni di euro (Corte dei Conti; Rapporto OLAF 2023), potenzialmente rilevante sotto il profilo penale (es. abuso d'ufficio, art. 323 c.p.). Contributi epocali come quelli di Einstein (Annus Mirabilis Papers, 1905) o Turing (On Computable Numbers, 1936) non avrebbero avuto accesso a tali riviste, evidenziando, come suggerisce Thomas Kuhn, il rischio di una scienza ridotta a “routine” anziché a “rivoluzione”.

Nota metodologica

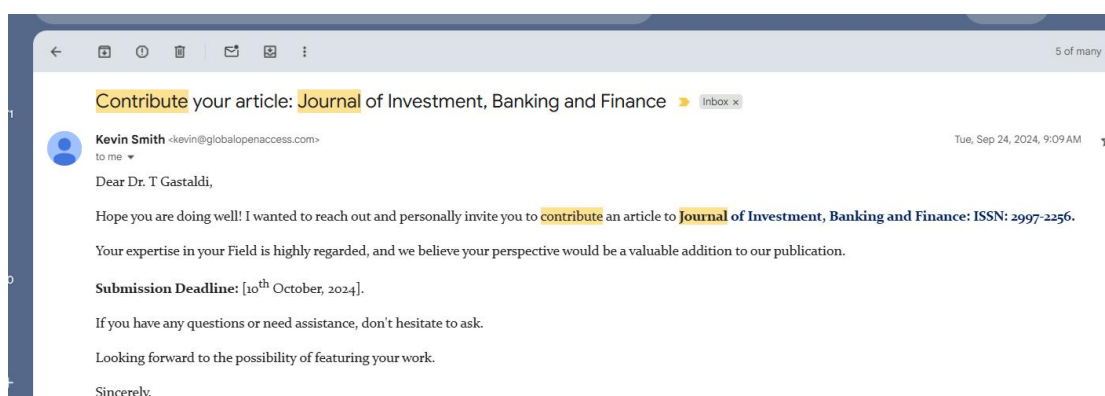
Gli esempi, tratti da email ricevute, riflettono un fenomeno globale che coinvolge migliaia di riviste e milioni di euro di fondi pubblici, compromettendo la credibilità accademica

italiana (Nature, 2021). Il sistema premia il pagamento, attirando critiche internazionali (DMStud.Bladet, 03/04/2009; The Guardian, 12/04/2009) e rischiando conseguenze per i fondi PNRR (art. 24 Reg. UE 2021/241).

Alcuni esempi specifici di inviti da parte di riviste scientifiche a pubblicare articoli o a far parte dell'Editorial Board



Esempio P-1 - Offerta pubblicazione



Allegato P-2- Offerta pubblicazione

8,358
10
39
+

If you don't want to receive such kind of emails, please [click here](#) to unsubscribe.

American Journal of Management Science and Engineering

e-ISSN: 2575-1379 p-ISSN: 2575-193X

Dear Tommaso Gastaldi,

With unwavering dedication, more than 180 journals have been published without a break for the past **ten years**. The publication record of over 115 journals spans **a decade** without breaks.

Within the field of management science and engineering, **American Journal of Management Science and Engineering** (e-ISSN: 2575-1379) is a globally respected journal available on this platform.

To Become the Editorial Board Member or Reviewer

Since a deep impression has been left on us by your published paper "*On a fundamental statistical edge principle*", we send this invitation to you to apply for the membership on our Editorial Board/Reviewer Panel. We believe that your contribution will be of great significance in ensuring the high quality of our journal.

You can click the link below to learn more details:
<http://www.ajmse.net/jy/ww505x>

The level of the Editorial/Reviewer Team largely embodies the quality of the Journal. Following are some of the Editorial Board Members and Reviewers of *American Journal of Management Science and Engineering*.

Allegato P-3- Offerta pubblicazione o Editorial Board Member

ACM Digital Library



ACM Journals

CALL FOR NOMINATIONS

ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation
Call For Nominations: **Editor-in-Chief**

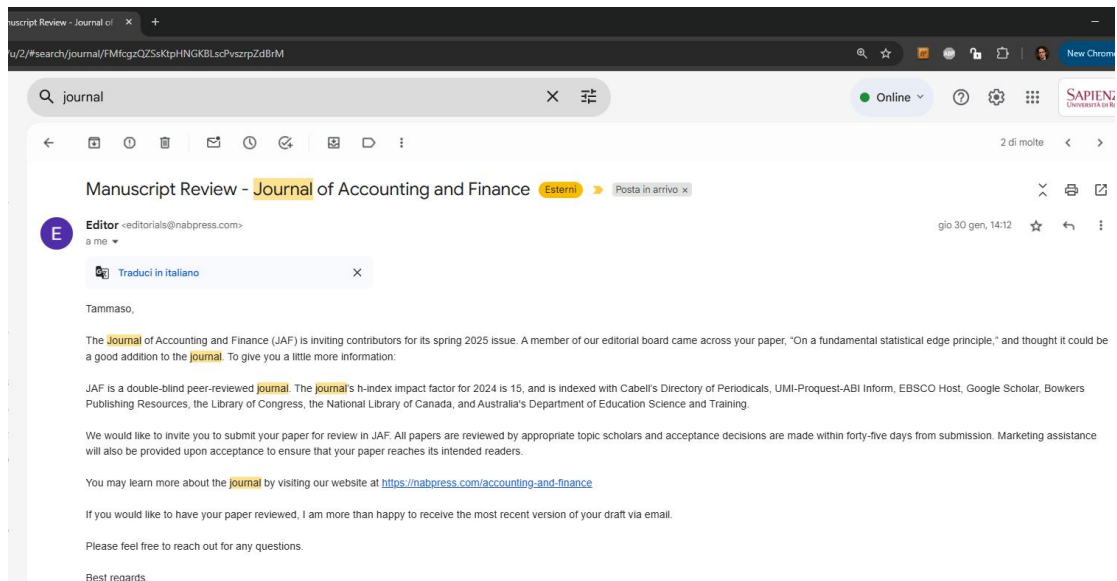
The term of the current **Editor-in-Chief** (EIC) of the [ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation](#) (TOMACS) is coming to an end, and the ACM Publications Board has set up a nominating committee to assist the Board in selecting the next EIC. TOMACS forms an archival source for publishing high-quality research and developmental results referring to all modeling and simulation life cycle phases. The subjects of emphasis are discrete event simulation, combined discrete and continuous simulation, and Monte Carlo methods. The use of modeling and simulation methods is pervasive, extending to virtually all the sciences. TOMACS serves to enhance understanding, improve the practice, and increase the utilization of computer simulation. TOMACS was established in 1991; it was one of the first ACM **journals** to develop a separate reviewing process to enhance the reproducibility of presented research and the reuse of generated artifacts.

Nominations, including self-nominations, are invited for a three-year term as TOMACS EIC, beginning on April 1, 2023. The EIC appointment may be renewed at most one time. This is a voluntary position, but ACM will provide appropriate administrative support.

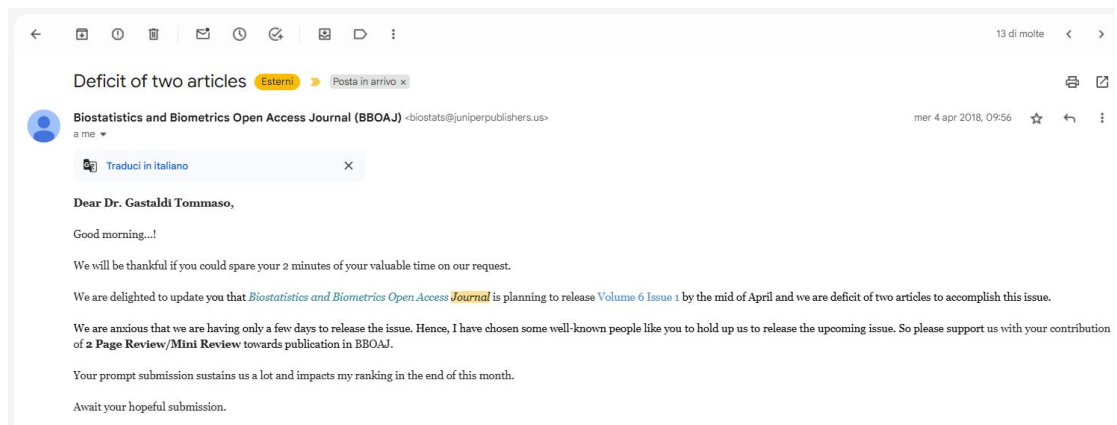
Appointed by the ACM Publications Board, **Editors-in-Chief** (EICs) of ACM **journals** are delegated full responsibility for the **journal's** editorial management consistent with the **journal's** charter and general ACM policies. The Board relies on EICs to ensure that the **journal's** content is of high quality and that the editorial review process is both timely and fair. They have the final say on the acceptance of papers, the Editorial Board size, and Associate **Editors'** appointment. The [ACM Voluntary Editors' Position Description](#) contains a complete list of responsibilities. Self-

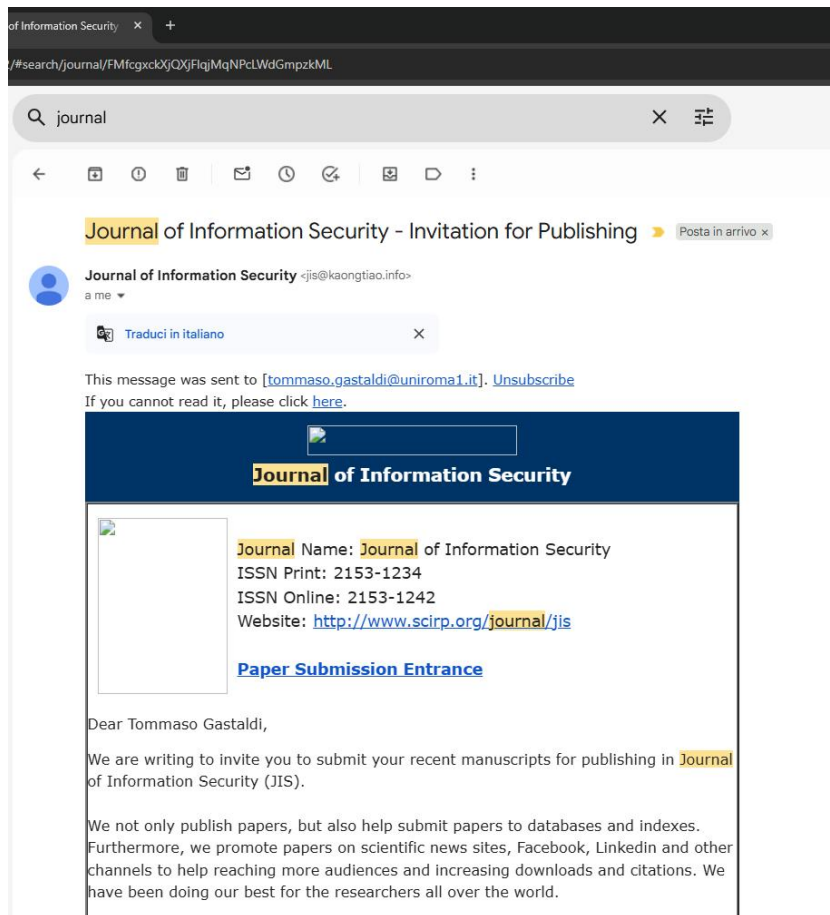


Allegato P-4- Offerta pubblicazione

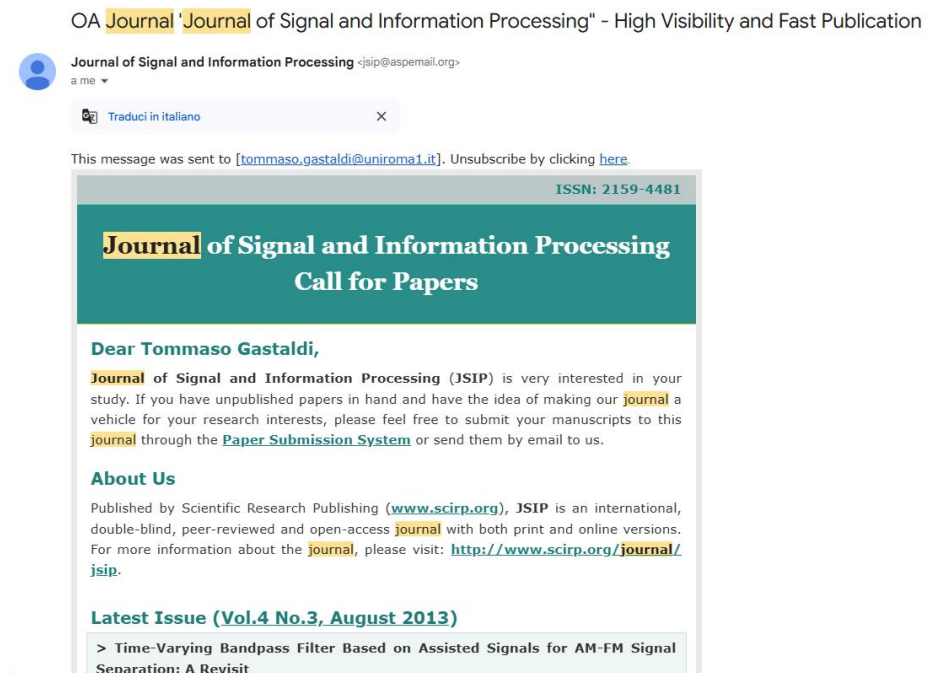


Allegato P-5- Offerta pubblicazione





Allegato P-7- Offerta pubblicazione



Allegato P-8- Offerta Pubblicazione

Dear Tommaso Gastaldi, Newsletter from **Journal** of Signal and Information Processing



Journal of Signal and Information Processing <jsip@tiancong.info>
a me

Traduci in italiano

This message was sent to [tommaso.gastaldi@uniroma1.it]. [Unsubscribe](#)
If you cannot read it, please click [here](#).

Journal of Signal and Information Processing

Journal Name: **Journal** of Signal and Information Processing
ISSN Print: 2159-4465
ISSN Online: 2159-4481
Website: <http://www.scirp.org/journal/jsip>

[Paper Submission Entrance](#)

Dear Tommaso Gastaldi, you are invited to submit your recent manuscripts for publishing in **Journal** of Signal and Information Processing (JSIP). We not only publish papers, but also help submit papers to databases and indexes. Furthermore, we promote papers on other channels to help them reach more audiences and increase downloads and citations. We have been doing our best for the researchers all over the world. Science is awesome!

Latest Articles

Quantum Inspired Shape Representation for Content-Based Image Retrieval

Allegato P-9- Offerta pubblicazione

Dr. Tommaso Gastaldi, OA **Journal** "Journal of Computer and Communications" CFP

Journal of Computer and Communications <jcc@braan.org>
a me

Traduci in italiano

This message was sent to [tommaso.gastaldi@uniroma1.it]. Unsubscribe by clicking [here](#).

Call For Papers

Journal of Computer and Communications

Dear Dr. Tommaso Gastaldi,

You are cordially invited to submit or recommend articles to the **Journal of Computer and Communications (JCC, ISSN: 2327-5227)**, which is an international academic journal devoted to the publication of original contributions in relevant areas. More information about the journal can be found at: <http://www.scirp.org/journal/jcc>.

Why Publish in JCC?

Open Access: Our journals are accessible online for free and have a larger audience.
Full Peer Review: All manuscripts submitted to our journals undergo peer review.
Fast Publication: Peer review process and publication are usually completed

Allegato P-10- Offerta pubblicazione

Dear Tommaso Gastaldi: Submit an Article/Abstract & Join Our Editorial Board/Reviewer Team  

Campbell Samuel <Pub_Service@advsurgscl.org>
to me 

Tue, Sep 9, 8:17 PM (2 days ago)

If you wish to unsubscribe from such emails, you can [click here](#).

American Journal of Management Science and Engineering (AJMSE)

e-ISSN: 2575-1379

Gold Open-access (OA) Journal

Peer-reviewing Policy

Dear Tommaso Gastaldi,

Incorporating over **300 open-access journals**, the platform offers a global stage for researchers to disseminate their work across diverse disciplines. Over 180 journals have unflinching published for a continuous **ten-year** period.

AJMSE functions as an international journal on this platform, providing a forum for the sharing of impactful ideas among academics and experts.

Manuscript/Abstract Contribution

Since your previous publication "*On a fundamental statistical edge principle*" has been widely recognized, we are issuing this call for papers, inviting you to submit unpublished works in your specialized/interested fields.

Submit an article/abstract:

<http://www.ajmse.org/sd/wez1Bo>

Allegato P-11- Offerta pubblicazione

Dear Tommaso Gastaldi: **Editorial Board Member** or Reviewer Application of American Journal of Management Science and Engineering  [Inbox x](#)



va.carl@intjmb.com
to me ▾

Wed, Sep 24, 6:27 PM (2 days ago) ☆

American Journal of Management Science and Engineering

e-ISSN: 2575-1379 p-ISSN: 2575-193X

Dear Tommaso Gastaldi,

Access a global audience for your research by utilizing this platform's **300+ open-access journals** that cover a multitude of disciplines. Continuously for **ten years**, more than 180 journals have been in publication.

American Journal of Management Science and Engineering (e-ISSN: 2575-1379), an international journal on this platform, explores various subjects within management science and engineering.

To Be the **Editorial Board Member**/Reviewer

Having been deeply impressed by your published article "*On a fundamental statistical edge principle*", we are happy to make an invitation to you to apply to join our **Editorial Committee/Reviewer Team**. To have

Allegato P-12- Offerta Editorial Board Member

Etc.

A.4 - Dati di pubblico dominio comparativi su ricerca e università (Italia vs Paesi UE vs Resto del mondo)

Premessa

Il sistema italiano di ricerca e università presenta uno svantaggio competitivo strutturale, come confermato da dati ufficiali di organismi internazionali e nazionali. Il Rapporto OLAF 2023 evidenzia frodi su fondi UE per ricerca e innovazione, con indagini su irregolarità in progetti Horizon Europe e PNRR in Italia (es. frodi in consorzi per prototipi, con recuperi potenziali superiori a €1 miliardo a livello UE). Casi di danno erariale nel settore sono documentati da sentenze della Corte dei Conti (es. n. 101/2023 Sez. Lombardia: €109.631 per falsi pagamenti in istituto scolastico; n. 443/2021 Sez. Lazio: incarichi irregolari).

Queste inefficienze, il **clientelismo e la gestione opaca delle risorse pubbliche** violano:

- Principi costituzionali italiani: artt. 9 (promozione ricerca), 33 (diritto allo studio), 97 (buon andamento PA).
- Norme europee: art. 4, par. 3 TUE (cooperazione leale); art. 41 Carta UE (buona amministrazione); art. 179 TFUE (promozione R&S).

Media italiani (v. Appendice A.2) e internazionali (*The Guardian* su brain drain 2018-2023; *Le Monde* su frodi UE 2022) denunciano il caso italiano, con rischi di procedure d'infrazione (art. 258 TFUE) e sospensioni fondi UE (art. 24 Reg. UE 2021/241 su PNRR). Dal 2023, l'UE ha rafforzato i controlli tramite EPPO (9 indagini su *Recovery Fund in Italia*).

1. Spesa in Ricerca e Sviluppo (R&S)

La spesa in R&S misura la capacità innovativa. Dati OECD/Eurostat 2023-2024 mostrano un divario persistente per l'Italia, con crescita nominale (+6-7% annuo dal 2020) ma reale limitata dall'inflazione. Trend preliminari 2024 indicano un lieve aumento UE (2,25%), ma Italia stabile sotto la media.

Italia

- €27 miliardi, 1,3% PIL (Eurostat/OECD 2023; stabile dal 2022).
- Settore pubblico: 0,5% PIL; business: 0,81% (ISTAT 2024).
- Limita innovazione: solo 1,2% fondi UE Horizon 2021-2023 allocati a Italia vs Germania 20%.

Paesi UE (media e principali stati)

- €381,4 miliardi totali, 2,2% PIL (Eurostat 2023; +6,7% vs 2022). 5 paesi sopra 3% (es. Svezia 3,6%).
- Germania: 3,1% PIL (€132 miliardi; OECD 2023).
- Francia: 2,2% PIL (€85,2 miliardi; OECD 2023).
- Regno Unito: 1,8-2,9% PIL stimato (€88-100 miliardi; UKRI/ONS 2023-2024).
- Disparità: business UE 1,47% PIL vs Italia 0,81%.

Resto del mondo

- Stati Uniti: 3,43% PIL (\$892 miliardi 2022; est. \$940 miliardi 2023; NSF/OECD 2024).
- Giappone: 3,44% PIL (\$184 miliardi; MEXT/OECD 2023).
- Corea del Sud: 4,96% PIL (\$139 miliardi; OECD 2023).
- Cina: 2,65% PIL (\$723 miliardi; World Bank 2023; +9,6% nominale).
- Divario: leader globali superano Italia di 2-4 volte; USA/Cina coprono 73% spesa mondiale (WIPO 2024).

2. Numero di R&D personnel (inclusi researchers) per 1.000 abitanti (FTE - Full-Time Equivalent)

Misura il capitale umano scientifico. Dati Eurostat/OECD 2023 confermano carenze italiane per precarietà (70% contratti temporanei vs 40% UE); nota: include researchers + technicians (standard comparativo; % su total employment EU 1.7%, adjusted per ab. ~10.7/1.000).

Italia

- 5,3 FTE per 1.000 abitanti (~312.000 totali; Eurostat/OECD 2023; ~0.9% employment).
- Bassa attrattività: -20% reclutamento 2015-2023 (ISTAT 2024).

Paesi UE (media e principali stati)

- Media UE: 10,7 FTE/1.000 (2,15 milioni totali; +46% dal 2013; Eurostat 2023; 1.7% employment).
- Germania: 12,5-13,5/1.000 (1.9% employment).
- Francia: 11-11,5/1.000.
- Paesi nordici (Svezia/Finlandia): 14-15/1.000 (>2.0% employment).
- Business: 56,6% totali UE.

Resto del mondo

- Stati Uniti: 14,3/1.000 (1,55 milioni; OECD 2023).
- Giappone: 17,5/1.000.
- Corea del Sud: 21,5/1.000 (430.700).
- Cina: 6,6/1.000 (2,11 milioni 2019; +15% annuo).
- Italia: metà media UE, un quarto dei leader globali.

3. Produzione scientifica (pubblicazioni, qualità e impatto)

Output misurato da Scimago/Scopus 2024 (dati 2023). Italia stabile in quantità, ma qualità media (citazioni -15% vs UE). Aggiunto: brevetti EPO 2023 (Italia 1,5% globali vs Germania 6%).

Italia

- 1,8% pubblicazioni mondiali (~100.000 articoli Scopus 2023; Scimago 2024).
- h-index medio: 38 (vs USA 52; WIPO/Scimago 2024).
- ~5% in riviste predatorie (Nature/Scimago 2023; calo da 10% 2021).
- Sprechi: enfasi su quantità per fondi (VQR 2023).
- Brevetti: 7.000 EPO (1,5% globali).

Paesi UE

- Germania: 4,5% globali, h-index 45, <2% predatorie. Brevetti: 25.000 (6%).
- Regno Unito: 6% globali, h-index 48, <2% predatorie. Brevetti: 15.000 (3,5%).
- Francia: 3% globali, h-index 43. Brevetti: 12.000 (2,8%).
- Media UE: alta qualità, focus peer-review; 18% globali totali (Nature Index 2024).

Resto del mondo

- Stati Uniti: 28% globali, h-index 52. Brevetti: 120.000 (28%).
- Giappone: 7% globali, h-index 44. Brevetti: 50.000 (12%).
- Corea del Sud: 3% globali, h-index 41. Brevetti: 20.000 (4,7%).
- Cina: 20% globali, crescita +12%; 5-10% predatorie. Brevetti: 60.000 (14%; +20%).

4. Fuga di cervelli (emigrazione qualificata)

Dati ISTAT/OECD 2024: saldi negativi per Italia. 550.000 giovani 18-34 emigrati 2011-2023 (netto 377.000; ~250.000 laureati/qualificati); perdita €134 miliardi 2011-2023 (~€10 mld/anno). Aggravata da precarietà (70% ricercatori temporanei) e concorsi opachi (Corte dei Conti 2022-2024). 2024: +156.000 emigrati (+36.5%).

Italia

- ~250.000 qualificati (laureati under-35) emigrati 2010-2023 (ISTAT 2024; 132.000 2013-22; +21.000 record 2023; net loss 97.000 decade).
- 156.000 totali 2024 (record 25 anni). Destinazioni: UK/Germania (40%).

Paesi UE

- Germania/Francia: saldo netto positivo (+20.000/anno qualificati; OECD 2024).
- Nordici/Paesi Bassi: attrazione per integrità scientifica (Eurostat 2023).

Resto del mondo

- USA/Canada/Australia/Svizzera: saldo positivo (+50.000/anno qualificati).
- Corea/Giappone: retention via incentivi (saldo +10%).

5. Inquadramento giuridico e normativo

Italia

- Violazioni costituzionali: artt. 9, 33, 97 Cost.
- Sprechi PNRR/Horizon: responsabilità contabile per inefficienze gestionali (art. 1 D.Lgs. 174/2016; Corte dei Conti, Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2023).
- Clientelismo: rilievi della Corte dei Conti su opacità nei concorsi accademici (es. Relazione 2022, Sez. Lazio).
- Rischio infrazioni UE: 9 indagini EPPO su Recovery Fund Italia 2023 (Rapporto EPPO 2023); segnalazioni su inefficienze accademiche (Fondazione Nord Est, 2024).

Paesi UE e Resto del mondo

- Trasparenza/integrità: Germania/USA con audit annuali.
- UE: Horizon Europe (€95,5 miliardi 2021-2027) promuove cooperazione; Reg. UE 2021/241 condiziona fondi a riforme (Italia monitorata su governance ricerca).

Sintesi

Indicatore	Italia	Paesi UE (media/esempi)	Resto del mondo (esempi)
Spesa R&S (% PIL, 2023)	1,3%	2,2% (3,1% Germania; 2,2% Francia)	3,43% USA; 4,96% Corea; 3,44% Giappone; 2,65%

Cina

R&D

personnel 5,3 (0.9% 10,7 (1.7% employment; 14,3 USA; 17,5 Giappone;
FTE/1.000 ab. employment) 12,5-13,5 Germania) 21,5 Corea
(2023)

%

pubblicazioni 1,8% 4-6% 28% USA; 7% Giappone;
mondiali (Germania/UK/Francia) 20% Cina
(2023)

%

pubblicazioni ~5% <2% <5% top paesi (5-10%
predatory Cina)
(2023)

% brevetti

EPO globali 1,5% 15% totali (6% Germania) 28% USA; 12% Giappone;
(2023) 14% Cina

Fuga cervelli ~250.000

(qualificati (netto 97.000; Saldo positivo
2010-23) saldo -) (Germania/Francia) Saldo positivo (USA/Corea)

Perdita

economica €134 mld

stimata (2011-23) -

totali (~€10 mld/anno)

Fonti

1. Spesa R&S

- Eurostat 2023-2024: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20241211-2> [web:0,4]
- OECD MSTI 2023: <https://www.oecd.org/en/data/datasets/main-science-and-technology-indicators.html>
- NSF 2023: <https://nces.nsf.gov/>
- World Bank 2023: <https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=CN>
- WIPO 2024: <https://www.wipo.int/web/global-innovation-index/w/blogs/2024/end-of-year-edition>
- Horizon: <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1f107d76-acbe-11eb-9767-01aa75ed71a1>

2. Numero R&D personnel FTE

- Eurostat 2023: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=R%26D_personnel [web:2,30] (2.15 mln EU; Italia ~5.3/1.000)
- OECD 2023: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=MSTI_PERS [web:10,15] (USA 14.3, etc.)

3. Produzione scientifica

- Scimago 2024: <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>
- Nature Index 2024: <https://www.nature.com/articles/d41586-021-00239-0>
- EPO 2023: <https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023>

4. Fuga di cervelli

- ISTAT 2024: <https://www.istat.it/en/press-release/demographic-indicators-year-2024/> [web:20,24] (156k 2024)
- Fondazione Nord Est 2024: <https://www.industriavicentina.it/economia/vale-134-miliardi-capitale-umano-uscito-con-giovani-italiani-emigrati-IV19948> ; <https://www.fattinostri.it/rapporto-i-giovani-e-la-scelta-di-trasferirsi-allestero-della-fondazione-nord-est-in-13-anni-550-mila-espatriati/> ; https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/2024/10/23/in-13-anni-emigrati-550mila-giovani-meta-sono-laureati_93414bbc-b62f-481c-9f69-66480fe6d3fb.html (€134 mld; 550k giovani, ~250k qualificati)
- ANSA/ISTAT 2025: https://www.ansa.it/english/news/general_news/2025/04/01/some-352000-young-people-emigrated-from-italy-in-10-years_0da6fbe1-f7d2-4b07-8d76-2b566d8a1b1e.html (132k laureati 2013-22)
- OECD 2024: <https://fortune.com/europe/2024/12/10/brain-drain-italy-young-talent-fleeing/>

5. Inquadramento giuridico

- OLAF 2023: https://ec.europa.eu/olaf-report/2023/foreword_en.html
- Corte dei Conti: <https://www.eius.it/giurisprudenza/2023/319>

- EPPO 2023: <https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/investigation-resilient-crime-22-arrests-raid-against-criminal-organisation-suspected>
- The Guardian: <https://www.theguardian.com/world/2004/sep/03/worlddispatch.italy>
- Le Monde: <https://www.lefigaro.fr/flash-eco/union-europeenne-fraude-a-la-tva-de-2-2-milliards-d-euros-20221129>

Note: Dati FTE standard OECD/Eurostat; % da Scopus.

Nota metodologica sulle discrepanze nei dati su personale R&D e ricercatori

Nel confronto tra dati di diverse fonti internazionali sulla forza lavoro dedicata a Ricerca e Sviluppo (R&D), si possono osservare differenze significative nelle cifre riportate. Tali differenze non indicano necessariamente errori, ma dipendono principalmente da diverse definizioni e metodologie di calcolo adottate:

Dati FTE (Full-Time Equivalent): I dati utilizzati si riferiscono al personale R&D espresso in termini di FTE, cioè equivalente a tempo pieno, che considera anche la quota di tempo dedicata a R&D nel caso di contratti part-time o parziali. Questa metrica include sia i ricercatori puri, sia tecnici e altro personale di supporto.

Dati headcount o solo ricercatori: Altre fonti, come alcune banche dati o report, possono considerare solo il numero di ricercatori effettivi (headcount), senza pesare la quota di tempo, o escludere il personale tecnico e amministrativo, portando a numeri inferiori. Inoltre, le fonti possono differire per l'anno di riferimento, la copertura geografica o il metodo di raccolta dati. Per esempio, alcune statistiche coprono solo il personale universitario, altre includono anche aziende private, enti pubblici e istituti di ricerca.

In sintesi: Le discrepanze (anche fino al 100%) tra cifre apparentemente simili sono quindi legate a differenze metodologiche e definitorie, e non rappresentano necessariamente errori o dati "inverosimili". Si raccomanda pertanto di interpretare i dati R&D sempre considerando il contesto e la definizione adottata.

Assunzione di responsabilità, consenso al trattamento dei dati personali, ammissibilità e modalità di trasmissione

Il sottoscritto, Prof. Tommaso Gastaldi, afferente al Dipartimento di Statistica e Informatica e al corso di Laurea Magistrale in Cybersecurity presso la Sapienza Università di Roma, presenta il presente esposto a titolo personale, precisando che l'istituzione di appartenenza è del tutto estranea ai contenuti e alle dichiarazioni qui formulate.

Autorizzo il trattamento, l'utilizzo, la conservazione e la comunicazione dei dati personali e del contenuto dell'esposto per le finalità istituzionali dei destinatari, ai sensi degli articoli 6, par. 1, lett. e), e 9, par. 2, lett. g), del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché dell'art. 2-ter del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Contatti del segnalante:

Email: tommaso.gastaldi@gmail.com

PEC: tommaso.gastaldi@pec.it

Con osservanza.



Roma, 28 settembre 2025

Trasmissione via PEC e validità dell'atto

Il presente atto è trasmesso via PEC, in conformità all'art. 65 del D.Lgs.

82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), che ne riconosce la validità legale se sottoscritto digitalmente. Si richiede la protocollazione dell'esposto ai sensi dell'art. 16-quaterdecies del D.L. 179/2012, trattandosi di trasmissione telematica ammissibile di atti agli uffici giudiziari. Il documento è allegato in formato PDF/A-1b, firmato digitalmente secondo le specifiche tecniche del CAD, e corredato da copia conforme del documento d'identità (art. 22 DPR 445/2000), a garanzia dell'identificazione del mittente. Tale modalità, conforme all'art. 20 D.Lgs. 82/2005 e al D.M. 21 febbraio 2011, garantisce l'equivalenza probatoria degli atti trasmessi digitalmente, consentendo un trattamento efficiente e un risparmio di risorse per l'Amministrazione, in linea con l'esortazione di Max Weber a una burocrazia razionale al servizio del bene pubblico.
